LA SCIENZA

E

L'ARTE DI STATO

DESUNTA DAGLI ATTI UFFICIALI

DELLA REPUBBLICA FIORENTINA E DEI MEDICI

DA

GIUSEPPE CANESTRINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

ORDINAMENTI ECONOMICI. — DELLA FINANZA.

PARTE I.

L'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E IMMOBILE.

FIRENZE.

FELICE LE MONNIER.

1862.

L'opera non ebbe seguito

LA SCIENZA E L'ARTE DI STATO.

LA SCIENZA

E

L'ARTE DI STATO

DESUNTA DAGLI ATTI OFFICIALI

DELLA REPUBBLICA FIORENTINA E DEI MEDICI

DA

GIUSEPPE CANESTRINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO.

ORDINAMENTI ECONOMICI. — DELLA FINANZA.

PARTE I.

L'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E IMMOBILE.

FIRENZE.

FELICE LE MONNIER.

—

1862.

PREFAZIONE.

Il risorgimento di questa santa e bella patria alla vita pubblica, alla potenza, alla gloria, è principalmente dovuto alla continuazione del pensiero italiano, a quel sentimento della nazionalità che il Ficquelmont, uomo di Stato austriaco, sono già parecchi anni, confessava essere presso noi più che mai vivace; è dovuto ancora alle memorie della passata grandezza, alle tradizioni della scuola politica italiana: tradizioni che attraverso i secoli della nostra decadenza vennero di quando in quando ravvivate da uomini di alti sensi e capaci delle ragioni della civiltà, i quali religiosamente ne raccolsero i sapienti ricordi, ne propagarono i pratici insegnamenti. Talchè quando nel corso del presente secolo rinacquero le aspirazioni alla indipendenza ed alla libertà, e il desiderio dello universale si manifestò più potente, e fu sentito il bisogno di conoscere la forma, l'ordine e i modi più veri e più adatti a sodisfarlo, risorse la scuola degli statisti italiani, e con gli eccitamenti, gli esempi e gli scritti rese popolari gli ammaestramenti dei nostri maggiori, iniziò e pel corso di molti anni preparò la maravigliosa inaugurazione della nazionalità italiana. Ma sopratutto l'idea della unità che

fu pur quella dei grandi intelletti d'Italia, divenne negli ultimi tempi il domma più universale, più spontaneo e più sublime del rinnovamento italiano; appunto perchè tornò vana la speranza che i nostri reggitori potessero comprendere e sodisfare i bisogni e le aspirazioni della nazione, e si fece sempre più manifesto l'antagonismo tra la nazionalità e l'indipendenza, e i contrari interessi dei principi. Tutte le confederazioni proposte, trattate ed anche conchiuse lungo i secoli decorsi e sino agli ultimi tempi, come sarà dimostrato in uno dei seguenti volumi, stanno a comprovare l'impossibilità dell'unione federativa, cui sempre s'opposero la rivalità degli Stati, e più i discordi interessi dei dominatori.

E invero se la Italia fu madre della moderna civiltà, le gloriose memorie del passato, le tradizioni della pratica sapienza, l'esempio delle grandi e floride nazioni figlie di quella stessa civiltà, dovevano essere, senzachè il bisogno stesso e la necessità del suo progresso politico e morale ve la spingevano, di continuo eccitamento a riconquistare l'indipendenza, a rivendicare la sua nazionalità, a rialzare l'antico nome italiano, e finalmente a porre in atto quel pensiero che da Dante al Machiavelli, e da questo si conservò fino a noi, che cioè oltre l'indipendenza e la libertà era necessaria l'unità, la quale soltanto raccogliendo tutti i sentimenti e tutte le forze della nazione moltiplicate dalla libertà, poteva renderci sicuri da ogni esterna prepotenza.

La continuazione adunque del pensiero italiano, e le tradizioni dei nostri grandi statisti operarono che lungo i secoli di servitù non si estinguesse affatto tra noi il senso di quella scienza pratica, che nata in Firenze continuò

in Venezia, fiorì tra i Napoletani, si ridusse nello Stato subalpino, e finalmente divenne nazionale, seguitando gl' insegnamenti di tutti i suoi statisti. Però a Firenze è dovuto segnatamente non solo il rinnovamento della scienza ed arte di Stato, ma eziandio il progresso di quella scienza, la quale portata per opera dei nostri dalle regioni razionali sul campo della pratica, e cessando di essere l' obietto di filosofiche meditazioni, divenne scienza applicata, invase e vivificò ogni ramo della pubblica amministrazione, creò la scienza governativa; donde gli esempi di ogni politica costituzione, di tutte le forme di reggimento, dei più ingegnosi e mirabili ordinamenti dei Consigli e delle civili istituzioni; e inoltre i sorprendenti ritrovati nella economia politica pratica, nella produzione della ricchezza, nella finanza, e in una parola tutta la politica commerciale e industriale, la sapienza e l' accorgimento del governo interno, delle relazioni esterne, l' arte de' negoziati e la diplomazia.

Ma se da un lato gli statisti fiorentini sono i piu antichi, più numerosi e superiori a quelli del resto d' Italia, il governo ancora di Firenze era il più democratico, il più largo, e con una forma di repubblica la quale spingendo via via tutto il popolo insino all' ultimo artefice nella agitazione dei Consigli, delle consulte, degli affari e della vita politica, e compensando a cento doppi, come diceva Gino Capponi, con l' energia ch' ella ispirava i disordini da lei prodotti, esplicava quella varietà, quella sottigliezza e quella sapienza nella legislazione e negli ordinamenti del governo e della pubblica amministrazione che ci comprendono ancora di altissima maraviglia. Noi abbiamo discorso altrove della scuola degli statisti italiani, e specialmente di quella dei fiorentini, ma un rinomato scrittore studiò in se-

guito e distribuì secondo le diverse dottrine e principii tutti gli statisti italiani dei secoli decorsi, ch' egli fa ascendere a più di quattrocento, ed ebbe a confessare che non solamente per numero, ma anche per sapienza e per dottrina gli statisti italiani furono superiori agli stranieri venuti dopo i nostri, e che inoltre la scuola politica fiorentina s' inalzò sopra quelle delle altre parti d' Italia e sopra tutte quelle del resto della Europa; osservando che i Fiorentini erano pieni d' esperienza e di sapere, di veri principii, di auree massime, e di fede nel trionfo della libertà.[1] Alla operosità loro offriva largo campo una repubblica la più democratica, la più mobile, la più attiva di quante ne erano allora in Italia, e la quale rappresentava veramente quel governo che il Rossi in quel suo scritto che s'intitola *dello Stato*, chiamò governo attivo. Simile Stato, egli dice, ha le sue tradizioni, le sue memorie, le sue massime, le sue istituzioni, per le quali egli conserva un tesoro di civiltà, che quantunque per la prepotenza delle cose e degli uomini possa disperdersi o sepellirsi, ritrovasi però sempre allorquando risorgendo a nuova vita, ne fa sua forza e giovamento.

Ed a proposito delle diverse specie di Stati, il Rossi avverte doversi fare una distinzione capitale trascurata dai pubblicisti, quella cioè dei governi puramente politici e difensivi, e dei governi attivi. Gli Stati attivi incoraggiscono gli sforzi, l' operosità dei singoli cittadini, ne secondano l' azione, i tentativi, le opere, e vi si associano con tutta la potenza pubblica di cui dispongono; e questo noi ravvisiamo nelle repubbliche di Venezia, di Genova, e sopra tutte in quella di Firenze. Il Rossi chiama all' op-

[1] Histoire de la Raison d'Etat, par J. Ferrari. Paris 1860.

posto Stati *compatti* quelli, nei quali il governo incaricato di far molto, aspira a far tutto, cerca di soffocare l'operosità individuale ch'egli disprezza di secondare, procede di abuso in abuso, di prepotenza in prepotenza; e in una parola gli Stati compatti sopprimono, assorbendola, ogni attività cittadina, e quindi non offrono nè spontaneità, nè varietà; per cui il conciliare l'attività dello Stato con l'operosità del cittadino, è il difficile problema che la politica moderna cerca di risolvere.[1] Per lo che noi reputiamo utile il sapere come siffatto problema venne risoluto nella repubblica fiorentina e al tempo dei primi Medici, e come i principii, gli ammaestramenti, i concetti fossero tradotti in leggi e provvedimenti; conoscere cioè gli statisti all'opera ed al governo dello Stato. Al quale partecipando del continuo uomini di spiriti liberissimi, ricercatori assidui e sottili delle ragioni dei civili ordinamenti e della creazione della ricchezza, si rivolsero con tutta la sapienza pratica, con tutto l'ingegno e l'accorgimento a mutare, modificare, correggere continuamente tutte le istituzioni politiche ed economiche dello Stato, durante i secoli del più ricco ed esteso commercio, e della più splendida industria italiana; quindi la grande varietà, la sapienza, la sottigliezza degli ordini politici ed ancora degli economici; di quelli cioè che principalmente riguardano la produzione e la distribuzione della ricchezza, e quella prodigiosa prosperità, a cui era salita Firenze dal secolo XIV al XVI.

Difatti in Firenze dapprima risorse la civiltà europea; quivi i grandi statisti e scrittori versatissimi nella teorica e più nella pratica del governo e della pubblica amministra-

[1] Rossi, De l'Etat, Chap. VII.

zione degli Stati, quivi la sapienza delle costituzioni politiche, delle leggi fondamentali, e quei sottili ordinamenti dei Consigli e dei Magistrati della repubblica; quivi le formule proprie, il carattere speciale di quella diplomazia che insegnò alla Europa l'arte de' negoziati; quivi quei provvedimenti coi quali ingrandì le proprie industrie, allargò quel commercio da cui trasse fama e potenza, e quella straordinaria ricchezza che desta ancora la meraviglia degli economisti e degli uomini di Stato; quivi in una parola tutti i sapienti ordinamenti, tutte le più feconde istituzioni politiche ed economiche. Ma dai moderni statisti ed economisti fu riconosciuto e lamentato il difetto di una storia delle costituzioni scritte e delle forme legali delle repubbliche italiane, e segnatamente della fiorentina, come pure degli ordini e modi pratici con cui manifestavasi la vita interiore e l'azione continua del governo; delle leggi fondamentali ispirate ai principii di libertà ed eguaglianza; dell'autorità e dell'officio dei diversi Consigli e Magistrati, non che dei sottili accorgimenti coi quali erano formati; dell'estensione dei diritti politici, delle leggi che regolavano la partecipazione al governo e determinavano le funzioni ed i doveri dei cittadini. Di tutto questo tacciono, si può dire, le storie, ondechè fa d'uopo ricorrere all'esame ed alla esposizione dei molteplici ordinamenti politici, delle riforme, delle leggi e degli atti officiali finora poco noti, e che quasi ad ogni decennio mutavano le forme della costituzione e dei modi di governo. Il continuo rinnovarsi degli ordini e delle forme, le lotte frequenti, e con tutto questo l'amore della libertà e della eguaglianza, se da un lato eccitavano passioni ardentissime, servirono dall'altro a svolgere portentosamente le umane facoltà, e produssero quegli uomini avvedutissimi e fecondi di temperamenti, creando nel tempo stesso tutte quelle grandi

istituzioni che furono i primordii e gli elementi della rigenerazione europea.

Desta ancora meraviglia l'attività prodigiosa di quel governo, e la sapienza con la quale ha saputo appropriare le istituzioni politiche ed economiche al genio e all'indole di quel popolo, ed alle condizioni dei tempi; ed anzi tutta la potenza dello Stato era del continuo rivolta a proteggere, accrescere ed estendere sempre più la produzione e la distribuzione della ricchezza; la quale per quell'intima relazione che esiste tra gli ordini politici ed economici, aumentava alla sua volta la potenza e la forza del governo e dello Stato. Il perchè noi abbiamo considerato che l'esposizione degli ordinamenti politici tornerebbe incompleta se non venisse rischiarata da quella dei provvedimenti economici; ed è nostro proponimento di occuparci altresì di questi, mentre che anco più scarse sono le notizie che trovansi nei nostri storici intorno alla produzione e distribuzione della ricchezza. Leggonsi nelle storie ben pochi ed insufficienti ragguagli sui tanti ordinamenti promulgati per regolare, promuovere ed estendere sempre più le industrie ed il commercio, sulle varie e sapienti istituzioni economiche e commerciali. e quasi nulla intorno al sistema finanziario della repubblica; per cui in una parola può dirsi che manchi ancora la storia della economia politica dello Stato. Alcuni fenomeni e pochi fatti constatati dai nostri grandi scrittori quasi per incidenza, mentre ci fanno travedere a qual grado d'importanza si elevavano in quei secoli di libertà le questioni di forma e di ordinamento nelle cose pubbliche, e specialmente quelle relative a tutta l'economia pubblica dello Stato, non servono però a fornirci un'idea netta e precisa in siffatto argomento, ed è più facile scendere in congetture ed induzioni, che co-

gliere la formula esatta con cui venivano resoluti praticamente i problemi politici ed economici al tempo della repubblica e nei primordii della dominazione medicea.

Senonchè ora più che mai giova per l' Italia conoscere in qual modo il governo concorreva coi più sapienti ed opportuni provvedimenti per creare ed accrescere sempre più quella sorprendente ricchezza che ridondava a pubblica potenza, per regolare i fenomeni essenziali della produzione, aprire le vie al loro esplicamento in modo nuovo e sempre avvedutissimo, e come rivelando le vere cause della ricchezza delle nazioni, riusciva a porre con inaudito ardimento le prime basi delle moderne costituzioni politiche ed economiche; per cui si può dire che in Italia principalmente fu creata la scienza e l' arte di Stato, e che presso noi trovansi le origini di tutte le istituzioni che governano l' Europa civile. Il genio dei nostri maggiori aveva traveduto l' importanza di tutti i problemi politici ed economici, e proposta per tutti la soluzione. Primi furono i nostri a rivolgersi al credito, ponendo così la base dei prestiti moderni e delle presenti istituzioni economiche e commerciali. In grandissimo conto tennero sempre quanto alla finanza e alla creazione della pubblica ricchezza si riferiva, e trovarono e praticarono modi e forme, che la moderna scienza potè appena travedere o seppe applicare; e tutto ciò senza esaurire la sorgente della grande produzione, la quale può dirsi meravigliosa, inquantochè quella degli Italiani principalmente doveva sodisfare alla immensa consumazione del mondo d' allora. Nulla sfuggiva alla loro grande intelligenza; essi scopersero, conobbero, studiarono tutti i fenomeni più complicati della divisione del lavoro, della natura e degli effetti dell' imposta, dell' uso del credito; tutte le leggi della produzione,

tutti i modi, le vie e le forme di commercio; tutti i segreti, tutta la pratica di banca; e in una parola tutti quei grandi trovati economici, dai quali poi è sorta la scienza moderna.

Egli è appunto per riempire questa grande lacuna, riconosciuta dagli storici ed economisti dei tempi nostri, che confortati da molti uomini illustri e dallo stesso Governo, ci siamo proposti di esporre la parte più importante della legislazione, di quegli ordinamenti e di quegli atti officiali tanto nell'ordine politico che economico, da cui possa rilevarsi qual fosse la scienza e l'arte di Stato al tempo della repubblica fiorentina e dei primi Medici; leggi, ordini e provvedimenti che comprendono lo spazio di tre secoli e nei quali è raccolto tutto il senno politico, la pratica sapienza, e i quali meglio di qualunque altro argomento, rivelano e spiegano tutta la scienza e l'arte di Stato, la cui cognizione è il complemento più necessario della storia italiana, e particolarmente di quella di Venezia, di Genova e di Firenze, dove la vita pubblica era più universalmente diffusa, più splendida e più civilmente operosa. E noi nel limitarci a considerare le istituzioni politiche ed economiche di Firenze soltanto, non teniamo conto che dei loro effetti e risultati generali, della loro eccellenza e novità, della sapienza pratica, della fecondità inventiva di quegli statisti, e non dei fatti eccezionali, i quali non possono imputarsi che agli errori, alle passioni, alle sètte e all'ambizione di quella famiglia, la quale nell'ultimo secolo della repubblica preparò quel principato, che tutto spense, tutto corruppe. Noi ci siamo proposti di pubblicare un volume separato per ogni ramo di governo e di pubblica amministrazione, distribuendo tutto il lavoro in due grandi divisioni, la parte politica e la parte economica;

ma da questa dobbiamo dar principio, a forma del seguente Decreto dell'anno 1860:

Regnando

S. M. VITTORIO EMANUELE

il R. Governo della Toscana

« Considerando che i lunghi e profondi studi di Giuseppe Canestrini negli archivi toscani lo abbiano posto in grado di riempire un gran vuoto nella storia della Toscana,

Decreta:

« Art. 1° A Giuseppe Canestrini è commessa la Storia dei provvedimenti economici e amministrativi del Governo, tanto nella repubblica di Firenze, quanto ne' primi tempi del granducato Mediceo, dal secolo XIII al XVII ec.

Mentre l'alto onore conferitoci da questo Decreto, è per noi di stimolo grandissimo a corrispondere nel miglior modo che le nostre forze consentono, all'incarico affidatoci e all'espettativa del Governo, ci corre però l'obbligo d'intraprendere prima l'esposizione degli ordini e provvedimenti economici, riserbandoci di trattare in seguito delle politiche istituzioni. E noi speriamo di fare cosa gradita ed utile a un tempo, tanto più che ai giorni nostri l'attenzione degli statisti è maggiormente rivolta ai fenomeni della ricchezza, alle istituzioni economiche, commerciali e finanziarie, le quali costituiscono l'oggetto principale dei loro studi e della loro meditazione.

La sapienza civile, le memorie del passato, le tradizioni della scuola degli statisti, il sentimento della nazionalità sopravvissero a tutte le cadute e alla lunga servitù, e rimasero come germe e causa di novella vita a quella Italia, che dopo avere incivilito il mondo e promosso il risorgimento dei grandi Stati vicini, doveva rigenerarsi ancor essa, e rialzarsi al grado e alla potenza di nazione, rendendo, conforme al concetto dei nostri grandi statisti e dello stesso Machiavelli, compiuto il suo risorgimento nella unità. E gl'Italiani nello assumere questa nuova e più universale forma di vita pubblica, ora più che mai debbono, rivolgendosi alle tradizioni dell'antica civiltà, trarne conforto ed insegnamento; e noi nell'offrir loro un saggio di quegli ordinamenti politici ed economici che segnano l'epoca d'una ricchezza e civiltà portentosa, speriamo che questi mentre servono di largo commento allo stesso Machiavelli ed ai grandi scrittori della sua scuola, potranno ancora essere d'esempio e di eccitamento agli statisti del regno d'Italia

ORDINAMENTI ECONOMICI.— DELLA FINANZA.

PARTE PRIMA.

L'IMPOSTA

SULLA RICCHEZZA MOBILE E IMMOBILE.

L' IMPOSTA

SULLA RICCHEZZA MOBILE E IMMOBILE.

PRELIMINARI.

L'arte e la scienza di Stato si manifestano non solo negli ordinamenti politici d'un popolo, ma ben anche negli economici, e principalmente in quelli che risguardano l'aumento della pubblica ricchezza, le leggi finanziarie, la forma, il carattere e i modi delle imposizioni. Anzi la stessa varietà e perfezione delle forme e dei modi d'imposta dimostrano il grado di civiltà a cui è pervenuta la nazione, le sue condizioni politiche e la sapienza delle istituzioni finanziarie; siccome nel tempo medesimo il libero voto dei cittadini nello stabilire e consentire la imposta costituisce il fondamento principale, il segno più evidente non solo nel medio evo, ma in tutti i tempi e più universalmente nei nostri, della libertà e della indipendenza dei cittadini. Oltre di che i diversi trovati e i vari modi immaginati e tenuti nelle repubbliche italiane per stabilire la base dell'imposta e la forma della sua distribuzione, palesano per sè soli quei principii di eguaglianza cittadina, di giustizia e di libertà che prevalevano nei nostri Comuni e maggiormente nei primi secoli della

democrazia fiorentina. Fuorchè nelle nostre repubbliche e particolarmente in quelle di Venezia, di Genova e di Firenze, noi cerchiamo invano nei tempi di mezzo presso le altre nazioni i principii di libertà applicata mediante il libero voto delle imposte pei Consigli del popolo e del Comune, l'eguaglianza osservata nella loro ripartizione, e molto meno una sì grande estensione e progresso della pubblica ricchezza. Infatti erano nei primi secoli del risorgimento italiano i principii di libertà, eguaglianza e giustizia anche rispetto alla contribuzione delle pubbliche spese, osservati e prevalenti in tutte le città della penisola; senonchè i principati e le signorie più o meno arbitrarie malgrado la promessa osservanza degli Statuti, subentrarono ben presto ai liberi Comuni di Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e di Roma stessa dal secolo XIII in poi, senza contare il regno di Napoli e quel di Sicilia, i quali, quantunque possedessero una specie di Parlamento, erano però sempre sottoposti a signori stranieri; ed allora troppo sovente avvenne che la fiscalità attendesse piuttosto ad arricchire i signori che a disporre della pubblica ricchezza a beneficio della cittadinanza, e della potenza e dignità dello Stato.

Ma se da un lato le imposizioni considerate sotto l'aspetto della loro estensione e larghezza ci somministrano il criterio più sicuro ed esatto della ricchezza e potenza dei cittadini, della forza e grandezza dei loro governi, del credito e riputazione di cui possono godere presso le estere nazioni, dall'altro lato le vie, i modi e le forme che tanto ingegnosamente s'immagi-

narono e si praticarono nelle repubbliche italiaue e specialmente nella fiorentina per estendere le imposizioni ed aumentarle, rivelano la grande sapienza nei nostri statisti dal secolo XIII al XVI, i quali rispetto agli ordinamenti economici e finanziarii non che ai politici avanzano di gran lunga gli altri governi e nazioni d'allora, ed uguagliano, si può dire, se non sono superiori a quelli dei tempi moderni. Imperocchè tutte le teoriche e le leggi finanziarie in fatto d'imposte che si successero sino agli ultimi tempi, non sono a un dipresso che ripetizioni di quanto le nostre repubbliche avevano già praticato nei secoli decorsi; ed anzi si può affermare che le tradizioni italiane rispetto alla giustizia, alla eguaglianza e alla proporzione della imposta fondate sul principio di libertà, e guarentite da quello spirito democratico che informava nella repubblica fiorentina ogni provvedimento ed ogni istituzione finanziaria, passarono dopo un lungo corso di secoli nelle costituzioni politiche dei popoli inciviliti della occidentale Europa.

Egli è nostro intendimento di occuparci soltanto della repubblica di Firenze, esponendo le leggi e gli ordinamenti economici che stanno a dimostrare le condizioni e il progresso dell'arte di Stato e della scienza di governo presso i Fiorentini; ma sarebbe utile cosa ed importante che altrettanto si facesse da forti ingegni rispetto alle repubbliche di Venezia, di Genova ec.; perocchè tali provvedimenti e più particolarmente quelli che spettano alla creazione della pubblica ricchezza e all'arte della finanza essendo in istretta relazione e in parte dipendenti dagli ordinamenti politici e dalle

forme di governo e in una parola dalle diverse costituzioni delle nostre repubbliche, offrivano all'arte e alla scienza di Stato largo campo di esplicarsi e di esercitarsi in materia di governo, e così la loro notizia gioverebbe a far conoscere e a valutare la scienza amministrativa e la legislazione economica delle maggiori e più celebri repubbliche italiane, vogliamo dire di Venezia, Genova e Firenze.

Dicemmo come il principio democratico della repubblica fiorentina rivelasi, meglio che in quelle di Venezia e di Genova, negli ordinamenti economici e finanziari, perchè noi vediamo che le massime stabilite dai moderni economisti, dagli oracoli della scienza finanziaria, che cioè l'imposta debba essere possibilmente proporzionata alle facoltà dei cittadini, certa nella sua distribuzione, poco dispendiosa ad esigersi, vennero non solo accettate e seguite, ma strettamente osservate dai Fiorentini; i quali anzi spinsero al loro estremo rigore queste regole generali e certamente incontestabili di giustizia e di pubblica utilità. Ed invero i nostri statisti ponendo ogni studio nel cercare e conoscere esattamente tutta la ricchezza privata, tutta la materia imponibile, e nel procurare nello stesso tempo l'eguaglianza contributiva non solo per ragione di giustizia ma ben anche per accrescere sempre più la rendita dello Stato, e sostenere la potenza e la riputazione dentro e fuori d'Italia della repubblica fiorentina, non si contentarono della proporzione approssimativa o presuntiva nel riparto delle imposte, ma fecondi come erano d'ingegnosi ritrovati, e per la grande pratica degli affari e dei calcoli mercantili espertissimi nell'arit-

metica politica, aiutati forse anche dalle tradizioni della repubblica d'Atene, si applicarono ad accertare con vari modi di calcolo la facoltà contributiva di ciascun cittadino, a perfezionare sempre più la forma e il modo d'imposta e della sua distribuzione, per cui divennero sempre più esatti e severi ricercatori della ricchezza privata e delle risorse d'ognuno; e giunsero persino a praticare quei modi che vennero riputati utopie ai tempi nostri, o creduti novità, mentre gli statisti fiorentini non solo li concepirono fino dal secolo XIV, ma per lungo spazio di anni li posero in atto nel secolo XV, ed anche dopo. Così oltre alle varie specie d'imposta introdotte dai Fiorentini con la istituzione dell'estimo, del catasto, della decima, affinchè fosse più equabilmente applicata e ripartita, trovarono anche la *scala*, ossia l'imposta progressiva dei nostri giorni, e la praticarono per lungo tempo e sotto varie forme e modi di applicazione: di che non trovasi riscontro negli altri stati e repubbliche italiane del medio evo, e nemmeno in quelle ricchissime di Genova e di Venezia.

Abbiamo già avvertito che generalmente parlando i modi e le forme della imposta fondiaria e di quella sulla ricchezza mobile hanno sempre una strettissima relazione con le costituzioni politiche degli Stati, per cui noi vediamo che le basi e le norme delle imposizioni nei primi secoli del risorgimento italiano sono quasi le medesime in tutti i nostri Comuni, come il catasto o la stima dei Milanesi nel secolo XIII, la colletta di Genova, la decima di Venezia, l'estimo dei Fiorentini ec.; istituzioni che non sono altro che una lontana tradizione del censo romano. Ma Firenze più democratica delle altre città,

imitò anche nelle basi e nelle forme dell' imposta la democratica Atene; lo che dimostra sempre più che se vi è una parte della scienza politica e sociale la quale sia da un lato maggiormente subordinata alla varietà delle condizioni e alle vicissitudini dei fatti politici, e dall' altro al giudizio più universale e al carattere dei cittadini, è certamente quella che concerne le imposizioni. Per cui noi crediamo altresì che non possono quelle istituzioni del medio evo giudicarsi col medesimo criterio dei tempi nostri, mentre sono affatto mutate le condizioni politiche e sociali; ed oggi gli Stati comprendono l' intera nazione, e molti milioni di popolazione, e non già come nelle nostre repubbliche i soli cittadini della dominante, essendo allora il resto del sottoposto territorio governato e trattato da *suddito*, e perciò con modi diversi. Oltre di che è da considerarsi rispetto alle imposte sulla ricchezza mobile e sugli interessi dei crediti verso lo Stato, come pure rispetto alla imposta progressiva, che esse trovano forse la loro ragione di essere nello straordinario esplicamento della ricchezza mobile nelle nostre città marittime e commerciali, e in particolar modo in Firenze.

Del rimanente noi non intendiamo di portar giudizio sulla scala o sulla progressione della imposta; noi non vogliamo che constatarla ed esporne i diversi modi e forme di stabilirla e praticarla seguìti nella repubblica fiorentina. Già avvertimmo che la scalata di Firenze era una lontana tradizione di simile modo d' imporre introdotto in Atene, quantunque la scala degli Ateniesi invece di essere applicata alla quota dell' imposizione lo fosse al capitale o alla rendita impo-

nibile. E qui debbesi considerare che tanto nelle condizioni di Firenze come in quelle di Atene la scala o progressione riusciva di più facile esecuzione e di più equo riparto, e poteva quindi sembrare ai nostri statisti più ragionevole: anche perchè ad essa non venivano sottoposti che i soli cittadini di Firenze, e non tutti i sudditi della repubblica. Laonde facile la ricerca di tutta la ricchezza mobile, più facile il modo di riconoscere la facoltà contributiva di tutti, e quindi meno vessatoria e certo meno difficile che nei grandi Stati l'applicazione della scala. E a questo proposito ci occorre alla memoria quello che intorno alla imposta progressiva scrissero alcuni dei più celebri economisti dei tempi moderni, e molti in favore, cominciando dal Montesquieu fino al Say; ma ci contenteremo di rammentare il solo Garnier, uno dei più riputati scrittori della scuola economica moderata. Perchè invero passa una grande differenza tra la scala applicata a una sola città e non di straordinaria popolazione, come Firenze che non superò mai il numero di cento mila abitanti, e l'imposta progressiva estesa a tutto uno Stato, a una grande nazione che comprende molti milioni di popolazione; e per la quale il modo di praticarla, oltre all'essere difficilissimo, potrebbe riuscire vessatorio, ingiusto e oltremodo arbitrario: ed è perciò che il Garnier conchiude, tutta la questione essere riposta nei modi di applicazione. In una parola noi non giudichiamo la imposta progressiva di Firenze, ma bensì affermiamo che per poterne dare un adeguato giudizio bisogna tener conto della differenza delle condizioni politiche, e non dimenticarsi che allora trattavasi di

praticarla nella sola dominante, in una sola città di media popolazione, e non in uno Stato di molti milioni.

L'economia politica è senza dubbio una utilissima scienza, ma allorchè essa doventa scienza ed arte di Stato, assume ben altra importanza, per la ragione che applicata a un ramo di governo o di amministrazione come a quello delle finanze, ella debbe avere il doppio fine di trovare, determinare ed equabilmente distribuire i pesi dello Stato e quindi le contribuzioni dei cittadini, e di erogare la pubblica pecunia a benefìcio, grandezza e difesa dello Stato; o in altri termini di ricercare le vere sorgenti della imposta o della entrata dello Stato secondo i principii della equità, della libertà e della proporzionalità; e d'impiegare la pubblica pecunia nel miglior modo e con la maggiore utilità e per la maggiore potenza della nazione. In questo doppio officio dell'azione governativa consiste la conservazione, la sicurezza e la dignità dello Stato, e principalmente nei casi straordinarii e in mezzo ai grandi avvenimenti e nei tempi difficili, quando cioè occorrono immensi sacrificii da parte dei cittadini; essendo pur troppo vero che una nazione non è grande e forte che alla condizione di enorme dispendio.

Egli è dunque per tutte le ragioni sovraesposte che le diverse specie e forme della imposta generale sugli immobili e sulla ricchezza mobile nelle repubbliche italiane dall'epoca del risorgimento dei Comuni alla libertà e alla indipendenza fino alla loro caduta, offrono una importanza storica e un interesse maggiore che quelle praticate negli altri Stati d'Europa di quei medesimi secoli. Ma anche maggiore interesse e impor-

tanza presenta simile storia nella repubblica fiorentina, per la varietà dei modi e delle forme usate nell'imporre, per la fecondità inventiva degli ingegni fiorentini, pel grado di progresso a cui portarono l' arte e la scienza delle finanze, e per avere trovato e posto in atto quei principii e quelle teoriche sull' imposta che menarono sì grande rumore ai giorni nostri e che formano tuttora l' argomento più rilevante degli studii di tutti gli economisti europei. Così oltre l'imposizione sulla ricchezza mobile, ed anche sugli interessi del debito pubblico, e la scala o progressione delle imposte, gli statisti fiorentini conobbero ed applicarono il sistema dei bilanci normali che oggi pure è appena osservato nei grandi Stati d' Europa, mentre noi lo troviamo nei primi secoli delle nostre repubbliche, e particolarmente nella fiorentina fino dal secolo XIV, malgrado le continue guerre e le ingenti spese sostenute da uno Stato che non estendevasi più di trenta o quaranta miglia fuori delle mura della città. Difatti gli statisti di Firenze procurarono di buon'ora che fosse pareggiata e assimilata la ricchezza mobile alla immobile, e formarono il bilancio dell' una come dell' altra, e cercarono tutto l'attivo individuale per stabilire l'attivo sociale; separarono le spese che dovevansi sostenere col prodotto delle imposte, da quelle che dovevano sostenersi per via di prestiti; trovarono l'equilibrio tra le spese e le entrate, pagando regolarmente sino all' ultimo secolo della repubblica, gli interessi del debito dello Stato. Le nostre repubbliche quantunque possedessero un dominio o territorio esiguo, erano però così potenti e così ricche che destano ancora la meraviglia degli statisti

moderni; e in vero le loro imposte e i bilanci ci danno la misura della pubblica ricchezza e potenza, ondechè a questo proposito merita di essere ricordato un detto del primo Napoleone: *Avec des budjets bien employés on créerait le monde.*

Se lo studio delle diverse forme dell'imposta presso la repubblica fiorentina, e dei modi pei quali si cercò di raggiungere il doppio fine della eguaglianza cittadina e della pratica utilità apparisce per sè stesso importante, facendoci conoscere le diverse basi dell'imposta come l'estimo, il catasto, la decima, non che le caratteristiche più notevoli come la proporzione e la progressione, tale importanza addiviene poi anche maggiore quando si considera che tutti i disegni e le proposte d'imposizione erano esaminati, discussi e sottoposti alla approvazione dei consigli del popolo e del Comune. Gli statisti moderni fanno consistere tutta l'arte di finanza nel trarre la massima somma col recare il minimo disagio; ma in una repubblica dove i cittadini stessi deliberavano le grandi imprese e le ingenti somme per condurle a termine, deliberavano pure i modi e la forma d'imporle a sè stessi e di ripartirle tra loro. E quando non bastavano le ordinarie imposte ricorrevano alle straordinarie ed ai prestiti, i quali erano sempre ed unicamente forniti da loro medesimi; e in una parola essi imponevano, per così dire, sè stessi. E da tale ordinamento, ossia dalla stessa costituzione politica e sociale della nostra repubblica derivava la rigorosa osservanza dei principii di libertà e d'eguaglianza cittadina.

Egli è vero che per le discordie cittadine e per le

guerre intestine le parti che tenevano divisa la città servivansi talvolta delle imposte per rovinare gli avversarii, aggravandoli più del debito e opprimendoli sotto il peso delle imposizioni, abusando degli officiali e dell'arbitrio che questi avevano nel distribuire le pubbliche gravezze: lo che avvenne più frequentemente al tempo dei Medici. Ma questo non toglie alla bontà e perfezione delle istituzioni e delle leggi finanziarie; e infine malgrado le sètte e le parti, nei liberi governi come quello di Firenze, alla sapienza politica andava sempre congiunto amore di patrìa, energia d'animo e generosa virtù, e i cittadini in tempi di grandi avvenimenti e di pericoli, compresi sempre dai doveri che imponeva loro la libertà, la grandezza e la riputazione della repubblica, mettevano in cima ad ogni altro pensiero la patria, e per essa s'offrivano sempre pronti a grandi sacrificii e a dare tutta la sostanza. E se nessun'altra città produsse mai quanto Firenze tanti uomini eccellenti nella sapienza delle cose civili, nessuna anche seppe profondere tanta ricchezza, ammassare così ingenti somme d'oro per sostenere la dignità della repubblica, e difendere la sua libertà e indipendenza.

Vogliamo finalmente avvertire che poco o nulla troviamo nei nostri storici relativamente alle finanze, e alle basi e norme delle imposte, come sono l'estimo, il catasto, la decima, e quasi nulla sulla scala o imposta progressiva. Lo stesso Pagnini, il quale in questa materia raccolse tutto quel più che potè, non consacra che due o tre pagine intorno all'estimo, e conchiude a torto che non fu continuato, mentre durò per tutto il secolo XIV e una parte del XV. E circa al catasto

non vi spende che altre otto o dieci pagine, appena rammentando la decima scalata. Per cui il ministro della pubblica istruzione in Francia nel 1852, M. Esquirou de Parieu, il quale stava occupandosi di lavori finanziarii, e particolarmente della storia delle imposte generali sugli immobili e sulla ricchezza mobile nei diversi Stati d' Europa, ci richiese maggiori schiarimenti, che sino d' allora ci facemmo un onore di trasmettergli, e dei quali egli diede ragguaglio dapprima nel *Journal des Economistes*, e in seguito nella sua opera intitolata *Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu.* Ora è nostro intendimento di dare in questo volume più estese e più ordinate notizie delle imposte che soglionsi chiamare dirette, riserbandoci di trattare nella seconda parte di questo lavoro, delle imposizioni indirette, cioè delle gabelle, dei prestiti, e del Monte Comune, la cui storia ha non poche relazioni con quella delle stesse gabelle, e infine dei bilanci; monumenti tutti della sapienza degli statisti fiorentini, degni di meditazione, quando si consideri, come osserva il Blanqui, il poco progresso che avevano fatto nell' arte della finanza i maggiori Stati della Europa.

CAPITOLO I.

DELL' ESTIMO.

I.

ANTICHITÀ DELL' ESTIMO.

Nella storia della libertà, della potenza e della pubblica ricchezza, Firenze comparisce più tardi dei Comuni lombardi, di Venezia, Genova e Pisa; ma l'esplicamento di tutte le sue forze morali, civili ed economiche si appalesò più glorioso e più durevole, e gli stessi suoi ordinamenti politici ed economici raggiunsero, se non sorpassarono, per sapienza, per sottigliezza e per la stessa fecondità inventiva quelli delle moderne nazioni. Le tradizioni romane conservatesi pur sempre nel cuore della Italia, le suggerirono, appena si rese indipendente, il concetto e la forma de' suoi ordini governativi; e per ciò che riguarda alla parte economica e specialmente alla creazione della pubblica ricchezza, sembra ch' abbia voluto rinnovare la forma e la base dell' antico censo romano con quella istituzione che chiamò allibrazione, lira o estimo, e che ben presto ella estese alle terre e castella del contado, che sino dal secolo XI cominciarono a sottoporsi al Comune di Firenze a diversi titoli, come quelli di seguimento, sommissione, accomandigia, promissione, donazione, giuramento, acquisizione ec., dei quali conservansi

ancora i documenti, e particolarmente dall'anno 1100 in poi, nel nostro archivio delle Riformagioni.[1] Da quell'epoca continuarono le allibrazioni od estimi di quei Comuni, castelli e signori che vennero sotto la giurisdizione o protezione del Comune di Firenze, e in una parola l'estimo della città fu di mano in mano esteso al contado; e ciò riscontrasi nei documenti sopracitati dal secolo XI al XIII. Egli è bensì vero che in quegli atti, le terre, i signori e i Comuni del contado stipulavano varii privilegi in loro favore, ed anche l'esenzione dalla *lira* o estimo del Comune di Firenze; ma più tardi vi si sottoposero, ed accettarono con atti particolari, meno poche eccezioni che poi andarono sempre più diminuendo, l'allibrazione o l'estimo di Firenze.

E a questo proposito non possiamo ammettere l'opinione del Pagnini,[2] secondo il quale l'estimo venne introdotto per la prima volta in città nell'anno 1288, mentre appunto nelle leggi o provvisioni degli anni 1284-1288, parlasi dell'*estimo vecchio*, e sono anche persino citate le rubriche dello statuto dell'estimo vecchio. Inoltre è da avvertire che lo stesso Villani fa cenno della lira o estimo dell'anno 1266, quando il conte Guido Novello tentò di ordinare una nuova imposta basata sulla lira o estimo esistente. E qui è da notare che usavansi indistintamente l'una e l'altra di queste denominazioni di *lira* e *estimo*, per significare l'imposizione stessa o la base di questa; mentre l'*estimo* era

[1] Libri dei Capitoli, XXIII, XXIX, XXXII ec., e Libri dei Protocolli I, II, III ec.; come pure i Libri delle Provvisioni e Riformagioni, agli anni rispettivi.

[2] *Della Decima*, tomo I, pag. 21.

la stima dei beni immobili e mobili sul valore più basso dei frutti o prodotti, ritraendone la rendita che poi riducevasi a ragione del cinque ed anche del sei per cento a capitale; e in questo modo ritrovavasi il valsente, che modernamente dicesi valore o capitale. Quindi allibravasi, cioè estimavasi a ragione di due denari per lira di rendita ed anche più, ma generalmente a ragione di uno per cento, e questa tassazione costituiva la *lira*, cioè la quota in cui veniva estimato o allibrato il contribuente. L'imposizione ordinariamente era di *dieci lire la lira*, ed anche di dodici, cioè dieci volte l'uno per cento, o l'uno per centoventi; il che a un dipresso equivale alla *decima*. Laonde negli atti officiali e negli storici leggonsi usate indistintamente queste due denominazioni, estimo o lira, che valgono a significare l'istessa cosa, l'*imposta;* ed ogniqualvolta è menzione di *lira*, siccome equivalente a tassa, debbesi intendere che questa non veniva ordinata che in seguito e sulla base dell'estimo. Questo si ravvisa nella *lira* voluta imporre nel 1266 dal conte Guido Novello, e nella *lira* imposta nel 1284 per sodisfare alle paghe dei soldati, e basata sull'estimo che vigeva; il quale del resto era di frequente rinnovato, come lo fu, a tenore dei documenti che ci sono rimasti, nel 1280 e poi nel 1288 e successivamente per tutto il secolo XIV.

Ora importa di provare col testo dei documenti officiali che l'estimo dei Fiorentini è molto più antico di quello che farebbe supporre il Pagnini il quale, come abbiamo avvertito, afferma che l'estimo nella città di Firenze venisse ordinato nell'anno 1288; mentre le stesse leggi o provvisioni dal 1286 al 1288 parlano

della correzione da farsi all' *antico estimo*, e precisamente di quello che fu rinnovato nel 1280. E qui ci occorre notare che la raccolta delle leggi, provvisioni o riformagioni dei primi secoli della repubblica fiorentina è andata presso che interamente perduta, e che a noi non rimangono, e sempre con qualche lacuna, che le leggi dal 1284 in poi.

Quanto all' antichità dell' estimo, aggiungeremo che in una legge del 1286 sono menzionati gli officiali deputati alla correzione degli errori dell' estimo, i quali erano tenuti di compilare appositi registri degli errori dell' estimo, e alcuni di questi registri sono pervenuti sino a noi e conservansi in archivio;[1] ed è confermata la sentenza da essi pronunciata a questo riguardo. In altra del febbraio 1287, stile comune 1288, si provvede contro quelli che non *hanno pagato* o non pagheranno le imposizioni dal tempo che fu ordinato l'ultimo estimo, e concedesi autorità agli officiali del Comune di vendere i beni e le possessioni dei cittadini e comitatini debitori.[2] Per una provvisione dello stesso anno 1288, viene imposta una prestanza di quaranta mila fiorini d' oro, e si dispone *quod omnibus a quibus exigeretur dicta præstantia, fiat compensatio in prima seu primis libris eis imponendis et exigendis per Comune Florentiæ, ad extimum novum quod ordinatum est fieri debere;* e come vedremo più sotto, il nuovo estimo fu decretato in quell' anno, e inoltre si statuì per la legge

[1] Archivio delle Riformagioni. *Liber errorum Extimi*, anni 1304.

[2] Archivio delle Riformagioni; Leggi dal 1284 al 1288; Classe II, Distinzione II, Numero 1; e particolarmente a carte 10, 40, 60 ec.

del mese di luglio i beni essere sempre sottoposti al pagamento dell'estimo e delle gravezze, nonostante che passino in altre mani, perchè le gravezze hanno per obbligati i beni e non le persone; e quello che più importa, si ordinò di correggere lo *statuto del vecchio estimo*. E qui giova notare non solo l'esistenza dello statuto antico che andò smarrito, ma anche i titoli o rubriche di questo statuto citati nella provvisione suddetta e concernenti l'estimo, i quali corrispondono esattamente alle rubriche dello statuto riordinato nel 1321, che tra le varie compilazioni complete degli statuti del Comune di Firenze è il più antico che a noi sia pervenuto; per cui è da credersi che la compilazione del 1321 non differisca da quella più antica, e al certo del secolo anteriore, che per le correzioni ed addizioni fatte per le leggi successive sino all'epoca della decretata riforma. E vuolsi osservare per ultimo che in questa legge del 1288 viene citato l'estimo fatto al tempo di Pietro di Stefano, proconsole romano e podestà di Firenze: il quale lo fu nel 1280, come rilevasi dallo stesso libro di provvisioni sopracitato.[1]

Ma dal documento di cui faremo menzione in appresso, apparirà più chiaramente che nell'agosto di quello stesso anno 1288, si trattò di riformare l'*estimo vecchio*, per la ragione che era difettoso, non vi era osservata la giustizia, l'eguaglianza e nessun ordine, e perchè dal tempo in cui venne ordinato in poi, molti divennero ricchi, e molti ricchi divennero poveri. Nè qui tornerà inutile dare un sunto d'una seduta del Consiglio generale nella quale si deliberò intorno alla

[1] Arch. Riform. Cl. II, Dist. II, N. 1.

riforma dell'estimo. Il primo che parlò in quella seduta propose che *il modo, la via e la forma* di fare o rinnovare l'estimo possa liberamente e totalmente affidarsi al podestà, capitano e officio dei priori e di quelli savi uomini ch'essi stimeranno opportuno di aggiungersi. Un altro consigliò di fare tre estimi distinti, ciascuno dei quali duri un anno, e si estragga a sorte quello debbe toccare ogni anno; e secondo questo sia imposta per quell'anno la *lira* del Comune, cioè la tassa; finito l'anno, l'estimo tratto a sorte e secondo il quale venne ordinata l'imposta, sia bruciato; inoltre per dare miglior ordine all'estimo siano eletti quattro uomini per canonica e due per cappella. Vi fu chi opinò di aspettare fino ad Ognissanti, e che intanto si procurasse di conoscere i modi e le forme dell'estimo vigenti a Lucca, Siena, Pistoia ec., per ordinare i libri del nuovo estimo, e che pel momento si provvedesse alla somma necessaria, col ripartirla sull'estimo vecchio della città e contado, e fosse assegnata la quota che deve toccare ai popolani e quella ai magnati. Altri fu di parere che debbasi rifare l'estimo, ma col mantenere la somma alla quale monta l'estimo vigente della città e del contado, cioè confermare la quota; e che quanto alla ripartizione i Priori deputino sei savi uomini popolari per ogni sestiere, i quali trovino la via e il modo di fare l'estimo e distribuirlo, e altrettanti da scegliersi tra i magnati; e che quanto avranno provveduto sia portato al Consiglio, cioè le bozze o disegni della riforma sui quali si possa deliberare. Un altro voleva che si facessero dodici estimi diversi, purchè non fosse consentito d'imporre più che una *libbra* o lira, cioè

non si dovesse ordinare che una sola imposta per ciascun estimo; e i dodici estimi dovessero farsi da dodici cittadini, quattro per canonica. Infine chi tra i consiglieri conveniva nella opportunità di riformare l'estimo, voleva però che non fosse determinata la somma o la quota, nè vi fosse differenza tra i sestieri della città, nè tra i nobili o magnati e i popolani; chi proponeva che le capitudini, cioè i consoli delle arti chiamassero i Consigli delle arti, e questi mettessero in iscritto il disegno della riforma da portarsi alla discussione nel consiglio generale; chi accettava bensì la riforma, purchè la quota fosse fissata in trenta mila fiorini,[1] da ripartirsi tra la città e il contado nel modo che stimeranno meglio i Priori e quelli che saranno deputati al riparto; e per la somma suddetta venissero ordinati quattro estimi, nè si potesse imporre più che una *lira*, cioè una imposta, una tassa per ciascun estimo, in modo che riscosse le quattro lire o le quattro imposizioni sulla base dei quattro estimi, questi fossero annullati e si procedesse a formare un nuovo estimo. Dopo tutti il giudice Lapo Salterelli s'alzò proponendo che i Priori debbano scegliere dodici ovvero ventiquattro savi uomini, magnati, popolari e artefici, e insieme con questi provvedere alla riforma dell' estimo; e siano

[1] Il testo dice: *triginta centenariorum miliarum,* il che sembrerebbe doversi tradurre in 300,000. Ma è errore in cui sono caduti alcuni dei nostri eruditi. Avvertasi l' uso di scrivere i numeri in lettere romane, e quindi il modo diverso di leggerli. Se il testo dicesse *triginta centenariorum,* farebbe 3,000, ma siccome aggiunge le *migliaia,* così debbesi tradurre in 30,000. Inoltre bisogna avvertire che il prodotto dell' Estimo o del Catasto non oltrepassò mai la somma dai 30 ai 40 mila fiorini.

tenuti di presentare al Consiglio la loro proposta, sulla quale venga presa deliberazione.[1] Notisi che nell'estimo erano contate anche le *masseritie*, le quali in questo caso e trattandosi di censo, equivalgono alla ricchezza mobile, che pure era compresa, come vedremo in seguito, nell'estimo, nella lira o imposizione, unitamente ai beni stabili; anzi quando questi mancavano, l'imposta era messa sulla testa[2] secondo la facoltà contributiva del cittadino, e secondo il valore della sua *masseritia*.

L'estimo fu successivamente ordinato e riformato tanto per la città che pel contado, come altresì quello dei grandi, nobili e magnati. Così lo ritroviamo nel 1291, perchè in una legge di quell'anno vengono nominati gli officiali dell'estimo. Nell'anno seguente provvedesi per rinnovarlo, e nel 1294 è statuito che debbansi *estimare* e allibrare tutti quelli che non lo erano stati per l'addietro. Parimente nel 1295 viene decretato di esigere le *lire* o *estimi* stati imposti; e lo stesso dicasi per gli anni 1297 e 1298.[3] Per provvisione dei 22 ottobre 1293 è ordinata l'esazione dell'imposta lira o estimo, e allibransi molti comuni.[4] Noi abbiamo anche a stampa alcune note parziali delle allibrazioni od esti-

[1] Archiv. Riform. Provvisione del 5 agosto 1288, nel libro sopracitato, Cl. II, Dist. II, N° 1.

[2] Estratti dagli Archivi; alla Magliabechiana, Codice 45 della Classe XXV.

[3] Archiv. Riform.; Carte della Classe VIII, libro n° 27. — Allibrazioni dei Nobili, Cl. II, Dist. II, N° 2. — Estimi dei popoli del contado; Cl. XI, Dist. III, N° 107; Cl. XI, Dist. I, N° 26 e 44. — Estratti di Provvisioni della Repubblica Fiorentina. Magliabechiana Cl. XXV, N° 45.

[4] Arch. Riform. Cl. XI, Dist. I, N° 39, 44.

mi del contado decretati nell'anno 1293; e i provvedimenti relativi agli estimi dall'anno suddetto fino al 1297, coi nomi dei Comuni e dei grandi o nobili allibrati od estimati, possono vedersi nelle *Delizie degli Eruditi.*[1] La Repubblica emanò in quei tempi ordini severi, non che molti regolamenti riguardanti gli esattori dell'estimo della città e del contado, e teneva diligente registro in appositi libri dei debitori dell'estimo.[2]

La lira o l'estimo del Mugello, stabilito nel gennaio 1299, stile comune 1300, venne dal nostro diligente raccoglitore pubblicato per intero. Vi si leggono i nomi degli imposti ovvero estimati, e la quota assegnata a ciascuno dei nobili, come pure il nome di tutti i Comuni di quella provincia.[3]

Noi rileviamo dallo storico Giovanni Villani, il quale ci diede il bilancio dell'entrata e dell'uscita della Repubblica nel 1338, che l'estimo del contado produceva in quell'anno trenta mila fiorini d'oro; quanto poi al conoscere i registri e la ripartizione dell'estimo, noi possiamo ricorrere alla sopracitata collezione, quantunque l'estimo ivi pubblicato si riferisca all'anno 1343. E siccome quel documento comprende da circa ottanta pagine, qui basterà di darne il sunto. In esso leggonsi descritti e distinti tutti i *Comuni*, *popoli* e *pivieri* allibrati, il numero delle *poste*, cioè dei contribuenti imposti, e le somme assegnate a ciascuna posta.

[1] P. Luigi da S. Idelfonso; *Delizie degli Eruditi* ec., tomo XI, pag. 337 e seg.

[2] Arch. Riform. Provvisione dei 19 gennaio 1299 (stile comune 1300). Cl. XI, Dist. I, N° 39.

[3] *Delizie degli Eruditi* ec., tomo X, pag, 120-129.

I popoli e pivieri del contado, del quartiere di Santo Spirito, sono in numero di 310, comprendono il territorio di Empoli, San Miniato al Tedesco, Castelfiorentino e Poggibonsi, e contano da 6,621 poste.

Nel contado del quartiere di Santa Croce sono allibrati 197 popoli e pivieri, cioè in quel di Figline, San Giovanni, Montevarchi e del Chianti, con 4,340 poste.

Pel quartiere di Santa Maria Novella sono descritti nel contado 234 popoli e pivieri, dei territorii di Sesto, Montelupo, Prato, Barberino, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Scarperia sino all' Alpe, cioè all' Appennino, con 7,323 poste.

Pel quartiere di San Giovanni annoveransi da 274 popoli e pivieri dei territorii di Bibbiena, Dicomano, Terranuova e Marradi con 6,544 poste.

Mancano in questo registro i nomi dei magnati o grandi, e la loro quota d'imposta o d' estimo, ma invece possono leggersi all'estimo del 1330, inserito nella collezione più volte menzionata.[1]

Contando il numero delle poste, e facendo l' addizione delle cifre dell'estimo, abbiamo i seguenti risultati per l'estimo del contado, senza contare i nobili:[2]

Santo Spirito; poste	6,621.—	lire	3,090.	sol.	3.	den.	5.
Santa Croce	»	4,340.	»	2,314.	»	10.	»	—
S. M. Novella	»	7,323.	»	3,468.	»	13.	»	8.
S. Giovanni	»	6,544.	»	3,592.	»	12.	»	2.
In tutto il Contado; poste	24,828.—	lire	12,465.	sol.	19.	den.	3.	

Del rimanente per ciò che riguarda all' antichità

[1] P. Luigi da S. Idelfonso, *Delizie* ec., tomo X, pag. 120-129.
[2] *Delizie* ec., tomo XIII, pag. 207-288.

dell' estimo, anche il Repetti[1] lo trovò in alcuni luoghi del contado fiorentino prima dell' epoca assegnatagli dal Pagnini.

II.

CARATTERE E FORMA DELL' ESTIMO.

Da quanto abbiamo fin qui discorso apparisce manifesto come la prima forma e la base della imposizione fondiaria e di quella sulla ricchezza mobile fosse l'estimo, praticato dai Fiorentini sino da quando si ressero a libero Comune, e continuato dal secolo XI a tutto il secolo XIV per la città, mantenuto però nel contado per qualche tempo anche dopo che fu istituito il Catasto pei cittadini. Tutte le imposizioni tanto ordinarie che straordinarie venivano basate e ripartite sull'estimo, e pei cittadini anche le prestanze, le quali generalmente non erano domandate che alla città e a cui non contribuivano che i soli Fiorentini. Ma anzi tutto noi dobbiamo notare come coll' estimo andasse congiunto ordinariamente l' *arbitrio* siccome allora dicevasi, cioè l' opinione, la discrezione, il giudizio, il calcolo vero o presunto degli officiali della Repubblica deputati ad ordinarlo, quantunque, come significherebbe lo stesso nome, l' estimo fosse basato sulla stima dei beni e precisamente sulle rendite e frutti di essi. Però in siffatta stima non seguivasi altra norma che l' arbitrio; imperocchè egli è vero che il Comune eleggeva i così detti

[1] *Dizionario Storico-Geografico della Toscana* ec.; e *Cenni sopra alcune gravezze della Repubblica fiorentina; Atti dei Georgofili*, anno 1848. Però questi *Cenni* sono alquanto confusi e inesatti.

officiali dell'estimo, i quali erano deputati a stimare le rendite e i frutti delle terre e d'ogni sorta di beni immobili e mobili, e così pure i *guadagni*, ma siffatta valutazione dipendeva interamente dalla loro opinione, era in una parola presuntiva. Di qui gli abusi, le irregolarità, le frodi che andarono sempre crescendo nei secoli susseguenti, fino che si venne a quella grande riforma che si denominò il Catasto. Di qui il bisogno frequente dal secolo XII in poi di riformare l'estimo, di ordinarne si può dire ogni dieci anni uno nuovo, quantunque i privati e i Comuni avessero facoltà di domandarne la correzione e la diminuzione. Di qui ancora la creazione degli officiali sopra gli errori dell'estimo e l'approvazione delle loro sentenze. Con tutto ciò, aumentando sempre più la ricchezza, e le discordie cittadine, le divisioni e le parti succedendosi continuamente e sempre più vive, gli abusi divenivano grandissimi.

Noi scorgiamo nelle più antiche leggi che siano pervenute sino a noi e spettanti all'estimo, cioè in quelle citate dal 1284 al 1288, che l'estimo e quindi l'imposta teneva sempre per obbligati i beni, quantunque nella *posta*, posasse sulla persona; che i beni posseduti dai *non sopportanti* le gravezze del Comune, cioè dai privilegiati, erano sottoposti al pagamento dell'estimo quando passavano in altre mani; e in fine ch'erano estimati non solo i beni immobili ma ben anche la ricchezza mobile, l'industria e guadagni, siccome vedremo in seguito, e come rilevasi dai documenti officiali e in parte anche dalle leggi sopracitate.[1]

[1] Provvisioni del 1284-1288, Cl. II, Dist. II, N° 1. — Estratti di leggi; Magl. Cl. XXV, N° 45.

La cifra dunque che nei libri dell' estimo veniva scritta ad ogni *posta,* cioè ad ogni contribuente estimato, rappresentava la somma per la quale era allibrato, alla ragione detta più sopra e comparativamente ai suoi beni, industria e guadagno; la quale cifra non significava già la quota dell' imposizione nella quale fosse tassato, ma indicava la somma che doveva servire di norma, *lumen*, *regula*, siccome dicono i documenti, per assegnargli la quota nel riparto della imposizione, che distribuivasi prima per tutte le Comunità, le quali poi la ripartivano tra i loro comunisti ed a ciascuna *posta* registrata nei libri dell' estimo. Però nei grandi bisogni della Repubblica le imposizioni straordinarie sendo frequenti, ne avveniva che le poste erano aggravate oltre modo, e due volte, tre ed anche più volte all' anno; ma tali imposizioni erano scritte al Monte.

Per trovare l' estimo di ciascuno contribuente, o in altri termini per formare i registri e determinare la facoltà contributiva di tutti, procedevasi nel modo accennato più sopra e che qui giova ripetere. Facevasi la stima di tutti i beni mobili e immobili al più basso valore, calcolandone la rendita e da questa trovando il valsente o capitale a ragione di cinque ed anche di sei per cento, ed allibravasi cioè registravasi alla respettiva *posta* il proprio estimo, a ragione generalmente dell' uno per cento, talvolta anche dei tre quarti per cento, ma per lo più, stando alle cifre dei documenti, a ragione di denari due per lira o circa cinque sesti per cento, perchè 2 : 240 = 1 : 120.[1]

[1] Un soldo valeva dodici denari, e venti soldi facevano una lira.

In alcuni documenti leggesi ancora che si estimava a ragione d'un soldo per cento soldi. La stima veniva fatta ad arbitrio degli officiali, quindi era presunta, nè osservavasi altra norma o regola fissa che il valore dei frutti o prodotti; e a chi non possedeva beni stabili si poneva sopra la testa *quello giudicavasi poter sopportare*. Sull'estimo rispettivo veniva distribuita la quota della imposizione, la quale generalmente era, come dicevasi, di *dieci lire la lira* o l'estimo, cioè il decimo della rendita estimata o allibrata, ed anche il dodici per cento; ma qui debbesi avvertire che la stima facevasi *al più basso valore*, che diffalcavansi i *carichi della famiglia*, le spese per la manutenzione dei beni ec., e che per le imposte straordinarie, i cittadini erano scritti *creditori* al Monte e godevano gl'interessi. Però si andò sempre più modificando e alterando, finchè l'estimo fu fissato in questo modo cioè, due denari per fiorino, ovvero soldi 16, 8 per cento; ma conteggiàvasi a soldi 15 per cento fiorini;[1] e alle teste, quando non avevano beni immobili, segnavasi da uno ai cinque soldi per testa, secondo la ricchezza mobile o l'industria. Tutte le teste dai 15 ai 70 anni erano tassate, e nel solo contado fiorentino contavansi da 30 mila teste.[2]

Però nella ripartizione delle gravezze facevasi qualche differenza tra la città e il contado; lo che è provato dalle circolari stesse della Repubblica dirette a tutti gli officiali dei Comuni e leghe del contado; da una delle quali del 1313, rilevasi che l'estimo e la lira del contado pagavasi a ragione di fiorini cinque per cento, e dovevasi

[1] Qui s'intendono denari e soldi di fiorino.
[2] Arch. Riform., lib. 27, Cl. VIII.

riscuotere entro dieci giorni.[1] Lo stesso veniva osservato per le imposte straordinarie che il Comune esigeva pei bisogni della guerra. Così nel 1311 si ordina agli officiali delle leghe del contado di riscuotere l'imposta per sodisfare alle cavallate e ad altri bisogni; e dal documento si conosce che nel contado la tassa era ripartita a ragione del quattro per cento, e in Firenze del due per cento.[2] Nei casi straordinari veniva anche diminuita la *massa dell' estimo*. Così, per citare un esempio, nel 1393 la massa dell' estimo era di quaranta mila lire, ma fu disposto che per riguardo agli impotenti comitatini, e particolarmente ai luoghi danneggiati dalla guerra, la massa venisse ridotta a 35,000.[3]

Abbiamo più sopra veduto che il contado aveva d'estimo nel 1343, lire 12,466, che equivalevano a circa fiorini 4,000; ora l' estimo essendo di fiorini 4,000, e imponendosi a ragione di 10 *lire la lira* o la rendita estimata, cioè prelevando il dieci per cento, ne verrebbe che nell' anno 1343, la lira o l' estimo del contado fiorentino fruttasse 40,000 fiorini. E qui giova avvertire un errore che va corretto, e che fu introdotto nelle varie edizioni della Cronaca del Villani, laddove nel bilancio ch' egli fornisce del 1338, leggesi stampato *estimo del contado a soldi 10 la lira* — fiorini 30,000; mentre dovrebbesi dire a *lire 10 la lira*, come leggesi in vari manoscritti della cronaca del Villani, e come ri-

[1] Arch. Riform. Circolare dei 27 febbraio 1312 (stile comune 1313); Carteggio della Signoria, Cl. X, Dist. I, Filza 3.

[2] Loc. cit. Lettere dei 21 aprile 1311.

[3] Archiv. Riform. Provvisione dei 28 ottobre 1393; Cl. II, Dist. IV, N° 3.

scontrasi negli scrittori posteriori al Villani, i quali riproducendo il bilancio dato dal nostro cronista, dicono sempre: *estimo del contado, a lire dieci la lira.*

Veggonsi nel tomo XIII delle *Delizie*, descritti i comuni, pivieri e popoli del contado, il cui numero è grandissimo; e si possono leggere anche negli statuti del 1321, in quelli del 1355 [1] e nell'ultima compilazione, quella cioè del 1415, che trovasi a stampa. [2] Ora quando la repubblica fiorentina ordinava l'imposizione al suo contado e la ripartiva tra i molti comuni che lo componevano, questi avevano il diritto di esaminarla, di domandarne la correzione o la diminuzione, e di approvarla o no. E per addurre qualche esempio, citeremo quello del Comune di Montemurlo il quale approva la distribuzione della *lira o estimo* di lire 5,700 impostogli dal Comune di Firenze, con atto del 31 agosto 1307. [3] Valeva in quel tempo il fiorino d'oro lire 2 e mezzo, e l'imposizione di Montemurlo equivaleva a circa fiorini 2,300. Così per portarci sopra un punto opposto del contado, il Comune di Certaldo sendo allibrato ed estimato, aveva nel 1294 d'imposizione lire 6,790. 7. 4. [4] e siccome in quell'anno un fiorino valeva lire due, la tassa di Certaldo sommava a fiorini 3,385; lo che dimostra, ragguagliando il valore della moneta ai tempi nostri, e trovato il valore comparativo dell'oro e dell'argento secondo i calcoli di Cibrario e di Leber, che l'im-

[1] Arch. Riform., Cl. II, Dist. I N° 3 e seg., e N° 776 e 777.

[2] *Statuta Comunis Florentiæ* ec., *anni* 1415, stampati in Firenze, colla data di Friburgo 1778.

[3] Arch. Riform., tomo XXXVI delle Cartapecore; Carta N° 9.

[4] Estratti di Provvisioni; Magliab. Cl. XXV, Cod. 45.

posta era a ragione di 10 o 12 lire il cento, e assisa sulla *lira* o cifra dell' *estimo* scritto alle poste.

Dagli stessi documenti officiali rilevasi che l'estimo veniva ordinato per sestieri, e poi per quartieri o contrade, in cui era divisa la città; le contrade prendevano nome dalle rispettive parrocchie o popoli; più tardi erano distinte dal gonfalone di ciascuna contrada, e i gonfaloni fino al 1342 furono venti, e dopo sedici. L'estimo del contado era pure diviso per sesti che si denominavano dai sestieri della città, e in seguito per quartieri dopo che Firenze venne distribuita in quattro parti. I quartieri del contado prendevano la denominazione da quelli della città, e corrispondevano alle quattro principali porte; inoltre l'estimo del contado era suddiviso in comuni, pivieri o popoli (parrocchie o cure). Abbiamo più sopra accennato al grandissimo numero di comuni, pivieri o popoli che comprendeva il contado, e quanto alla città, possono riscontrarsi i suoi popoli o cure, ch'erano da circa cinquanta, e i loro nomi in vari documenti.[1] Rispetto all'estimo della città ci basti accennare a quello d'un sol *popolo*, perchè da questo possiamo arguire della forma dell'estimo in tutti gli altri che costituivano la popolazione di Firenze. Nell' estimo del popolo di San Stefano a Ponte, che dopo Mercato vecchio era uno dei centri più ricchi, leggonsi 143 *poste*, e quel solo popolo, cioè quei soli 143 censiti e allibrati, avevano d'estimo lire 25,597. La maggior parte di quelle *poste* portano dei nomi celebri, come Amidei, Gherardini, Franzesi, Pulci, Adimari ec. L'estimo del popolo di San Stefano a Ponte trovasi anche in un co-

[1] Tra gli altri, nelle *Delizie* ec., tomo VIII, pag. 226 e seg.

dice della Magliabechiana, e comprende da sette pagine di scritto.[1]

Vedemmo come l'imposizione era ripartita secondo l'estimo, segnato a ciascuna posta o contribuente allibrato ed estimato, ed ordinato per servire di base nel distribuire la quota che toccava a ciascuna posta. Alla imposizione detta dell'estimo era il contado assoggettato annualmente, perchè non pagava le contribuzioni indirette, le così dette *gabelle* che gravavano i soli cittadini, e le quali erano numerosissime e fornivano la massima parte della pubblica rendita, come riscontrasi dal bilancio d'entrata ed uscita datoci dal Villani. Ma l'estimo dei cittadini non può riguardarsi come una imposta annuale ed ordinaria; i consigli ricusavano spesso di pagare la gravezza dell'estimo, e piuttosto ricorrevasi o a nuove gabelle, quelle che ai tempi nostri si è convenuto di chiamare imposte indirette, ovvero alle prestanze. Non era dunque l'estimo nè ordinario, nè annuale; e di frequente quando consentivasi di pagare l'imposte a norma dell'estimo, era anche richiesto che venisse riformato, o che si ordinasse un estimo nuovo, più equo e più regolare, il quale dovesse servire di regola alle imposizioni, e ancora soltanto per qualche anno; e noi vediamo per le provvisioni della Repubblica decretarsi a brevissimi intervalli la riforma dell'estimo o l'estimo nuovo. Le prestanze poi e le gravezze straordinarie, erano per lo più distribuite secondo l'estimo, e scrivevansi al Monte, come allora dicevasi, cioè erano registrate nei libri del Monte Comune o del debito pubblico, e portavano interesse. Talvolta e quasi sempre

[1] Estratti di Leggi ec., Cl. XXV, N° 595.

nei casi straordinarii il prestito raccoglievasi dai più facoltosi, e la quota loro era fissata ad arbitrio; talvolta la prestanza era somministrata da tutto il popolo anche minuto, a pochi denari e a meno d'un soldo *al giorno*, come vedremo più sotto.

Ma l'estimo non sempre conservò le antiche forme e la regola dei due denari per lira, cioè i cinque sesti per cento, perchè in seguito si estimò a ragione di uno e più per cento, e l'imposizione era quasi sempre ragguagliata a dieci ed anche a dodici *lire la lira*. Dicemmo che i beni immobili calcolavansi al loro *più basso valore*, la cui rendita era ridotta a capitale o valsente a ragione del cinque, ma più spesso del sei per cento: la rendita poi era desunta dalla quantità e qualità dei prodotti, i quali erano stimati secondo una determinata tariffa. Così verso il 1323 troviamo che l'estimo aveva per norma i seguenti prezzi:

Grano, il moggio . . . . lire	10	
Biade, »	5	
Vino, il cogno, alle sette miglia	5	
» dalle sette miglia in là . . .	4	
Olio, l'orcio	2	10.[1]

Quantunque il modo e la base con cui veniva distribuita l'imposizione fondiaria e sulla ricchezza mobile fosse l'estimo, modo e base che nella città continuò per tutto il secolo XIV e una parte del XV fino alla istituzione del catasto, pure nella sua ripartizione avevano sovente luogo le parzialità, il favore ed il riguardo a certi privilegi anteriormente ottenuti, ed altre cause che sarebbe

[1] Arch. Riform. Cl. II, Dist. II, N° 21. Provvisione del 1324.

troppo lungo l'annoverare. Molte però erano le esenzioni per privilegi concessi dallo stesso Comune, e che riscontransi negli Atti di accomandigia, sommissione ec. ai Comuni, castelli e signori del contado, ed anche a persone notabili per benemerenza verso la Repubblica. Altri esibivano ed opponevano privilegi e lettere di papi, d'imperatori ec., e ne addurremo alcuni esempi: nell'anno 1302, Tegrino e Bernardo da Casavecchia erano allibrati nel popolo di Santa Lucia de'Magnoli in Firenze per lire 178, e in un altro popolo, quello di Santo Stefano, per lire 60, siccome eredi del nobile Pellegrini, e per conseguenza in qualità di nobili. Ora in quell'anno per favore del cardinale Matteo d'Acquasparta, venuto a conciliare e pacificare le parti in Firenze, fu dichiarato che fossero allibrati nel popolo di Santa Lucia per sole lire venticinque e non più, e ciò per provvisione dei 4 dicembre 1304.[1] Nel 1311 il Comune ordina all'esattore maggiore della lira del contado fiorentino di non molestare Anselmo conte di Capraia, e di sospendere l'esazione della imposta, perchè il conte affermava di essere esente in virtù di alcuni privilegi.[2] Nel 1315 intima all'ufficiale deputato a stimare le rendite delle terre del contado, del sesto di San Piero Scheraggio, di sospendere la stima delle possessioni di Bindo di Ugo dei Ricasoli, perchè voglionsi prima esaminare alcuni privilegi di esenzione da lui allegati.[3] Sul cominciare del-

[1] Arch. Riform. Libro di Provvisioni del 1304, e Cod. Magliab. Cl. XXV, N° 45.

[2] Arch. Riform. Carteggio della Signoria, lettere del dicembre e gennaio 1311, 1312, Filza 3.

[3] Loc. cit. Lettera della Signoria dei 7 maggio 1315, Filza 8.

l'anno 1312 vengono dati ordini di non molestare per la riscossione delle imposte, gli uomini della Lega di Cintoia maltrattati durante l'ultima guerra.[1]

All'arrivo di Lodovico il Bavaro, alcuni abitanti di Signa, luogo a poche miglia dalla città, s'erano ridotti in Firenze, e domandarono nel 1318 di pagare le imposizioni in Firenze stessa, sebbene i loro beni fossero allibrati a Signa. Non chiesero già di essere fatti cittadini, ma soltanto di venire inscritti nell'estimo della città; lo che incontrava sempre qualche opposizione perchè dovevasi in tal caso diminuire l'estimo del comune di Signa.[2]

Da una provvisione del 1327 rilevasi che gli Scali, notissima famiglia e grandi banchieri e commercianti, pagavano d'imposta soldi 8 e denari 10 *la lira*,[3] cioè i cento soldi di rendita.

Arriguccio Pegolotti perchè si adoperò nelle pratiche per la compra della città di Lucca da Mastino della Scala, domanda nel 1343 esenzione dalla libbra o estimo, e dalle fazioni reali e personali del comune.[4]

Nel 1352 alcuni della nobile famiglia de'Ricasoli, chiedono di essere separati dalla consorteria di altri Ricasoli in contumacia e bando del Comune; e l'ottengono con condizione di pagare l'estimo della città, ed anche l'imposta *dei fumanti*, della quale parleremo in seguito, dal 1350 in poi, e inoltre di dare mallevadori.[5]

[1] Loc. cit. Lettera dei 9 gennaio 1311 (1312), Filza 2.
[2] Estratti di Leggi. Cod. 45, Cl. XXV della Magliabechiana.
[3] Loco citato.
[4] Loco citato; Classe XXV, N° 44.
[5] Loco citato; Cl. XXV, N° 44.

Dicemmo che i nobili del contado erano *estimati* a parte, cioè scritti nell'estimo del contado in registro distinto, ed erano più fortemente imposti come rilevasi dall'estimo del Mugello sopracitato;[1] e nello stesso modo erano trattati cinquant'anni dopo, siccome consta dalle leggi promulgate dal Comune.[2] Insieme coi nobili, detti anche grandi e magnati, erano descritti nell'estimo del contado e sopratassati come questi, i cittadini che ordinariamente dimoravano nel contado, e che venivano chiamati cittadini *selvatici;* e ciò in compenso delle gabelle o imposizioni indirette, alle quali, stando fuori, si sottraevano. E rispetto a questi ultimi, altri provvedimenti furono presi più tardi, al tempo che vigeva il catasto e per tutto il secolo XV.[3] E qui aggiungeremo che verso il 1342, la Repubblica avendo bisogno di grandi somme per l'impresa di Lucca, comprata e non avuta, mise l'occhio sopra alcune famiglie magnatizie della città e del contado, che vivevano quetamente, e le quali impose in alcune somme, cancellò dal libro dei grandi, e fece popolari; le ammise quindi all'esercizio dei diritti politici nella Repubblica.[4]

Erano nella città frequenti le prestanze, e come avvertimmo, anteponevasi spesso il prestito a nuove gabelle o alla imposizione ragguagliata sull'estimo. Antichissimi sono i prestiti; ma noi ci limiteremo a

[1] P. Luigi di S. Idelfonso, *Delizie* ec., tomo IX, pag. 331 e seg., e tomo X, pag. 120-129.

[2] Tra le altre, veggansi le imposte ai Nobili del contado; Arch. Riform. Provvisioni del 1351-1352.

[3] Arch. Riform. Libro 2° e 3° del Consiglio dei Cento, Libro dei XVII Riformatori, a pag. 39; e Magliab. Cl. XXV, N° 44.

[4] Ammirato; Parte I, pag. 452, ed. ant.

rammentare i principali del secolo XIII, riserbandoci di parlarne più distesamente nella seconda parte di questo lavoro, dove tratteremo dei prestiti e della istituzione del Monte Comune: qui noteremo soltanto alcuni prestiti del secolo XIII. Nel 1288 fu ordinata una prestanza generale per la città e contado di 40,000 fiorini; e già prima nel 1284 ne fu imposta una di 12,000 lire per le paghe da darsi ai mercenari. Anche in occasione della guerra contro gli Aretini, che finì con la battaglia di Campaldino, fu decretata una prestanza. Nel 1295 si fece provvisione per riscuotere le prestanze arretrate fino dal 1286.[1] Le prestanze continuarono nel secolo seguente fino a che fu costituito il Monte Comune, come a suo luogo diremo.

L'estimo continuò ad essere in vigore per tutto il secolo XIV e parte del XV, e veniva spesso rinnovato; e in questo primo periodo le principali riforme furono quelle del 1375 e del 1378. Per la provvisione dell'anno 1375 fu statuito che venisse riformato l'estimo della città affinchè ogni cittadino sopportasse le gravezze del comune con *eguale giustizia e secondo le sostanze*, e potesse quindi godere degli onori, offici e benefici della Repubblica.[2] Nel 1378, e al tempo della insurrezione dei Ciompi, tra le altre riforme contenute nella petizione da loro scritta e portata in palazzo, essi chiesero ancora che dentro a mesi sei dovesse essere riordinato l'estimo, cioè riformato, e che le imposizioni fossero ragguagliate e ripartite secondo quello; che non venissero decretate prestanze per mesi sei; che il Monte

[1] Arch. Riform. Cl. VIII, N° 27.
[2] Arch. Riform. Libro di Provvisioni del 1375; e Cl. VIII, N° 27.

Comune non dovesse più pagare gl'interessi e restituisse i capitali.

Ci siamo alquanto distesi sull'antichità e sul carattere e forma dell'estimo per rettificare e per aggiungere a quanto lasciò scritto il Pagnini, notando noi come continuasse nella città, quantunque nel fatto si ricorresse spesso alle prestanze in luogo delle imposizioni assise sull'estimo. Ma la stessa frequenza delle prestanze e delle imposizioni straordinarie, quantunque distribuite le une e le altre a norma dell'estimo e scritte al Monte, cagionarono continui lamenti a motivo dell'ingiustizia dei riparti fatti ad arbitrio, cioè a discrezione dei deputati, e con la sola base dell'estimo, *regula et lumen extimi*, come dicono le leggi d'imposta; il quale rimase sempre parziale e difettoso, malgrado le successive riforme delle quali verremo discorrendo.

III.

STATUTI RELATIVI ALL' ESTIMO.

Le più essenziali e importanti riforme dell'estimo furono quelle introdotte nel secolo XIV, e specialmente al tempo del vicariato dei re angioini; ma l'ordine del discorso e dell'argomento ci porta ad esaminare e conòscere anzi tutto le principali disposizioni e regolamenti risguardanti l'estimo e che leggonsi negli statuti del popolo e del Comune. Abbiamo fin qui notato come l'estimo fosse antichissimo, come venisse più volte rinnovato durante il secolo XIII, e come particolari disposizioni ed ordini intorno ad esso già contenesse il vec-

chio statuto, le cui rubriche e titoli spettanti all'estimo vengono citate nelle posteriori provvisioni per la sua riforma, cioè in quelle dal 1280 al 1288. E a questo proposito vogliamo accennare come lo statuto vecchio menzionato dalle sopracitate leggi, sia verisimilmente quello che venne riformato e compilato nel 1267 sopra altro più antico: lo che è pure attestato dal cronista Villani, il quale tra le molte riforme operate in quell' anno, in cui la città si ridusse interamente a parte guelfa con l' ultima cacciata dei Ghibellini, afferma pure che vennero riformati gli statuti del Comune, che si fortificò e rinnovò lo stato, cioè il governo, e si fecero molti altri provvedimenti. Quegli antichi statuti sono andati smarriti e verosimilmente perduti, e l'esemplare più antico e più completo che sia pervenuto sino a noi, è quello che contiene la compilazione ordinata nel 1321, e approvata come leggesi in calce del libro, il 16 marzo dello stesso anno, cioè stile comune 1322.[1] Presso la repubblica fiorentina e così presso gli altri liberi Comuni d'Italia, costumavasi di rinnovare di sovente ed a brevissimo intervallo gli statuti; ordinavasi cioè una nuova compilazione coll' aggiunta di quanto era stato disposto o riformato posteriormente durante il periodo decorso dopo l' ultima compilazione; per cui quegli stessi statuti che furono rinnovati nella generale riforma dello stato nell' anno 1267, si possono riguardare siccome una compilazione accresciuta di altri più antichi, e così quelli del 1321, siccome una nuova compilazione degli altri sopracitati dell' anno 1267. Come i più an-

[1] Arch. Riform. Statuti del popolo e del Comune di Firenze; Cl. II, Dist. I, N° 3 e seguenti.

tichi, così anche quelli del 1321, sono divisi in due parti: gli statuti del capitano e quelli del potestà, e ambedue le parti suddivise in diversi *libri*. Il libro quinto degli statuti del capitano comprende le disposizioni concernenti l'estimo della città e del contado.

Daremo un breve sunto delle principali rubriche di questo statuto. Le allibrazioni, cioè i registri o ruoli dell'estimo della città e del contado, dovevano conservarsi nella *camera* del Comune perchè servissero all'esazione delle imposte;[1] e siccome i registri erano distinti per quartieri e per contrade o gonfaloni, e così molti cittadini trovavansi allibrati od estimati in diversi luoghi, è ordinato che siano soltanto obbligati a pagare la somma maggiore delle poste o delle rendite per le quali fossero stati allibrati.[2] L'imposta però basata sull'estimo doveva pagarsi nel luogo dove uno era estimato pei suoi beni; le fazioni personali, o come oggi direbbesi i servigi, dove aveva il domicilio.[3] Era inoltre statuito che chi non è allibrato o non paga l'estimo, non potesse essere udito nei tribunali civili e criminali, se non nel caso di omicidio o di ferite gravi, e con la multa di pagare il doppio del suo estimo; e il non allibrato veniva scritto nell'estimo da sei officiali deputati dallo stesso capitano, e condannato a pagare l'estimo di *cinque anni precedenti;* soltanto dopo avere pagata l'imposta assegnatagli per cinque anni, otteneva il diritto di adire i tribunali. Da questa disposizione vennero eccettuati i servi, gli scudieri, le donne serventi; nè valeva

[1] Idem. Statuti del Capitano, Libro V, rubrica 35.
[2] Rubrica 39.
[3] Rubrica 40.

contro la donna l'opposizione che non pagasse l'estimo, se ripetesse in tribunale la sua dote.[1]

Rigorose erano le pene comminate contro quelli che non pagavano l'estimo, e tra queste la maggiore era l'esclusione dagli onori, offici e benefici della Repubblica, il che significava privazione dei diritti politici, oltre a quella di altri diritti civili, come già abbiamo notato; e di più i loro beni erano pubblicamente venduti, e se non offrivansi compratori, *i beni erano devastati*, *le piante tagliate alle radici*, *e le case distrutte dalle fondamenta.*[2]

I possessori poi che ricusavano di pagare l'estimo fondandosi su qualche eccezione o altro pretesto, vedevano i loro *coloni*, *affittuarii*, *inquilini costretti a pagare* per loro; e se questi non erano in grado di pagare, o non si potevano trovare e cogliere, in allora venivano coerciti i *parenti*, *i congiunti e gli agnati del possessore* che rifiutava, protestava o eccezionava al pagamento dell'estimo.[3] Riguardo poi alle imposte sul clero, fu nel 1323 promulgata una legge in virtù della quale si dispone, che chiunque ricevesse offesa o molestia per le riscossioni fatte delle imposte sui cherici, venisse difeso dallo stesso Comune.[4]

Erano le principali famiglie fiorentine divise in varii rami dello stesso casato, e talvolta portanti diversi casati, ma per parentela congiunte e solidali tra loro a certi effetti civili e politici, di guisa che costituivano la così detta

[1] Rubrica 41.
[2] Rubrica 42.
[3] Rubrica 43.
[4] Arch. Riform. Libro di Provvisioni del 1323; e Giovanni Villani, tomo IX, cap. 203.

consorteria di famiglia. A queste consorterie ora qualche famiglia domandava d'essere aggregata e considerata quale consorte; ora all'opposto chiedeva d'essere separata dalla consorteria, e ciò per diverse ragioni politiche, civili ed anche economiche, avvenendo spesso che alcune famiglie o membri d'una consorteria fossero puniti per cose di stato, e quindi posti in bando, condannati alla confisca dei beni o all'esilio. E secondo gli statuti, un consorte era obbligato di pagare per l'altro consorte renitente, o altrimenti veniva astretto a comprare la parte dei beni spettanti al consorte debitore, e quindi a pagarne il rispettivo estimo. Inoltre siccome l'imposizione o l'estimo era talvolta scritto a una *posta* sola, la quale però comprendeva varii individui, così era ordinato che tutti questi dovessero considerarsi siccome solidali al pagamento. La moglie però, vivente il marito, non poteva essere costretta a pagare l'estimo, nè quindi doveva venire allibrata o estimata. Era inoltre stabilito che chi comprava beni di alcuno estimato ma debitore dell'estimo, fosse obbligato a pagare l'imposizione a vece del debitore; e nel caso che volesse opporre qualche eccezione o pretesto, i suoi colonii, affittuarii e inquilini venivano astretti al pagamento, e in difetto di questi, erano sforzati a pagare l'estimo i *parenti, gli agnati, cognati ec. del compratore* e tutto questo sommariamente senza forma, rito o solennità di giudizio.

Perciò che riguardava al contado, le Comunità, pivieri o popoli ai quali fosse stato assegnato l'estimo o la quota da pagarsi, erano considerati siccome solidali; e i comunelli o *popoli* dipendenti da una Comunità

dovevano sodisfare all' estimo intero, nel caso che uno di essi o il capo luogo eccezionasse, protestasse o si ricusasse dal pagamento. Se una Comunità era divisa in una o due sezioni o in due o più pivieri, il pagamento dovevasi effettuare nel luogo della residenza comunale.

I nobili, grandi o magnati erano, come abbiamo più sopra accennato, allibrati separatamente; cioè l'estimo loro non era compreso nella ripartizione dell'estimo o imposizione della città e del contado, nè veniva computato nelle somme stabilite e da riscuotersi nelle singole Comunità. Essi pagavano il loro estimo a parte, ed era una sopratassa a quella posta e riscossa sull'estimo generale. Nel 1321 venne statuito di compilare un nuovo registro dei nobili del contado, di riformare il loro estimo, e di annullare l'estimo vecchio.[1]

Un'altra compilazione completa degli statuti che seguì alla precedente, fu quella ordinata nel 1355, ed eseguita per provvisione della Signoria, dal giureconsulto Tommaso da Gubbio. Ne esistono, senza contare le molte copie, due esemplari, uno in lingua *grammaticale*, cioè latina, l'altro in lingua *volgare*, cioè italiana. In questa compilazione del 1355 ripetonsi le disposizioni e gli ordini contenuti nello statuto del 1321 contro quelli che non pagano l'estimo, e inoltre sono fatte molte correzioni ed aggiunte agli antichi statuti quali si leggono nella compilazione dell'anno 1321. Di modo che in forza ancora dello statuto del 1355, chi non pagava l'estimo era privato dei diritti di cittadino fiorentino, cioè dei diritti politici, non poteva essere imborsato e quindi ammesso agli offici e onori

[1] Rubrica 49.

della Repubblica, con stipendio o senza, cominciando dall'ufficio dei Signori, Dieci o Otto di balìa o guerra, gonfalonieri di compagnia, buoniuomini ec. sino al minimo ufficio. Era inoltre a lui ricusata giustizia, nè veniva udito in nessun tribunale civile o criminale, e nemmeno in quello di commercio, cioè nell'officio dei *Sei di mercanzia*, nè ai consolati o magistrati delle arti. E questo intendevasi non solo contro il debitore dell'estimo, ma benanche contro gli eredi e i possessori de'suoi beni; perchè, come rilevasi dalla legge sopracitata del 1288, la quale confermava gli statuti più antichi, era stabilito che l'estimo e qualunque imposizione e gravezza del Comune seguiva sempre i beni. Nè poteva alcuno essere riabilitato all'esercizio dei diritti politici e civili anzidetti, che dopo avere sodisfatto pienamente non solo alle somme dovute, ma più a una multa che variava dal doppio sino al quarto di esse al *minimum*, secondo il tenore della condanna. Erano inoltre i debitori dell'estimo sottoposti alla cattura pei debiti privati, e a requisizione di qualunque creditore, senza alcuna forma o solennità di giudizio.

Dallo stesso Statuto del 1355 risulta, che l'estimo fu rinnovato nel 1352;[1] ondechè, e per quello che diremo in seguito, e per ritrovarsi gli ordini relativi all'estimo in ogni compilazione o riforma dello statuto, debbesi arguire che l'estimo non discontinuò, malgrado quanto afferma il Pagnini, il quale non cita intorno all'estimo lo statuto del 1321, nè quello del 1355, ma ha consultato soltanto le compilazioni posteriori e particolarmente quella del 1415, fatta per ordine della Si-

[1] Legge del dicembre 1351. Vedi Matteo Villani, tomo I, pag. 248.

gnoria dal giureconsulto Castrense, e che trovasi a stampa.[1] L'estimo fu rinnovato anche nel 1359, ma perchè ciascuno fosse gravato proporzionatamente, e per togliere il danno derivante dai privilegi che molti opponevano, e inoltre impetravano lettere di raccomandazione dal papa e dai prelati alla Signoria, fu solennemente fatta proibizione di simili lettere e privilegi.[2]

Rilevasi ancora dallo statuto come venisse ordinato il libro così detto *dello Specchio*, nel quale dovevano essere registrati tutti quelli che non pagavano l'estimo, imposte o gravezze, o che erano debitori dello Stato per qualunque altra ragione. Il notaro dello *Specchio* era tenuto di assistere a tutte le tratte dalle borse a qualunque officio del Comune, e di confrontare la cedola estratta col libro dello *Specchio*, e se il nome contenuto nella cedola era anche descritto nel libro dello *Specchio*, di lacerare la cedola. È noto come nella repubblica fiorentina tutti i cittadini che raggiungevano l'età e le altre condizioni volute dalle leggi, erano imborsati, secondo gli offici ed onori già sostenuti e secondo il merito, nelle varie borse, le quali erano molte, perchè ciascuna borsa corrispondeva al rispettivo officio. E siccome quasi tutti gli offici non duravano generalmente che dai due ai sei mesi, ne seguiva che le estrazioni dalle borse, avevano luogo a brevi intervalli, e se gli estratti erano *netti di specchio*, come allora dicevasi, e non avevano *divieto*, erano deputati all'officio rispettivo e rimasto vacante. Ogni cittadino

[1] *Statuta Comunis Florentiæ* ec., *anni* 1415. Firenze, con la data di Friburgo 1778.

[2] Ammirato, *Storie;* Parte I, pag. 596, ed. ant.

aveva divieto quando i suoi congiunti o consorti trovavansi contemporaneamente o da poco tempo innanzi nello stesso officio a cui veniva estratto, e per altre ragioni che sarebbe lungo di qui annoverare e che possono leggersi anche negli Statuti del 1415.[1] Le disposizioni e gli ordinamenti spettanti all'estimo sino dal secolo. XIII, e riprodotti nello statuto del 1321, con le aggiunte fatte allo stesso Statuto nel 1355 unitamente alla istituzione del *libro dello Specchio*, vennero in parte modificati negli anni seguenti, e in specie quelli relativi alle pene e rigori stabiliti contro i non paganti l'estimo, le imposte e gravezze della Repubblica, come puossi riscontrare nello statuto del 1415,[2] dal quale soltanto trasse il Pagnini le poche e posteriori notizie intorno all'estimo di Firenze.

Aggiungeremo qui altri provvedimenti presi in seguito dalla Repubblica e concernenti l'estimo, dai quali risulta sempre più manifesto come quella base e forma d'imposta vigesse e continuasse nella città di Firenze, contro l'asserzione del Pagnini il quale afferma che non potè mai allignare nè prender piede.

Abbiamo più sopra accennato che l'estimo venne riordinato nel 1359, ed alcuni anni dopo, cioè nel 1365, trovasi che fu corretto dagli officiali sopra gli errori dell'estimo del contado.[3] Inoltre dieci anni più tardi, verso il 1375, per estendere i diritti politici a quelli che non li godevano ancora, fu provveduto, come

[1] *Statuta Comunis florentiæ*, anni 1415, tomo I, pag. 732-804 e pag. 831-834.

[2] Tomo II, libro IV, *De Extimis;* che comprende da circa quaranta rubriche risguardanti l'estimo.

[3] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 37.

dice la legge « a che con pari giustizia ciascuno secondo la qualità delle sue sostanze partecipi agli onori pubblici, di ridurre le tassazioni e la distribuzione per quartieri, gonfaloni e le persone, e secondo questa nuova distribuzione si rifaccia l'estimo.[1] » Erano per legge i miserabili esentati dalle prestanze; nel 1360 la legge fu rinnovata, e meglio dichiarato chi dovevano essere come tali considerati.[2] Nello stesso anno si decretò una prestanza di quindici mila fiorini, che fu poi portata a quaranta mila pei bisogni del Comune.[3]

La Repubblica nel 1380, per la venuta di Carlo di Durazzo, ordinò una nuova imposta, e tra le altre tasse ne pose una sui bovi e vacche *cum quibus terrena coluntur et laborantur;*[4] tassa che fu due anni dopo levata, ma quindi ristabilita e messa in vigore per tre anni sul principio del XV secolo. Difatti per la balía la quale riformò lo stato dei Ciompi che durava fino dal 1378, e per provvisione dei 2 febbraio 1382, stile comune 1383, fu annullata l'imposta sui bovi, e restituito il danaro a chi l'aveva pagato;[5] e li 18 dello stesso mese ed anno si ordinò una prestanza di venticinque mila fiorini d'oro,[6] che venne riformàta, corretta e continuata nel 1390.

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1375 a carte 51.

[2] *Monte Comune*, N° 241-244. Quattro quaderni contenenti i nomi delle persone miserabili incapaci di pagare le gravezze dal 1369 al 1370; e Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1369.

[3] Arch. Rifor. Provvisione del 1369.

[4] Legge dell'agosto 1380; Ammirato, Parte I, pag. 751, 759.

[5] Arch. Rifor. Provvisioni della balia del 1381; Legge dei 2 febbraio 1382, Cl. II, Dist. IV, N° 2.

[6] Veggasi la legge relativa nel Pagnini, Tomo I, pag. 195. Arch. Rifor. Cl. XI, Dist. I, N° 21.

La gravezza poi che fu posta alle bocche nel 1380 fruttò 30,094 fiorini, sopra 13,074 *poste.*[1] Altre imposizioni ragguagliate sull'estimo vennero stabilite nel 1390 e 1394.[2] Ma delle prestanze, degli accatti e del debito pubblico faremo parola altrove; qui però importa di aggiungere rispetto all' estimo, che talvolta in casi straordinari la massa dell' estimo era diminuita pel contado: così lo fu per provvedimento del 1393, nel qual anno, a cagione della guerra e dei danni recati in molti luoghi del contado, venne l' estimo diminuito di cinque mila lire.[3] Ma una legge più importante ed emanata lo stesso anno è quella contro il monopolio della pecunia, per cui viene proibito di cumulare senza bisogno grandi somme, lo che cagionava danno alla città col produrre la strettezza del denaro.[4]

IV.

RIFORME ALL' ESTIMO DEI VICARI ANGIOINI E DEL DUCA D' ATENE.

Prima di tener discorso degli importanti ordinamenti promulgati verso la metà del secolo XIV, e che possono considerarsi siccome i primordii e gli avviamenti a quella istituzione molto più perfetta e conosciuta sotto il nome di *catasto*, giova fermarsi intorno

[1] P. Luigi di S. Ildefonso, Tomo XVI, pag. 123.
[2] Legge dei 19 gennaio 1389 (1390) in Pagnini, Tomo I, pag. 201. Arch. Rifor. Provvisione dei 28 novembre 1394; Cl.ᵉ XI. Dist. II, N° 4.
[3] Arch. Rifor. Balìa del 1393. Cl. II, Dist. IV, N° 3.
[4] Arch. Rifor. Cl. II. Dist. IV, N° 3.

alle riforme finanziarie introdotte dai vicari del re di Napoli reggenti la repubblica fiorentina, e intorno a quelle decretate dal duca d'Atene, non che alla estensione data alle stesse imposte le quali vennero tuttavia ragguagliate e basate sull' estimo, perchè al tempo dei vicari angioini furono in modo più largo e più esplicito assoggettate alle tasse, oltre i beni immobili, anche le rendite della ricchezza mobile. E invero abbiamo dal Villani che Carlo di Calabria vicario in Toscana per Roberto re di Napoli, ordinasse un *nuovo modo di estimo* pel quale l' imposta colpiva non solo gl' immobili, ma la ricchezza mobile, il commercio e l' industria; e aggiunge il nostro cronista, che quell'estimo era buono e cominciò bene, ma che fu ripartito ingiustamente e parzialmente, e suscitò gran malcontento; con tutto questo, egli afferma, che l'estimo nuovo produsse 80,000 fiorini d' oro.[1]

E qui non stimiamo cosa fuor di proposito il ricordare quali erano i modi d' imposta fondiaria e sulle rendite nel regno di Napoli al tempo dei re Angioini. Già sotto il dominio dei Normanni e poi sotto quello degli Svevi, oltre i varii e molteplici dazi o gabelle che costituivano in gran parte la rendita dello Stato, era in vigore l' imposta fondiaria, sotto la denominazione di *Colletta*, nome ch' era pure in uso presso la repubblica di Genova. Fino dal regno di Ruggiero tenevasi un generale registro, nel quale era descritto lo stato e la condizione di tutte le possessioni pubbliche e private di qualunque natura per assicurarsi dei servigi dovuti dalle città, luoghi demaniali, feudi, chiese; ma quel re

[1] Giovanni Villani, Tomo V, pag. 24.

ordinò ancora un secondo registro, nel quale dovevasi indicare lo stato dei beni che specialmente potessero essere gravati dalla colletta, e chiamavasi il *cedulario:* in questo veniva notato e descritto particolarmente ciascun possessore d'immobili, per cui il *cedulario* corrispondeva per così dire all'estimo dei Fiorentini. Ora la colletta, o côlta dei Fiorentini, così chiamata da *colligere*, era l'imposta diretta che esigevasi sui beni immobili allodiali e non feudali posti in qualunque luogo del regno. Il re normanno ne chiedeva la riscossione in pubblico parlamento, ma la colletta era riguardata in quei tempi piuttosto come una imposta straordinaria che ordinaria, quantunque il primo Guglielmo l'avesse ridotta a imposta forzata. Abbiamo già avvertito che alla colletta doveva precedere la stima dei beni che volevansi imporre per distribuire la tassa in proporzione; il libro o registro nel quale era segnata la stima dei beni era, come si disse, il *cedulario.* [1]

Ma al tempo del re Roberto e dei suoi vicari mandati o chiamati a reggere la repubblica fiorentina, il modo di riscuotere la colletta era il seguente. Il re insieme con la camera fiscale stabiliva la somma da esigersi in tutto il regno, la quale veniva distribuita in proporzione tra tutte le provincie, e al giustiziario di ciascuna provincia mandavasi la cedola nella quale era segnata la somma imposta alla sua provincia. Il giustiziario prescriveva a ciascun comune, luogo, università ec. di scegliere alcuni tra i più ricchi ed onesti

[1] Bianchini; *Storia delle finanze del regno di Napoli;* Tomo I, pag. 268.

uomini, i quali fossero deputati ad esigere la contribuzione che proporzionatamente toccasse alla rispettiva comunità, dopo di averla ripartita ad ogni cittadino a norma dei registri ch' erano conservati in ogni comune e che contenevano i nomi dei possessori e lo stato dei beni liberi. Della tassa o quota che toccava a ciascuna università o comune erano tenuti quattro registri, uno dei quali stava presso il giustiziario, un altro presso la deputazione nominata per la distribuzione ed esazione, un terzo era conservato in un luogo sacro, e il quarto veniva spedito alla Magna Curia dei maestri razionerii.

La base dell' imposta fondiaria era il valore dei beni secondo la stima fatta, e di cui tenevasi generale registro e così uno particolare per ciascun comune o università, quali erano presso i Fiorentini i libri dell' estimo e poi quelli del catasto. Ma egli è da notare che l' estimo, estimazione o stima, in ciascuna comunità doveva rinnovarsi ogni anno, sotto gravi multe pecuniarie, e condursi a termine nello spazio di sei mesi, cominciando da marzo fino ad agosto; e che per procedere alla stima dei beni immobili eleggevansi sei cittadini, due nobili, due popolani e due appartenenti alla classe media. Non apparisce però che gli Angioini siansi giovati degli appalti o affitti per la esazione della colletta, come sovente aveva luogo nella repubblica fiorentina, in quella di Genova e altrove.

Questo modo d' imposizione in vigore al tempo degli Angioini nel regno di Napoli, non è spregevole, dice il Bianchini, teoricamente,[1] perchè era affidato in

[1] *Storia delle finanze;* Tomo I, pag. 423.

gran parte alle stesse comunità, che meglio d'ogni altro sono in grado di conoscere lo stato dei beni; se pure il rinnovamento ordinato ogni anno dell'estimo delle possessioni a spese delle stesse università, non debba considerarsi siccome un molesto e continuo aggravio; ma sebbene buono in teoria, soggiunge il nostro autore, questa bontà veniva ad essere tolta in pratica per tre motivi: perchè il solo governo stabiliva la somma della imposta, senza considerare se in fatto era proporzionata alle sostanze; secondo perchè la colletta aveva per norma il valsente dei beni, per quanto presumevasi, e non già la rendita di essi; infine perchè l'esazione era eccessiva, cioè sei volte l'anno nei casi ordinari, senza contare gli straordinari, e perchè doveva pesare sopra gli altri la gravezza di quelli che non potevano pagare.[1] Ciò premesso, ritorniamo col discorso intorno alle riforme e all'aumento dell'estimo e delle imposte in Firenze al tempo del vicariato degli Angioini; aumento che fu portato non solo sui beni immobili e mobili, ma ben anche sui commerci e industrie, o in una parola sulla ricchezza mobile, nello stesso tempo che vennero accresciute le tasse o contribuzioni indirette sulle compre, vendite, cambi ec. Fu in allora ordinato, come dice il testo della legge, un generale *gabellarum augmentum*, per far fronte, come sembra, alle ingenti spese occasionate dalla guerra contro i Ghibellini ed Uguccione della Faggiuola, e per

[1] Il Bianchini riporta le somme tassate dalla *Colletta*, e determinate dal *Cedulario* dell'anno 1271, sotto il re Carlo I; cioè oncie 45,228. 16. 7; e tanto pel solo continente; Tomo I, pag. 369. Nello stesso tomo pag. 491-495, leggonsi i prezzi di alcune derrate dal 1270 al 1330.

fornirsi in quelle condizioni straordinarie, di milizie e di pecunia

Il cronista Villani non fa menzione dell' estimo o imposta sullo *stabile, mobile, guadagno o procaccio*, come egli dice, che all' anno 1327, al tempo del vicario angioino duca di Calabria; ma dalle leggi promulgate dalla Repubblica del primo gennaio 1314, stile comune 1315, dei 23 novembre 1316, e 11 novembre 1317, rilevasi chiaramente che gli elementi d' imposta sulla ricchezza mobile erano molto più antichi, e trovavansi nei provvedimenti finanziarii degli stessi statisti fiorentini. Ora questa riforma del 1315-1316 la quale comprendeva le imposte dirette e indirette, venne ordinata per consiglio del vicario del re di Napoli in Firenze; e qui accenneremo brevemente l' aumento fatto alle tasse indirette le quali colpivano il commercio e l' industria nello stesso tempo che cadevano sui *guadagni*. Pagavano prima di quel tempo, a ragione di *denari due per lira del valore* le mercanzie vendute o comprate in città e nel contado; ma in vigore della legge sopracitata, furono imposte di denari quattro per lira del loro valore. Pel cambio o baratto delle merci, la tassa fu portata a denari due per lira del valore, da riscuotersi da ambidue i contraenti. L' estrazione delle merci era tassata a ragione di denari due per lira del valore. I banchieri erano tenuti pei pagamenti all' estero a un quarto di denaro per lira; la medesima tassa colpiva la vendita e compra di argento ed oro non coniato, e queste tasse dovevano pagarsi dopo quindici giorni del conchiuso mercato.

E siccome le vendite, compre e cambi facevansi per mezzo di notai e quindi di contratti, l'imposta ebbe nome

di *gabella de' contratti*, di cui parleremo altrove; qui diremo soltanto che nel marzo dello stesso anno 1316, le venne data maggiore estensione, coll'ordine di registrare tutti i contratti di doti e loro aumento, di prestiti, depositi, cessioni, vendite, alienazioni di beni immobili ec., e vennero deputati notai a registrare entro un mese i contratti stipulati in Firenze, entro due mesi quelli nel contado, in tre quelli nel resto della Toscana, in sei quelli in Italia, e in termine di un anno i contratti firmati fuori d'Italia.[1] Nel registro dovevasi dai notai dichiarare l'importo della gabella da pagarsi al comune; le pene e multe a chi non pagava in tempo debito ec. Ognuno comprende come la gabella dei contratti prendesse in seguito nome di *registro*.

Quanto al modo e forma d'imposta sul *mobile* e sul *guadagno*, dobbiamo notare che le arti e mestieri, e generalmente tutti quelli che non *facevano mercanzia*, cioè che non erano commercianti, venivano tassati sui lucri, a ragione di *sei denari per lira del guadagno*, cioè del 2 ½ per cento: le arti e mestieri sottoposti a questa tassa sono nominati nella legge, come giudici e notai, medici e chirurghi, cambisti e banchieri, sensali, fornai, sarti ed altri molti. I cambisti erano imposti a ragione di denari sei per lira d'ogni cambio, e da pagarsi ogni mese, ma non meno di fiorini due d'oro l'anno. Altri mestieri erano tassati diversamente e secondo la loro importanza, a ragione di due, tre e sei soldi il mese, ma in modo però che dovevano pagare non meno dai due ai sei fiorini d'oro l'anno, in proporzione dei loro guadagni. Dalla stessa legge venne abo-

[1] Ammirato; Parte I, pag. 270 ed. aut.

lita l' imposta precedentemente ordinata sulle arti e mestieri per rimborsare i creditori d' un prestito fatto al comune di 60,000 fiorini, ed in suo luogo decretata l' imposizione in discorso e aumentata; aumento che, come si dirà, venne tolto l' anno seguente. Nel testo di detta legge leggonsi i nomi di tutte le arti e mestieri, il modo dell' imposta, e la quota assegnata alle singole arti e mestieri, i quali sono in numero di circa settanta.[1] E qui vogliamo avvertire che in quei tempi le denominazioni erano assai confuse, perchè sotto il nome di gabella intendevasi anche la tassa personale, e quella sulla ricchezza mobile, commercio e industrie. Quindi trovasi spesso *gabella boccarum*, *familiarum*, *fumantium*; *gabella possessionum et redditum*, non solo degli stabili come terreni e case, ma ben anche delle gualchiere, palmenti, infrantoi ec. Un anno dopo vennero liberati i comitatini, cioè gli abitanti del contado, dalla gabella delle bocche, ovvero come dice il testo dalla *gabella familiarum*,[2] imposta che venne in seguito ristabilita. E qualche anno dopo, cioè nel 1320, fu ordinata una nuova imposta e vennero tassati molti mestieri ed arti, che comprese le sette maggiori, in tutte sommano a cinquantasei quelle a cui venne assegnata la quota della imposizione.[3]

Ma ritornando all' estimo accenneremo la riforma che subì per legge del 1324, la quale del resto è molto

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1° gennaio 1314 (1315) e 23 novembre 1316; Cl. II, Dist. II, N° 16.

[2] Arch. Rifor. Legge degli 11 Novembre 1317; Cl. II, Dist. II, N° 16.

[3] Estratti di provvisioni; Magliab. Cl. XXV, Cod. 45.

prolissa e contiene gran numero di minute disposizioni; per cui crediamo opportuno di limitarci ai principali ordinamenti introdotti in quell'anno. Tutte le rendite dei terreni, vigne, boschi, prati, pascoli, alberi e piante vennero estimate a ragione di denari dieci la lira, cioè l'uno per ventiquattro di rendita, la quale era calcolata secondo certe norme e tariffe contenute nella stessa legge, almeno per le rendite principali. I prezzi fissati dalla stessa legge e i quali abbiamo citati più sopra, erano per le seguenti derrate:

Grano, il moggio	lire 10
Biade, legumi	5
Vino, il cogno, alla distanza di sette miglia	5
» oltre le sette miglia	4
Olio, l'orcio	2, 10

Tutti gli altri prodotti non segnati nella tariffa, venivano stimati dagli officiali al reparto, secondo la loro presunzione, cioè ad arbitrio. Quanto ai prodotti che non ricavavansi annualmente, come dai boschi e dal bestiame, era ordinato di ragguagliare la rendita presunta annualmente, e questa scrivere all'estimo, cioè all'imposta. Sono eccettuate dall'estimo e quindi dalla tassa le case coloniche, e le capanne annesse ai terreni e ai pascoli.

Fu inoltre statuito che gli officiali deputati alla stima delle rendite e al reparto dell'imposizione o estimo, fossero due dei compratori dell'entrata di questa imposta, due cittadini per Sesto, e due notai; e che il modo da osservarsi nello stimare e nel ripartire l'imposta fosse il seguente. I dodici cittadini a ciò depu-

tati insieme coi due notari e due dei compratori, dovevano portarsi in persona in ogni comunità, comunello, pieve o popolo; intimare una adunanza del rettore o sindaco e degli abitanti più facoltosi del luogo; obbligarli sotto giuramento, garanzia e mallevadori, di *denunziare* tutti i beni e possessioni, di fornire la giusta stima delle rendite di ciascun possessore, come pure degli affitti e a norma del contratto d' affitto. Nelle località dove il numero dei possessori, e il testo dice *masseritie*, fosse al di sotto di venti, la denunzia doveva portarsi entro cinque giorni; se le possessioni o *masseritie* passavano il numero di venti, la denunzia potea farsi entro il termine di dieci giorni. Le frodi venivano punite con la multa di denari sei per ogni danaro di frode. Gli officiali avevano autorità di far misurare i terreni; e tutti i notai erano obbligati di esibire i contratti o istrumenti di locazione, affitto ec. Una volta condotta a termine l' opera degli officiali per la stima e pel reparto della imposta o estimo, venivano delegati ventiquattro cittadini, espressamente e con la facoltà d' investigare e conoscere le frodi commesse nelle denunzie o nella stima delle rendite.

Da questo nuovo estimo vengono privilegiati cioè esentati, Fucecchio, Castelfranco, Santa Croce e Montopoli, luoghi del Valdarno di sotto. E come avvertimmo siffatte esenzioni e privilegi trovansi spesso stipulati negli atti di dedizione, accomandigia, sommissione, obbedienza, seguimento ec. dei borghi e castelli del contado alla repubblica fiorentina. Come avveniva ordinariamente di molte gabelle e imposte, anche l' entrata di questo estimo fu venduta dal

Comune e per tre anni, a ragione di 42,000 fiorini d'oro l'anno.[1] Noterò qui per incidenza come verso il 1325, tra gli officiali deputati a rivedere, correggere, aggiungere alle gabelle e trovarne di nuove, venisse eletto anche il cronista Giovanni Villani.[2] L'introito del nuovo estimo fu venduto per tre anni, come abbiamo detto, cioè dalle calende luglio 1324 a quelle di luglio 1327, e comprato in nome di altri da Francesco Boninsegni di Beccanugi. I compratori dell'entrata dell'estimo ebbero facoltà di condurre al loro soldo un giudice forestiero; ma questa condotta d'un officiale forestiero per decidere sulle quistioni dell'estimo, non è menzionata dal Villani che a proposito di altra riforma dell'estimo ordinata tre anni dopo, cioè nel 1327, sino al qual anno sembra che durasse l'estimo sopracitato del 1324.

Stando anche a quanto riferisce il Villani, il quale accenna alla riforma dell'estimo nell'aprile 1327,[3] è manifesto che l'estimo comprendeva oltre la rendita degli stabili, anche della ricchezza mobile, *stimando*, egli dice, *ciò che ciascuno avea di stabile, di mobile, di guadagno;* e siccome il nostro cronista è veridico e diligente pei fatti de'tempi suoi, ed egli pure fece parte di commissioni nominate per aumentare le vecchie imposte e trovarne di nuove, è permesso di ritenere che il carattere dell'estimo fosse quale lo abbiamo dimostrato. Ma per maggiore evidenza vogliamo citare

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, libro 21; Provvisione o legge dei 9 aprile 1324.

[2] Estratti di Provvisioni; Magliab. Cl. XXV, Cod. 45.

[3] Giovanni Villani, Tomo IV, pag. 24.

le parole stesse del nostro cronista, le quali valgono a confermare il fin qui detto. « Nell' aprile 1327 si trasse in Firenze un nuovo estimo ordinato dal duca di Calabria figlio di Roberto, e fatto con ordine con uno giudice forestiere per Sesto, alla esaminazione di sette testimoni segreti e vicini, stimando ciò che ciascuno aveva di stabile e di mobile e di guadagno, pagando certa cosa per centinaio del mobile, e certa cosa per centinaio lo stabile, e così del procaccio e guadagno. L' ordine si cominciò bene, ma li detti giudici corrotti cui posono a ragione e a cui fuori di ragione; onde grande rammarichio n' ebbe in Firenze; e così mal fatto se ne ricolse ottanta mila fiorini d' oro.[1] » Aggiungeremo che fino dal mese di maggio del 1323 la Repubblica aveva ottenuto per mezzo dei suoi ambasciatori lettere da papa Giovanni XXII, il quale approvava che al clero fossero imposti vêntimila fiorini d' oro; però non ne furono riscossi che la metà e con grande scandalo, perchè ad istanza del vescovo e dei preti vennero altre lettere del papa che contradissero alle prime, e non si raccolse più un denaro: ma intorno alle imposte sui cherici avremo occasione di discorrere altrove. Qui diremo ancora che nel novembre del 1325, per la guerra che continuava contro Castruccio, vennero decretate nuove gabelle che fruttarono da settanta mila fiorini d' oro l' anno, oltre a quelle che già vigevano e che montavano a diciotto mila fiorini.[2] Infine nello stesso anno 1327, in cui si rinnovò l' estimo sui beni immobili e guadagni, fu

[1] Giovanni Villani, Tomo V, Cap. XVII, pag. 24.
[2] Giovanni Villani, Tomo IV, pag. 181 e pag. 287.

venduta la gabella ovvero imposta dei proventi e redditi delle pigioni e affitti delle case, molina, gualchiere, palmenti, frantoi della città e contado di Firenze.[1]

Anche al tempo di Gualtieri duca d'Atene, vicario angioino, ma il quale, la seconda volta che venne in Firenze, si rese ben presto signore della città e dello stato, l'estimo venne riformato. Egli aveva dinanzi a sè l'esempio e la forma della innovazione introdotta dal 1321 al 1327, al tempo della antica luogotenenza degli Angioini, nell'estimo fiorentino, che egli fece correggere ed estendere; e imitando gli altri vicari dei re di Napoli, deputò alla formazione del nuovo estimo giudici venuti di fuori e ligi a' suoi voleri, quantunque la correzione, l'estensione e l'aumento dovessero farsi sui ruoli e registri anteriori: cosicchè il nuovo estimo ordinato dal duca d'Atene fu condotto a termine con le aggiunte e alterazioni, chiamate correzioni, come era suo intendimento. E sono anche notabili la forma della legge e l'autorità *ducale* assunta da Gualtieri di Brienne, siccome nel decreto dei 26 aprile 1343, ch'egli data dal *suo palazzo ducale.*[2] Il duca fece riscuotere e prontamente l'estimo da lui rinnovato, tanto per la città che pel contado,[3] e ne trasse più di ottantamila fiorini d'oro; ma sollevò gran malcontento tra i magnati, i cittadini e i comitatini che vivevano delle rendite dei loro beni im-

[1] Arch. Rifor. Legge degli 11 dicembre 1327. Cl. II, Dist. II, N° 25.

[2] Arch. Rifor. *Decreta Ducis Athenarum.* Cl. II, Dist. II, N° 3 a carte 181.

[3] Pel solo estimo del vicariato del Valdarno di sopra, veggasi Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 5.

mobili, perchè tutti d'accordo si reputavano troppo aggravati. Ciò nonostante l'avrebbero sopportato, se nuove gabelle e prestanze da lui decretate non avessero aumentati i pesi oltremisura, quantunque, dice il Villani,[1] quando ordinò l'estimo egli promettesse di non imporre altre gravezze e prestanze. Ma non osservò la promessa «e fece *creare* e crescere nuove e disformate gabelle,» per cui in dieci mesi e diciotto dì che regnò, vennero in sue mani d'estimo, di gabelle, di prestanze e di condanne pressochè quattrocentomila fiorini d'oro, estorti alla sola città di Firenze, senza la pecunia riscossa dal contado e dalle altre terre vicine; levò ai creditori dello Stato gli assegnamenti sulle gabelle per i denari prestati da loro durante la guerra di Lombardia e quella contro Lucca, che sommavano a più di trecentocinquantamila fiorini d'oro, e trasse a sè tutto l'introito delle gabelle che montava a più di dugentomila fiorini d'oro.[2] Soggiunge il Villani che mandò in Francia e in Puglia più di dugentomila fiorini d'oro cavati dallo Stato.

Rilevasi dai nostri cronisti che la riforma dell'estimo eseguita al tempo dei luogotenenti angioini, poteva essere accolta e sopportata se non avessero avuto ricorso ad altre nuove gravezze e prestanze, all'aumento delle gabelle per la *taglia* che toccava a Firenze pel mantenimento dei Francesi e Borgognoni ch'essi fecero venire, cioè pel contingente militare da fornirsi e pa-

[1] Giovanni Villani, Tomo VII, Cap. XII, pag. 24.
[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 4. Pagamenti delle gabelle dei fumanti e delle prestanze al tempo del Duca d'Atene, dall'8 settembre al 16 novembre 1342.

garsi dai Fiorentini, e per gli assegnamenti agli stessi vicari e loro famiglia. Ma il duca d'Atene chiamò Francesi e Borgognoni per sola sua guardia, e le gravezze divennero insopportabili non per la riforma dell' estimo, ma per la sua rapacità e per la creazione di nuove e gravose imposte. Aggiungasi che al tempo del duca i cittadini trovavansi estenuati per le grandi spese occorse durante la guerra contro i signori di Lombardia, e pel malaugurato negozio della compra di Lucca da Mastino della Scala, senza poterne fare l' acquisto nemmeno con le armi. Le spese montarono a trecentocinquantamila fiorini d' oro, che furono presi ad imprestito dai cittadini; pagavansi a titolo di gabelle o contribuzioni indirette più di dugentomila fiorini d' oro l' anno; l' estimo produceva da ottantamila fiorini; e senza contare le entrate del territorio sottoposto alla Repubblica, il duca aveva cavato dalla sola città in meno di mesi undici più di quattrocentomila fiorini. Notisi che il debito del Comune aveva già in quell' epoca sorpassato la somma di quattrocentomila fiorini d' oro.[1] Ma di ciò sarà discorso altrove.

Cacciato il duca dal magnanimo ardire e dal concorde volere dei cittadini, malgrado le sue violenze, ruberie e grande scempio delle sostanze pubbliche e private, Firenze rimaneva sempre potente, ricca e bella, perchè gli uomini liberi trovano in sè la virtù che li fa tósto rialzare, e nella libertà si conservano e si accrescono l' operosità, l' industrie ed i commerci. Inoltre le maggiori rendite della Repubblica consistevano nelle gabelle o imposte indirette, che sommavano ordinaria-

[1] Giovanni Villani, Tomo VI, pag. 235-236.

mente a trecentomila fiorini d'oro, e circa la decima parte soltanto era cavata dall'estimo o dalla imposta fondiaria; e quantunque per opera del duca d'Atene questa si elevasse sino alla somma di ottantamila, mentre, come vedemmo, ragguagliavasi generalmente in quegli anni dai trenta ai quaranta mila fiorini, pure l'entrata pubblica di Firenze, afferma il Villani, superava quella del re di Napoli, del re di Sicilia, e di quello d'Aragona. Ma la ricchezza delle città o dei Signori italiani in quel secolo, ebbe a meravigliare tutti gli storici moderni e più gli economisti; e qui per fornire un altro esempio basterà accennare come Mastino della Scala signore di dieci città, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Feltre, Belluno, Brescia, Parma, Modena e Lucca, avesse una entrata (settecentomila fiorini d'oro) che sorpassava in quei tempi quella di tutti i re, eccettuato solo il re di Francia.[1]

V.

L' IMPOSTA DEI FUMANTI E DELLA SEGA.

Quantunque siffatta imposizione dovesse riguardarsi siccome un prestito fatto dai cittadini pei bisogni straordinari della Repubblica, perchè dalle stesse provvisioni del 1351 e 1355 rilevasi che ne fu ordinata la restituzione ed assegnata la rendita di certe gabelle pel pagamento degli interessi, tuttavia stimiamo opportuno di farne qui menzione per la singolarità della forma d'imporre e del modo di riscuotere, e perchè

[1] Giovanni Villani, Tomo VI, pag. 92, 178.

nel ripartirla e nel ragguagliarla avevansi sempre per norma i libri dell'estimo. Questo nuovo modo sembra essere stato imitato da quello che si ordinò col decreto dei 10 giugno 1342,[1] per cui debbesi riportare a questa data e non all'anno 1351, come afferma il Pagnini;[2] e difatti anche l'Ammirato nel dar notizia di questa forma d'imposta, ne pone l'introduzione nell'anno suddetto 1342.[3] Nel citato decreto come pure nell'Ammirato è chiamata la gabella dei fumanti, o come direbbesi modernamente l'imposta dei fuochi: ciò rilevasi anche da altri documenti officiali,[4] e dal libro delle riscossioni fatte dal Comune sotto il governo di Gualtiero di Brienne e sino alla sua cacciata.[5] La tassa dei fumanti, nel modo con cui venne ordinata pel decreto del 1343, rendeva nella sola città di Firenze lire due mila al giorno, ripartite nei Sesti della città; aveva la forma di prestito, perchè *scrivevasi al Monte*, cioè veniva registrata nei libri del debito pubblico, e doveva portare interesse; ed era riguardata siccome un modo facile d'imposta, poco oneroso, bene accetto all'universale, ed inoltre forniva pronta la pecunia.

L'imposta dei fumanti era anche detta, come rilevasi dai documenti che citeremo in appresso, e dagli stessi storici Matteo Villani e l'Ammirato, la secla e

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, N° 34 a carte 23.
[2] Della Decima. Tomo. I, pag. 21.
[3] *Storie*. Tomo I, pag. 452 e Tomo III, pag. 310.
[4] Arch. Riform. Cartapecore Tomo XXXVI, N° 23; Provvisione del 1343 sopra l'imposizione ed esazione dell'estimo e tassa dei fumanti.
[5] Arch. Riform. Classe VIII, N° 3. Somme riscosse dal Comune al tempo del Duca d'Atene, dal 14 ottobre 1342 al 26 luglio 1343.

volgarmente la sega. La ragione di questo nome, secondo noi, può desumersi dalla stessa forma e modo d'imporla e di riscuoterla, forma e modo che si ritraggono dalle stesse provvisioni del 1342, 1351 e 1375,[1] come pure da alcuni cenni del cronista Villani; e il modo di esigere simile tassa era il seguente. Ad ogni capo di famiglia veniva imposto di pagare *ogni giorno* pochi denari; e notisi che il denaro era la duodecima parte del soldo, e che la tassa fruttava da centoquaranta fiorini d'oro al giorno. Ma ogni capo di famiglia per ogni denaro che aveva di sega ciascun giorno, era tassato in trenta soldi; cosicchè essa rendeva cinquanta mila fiorini d'oro l'anno al Comune, il quale la riscuoteva soltanto nei bisogni e per avere la pecunia pronta, riserbandosi di scriverla al Monte e di pagarne gl'interessi.[2] Nel 1355 s'imposero per ogni casa o famiglia pochi denari al giorno, che poi si ridussero a una imposta di quindici soldi per ogni denaro di sega che ciascun capo di famiglia pagava a côlta. Non sembra però che questo modo d'imposta raggiungesse sempre e interamente l'equalità e la giustizia; perchè lamentandosi i poveri di essere proporzionatamente più aggravati dei ricchi, la Repubblica deputò alcuni cittadini per ogni gonfalone o contrada, i quali dovessero diminuire il quarto della sega in ogni gonfalone con lo sgravare i poveri; e quindi per ogni denaro di sega al giorno si riscuotesse a ragione di soldi trenta, come in quella ordinata nel 1351. E siccome erasi statuito che chiun-

[1] Arch. Rifor. Provvisione del 1351 a carte 61; e Provvisione del 1375 a carte 50, 100, 115.

[2] Matteo Villani, Tomo I, pag. 248.

que pagasse la sega fosse scritto al Monte per la somma somministrata, e siccome il Comune aveva assegnato l'interesse del dieci per cento, avvenne che i ricchi pagavano pei poveri mediante alcun profitto, e questi per pochi soldi che si cavavano di borsa trovavano chi pagasse per loro in una volta la sega dei denari dovuti ogni giorno. Lo che fu cagione di grandi guadagni per molti cittadini, perchè il Comune mantenne la fede di pagare ai termini che aveva promesso. E per questa fede, osserva Matteo Villani, quanti denari fossero bisognati al Comune, li otteneva senza fatica, e i frutti che pagava tornavano in mano degli stessi cittadini.

La sega del 1351 fu ordinata a motivo delle ingenti spese occorse per la guerra contro i Visconti di Milano e i Ghibellini di Lombardia, sostenuta dalla Repubblica che era capo della lega guelfa della Toscana; ma per far fronte ai bisogni di quella guerra che terminò con la pace generale dei Guelfi e dei Ghibellini dell'alta e della media Italia, firmata a Sarzana nel 1353,[1] il Comune di Firenze commutò il servizio personale dei comitatini in una tassa, a ragione di cinque fanti per ogni cento lire d'estimo del contado, ed a ragione di soldi dieci al giorno per ogni fante: tassa che fruttò cinquantadue mila fiorini d'oro. Aumentò inoltre diverse gabelle, e quello che più monta, decretò una imposta sui cherici, che fruttò assai, al dire del Villani. Con questi ordini la Repubblica si pose in grado di spendere trecento e sessanta mila fiorini d'oro l'anno.[2] Però

[1] Dumont, *Corps diplomatique du Droit des Gens.*
[2] Matteo Villani, Tomo I, pag. 248.

l'esenzione dalle fazioni personali non era concessa che allo universale degli abitanti del contado, ma non ai signori, nobili, grandi o magnati; e il Comune coglieva volentieri l'occasione per sottoporli alla tassa della sega. Così a modo d'esempio, alcuni della famiglia dei Ricasoli, nel luglio del 1352, domandarono alla Repubblica di essere separati dalla consorteria di altri della stessa famiglia che erano in bando e contumaci, per non essere compresi nel bando del Comune, e l'ottennero per provvisione dei 13 luglio 1352, col patto di pagare l'estimo e la gabella dei fumanti.[1]

Allo stesso modo d'imposizione ricorse la Repubblica nel 1355; e soltanto della sega di quest'anno parla il Pagnini copiando Matteo Villani. Dovevasi sodisfare al pagamento delle somme a cui Firenze erasi obbligata verso l'imperatore Carlo IV, allorchè questi si recò a Roma per l'incoronazione, ed era giunto a Siena, dove gli furono portati trenta mila fiorini d'oro. Con l'imposta della sega poteronsi in quell'anno raccogliere in meno di due mesi i cento mila fiorini d'oro che si promisero a Carlo IV; e questa somma fu riscossa senza esattori, senza spese e perdite, e senza gravare nessuno. E per obbligare tutti i cittadini a cotesta contribuzione, la Repubblica emanò una legge in vigore della quale quelli che non pagassero la sega, o altri non la somministrassero per loro, non potevano godere gli onori, officî e beneficii del Comune, venivano cioè privati dei diritti politici, erano chiamati *i non paghi*, e scritti in un libro denominato lo *Specchio*.[2] Con

[1] Estratti di Provvisioni; Magliab. Cl. XXV, Cod. 44.
[2] Matteo Villani, Tom. II. pag. 277-278.

siffatto modo d' imposta la Repubblica, osserva il Villani, otteneva quanta somma desiderava e speditamente, ed anzi con grande vantaggio di quelli che anticipavano la sega per gli altri, ritraendo da due parti l'interesse del denaro somministrato, dai cittadini in nome dei quali pagavano l'imposta, e dal Comune. E qui importa notare come alla seconda calata di Carlo IV, i Fiorentini oltre all'avere ricorso alla sega e ad altri mezzi per sollecitamente procacciare la pecunia da darsi all' imperatore, furono anche costretti di levare i denari dalla *cassa della diminuzione ed estinzione del Monte.* Difatti troviamo che per provvisione dei 28 aprile 1369, la Signoria onde fornire a Carlo IV la rata di quindici mila fiorini d' oro, ordinò di prendere il denaro dalla cassa della diminuzione ed estinzione dei luoghi e debiti del Monte Comune.[1] Lo che sta a provare quanto sia antica presso di noi siffatta istituzione, e al certo anteriore d' assai alla precitata provvisione, quantunque dagli storici, e particolarmente da Piero Boninsegni, non sia fatta menzione della cassa d' estinzione del debito pubblico che verso l'anno 1392.[2] Ma di ciò faremo parola nella seconda parte di questo lavoro, dove sarà trattato del Monte Comune.

Un'altra volta noi troviamo rinnovata l' imposizione detta la sega, e come rilevasi da una provvisione della Repubblica, ciò avvenne nel 1375, e senza dubbio per fornirsi di pecunia e prepararsi alla difesa; perchè in quel tempo fu assalita senza motivo e

[1] Arch. Rifor. Cartapecore Tomo XXXVI, N° 72.
[2] *Storia* di Pietro Boninsegni.

senza dichiarazione di guerra dal Legato di Bologna, il quale erasi proposto di ridurla sotto la dominazione di papa Gregorio XI, colta l'occasione della grande carestia che in quell'anno affliggeva Firenze. Il legato pontificio non solo ricusò di fornirla di viveri, ma per togliere ai Fiorentini la speranza delle ricolte, come prima apparì la primavera, invase il territorio della Repubblica con grande esercito di mercenari forestieri, e con la speranza, dice il Machiavelli, che sorprendendo i Fiorentini e trovandoli disarmati e affamati, gli avrebbe facilmente superati. Il governo della Repubblica elesse in allora otto cittadini, che il popolo chiamò gli *otto santi*, per difendersi dalla guerra mossagli dalla Chiesa; i quali sollevarono contro la Curia papale la Romagna, la Marca e l'Umbria, e si collegarono coi Visconti di Milano e con tutte le città avverse al governo pontificio. Ma per fornirsi all'istante della pecunia necessaria a sostenere la guerra, ricorse al modo sopradescritto della sega; nominò quarantotto cittadini che dovessero fissare la quota dell'imposta nei sedici gonfaloni o contrade in cui era divisa la città, ed elesse altri trentacinque cittadini per gonfalone, i quali dovevano riunirsi in sette collegi, composto ciascuno di cinque di loro. Ognuno dei sette collegi era tenuto di stabilire la quotità della imposta; ma da queste sette diverse somme erano levate le due maggiori e le due minori, e ridotte alle tre medie che venivano addizionate e poi divise per tre; la somma che ne risultava, costituiva la quota dell'imposta per ogni gonfalone, la quale pagavasi per via di sega, cioè nel modo da noi sopra specificato. Siffatta imposta, ossia la sega del 1375,

a tenore della stessa provvisione, doveva durare per tre anni.[1]

L'imposta dei fumanti o quella detta della sega, come rilevasi dagli atti officiali, sembra che fosse praticata diverse volte nel periodo che corse dalla cacciata del duca d'Atene alla pace con papa Gregorio: del rimanente conservansi tuttora i libri, registri e campioni compilati negli anni sopracitati, e i quali contengono il censimento per famiglie, la distribuzione della sega per gonfaloni o contrade e per quartieri, la sua ripartizione nei capi di famiglia, e le somme pagate per l'imposizione in discorso.[2]

Vedemmo come coloro che non pagavano l'estimo e le altre gravezze della Repubblica Fiorentina fossero descritti nel libro dello *Specchio*, e però esclusi dagli onori, officî e beneficii del Comune. Nondimeno avevano spesso luogo i ricorsi contro la descrizione nello Specchio, e quindi le investigazioni e le verificazioni, particolarmente per quelli cittadini che venissero chiariti siccome aggravati oltre misura e contro giustizia; e infine concedevansi anche le composizioni, d'accordo coi Regolatori delle entrate e delle uscite della Repubblica. E a questo proposito ci sembra opportuno di ri-

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1375.

[2] Arch. Rifor. Cl. VIII; N° 29. La gravezza dei fumanti; registri della sua distribuzione.

Arch. del Monte Comune; libri diversi, N° 1, 2, 3. Quaderni di pagamenti della gabella dei fumanti del 4 novembre 1351.

Id. N° 4. Campioni estimi, detti sega, della città e del contado, del 1351 e del 1354.

Id. N° 6. Registro di nomi dei capi di famiglia, del quartiere di San Giovanni, col numero delle bocche.

cordare come al tempo del governo dei Ciompi fu provveduto, per sopperire ai bisogni ed alle spese dell'Opera di Santa Maria del Fiore e della Loggia dei Signori, detta anche dell'Orcagna, che tutti i debitori degli estimi, prestanze ed altre gravezze o dazi, che venivano a una composizione o tassazione concordata coi Regolatori, fossero obbligati di pagare in favore dell'Opera del Duomo e della Loggia, a ragione di denari sei per lira, cioè il due e mezzo per cento della somma definitivamente assegnata loro per tassazione o per composizione dai Regolatori delle entrate ed uscite del Comune, e in questo modo e con siffatta condizione erano levati dallo Specchio.[1] In vigore della stessa provvisione, e in favore dell'Opera suddetta, viene anche prelevato il due e mezzo per cento sulle penali stabilite pel ritardo nel pagamento delle imposte e tasse o delle multe; ed è inoltre statuita la tassa di due fiorini d'oro per ogni volta che si facesse suonare *la campana del clericato* in occasione di decessi o di funerali. Alla medesima tassa erano tenuti anche gli eredi, i quali quando desideravano che si suonasse quella campana, dovevano pagare un fiorino al Comune e uno all'Opera.

VI.

LA TAVOLA DELLE POSSESSIONI.

Prima di tener discorso di un altro modo d'imposta, ragguagliata però sempre sui registri dell'estimo, stimiamo opportuno di fornire alcune notizie sconosciute

[1] Arch. Rifor. Provvisione dei 20-23 dicembre 1378. Cl. II, Dist. II, N° 69 a carte 114.

fin ora intorno agli ordinamenti della *Tavola delle possessioni*, notevoli non solo per la forma di questa istituzione, quanto per l'epoca in cui vennero promulgati; ondechè ancora la *Tavola* sopracitata può considerarsi, insieme coi registri dell'estimo, siccome un principio ed un avviamento all'altra più importante istituzione, più perfetta e più estesa, vogliamo dire quella del Catasto.

La prima vòlta che noi troviamo essere stata ordinata la *Tavola*, fu per legge del 1346,[1] la quale venne rinnovata ed ampliata da altra del 1355, come pure da posteriori provvisioni emanate dalla Repubblica, e che continuano fino all'anno 1358. I nostri cronisti appena fanno menzione della Tavola, e soltanto all'anno 1355; ma perchè ne toccano quasi alla sfuggita, e senza far parola di tutti gli ordini e disposizioni spettanti ad essa, noi crediamo utile, attesa l'importanza di cotesta istituzione, il darne qui più ampio ragguaglio con la scorta dei varii ordinamenti promulgati dalla Repubblica dal 1346 al 1358.

La descrizione in appositi libri o registri di tutte le possessioni immobili, onde conoscerne lo stato, la condizione, i confini e i nomi dei possessori, fu creduta finora siccome un provvedimento assai più moderno; anzi lo storico Bianchini opina essersi la prima volta introdotto in Italia questo modo d'iniziazione al sistema ipotecario nel 1536 e dal governo di Napoli, e lo prova con un documento ch'egli pubblica dei 29 giu-

[1] Arch. Riform. Cl. II, Dist. II, Libro di Provvisioni N° 36. — *Balia ordinandi et eligendi cives ad faciendum describi bona omnium distinctim.* — Legge degli 11 aprile 1346.

gno di quell' anno;[1] senza neppur tener conto dell' estimo dei Fiorentini, nel quale non solo i beni erano descritti e distinti coi loro confini, ma erano anche enunziate la qualità e quantità degli annui prodotti, la loro stima, e quindi la rendita dei beni; e senza ricordare la *Tavola delle possessioni* del 1346 al 1359, di cui, sebbene brevemente, toccarono Matteo Villani [2] e Domenico Boninsegni, quantunque le poche linee lasciateci da quei cronisti venissero riportate da un moderno scrittore, il Pagnini;[3] e infine senza tener conto dello stesso Catasto. Ma i cronisti fiorentini datano l' istituzione della Tavola dall' anno 1355, mentre dalle stesse leggi e documenti officiali è constatato che quella venne decretata nell' aprile del 1346.

In quest' anno adunque fu provvisto che sia ordinata una *Tavola o registro del Comune di Firenze,* nel quale dovessero descriversi per quartieri, Comuni, pivieri e popoli, e coi loro rispettivi confini, tutti i beni immobili della città e del contado. Nello stesso tempo è intimato a tutti i possessori sotto gravi pene, di fare esattamente le denunzie dei loro beni, con la descrizione di essi e loro confini; e lo stesso fu ingiunto a tutti i Rettori e sindaci dei Comuni e popoli. La descrizione dei beni doveva farsi in vari registri distinti l'uno dall' altro, cioè quartiere per quartiere quelli della città, e così per quartieri, Comuni e popoli le possessioni del contado; lasciando nella Tavola uno spazio o margine

[1] Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli,* Tomo II, pag. 303-304.

[2] Matteo Villani, Tomo III, pag. 97.

[3] *Della Decima ec.,* Tomo I, pag. 22.

sufficiente accanto a ciascuna relazione o portata dell' immobile, perchè in caso di permuta o alienazione di tutto o di parte, possa questa portata essere corretta o cancellata, e in suo luogo scritta la recata del nuovo acquirente. Era inoltre concessa agli officiali a ciò deputati, piena balía d' investigare e di ritrovare tutti i beni immobili, e di promulgare tutti i provvedimenti necessari per dare compimento a siffatta istituzione. Altre leggi emanò la Repubblica nello stesso anno 1346 e relative alla Tavola delle possessioni, che noi omettiamo per brevità, proponendoci piuttosto di far conoscere i regolamenti posteriori, quelli cioè dal 1355 al 1358. Aggiungeremo soltanto che per la legge del 1346 intendevasi di ordinare la sola descrizione esatta degli immobili, segnando i confini e notando i nomi dei possessori, ma non era data facoltà agli officiali di aggiungervi la stima degli immobili o di parte di essi. Le principali ragioni che indussero la Repubblica a decretare la Tavola rilevansi dagli stessi considerandi della legge sopracitata, e queste sono: lo stato intricatissimo dei beni immobili posti nella città, contado e distretto di Firenze; la difficoltà di conoscere a chi appartenessero, e le liti a cui queste cause davano luogo; la lunghezza dei processi derivante appunto dalla difficoltà di ottenere esatta notizia degli immobili e dei loro possessori, per cui la stessa prolungazione delle liti recava grandissimo danno e maggiore del merito; e infine il bisogno di togliere tante noie e spese a cui andavano incontro i creditori per ritrovare e conoscere lo stato e la condizione dei beni dei loro debitori.

E fu posto mano all' opera, e condotta a termine;

quantunque, come può credersi, fosse avversata da molti cittadini, sia per privato interesse, sia per l'opinione di alcuni che la Tavola non poteva riuscire completa; sia per le frodi ed omissioni che in essa si verificarono. Il fatto sta che riuscì confusa e imperfetta, e che dopo qualche anno si dovette abbandonare. E a questo proposito merita che qui venga citato un cronista contemporaneo,[1] sebbene egli accenni per la prima volta alla Tavola delle possessioni sotto la data dell'agosto 1355, e non faccia menzione alcuna della sua prima istituzione e dell'opera cominciata sino dal 1346, mentre dalle leggi posteriori rilevasi che in quest'anno, oltre la legge che la decretava, vennero promulgati vari ordini relativi; chè anzi nell'anno 1355 non fu che rinnovata, e da molti provvedimenti posteriori stabilito il modo e la regola per condurla a compimento e a maggiore perfezione, provvedimenti che continuarono anche nell'anno 1358. « A tutti pareva, dice Matteo Villani, che dovesse essere utile cosa; agli uomini antichi, savi e pratici parea la cosa impossibile a potere avere perfezione, ma non fu loro creduto se non quando per pratica si conobbe. Furono comandate le recate a ogni possessore sotto gravi pene, e nondimeno che anche i reggitori dei popoli le dovessero recare, catuno si provvide di recare i beni in cui volle, e confinarli secondo che trovava l'usata vicinanza; e quando tali nelle loro recate mutavano i primi possessori, e così da ogni parte discordavano i confini; e oltre a questa inconvenienza, ve ne accorrevano molte altre maggiori. Per la qual cosa dopo

[1] Matteo Villani, Tomo III, Cap. LXXIV, pag. 97.

la lunga scrittura e la grande spesa cresciuta in parecchi anni, in confusione senza frutto rimase abbandonata. »

Ora vedremo come nel 1355, cioè dieci anni dopo la sua prima istituzione, la Tavola venisse riordinata, e come se ne stabilirono con leggi successive il modo, le norme e le regole sino al 1358; le quali leggi posteriori a quelle del 1346 ci forniscono molte e importanti notizie che invano si cercano nei nostri cronisti. Dalla legge dei 30 luglio 1355[1] rilevasi pure che gli antichi ordini della Tavola non ebbero effetto per la confusione e le frodi sopravvenute; ch'è riconosciuta siccome utilissima quella prima istituzione e buoni molti de' suoi ordini, per cui s' intende di volerla ripristinare correggendo gli ordini vecchi e promulgandone dei nuovi. Laonde sono annullati quelli emanati dal 1346 in poi, e deputansi nuovi officiali per *riformare* e *correggere* gli ordini circa alla Tavola delle possessioni, affinchè venga eseguita, e sia condotta a termine entro un anno. Con altro decreto dei 6 agosto del medesimo anno provvedesi alla elezione dei nuovi *officiali della Tàvola,* e con quello dei 29 dello stesso mese, si viene alla elezione dei nunzi che dovevano stare a disposizione e agli ordini degli stessi officiali.[2] Per legge poi del dicembre di quell' anno 1355 è stabilito che le *denunzie* siano fatte da tutti esattamente, emanando ordini severi contro le frodi, e disponendo che in caso contrario il Comune,

[1] Arch. Riform. Cl. XI, Dist. I, N° 36, a carte 114-115. « Queste sono le riformagioni e provisioni fatte per li Consigli del popolo e del Comune di Firenze in favore dell' ufficio della Tavola di detto Comune. »

[2] Arch. Riform. Libro sopracitato, Cl. XI, Dist. I, N° 36.

i giusdicenti e i tribunali non procederanno nè puniranno chi occupasse, invadesse o danneggiasse i beni immobili *non descritti*, ovvero il loro possessore. Veniva inoltre esentato dalla gabella del registro, o come allora dicevasi, gabella dei contratti, chi appariva *nuovo* possessore di qualche immobile, e ciò per facilitare le *denunzie*. La legge contiene altri utilissimi provvedimenti per ottenere più esattamente e integralmente e con maggior prontezza e spontaneità le *denunzie* dai respettivi possessori;[1] ma il più importante ordinamento della Tavola è quello del 1356,[2] perchè in ventidue capitoli comprende tutte le disposizioni e regole stabilite dagli officiali deputati alla formazione della *Tavola*. Noi, trattandosi d'una istituzione così importante, e per supplire agli storici che tacciono a questo proposito, stimiamo bene di dare qui un sunto dei principali regolamenti.

La divisione dei registri e la loro distribuzione per le recate di tutti i beni immobili, è quella stessa che fu più tardi osservata nella istituzione del *Catasto* e poi della *Decima;* viene inoltre prescritto di tenere più registri, uno pei beni dei cittadini, un altro per quelli dei contadini, o abitanti del contado, un terzo pei luoghi pii ed ecclesiastici, ed infine un registro dei beni di cui non fosse chiarito il possessore; dovevansi definire le questioni a chi appartenessero i beni, prima di portarli a registro; tutti i registri appartenenti alla *Tavola* venivano sottoscritti dagli officiali; un esemplare di essi

[1] Libro dell'Arch. sopracitato; Legge dei 9 dicembre, scritta in volgare.

[2] Libro citato; Legge dei 3 giugno 1356.

era tenuto in custodia dai frati, che fossero a ciò deputati, nella *Camera delle Armi* del palazzo dei Signori. Accanto ad ogni denunzia, recata ossia descrizione dei beni, era lasciato uno spazio sufficiente per potere aggiungere di mano in mano le permutazioni ed alienazioni che avessero luogo. Oltre ai registri di sopra enumerati, tenevansi molti altri registri separati, cioè uno per la descrizione dei beni dei ribelli e banditi del Comune di Firenze, come anche un registro dei cessanti il pagamento delle gravezze ed imposte; un altro pei beni posseduti dai forestieri; il registro dei beni della Parte Guelfa, alla quale fino dal 1267 era stata concessa la terza parte dei beni confiscati ai Ghibellini. Era inoltre statuito pei capitoli degli ordinamenti della Tavola, che una volta condotta a termine la descrizione, non fossero riconosciuti per legittimi possessori dei beni enunciati nei registri, che quelli inscritti dagli stessi officiali dopo matura deliberazione e sentenza. Ogni permuta, compra e vendita di beni doveva essere denunziata agli officiali della Tavola entro il tempo di trenta ai quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del contratto stipulato, sotto pena di soldi due per lira del valore dei beni: era inoltre obbligo di fare le denunzie per mano di notaio. È stabilito altresì che le alienazioni o permute in luoghi pii ed ecclesiastici non venissero descritte nella Tavola se i relativi contratti non erano stati conchiusi a norma degli statuti del Comune, i quali tra le altre disposizioni, vietavano di alienare in ecclesiastiei e luoghi pii non sopportanti le gravezze del Comune, senza il consenso della Signoria.

Oltre gli officiali e loro nunzi, furono anche nominati gli scrivani della Tavola, i quali in aggiunta ai registri sopra specificati, dovevano tenere quattro libri, uno per quartiere, detti *memoriali,* in cui essi scrivevano le compre, le vendite, le alienazioni che venivano stipulate dal giorno ch'era pubblicato il *bando* per portare le denunzie, sino al compimento dei registri della Tavola.

Altri provvedimenti furono presi dal 1356 al 1358, onde meglio determinare le ingerenze degli officiali deputati a ritrovare i beni e i loro possessori ed a compilare la Tavola; stabilire le norme che dovevano seguirsi, e definire gli obblighi e l'opera degli scrivani; provvedimenti che leggonsi in vari libri del nostro archivio e che a noi basta di avere citati.[1]

Cotesti sono quegli ordinamenti della *Tavola delle possessioni,* sui quali abbiamo stimato opportuno di fermarci alquanto, sia per la loro importanza relativamente all'epoca in cui vennero emanati, e che precede di settanta e più anni l'introduzione del Catasto, sia perchè intorno ad essi poco o quasi nulla è stato accennato dagli storici fiorentini.

Ma prima di tener discorso del Catasto giova indicare brevemente quale fosse la forma della recata, denunzia o relazione che doveva farsi agli officiali dell'estimo, desunta dai registri e denunzie che trovansi nell'archivio della Repubblica, forma che doveva servire

[1] Arch. Riform. Cl. XI, Dist. I, N° 36; Legge vinta nel Consiglio del popolo e del Comune li 21 e 22 giugno 1358. — Id. Libri del Monte Comune, segnati N° 424, 425, 426. Quaderni di provvisioni e decreti degli officiali della Tavola, 1356-1359.

per la descrizione e compilazione dei libri dell' estimo per quartieri, gonfaloni, pivieri e popoli.

E prima, dovevansi segnare tutti i capi di famiglia, con l' indicazione dei figli e moglie, loro nomi e età, dimoranti in ciascun popolo dal giorno in cui era posto in vigore l' estimo.

Secondo, la loro sostanza e valuta, registrata allato a ciascun capo di famiglia, e se avevano venduto o comprato, a chi e da chi e a qual prezzo; e così l'estimo dei beni venduti o comprati, e il luogo dove erano situati.

Terzo, notare tutti coloro che sono partiti dal popolo dal dì che vigeva l' estimo, con l' indicazione delle loro famiglie, nomi e età; dove sono andati, di quanto erano estimati, e se hanno venduto o comprato e da chi e a chi, il prezzo, e dove sono siti i beni.

Quarto, inscrivere tutti coloro che sono venuti di nuovo nel popolo dal principio dell' estimo, la famiglia coi nomi e età, e di quanto sono estimati; da qual popolo sono partiti, se hanno venduto o comprato dal momento che vigeva l' estimo, e da chi e a chi, il prezzo e il luogo dei beni venduti o comprati.

Quinto, indicare tutti i nobili, grandi e magnati dimoranti nel popolo, e la loro famiglia, nomi e età; se sono stati estimati; donde sono venuti e dove sono tornati, e in che sono estimati; e se hanno venduto o comprato; il prezzo, il luogo dei beni venduti o comprati.

In fine, descrivere tutti gli abitanti del popolo che non sono estimati, loro famiglia, età e nomi, loro sostanza e valuta.

I registri, tenuti popolo per popolo, portavano la

seguente intitolazione: « Questi sono i capi di famiglia del popolo di . . . . i quali trovansi nel detto popolo dal tempo della rinnovazione del presente estimo, anno . . . . »

Segue la forma della denunzia o inscrizione col nome, cognome, soprannome, età del capo di famiglia; nome della moglie e sua età; nome dei figli e loro età. Quindi doveva farsi la descrizione dei beni, dove erano posti, loro confini, e la stima.

VII.

L' IMPOSIZIONE STRAORDINARIA DEL 1412.

Molte sono le forme che assunse l' imposta fondiaria e quella sulla rendita nel periodo di tempo che abbiamo percorso, ma tutte vennero basate e regolate sull' estimo; per cui noi ci siamo limitati a tener discorso delle più importanti e più caratteristiche, di quelle cioè che valgono a dimostrare la sapienza e l' arte, come pure la potenza inventiva degli statisti fiorentini; i quali erano per l' ingegno e la sottigliezza dei calcoli talmente riputati non solo in Italia ma anche fuori, che sovente le loro istituzioni venivano imitate, ed essi medesimi chiamati a introdurle e dirigerle altrove. Nè qui è luogo di rammentare le istituzioni economiche o sociali chieste ai Fiorentini dalle altre città, ma per parlare solamente di ciò che spetta alla finanza e alle imposizioni, citeremo un esempio. Nel 1339 Stefano Colonna ed altri, deputati dai consoli delle arti di Roma e dal Papa a trovare il modo e la forma della imposizione, consentita dal popolo romano in pubblico parla-

mento tenuto in Campidoglio, e col parere di tutto il Consiglio, mandano procuratori a Firenze per chiedere alla Repubblica alcuni cittadini esperti nelle cose di finanza, i quali dovessero statuire tutto ciò che stimassero opportuno a regolare, distribuire ed esigere l'imposta; e ciò a spese del popolo romano, che promette di fare ai Fiorentini e per loro servizio il trattamento opportuno e conveniente.[1] Del rimanente noi ci siamo fermati, come dicemmo, soltanto ad alcuni e più singolari modi d'imposizione, perchè egli è nostro intendimento di porre in evidenza il carattere, la forma, la regola e la base della imposta fondiaria, di quella sulla rendita e sulla ricchezza mobile, come pure le principali forme di essa, tralasciando per ora di far menzione delle imposte indirette e dei prestiti, di che sarà trattato in altro volume. Ma nel por fine a questo capitolo sull'estimo, importa dare ragguaglio d'un altro modo d'imposta, di quella cioè che fu ordinata nel 1412, e che ebbe vigore per lo spazio di tre anni. Le condizioni in cui versava la Repubblica e i gravi avvenimenti di quei tempi spiegano e giustificano la necessità pei statisti fiorentini di ricorrere a un modo straordinario d'imposta, oltre alle entrate ordinarie, onde far fronte ai bisogni e al grande dispendio causato dalle guerre intraprese sul finire del secolo XIV, e continuate al cominciare del XV.

Aveva la Repubblica già acquistato Arezzo, e più tardi ridotta a sua soggezione Pisa e poi Livorno, e al termine della guerra contro Ladislao re di Napoli, ottenuta Cortona. Questi ingrandimenti, le lunghe guerre,

[1] Arch. Riform., Cartapecore, Tomo IV, N° 29. — Carta degli 8 settembre 1339.

e particolarmente quella che sostenne per dodici anni e che finì con la morte di Giovanni Galeazzo duca di Milano nel 1400, cagionarono il dispendio d'ingenti somme. Ma sopratutto lo scisma della Chiesa e la guerra di Ladislao, che avevano ridotta l'Italia, e in particolar modo la Repubblica fiorentina, in grande alterazione sul cominciare del secolo XV, obbligarono Firenze di adoperarsi quasi sola a levare gli scandali del primo e parare i pericoli della seconda; ed ella, come sempre, era così fitta nelle sue imprese per la abilità degli statuali e per la prontezza della pecunia, che affrettò lo scioglimento dello scisma, si oppose e impedì i progressi delle armi e gli ambiziosi disegni di Ladislao.

In Avignone era ancora papa Benedetto XIII; lui vivente furono nominati Bonifazio IX, e morto questo, Innocenzo VII, al quale successe Gregorio XII. Fu in allora per consiglio dei Fiorentini convocato il concilio di Pisa, che depose i due Papi ed elesse Alessandro V, li 15 giugno 1409. A quest'ultimo la Repubblica mandò solenne ambasciata per consigliarlo a tôrre gli scandali, restituire l'unità alla Chiesa e riformarne gli abusi.[1] Ma durante lo scisma il re di Napoli s'impadronì di Roma e di molte terre del Perugino. Era suo disegno di signoreggiare l'Italia, e si vantò col condottiere Braccio di Montone di sottomettere non solo Roma ma ben anche Firenze, principale ostacolo alla sua impresa; percorse il senese e il fiorentino, dando il sacco e il

[1] *Legazioni Serristori ec.*, da noi illustrate, e pubblicate per cura del generale conte Luigi Serristori da Le Monnier; Firenze, 1852, a pag. 473-476.

guasto in ogni luogo, per cui fu chiamato il Re guastagrano; tentò l'acquisto di Arezzo e prese Cortona.

Ma Firenze poteva sempre opporre a Ladislao la sottigliezza dei negoziati, la prontezza della pecunia; per cui respinse il re di Napoli, liberò la Toscana, pose il campo delle proprie milizie sotto le mura di Roma ed occupò la città Leonina. Però morto Alessandro V, e succedutogli Giovanni XXIII, Ladislao conchiuse la pace coi Fiorentini, ma per poco tempo; chè anzi rinnovò la guerra molto più della prima rovinosa, e condusse i Fiorentini in pericolo di perdere l'indipendenza, perchè presa Roma, egli erasi spinto fino sotto Siena. La Repubblica venne ai negoziati col re, il quale chiedeva in vicariato una parte dello Stato ecclesiastico; per cui gli ambasciatori fiorentini ebbero facoltà di adoperare ogni argomento e ogni destrezza onde persuadere il Papa di concedere al re di Napoli in vicariato le provincie da lui occupate.[1] Se non che la morte di Ladislao liberò a un tratto il Papa e i Fiorentini da questa guerra, nella quale dopo aver presa Roma, Siena e le Marche, non mancava altro al Re, al dir di Machiavelli, che Firenze, per portarsi con tutta la sua potenza in Lombardia.

In questi pericoli e bisogni la Repubblica ordinò una imposizione sul clero, e ne diede avviso al Papa;[2] e nello stesso tempo, per ristorarsi dalle enormi spese, decretò nel 1412 e per durare tre anni, una imposta straordinaria, basata, egli è vero, sull'estimo, e la quale colpiva non solo gli immobili, ma anche la ric-

[1] Libro citato delle *Legazioni Serristori*, pag. 528-529.

[2] Libro sopracitato, pag. 485.

chezza mobile; di modo che in essa, unitamente agli ordini antichi dell' estimo e quelli più recenti della Tavola delle possessioni, riscontransi i principali elementi di quella base e forma d' imposta, più estesa e perfetta, che si chiamò il Catasto. E qui basterà dare un sunto della legge d' imposta del 1412, nella quale sono ordinate e regolate oltre le tasse sugli stabili, sulla rendita e sulle sostanze mobili, molte altre contribuzioni indirette ossiano gabelle.

Per la legge del 1412, fu ordinato che ogni cittadino prestanziato, cioè sottoposto alle gravezze e prestanze, di ogni suo bene immobile e di qualunque sua rendita avesse dentro della città, sia tenuto pagare a ragione di fiorini cinque per cento della rendita: era eccettuata la casa della propria abitazione: noi ritroveremo quest' ultima disposizione anche nel Catasto.

Quei cittadini che tenevano per esercizio della loro arte e commercio, bottega o fondaco, e fosse di loro proprietà, debbano pagare a ragione del cinque per cento del prezzo presunto della pigione.

I cittadini che possedevano casa propria, e avevano d' estimo o d' imposta ordinaria sopra i fiorini dieci, siano obbligati pagare per imposta della loro propria abitazione, ogni anno fiorini due d' oro; chi aveva d' imposta dai fiorini dieci ai cinque, venga tassato in fiorini uno all' anno; e chi da fiorini cinque a uno, in fiorini uno e soldi dieci; e quelli da fiorini uno fino a soldi dieci, paghino l' anno cinque soldi. E questo è uno dei modi d' applicazione della scala o dell' imposta progressiva, della quale più sotto sarà ampiamente discorso.

Inoltre tutti i cittadini prestanziati, per i buoi, bu-

fali, vacche, giovenche tenevano sui loro poderi, debbano pagare, per ogni pajo e ogni anno fiorini uno; e chi teneva un solo capo, paghi per un pajo. E se i loro poderi erano senza bestiame, o gli avessero dati in affitto, siano obbligati pagare a ragione di fiorini cinque per cento la rendita. E questo intendasi per tutti i poderi, possessioni e beni esistenti nella città e nel suo contado *estimato*, e ancora per Pisa, Arezzo, Cortona e loro contadi.

E l'imposta sia estesa ad ogni rendita o ragione appartenente a qualunque persona, o ente morale, collegio, compagnia, comune, università, parte guelfa, alle corporazioni delle arti o al magistrato dei sei di Mercanzia, e a qualunque altra persona *vera o finta non prestanziata*, ovvero a qualunque chiesa, monastero, prioria, spedale, beneficio, e ad ogni persona ecclesiastica, regolare o secolare, *vera o finta*, o ad alcuno di loro o per loro: e tutti i soprannominati paghino a ragione del cinque per cento della rendita. E inoltre tutte le persone e luoghi non prestanziati o estimati, oltre alle sopradette tasse, paghino il dieci per cento della rendita. Qualunque persona anche ecclesiastica, che depositerà o presterà a patto fermo alcuna quantità di denaro nella città, contado e distretto, sia tenuta pagare ogni anno a ragione dell'uno per cento. Erano eccettuati però i contratti per cui fosse pagata la gabella (registro), ed erano esenti i *prestatori a pannello*, dei quali vedremo in seguito.

I cittadini e tutti gli altri abitanti della città, di qualunque stato o condizione, anche i religiosi, e solo eccettuati i Rettori forestieri della città, e i minori d'anni

tre, sono obbligati ciascuno di levare un quarto di staio di sale, a ragione di lire sei soldi dodici lo staio. Alla medesima tassa vengono sottoposti gli *estimati o prestanziati*, da soldi dieci in su.

E le persone privilegiate che avessero di prestanza da fiorini uno in su, per ogni fiorino di prestanza, debbano levare mezzo quarto di sale al prezzo detto; e possano ritenere tanto sale quante bocche conteranno in casa loro, a ragione di un quarto per bocca l'anno. Il resto lo debbano lasciare al Comune, a ragione di soldi venti lo staio.

Ogni persona religiosa, e qualunque altra abitante del contado, debba ogni anno levare un quarto di sale per bocca, eccettuati i minori di anni tre, a ragione di lire cinque soldi otto lo staio, nonostante alcun privilegio.

Ogni albergatore della città, sia tenuto levare ogni anno tanti quarti di sale quante cogna di vino imbotta, a ragione di lire sei soldi dodici lo staio. Quelli del contado, per ogni cogno di vino imbottano, levino un quarto di sale, a ragione di lire cinque soldi otto lo staio.

Quanto ai beni mandriali, per ogni bestia bovina, cavallina, bufalina e vaccina, ed ogni altra bestia grossa mandriale che pasturerà nel contado o distretto di Firenze, debbasi pagare ogni anno e per capo di bestia, soldi dieci.

Per ogni capo di bestia porcina mandriale che pasturerà come sopra, soldi quattro l'anno.

Ogni cittadino, comitatino o distrettuale, e ogni luogo e persona ecclesiastica del contado e distretto,

paghi per ogni capo di bestia grossa, mezzana e minuta, alla stessa ragione che se pasturasse nel contado di Firenze.

Per ogni bestia grossa, mandriale o no, che venga dal di fuori del contado e distretto, e passi pel contado e distretto, debbasi pagare ogni volta entrasse, passasse e uscisse, e per ogni capo soldi dieci. Ogni bestia porcina soldi quattro, ed ogni bestia minuta soldi tre; e nel ritornare paghisi per gli allievi, alla sudetta ragione.

Così per ogni paio di buoi, bufali, giovenche che si allogassero a *giogatico*, o a qualunque altro patto fermo nel contado e distretto di Firenze, si paghino soldi venticinque.

Seguita nella stessa legge d'imposta una disposizione per l'aumento della gabella delle farine, che qui accenneremo perchè forma parte dell'imposizione straordinaria decretata in quell'anno, quantunque sia nostro intendimento di discorrere appositamente di quella e di tutte le altre gabelle, quando si tratterà del debito pubblico e dei prestiti. Fu dunque aggiunto il seguente aumento alla gabella delle farine:

Per ogni sacco di farina messo in Firenze, dovea pagarsi oltre la vecchia gabella, un soldo; che in tutto facevano sei soldi.

Per ogni staio di biada, usato pagare denari sei, denari dieci.

Ogni bocca stante nel contado e prestanziata o estimata, eccettuati i minori d'anni tre, paghi soldi uno per staio di farina, intendendosi ogni bocca tassata in staia dodici. Chi però aveva d'estimo al di sotto dei

soldi cinque, non debba pagare che la metà della gabella della farina.

Tutti i religiosi, eccettuati i frati Minori, loro conversi, fanti e fantesche, paghino un soldo lo staio, a ragione di staia dodici per bocca. Viene però ordinato, che chi abitava in alcuna città, terra o castello del contado, dove si pagasse al Comune per la gabella del macinato il detto soldo o denari dodici per staio, non sia tenuto a pagare di più. Ma quelli che pagassero meno, debbono raggiungere la detta somma di soldi uno per staio.

Qualunque albergatore sia tenuto pagare soldi dieci per bocca, ragguagliando le bocche alla quantità del vino che vende, cioè una bocca per ogni cogno di vino che imbotta.

Tale fu l'imposta straordinaria che durò dal 1412 al 1415, basata ancora questa e ragguagliata sull'estimo; a proposito del quale dobbiamo aggiungere come era stato stabilito sino dal 1407, che gl'immobili che passassero al nuovo acquirente, oltre a conservare la gravezza ed estimo che avevano, fossero obbligati a un aumento di tassa del due per mille del loro valore. Ma questo decreto fu rivocato all'epoca dell'introduzione del Catasto. Due anni dopo, cioè nel 1409, fu imposto il clero di centomila fiorini, come abbiamo accennato più sopra, e senza dipendere dalla Curia di Roma: da ciò e da altri riscontri, come vedremo in seguito parlando delle imposte sui beni immobili del clero, rilevasi che gli statisti fiorentini quando trattavasi dei bisogni della Repubblica e specialmente in tempi difficili, non tenevano conto delle immunità invocate dagli ecclesiasti-

ci.[1] Per diminuire le spese il governo emanò nel 1419 diversi ordini onde ridurre quelle del contado.[2] E qui vogliamo accennare come i libri di censimento della popolazione del contado erano tenuti regolarmente e ab antico, siccome abbiamo più sopra avvertito; i quali rinnovavansi spesso sotto la sorveglianza e per cura dello Stato. Così anche pel secolo susseguente vennero ordinati i registri di censimento, e facevasi regolare descrizione e per quartieri, dei capi di famiglia, col numero delle bocche e il giorno della nascita dei figli.[3]

Abbiamo notato che chi non pagava l'estimo, cioè le imposte ordinarie e straordinarie, come anche le prestanze e gravezze del Comune, era escluso dai pubblici offici; ora per legge del 1421 fu provveduto che nessuno potesse partecipare agli onori, offici e beneficii della Repubblica, se egli, il padre o l'avo non pagavano le prestanze da trent'anni.[4] E pochi anni dopo, cioè nel 1425, *per osservare maggiore equalità negli aggravi e per contentare i cittadini ai qual conveniva sostenere gravissimi pesi* in difesa della città e dello Stato, viene riformata la distribuzione delle prestanze, e ordinato un prestanzone di cinquantamila fiorini, da ripartirsi da venti cittadini a ciò deputati, ma eletti a scrutinio segreto.[5] Di qui la denominazione di *ventina.*

[1] Arch. Riform., Legge dei 16 novembre 1409.

[2] Arch. Riform. Cl. VIII, N° 37.

[3] Arch. Riform., Monte Comune; Libri diversi, N° 6 e 7, ed altri molti.

[4] Arch. Riform., Legge del 1421. — Ammirato, Parte I, pag. 991, ed. ant.

[5] Arch. Riform., Libro di provisioni del 1425.

Cotesti sono i principali provvedimenti degli statisti fiorentini introdotti col fine di trovare una base e una norma certa per la equalità e la proporzionalità dell'imposta fondiaria, di quella sulla rendita e sulla ricchezza mobile, siccome rilevasi dalle innumerevoli provvisioni e scritture officiali esistenti in archivio, e dalle quali non ci siamo limitati a desumere il carattere, l'ordine e la forma dell'estimo che rimase siccome regola dell'imposta fino al cominciare del secolo XV. Ma quantunque questi ordini rivelino la sapienza antica e il progresso dei Fiorentini in fatto di finanza, i quali studiavansi di perfezionare sempre più l'estimo per ottenere una base certa dell'imposta, e così raggiungere il doppio fine della giustizia, della equalità e proporzione; tuttavia le grandi imprese e le guerre sostenute nei secoli XIII e XIV li costrinsero a imporre quasi del continuo in modo straordinario, ed obbligare una parte dei cittadini e i più ricchi, ad enormi sacrifici. Aggiungansi le parti che tenevano divisa ed agitata quasi sempre la città, e che facevansi vive anche nella ripartizione delle imposte; perchè quelli della parte avversa reputavansi, e forse lo erano in fatto, gravati oltre il debito; tanto più che la distribuzione dell'imposte aveva luogo per mezzo degli officiali a ciò deputati, ed eletti per lo più e naturalmente dalla parte che prevaleva. Laonde quei lamenti che leggonsi in tutti gli storici e che noi non istaremo a ripetere. Questo solo vogliamo mostrare sino a qual segno giungevano le accuse, e a quali estremi partiti le discordie intestine o il peso insopportabile delle imposte spingeva taluni dei cittadini; e noi citiamo tanto più volentieri le parole

d' un contemporaneo, perchè non le vediamo rammentate dai nostri scrittori.

Un cronista della fine del secolo XIV lasciò per ricordo al suo figlio: che si debba difendere dalle gravezze e da ogni torto che gli fosse fatto, e dove le ragioni non valessero, e pure si trovasse nelle gravezze grandi le quali fossero sufficienti a disfarlo, soggiunse « Tu non le pagare, rubellati dal Comune, acconcia il tuo in modo e in forma non ti possa essere tolto; fallo difendere o per dota, o per obblighi fatti in cui ti fidassi; e se non puoi difendere, lascia istare si tosto non si vende. Se hai danari contanti acconciali per modo non si sappia siano tuoi; o tu ne gli porta, se sei saputo a guardarli o trafficarli, o tu ne fai una investita di lana, dove stanno assai i danari, e dipoi la vendi alla scritta in Vinegia o in Genova, e metti la petizione di pagare il terzo o due quinti a perdere.[1] » Cioè rinunziando ad essere scritto al Monte, e quindi agli interessi che fruttava l' imposizione.

[1] Cronica di Giovanni Morelli, pag. 272.

CAPITOLO II.

DEL CATASTO.

I.

RAGIONI DELLA ISTITUZIONE DEL CATASTO.

Firenze con gli ordinamenti finanziarii spettanti alla imposta fondiaria ed a quella sulla rendita, quantunque imperfetti, continuò fin oltre quel secolo XIV, durante il quale per la estensione che presero le industrie ed i commerci, per la sapienza degli statisti ed anche per la condizione dei tempi, la ricchezza e la prosperità avevano raggiunto quel maggior grado di esplicamento che fece potente e temuta la Repubblica fiorentina in Italia e fuori: sì grandi sono gli effetti della libertà, la quale se accende gli animi a nobilissime azioni ed a grandi imprese, sa pure creare la ricchezza e svegliare l'ingegno e l'accorgimento industriale e mercantile.

Ma egli fu appunto e principalmente a cagione del prodigioso accrescimento della ricchezza mobile, che la istituzione dell'estimo si considerasse ormai siccome insufficiente a ritrovare e conoscere pienamente la facoltà contributiva dei cittadini, ricerca divenuta necessaria per sostenere i grandi e sempre maggiori pesi dello Stato; e dall'altra parte, quantunque il valsente degli immobili venisse determinato dalla stima dei prodotti

e dei frutti, e quindi fissata la massa imponibile, era però la quota delle imposizioni ripartita ad arbitrio: lo stesso dicasi rispetto alla ricchezza mobile, ai capitali, commerci, guadagni, allora quando pei bisogni del Comune ordinavansi, come avveniva frequentemente, le imposte straordinarie e le prestanze, e dovevasi tener conto e sottoporre alla contribuzione anche la ricchezza mobile. Ma perchè questa non era estimata con norme fisse, nè quindi registrata alle poste dei libri estimali insieme con la ricchezza immobile, e però non faceva parte della massa imponibile e tassata; e i cittadini rispetto alla ricchezza mobile non erano imposti equabilmente nè secondo tutta la loro facoltà contributiva, e soltanto a presunzione ed arbitrio degli officiali deputati alla distribuzione delle imposte, così già da molti anni si andava studiando e cercando il modo pel quale insieme con gli immobili anche la ricchezza mobile fosse conosciuta, estimata e imposta secondo un ordine stabilito e con regole fisse. E noi vedemmo come prima della introduzione del catasto, e lungo il periodo che abbiamo percorso, mentre vigeva l'estimo come base della imposta, e particolarmente nel secolo XIV e nei primi anni del XV, furono trovati vari modi per ottenere la giustizia e l'eguaglianza nel reparto delle gravezze, e si mutarono ordini e di ogni maniera provvedimenti per far contribuire alle sempre crescenti spese dello Stato la immensa ricchezza mobile dei cittadini. Eppure quel continuo cambiare di leggi e di ordini economici era segno di vita pubblica potente, ed erano creati e promulgati col fine di mantenere l'eguaglianza, di ricercare tutte le sorgenti dell'imposta, tutta la ric-

chezza della città, mobile e immobile, onde con l'aumentare della pubblica entrata rendere Firenze sempre più capace a conseguire quella maggiore potenza, che poi produsse i suoi mirabili effetti e i fatti straordinarii e gloriosi del secolo XV, e in una parola l'esplicamento di quella civiltà e cultura che divennero europee.

Due furono adunque i fini principali che intendevasi raggiungere con la istituzione del catasto; far contribuire cioè alle pubbliche spese tutta la ricchezza mobile, qualunque titolo o forma pigliasse, e ottenere che la legge e non l'arbitrio distribuisse le imposte. Con questo venivano sgravati i poveri dei pesi che sostenevano oltre la loro facoltà contributiva, e dall'altra parte erano meglio assise, più equabilmente distribuite ed accresciute le entrate dello Stato; laonde il bisogno di riordinare ed accrescere la rendita pubblica sopra basi più eque, più stabili e più universali, e questa base fu il catasto; istituzione, modo e forma d'imposta e di ripartizione più perfetta dell'estimo, perchè oltre agli stabili scriveva alle rispettive poste e tassava tutta la ricchezza mobile, compresi i traffici, le mercanzie, le industrie, i cambi, la pecunia numerata, i crediti privati e mercantili, le paghe di Monte ossiano gl'interessi del debito pubblico. Egli è vero che anche il catasto in mano alle parti si cangiò in istrumento di oppressione, e sotto il predominio de'Medici fu alterato e divenne base di altri più singolari e straordinari modi d'imposta per abbattere e rovinare gli avversari; ma questo non toglie alla bontà della istituzione ed alla sapienza di quegli ordinamenti che di mano in mano vennero promulgati per meglio regolarla e

sempre più perfezionarla. Anzi l'istituzione per sè stessa e tutti i provvedimenti relativi rivelano un grandissimo progresso nell'arte della finanza, perchè avevano per fine principale di trovare in modo più preciso e più sicuro la facoltà contributiva di tutti i cittadini e particolarmente dei più ricchi; di stabilire una base più equa, più giusta e più certa, e di escludere affatto l'arbitrio, affinchè tutta la ricchezza mobile insieme con la immobile costituisse la *massa imponibile*, e sulla quale solamente dovessero d'allora in poi essere assise e distribuite tutte le imposizioni. Per cui il catasto può riguardarsi come il miglior metodo di distribuzione delle pubbliche gravezze, se un ordinamento così mirabile non fosse stato talvolta alterato dai Medici per assicurare il predominio della loro famiglia nello Stato: essi del catasto fecero base alla decima scalata, cioè alla progressione della imposta, che fu introdotta in vari modi e per molti anni applicata.

Il modo tenuto fino allora di ripartire le imposte e le gravezze ragguagliandole sull'estimo, poteva dirsi tollerabile, se questo metodo si fosse rigorosamente e inalterabilmente seguìto per regolare e ripartire la quota della imposizione proporzionatamente alle sostanze dei cittadini; ma questi erano invece gravati inequabilmente ed a giudizio e presunzione degli officiali deputati non solo alla stima dei beni ma ben anche a fissare la quota delle imposte; lo che significa che le tasse erano stabilite e ripartite arbitrariamente. Perchè anche presumendo onesti ed imparziali gli officiali deputati a stimare i beni e quelli ad assegnare la quota, molti erano gli errori in cui incorrevano, e molte le parzia-

lità che commettevano nella distribuzione delle gravezze o delle prestanze; e ciò a motivo delle continue divisioni della città e delle lotte delle parti che contendevano pel predominio nel governo della Repubblica. Nè le leggi e i buoni ordinamenti, che di frequente erano promulgati, riuscivano ad impedire le frodi, gli errori, le ingiustizie e le parzialità; perchè la parte dominante tenendo in mano l'amministrazione dello Stato, è facile il comprendere che quella veniva quasi sempre risparmiata nei carichi e alleggerita nelle gravezze e pesi pubblici a danno dello universale dei cittadini, che per questo motivo doveva trovarsi soverchiamente imposto. Gli statuali pretendevano di venir meno gravati perchè servivano lo Stato con la persona e col consiglio; ma perchè quelli trovavansi essere anche i più ricchi, ne avveniva che le imposizioni pesavano maggiormente sulla cittadinanza, la quale finalmente sendosi trovata d'accordo in argomento alla riforma finanziaria, e prevalendo in quei tempi alla parte dei ricchi e potenti, venne nella deliberazione di stabilire il nuovo ordine d'imposta.

Egli è vero che Scipione Ammirato cita un brano di storia anonima che fu riportato dall'illustre scrittore Edgar Quinet,[1] la quale storia non è altro che quella di Giovanni Cavalcanti, e dove narrasi che in un crocchio di popolani « si levò su Filippo da Diacceto, uomo di sottile ingegno e molto esperto ragioniere, e con la penna in mano mostrò il rimedio di avere denari, seguitando che a quell'ora sarebbe consumato il sei e

[1] *Révolutions d'Italie*, Cap. XIV.

l'asso, e per così fatto scaltrimento fu fatto il catasto; »[1] ma sarebbe pedanteria il credere che qui trattasi d'invenzione, e che il Diacceto o Giovanni de' Medici fossero stati i primi a proporre la nuova forma; mentre questa istituzione e questa base d'imposta era da gran tempo conosciuta, ed anche lo stesso nome, in molte parti d'Italia ed in Firenze stessa dove « era la voce catasto di antica data e leggesi sovente nella cronica del Villani e nel Decamerone. »[2] Però come è naturale nei liberi reggimenti e dove necessariamente esistono le parti, se una favorì il nuovo ordine d'imposizione, l'altra lo avversò; e come al solito anche codesta riforma finanziaria servì di pretesto e di arme alle parti per combattersi a vicenda. Noi non istaremo a ripetere le ragioni opposte e i contrari giudizi portati sul catasto, quantunque più tardi sotto Cosimo e Lorenzo de' Medici, cresciuto il predominio della parte medicea, questa viziò ed alterò anche l'istituzione del catasto, e come si esprime il Guicciardini, se ne fece bastone contro gli avversari; noi non discorriamo delle divisioni e delle lotte, ma della bontà della istituzione, quale venne stabilita dagli ordinamenti del 1427 al 1470, che dimostrano il senno civile e il progresso sempre maggiore dei Fiorentini nella scienza ed arte della finanza.

A molti ed ai più ricchi dispiaceva il catasto, in vigore del quale per la prima volta veniva la loro ricchezza mobile regolarmente e integralmente censita e tassata; e invero fu sì grande l'alterazione dai modi precedenti causata dal nuovo ordine finanziario, che

[1] *Famiglie nobili fiorentine*, pag. 19-20.
[2] Tomo III degli Atti della Crusca.

quei cittadini i quali solevano pagare venti d' imposta, ne pagavano trecento.[1] Nondimeno l' universale l' accolse con dimostrazione di gioia, perchè coll'accrescere delle pubbliche entrate vedeva augumentare la potenza dello Stato, il fondamento di ogni impresa; tanto più se si considera che i soli cittadini di Firenze costituivano veramente la Repubblica, e che col difenderla e sostenerla a proprie spese procuravano essi soli la vera forza, la vera grandezza della città, reputando come propria la salute e la potenza dello Stato. Quando pensiamo alle guerre ed alle spese sostenute dal XIII secolo in poi, e particolarmente alle ultime guerre contro i Visconti di Milano alla fine del secolo XIV e al principio del XV, e all' acquisto di Pisa e di Livorno, restiamo meravigliati della prodigiosa ricchezza che doveva consumarsi in tanto dispendio, e la meraviglia accresce al conoscere che quasi tutti gli aggravi pesavano sopra una città che non raggiungeva i cento mila abitanti, e il di cui Dominio non estendevasi che al più cinquanta o sessanta miglia all' intorno. Contuttociò e in mezzo alla vita pubblica quasi sempre tumultuosa ma operativa, ardente di fieri pensieri, ma dedita alle industrie e ai commerci, se le libere istituzioni politiche valevano a rigenerare gli animi e le menti, gli ordinamenti economici e finanziari promuovevano ed aumentavano la privata e la pubblica ricchezza; il perchè quel popolo fiorentino apparisce sempre e per ogni riguardo, grande, generoso e magnanimo. E appunto per questa virtù cittadina, per questo universale sen-

[1] *Storie fiorentine* di Iacopo Pitti, pag. 14-15. — *Arch. stor. ital.* di G. P. Vieusseux.

timento di patriottismo, noi vediamo insieme col popolo anche gli statuali di maggiore autorità e credito favorire e difendere il catasto, come Niccolò da Uzzano, Rinaldo degli Albizzi, Giovanni de' Medici, Palla degli Strozzi, Agnolo Acciaiuoli, Niccolò Barbadori, Piero Guicciardini, Francesco Machiavelli, Galileo Galilei, il cronista Goro di Stagio Dati, ed altri molti che sono nominati nei libri delle consulte e in altre carte dell'Archivio.

Dicemmo che la istituzione del catasto incontrò opposizione da parte dei potenti; ma appunto quella opposizione sta a comprovare che gli abusi del passato erano tutti in loro favore, che le parzialità e i beneficii che fino allora ritraevano ad ogni distribuzione di gravezza dovevano cessare, che col raddoppiare o triplicare la quota che per l'innanzi avevano pagata, veniva ad essere sgravato di altrettanto l'universale dei cittadini, e infine che i nuovi pesi contribuivano a diminuire la loro potenza. Aggiungasi che il popolo accorgendosi di quanto dalle passate imposizioni era stato gravato contro ogni principio di giustizia e di eguaglianza, e di quanto peso sarebbe sgravato per gli ordini nuovi, esagerò gli abusi e le frodi degli anni decorsi, e chiese altamente che si rivedessero i registri estimali, si esaminassero le distribuzioni delle passate imposte e si verificassero i conti, affinchè tutti fossero obbligati a pagare quel più a cui sono tenuti per la legge del catasto, e con questo venissero indennizzati i cittadini indebitamente tassati.

Quantunque l'imposta assisa e distribuita sulla nuova base del catasto fosse proporzionale per tutte le

diverse sostanze mobili e immobili dei cittadini, e ragguagliata alla facoltà contributiva di ciascuno, pure i potenti non tralasciavano di dannarla chiamandola ingiusta, e adducendo molte e infondate ragioni; ma le principali erano, secondo il Machiavelli, che non potevasi tassare la ricchezza mobile, come quella che sendo sottoposta a tutte le vicissitudini e a tutte le condizioni dei tempi e delle circostanze, doveva per conseguenza variare costantemente; che la legge non coglieva gli incettatori del numerario, i quali per sottrarsi ai pesi l'avrebbero tenuto occulto, e quindi non sarebbero compresi nel catasto; in ultimo che per servire la Repubblica essi non potevano attendere alla cura dei loro beni al pari di quelli che liberi da ogni funzione s'applicavano solamente ad arricchire con le industrie e coi commerci.

Ma l'universale dei cittadini che favoriva la istituzione, opponeva altre ragioni e rispondeva, che col variare della ricchezza mobile sarebbe variata anche la imposta, nello stesso modo e come appunto avviene col mutare e variare dei beni immobili, perchè in virtù del nuovo ordinamento l'imposta pesava egualmente sui beni d'ogni specie e non sulle persone; che la pecunia incettata e tenuta occulta non produceva, e dove non vi è frutto non può darsi imposta, per la ragione che soltanto le rendite erano quelle che pagavano. Quanto poi al servire la patria, molti erano i buoni cittadini che la governerebbero; e infine tanto erano benemeriti della patria quelli che attendevano alla produzione della pubblica ricchezza con le industrie e la mercatura, quanto quelli che stavano al governo dello

Stato; che la Repubblica troverebbe sempre dei cittadini amorevoli ai quali non parrebbe difficile aiutarla di denari e di consiglio; e che sono tanti i comodi e gli onori che si tira dietro il governo, che dovrebbero bastar loro senza volere non partecipare dei carichi. « Ma il male stava dove e' non dicevano, perchè doleva loro non poter più muovere una guerra senza loro danno, avendo a concorrere alle spese come gli altri, e se questo modo si fosse trovato prima, non si sarebbe fatta la guerra con il re Ladislao, nè ora si farebbe questa con il duca Filippo, le quali si erano fatte per riempiere i cittadini e non per necessità. Questi umori erano quetati da Giovanni de' Medici, mostrando che non era bene riandare le cose passate, ma si bene provvedere alle future; e se le gravezze per l'addietro erano state ingiuste, ringraziare Dio, poichè si era trovato il modo a farle giuste; e volere che questo modo servisse a riunire non a dividere la città, come sarebbe quando si ricercasse le imposte passate e farle ragguagliare alle presenti; e che chi è contento di una mezzana vittoria, sempre ne farà meglio, perchè quelli che vogliono sopravincere, spesso perdono. E con simili parole, quietò questi umori, e fece che del ragguaglio non si ragionasse. »[1] Però fino dagli ultimi mesi del 1426 l'opposizione andò sempre scemando di fronte alla universale approvazione; per cui la legge fu vinta nel maggio dell'anno seguente in tutti i Consigli a una grandissima maggioranza.

Del rimanente gli storici rendono conto, come ab-

[1] Machiavelli, *Storie fiorentine*, pag. 191, edizione di Le Monnier, 1851.

biamo detto, più delle cause e dei motivi che diedero origine alla riforma finanziaria, che del carattere, della forma e degli ordinamenti stessi del catasto, dei quali è nostro intendimento di far conoscere le principali disposizioni; per cui noi non istaremo neppure a riferire tutto ciò che dagli storici fu discorso intorno alla enormità delle gravezze, all' arbitrio nel ripartirle, alla ingiustizia e parzialità usata dalla parte predominante che faceva cadere il maggiore peso delle gravezze sulla parte contraria, di modo che grande era sempre l'ineguaglianza delle pubbliche imposizioni; e dalle stesse consulte e documenti dell' Archivio rilevasi che molti pagavano il quadruplo ed anche il quintuplo, ed erano quindi rovinati e costretti ad esiliare. Quali fossero i danni e i disordini, e quindi qual fosse l' urgenza d' una riforma scorgesi dallo stesso preambulo della Legge che istituisce il catasto, dove cominciasi forse ad esagerare i vizi degli antichi modi d' imposta, e i mali cagionati, ma dove spira tale un sentimento di umanità e in modo sì patetico da persuadere che l' ineguaglianza e la ingiustizia erano enormi. Ecco con quali motivi e in quali termini esordisce la provvisione del catasto: « Quelli, quanti e quali cittadini la inegualità delle gravezze pubbliche abbia de' suoi beni spogliati, della patria privati, lo esterminio delle sostanze a disperazione quasi abbia condotti, il desiderio di molti che desideravano ritornare alla patria abbia ritratto, di quanti mali abbia dato cagione, spauriti e dubbiosi di suo stato abbia tenuti, con scrittura ovvero lingua dire non si potrebbe. » E per conchiudere circa la ragione e gli effetti del catasto, aggiungeremo che due erano i prin-

cipali difetti dell'estimo: il primo che la gravezza veniva distribuita sul numero dei cittadini e non propriamente sulla qualità e quantità della ricchezza; il secondo che nell'imporre e distribuire i pesi, non sempre la legge ma più spesso l'arbitrio degli uomini prevaleva; laonde le frodi, gli abusi, le parzialità. Il perchè con la istituzione del catasto s'intese di raggiungere il doppio fine, che l'imposta pesasse sulla ricchezza di ogni sorta, ridotta a capitale, e questo tassato dalla legge, e così si ottenesse la eguaglianza nella distribuzione delle gravezze: e questo è un grande progresso della scienza finanziaria, la ricerca cioè più esatta e più certa di tutta la facoltà contributiva dei cittadini.

II.

CARATTERE E FORMA DEL CATASTO, LA LEGGE DEL 1427.

D'una così importante istituzione come è quella del catasto, gli storici non lasciarono che poche e confuse notizie, e lo stesso Pagnini, il quale erasi accinto a darne maggiori ragguagli, ne discorre invece troppo brevemente, raccogliendo quanti cenni potè rinvenire in sette a otto pagine, le quali del resto comprendono le sue molte digressioni e osservazioni estranee alla nostra istituzione. E quanto alle leggi e provvedimenti spettanti ai modi di trovare, estimare e aggravezzare la ricchezza mobile e immobile, e per i quali soltanto è dato di pienamente conoscere il carattere e la forma del catasto, egli non prese a consultare che la sola legge

dei 22 maggio 1427, della quale pubblicò anche il testo in lingua latina,[1] mentre dallo stesso preambulo della legge rilevasi ch'essa fu proposta, letta e vinta nel Consiglio del popolo, in lingua italiana. Noi pertanto, trattandosi di una istituzione di tanto rilievo per la storia della scienza e dell'arte finanziaria, e che finora rimase poco conosciuta, perchè dai brevi cenni dati dal Pagnini non viene a sufficienza svolto nè pienamente chiarito tutto ciò che riguarda al carattere ed alla forma di questa nuova base della imposta fondiaria e di quella sulle rendite e sulla ricchezza mobile, ci siamo proposti di ricercare non solo la legge che istituì per la prima volta il catasto, ma benanche quelle principali leggi e provvedimenti promulgati dal 1427 al 1470, e più oltre, tutti dettati in lingua italiana, i quali nel loro complesso contengono quelle regole e quegli ordini senza conoscere i quali non è possibile ritrarre con precisione e nella sua interezza il carattere e la forma del catasto, il modo di stabilirlo e di regolarlo, e le norme secondo le quali venivano in diverse proporzioni estimate ed imposte le varie rendite, la rendita della ricchezza mobile e immobile, e le rendite sullo Stato ovvero gli interessi del debito pubblico.[2]

La ineguaglianza dei pesi e più il continuo bisogno d'ingenti somme per sostenere la guerra contro Filippo Visconti duca di Milano, furono cagione che fino dal 1424 andavasi chiedendo e studiando il modo di rinnovare la forma e la base delle imposte; tanto più

[1] *Della Decima*, Tomo I, pag. 214.

[2] Arch. Riform., Ordini del Catasto, Cl. II, Dist. IV, N° 7; — Cl. VIII, N° 27, 35, 38.

che le paghe e i denari di Monte erano accertati, sendo tutti i crediti verso lo Stato inscritti e quindi la loro somma conosciuta, ed anzi affermavasi che imponendo anche l' uno per cento sugli interessi, si otterrebbe il ricavo di trenta mila fiorini; calcolavasi inoltre che le possessioni avrebbero prodotto il doppio; e che quantunque la pecunia numerata fosse incerta, pure troverebbesi la via di colpirla e tassarla. E furono messe innanzi varie forme e modi; ma noi non ci fermeremo alle diverse proposte, bozze o disegni fatti e scritti privatamente, ovvero detti e presentati nelle consulte dei cittadini; nè ai dibáttiti suscitati a proposito delle riforme e che leggonsi nelle carte dell' Archivio; perchè il nostro cómpito è soltanto quello di discorrere del catasto e de' suoi ordinamenti quali vennero stabiliti dalle leggi vinte nei Consigli della Repubblica, e di fornire quelle più ampie notizie che per noi si possa con la scorta e l' esame delle leggi e dei più importanti regolamenti emanati dal 1427 in poi, e per quasi tutto il secolo XV, onde migliorare l' istituzione del catasto; i quali valgono a dimostrare la perfezione d' uno istituto che nell' arte della finanza precorse di molti secoli quelli degli odierni stati europei. Qui aggiungeremo soltanto che vigeva sempre l' imposta detta il *prestanzone*, della quale abbiamo fatto cenno, e intanto che stavasi deliberando sulla forma del catasto, continuavasi ad esigere il prestanzone ordinato fino dal 1421-1422; però nel luglio del 1426 fu stabilito di fare uno sgravo di cinque mila fiorini sulla massa dei maggiormente imposti nelle due distribuzioni del prestanzone, di cinquanta mila e di quaranta mila fiori-

ni; ma dovevasi ragguagliare lo sgravo in modo che rimanesse sempre una imposizione di quaranta mila.

L'ordine e la forma del catasto corrispondeva può dirsi in gran parte all'ordine ed alla forma dell'estimo, come rilevasi dalla modula delle *portate* che abbiamo citata, e dalle stesse denunzie o recate fatte all'epoca in cui vigeva l'estimo, e delle quali leggesi un singolare esempio nei ricordi della famiglia Rinuccini;[1] ed anzi come vedremo più sotto, relativamente al contado chiamavasi indistintamente estimo o catasto anche durante il secolo XV. Ma l'estimo era lasciato alla discrezione dei denunzianti, e la stima e specialmente quella della ricchezza mobile alla presunzione o arbitrio degli officiali, e così la distribuzione della quota d'imposta; per cui i libri estimali mostravano grandi sproporzioni, confusione di possessi e di casati, molte poste fogne, ed anche volture male o punto registrate. Però con la nuova riforma tutta la ricchezza mobile veniva più scrupulosamente investigata, estimata, scritta alla posta e aggravezzata, e costituiva una sola massa imponibile insieme con gli immobili; per cui una sola era la quota o la cifra per ogni posta. Come abbiamo veduto più sopra rispetto all'estimo, così anche riguardo al catasto, la cifra del censo tanto di *massa maggiore* che di *massa minore* chiamavasi *la lira* e più tardi *il fiorino;* quindi la locuzione invalsa allora e durata fino ai nostri tempi, di *pagare la lira*, *pagare il fiorino*, per l'imposizione o tassa del Catasto o della Decima. E in questo caso quella cifra non è riguardata siccome im-

[1] *Ricordi storici di Filippo, Alamanno e Neri Rinuccini ec.*, pubblicati da G. Aiazzi; Firenze, 1840.

porto di moneta effettiva, ma *di conto* e convenzione, a motivo del modo delle sue divisioni legali, notissime al popolo minuto anche per le misure, in soldi e denari. Lira o fiorino non solo usavasi dire per l'imposta estimale, catastale o decimale, ma ben anche per l'imposizione dei fossi e fiumi che pagavasi secondo le *classi* dei frontisti, e le quote del dazio acceso nei libri così detti *dazaiuoli*.

In vigore della prima legge, che fu quella dei 22 maggio del 1427, vengono nominati dieci deputati, ai quali è data autorità di formare entro un anno di tempo, un registro diviso per quartieri e per gonfaloni o per le sedici contrade della città, di tutte le famiglie coi nomi e l'età dei componenti ciascuna di esse, con la indicazione delle *sostanze* di ogni famiglia: le quali sostanze erano specificate e dovevano comprendere i beni immobili e mobili posseduti da ciascuna famiglia ed esistenti nella città, contado e in qualunque parte del mondo; e tra i mobili sono annoverati gli animali di prezzo, le mercanzie, i traffichi, crediti e ragioni d'ogni specie, denari contanti, e denari di Monte, cioè i crediti verso lo Stato e loro interessi. Dovevasi aggiungere la descrizione distinta e la indicazione esatta della qualità di ciascuna specie di rendita. Quanto ai beni immobili, ciascuno di questi descrivevasi separatamente l'uno dall'altro, ed erano determinati con precisione i rispettivi confini; e quindi a lato di ciascuno immobile veniva segnata la entrata rispettiva: lo stesso doveva operarsi dai deputati rispetto ai traffichi e commerci, scrivendo il guadagno annuale e in numerario, a rendita; e per assegnare la rendita delle case ed altri edifizi,

usavasi scrivere l'importo della pigione che ritraevasi. Rispetto alle terre era obbligo di specificare, per meglio e più esattamente ritrovarne la rendita, la quantità e la qualità di ogni prodotto separatamente; ma per le possessioni ch'erano coltivate mediante il sistema colonico, cioè a mezzeria, oltre la quantità e qualità dei prodotti, dovevasi comprendere nella rendita che segnavasi al catasto, anche la *presta*, e così chiamasi anche al giorno d'oggi,[1] la quale comprendeva quei sussidii in contanti, in grasce o in bestiame, che il possessore somministrava a credito ai suoi coloni, come per esempio buoi, vitelle e bufale per lavorare e coltivare i poderi: la *stima* di queste somministrazioni era pure registrata.

Ma importa avvertire che per la legge sopracitata i prodotti delle terre dovevano essere stimati secondo le tariffe o prezzi che di mano in mano erano fissati e resi pubblici, e quasi sempre erano quelli stessi che correvano nei mercati più vicini. Da questi prezzi dei prodotti calcolati sulle tariffe, dai prezzi delle *preste* e da quelli del bestiame computavasi e deducevasi la rendita di ciascun possesso o podere, cioè terreno coltivato da una famiglia colonica; di modo che tutta la rendita degli immobili veniva scritta al catasto e alla respettiva *posta*, in contanti. Trovata in questo modo la rendita dei beni immobili e ridotta nel modo che abbiamo detto in contanti, veniva determinato il valsente, cioè il capitale o il valore dell'immobile, pure in nu-

[1] *Presta*, e nel Senese *prestanza*, dicesi soltanto per la somministrazione di grasce; per gli utili del bestiame e pei contanti si tiene il *conto corrente*.

merario, coll' assegnare ogni sette di rendita, cento di capitale o valore. Infine sul capitale ridotto e computato nel modo suesposto, era assisa l' imposizione a ragione del mezzo per cento, e segnavasi al catasto ed alla rispettiva posta: questo rispetto ai beni immobili.

Per ciò che riguardava alla ricchezza mobile, nella quale secondo le leggi del Catasto comprendevansi i crediti, ragioni d' ogni sorta o titolo, mercanzie, industrie, commerci, denari contanti, denari di Monte o interessi del debito pubblico, ogni cittadino era tenuto di portarne la denunzia distintamente capo per capo, e integralmente, e gli officiali di registrarne i diversi titoli o capi, indicare la loro qualità e quantità, e segnare allato ad ogni capo o titolo di beni mobili, l' *utile* ossia la rendita rispettiva. Condotta a compimento questa descrizione specificata e minuta nei libri catastali, calcolata e notata tutta la rendita della ricchezza mobile, era anche questa come quella degli immobili, ridotta dagli stessi officiali a valsente o capitale, a ragione di cento di capitale per sette di rendita; e ciò come dice la legge, a giudizio e discrezione dei deputati al catasto. Bene inteso che anche il capitale mobile veniva scritto e segnato alla rispettiva posta, in contanti.

Fatto dagli officiali il computo della rendita di tutti i beni mobili e immobili ridotta a *capitale* e scritta alla posta in contanti, tiravasi una sola *somma*, e questa costituiva quello che nella legge è detto la *sostanza.* Prima però di determinare la cifra della *lira* o *del fiorino,* cioè dell' imposta sulla sostanza dei cittadini, avevano luogo varie detrazioni e composizioni stabilite

dalla legge e in modo, che restava *sostanza imponibile* soltanto quella che sovrabbondava ai bisogni della vita.[1]

Il catasto venne dalla legge esteso anche al contado e al distretto fiorentino, quantunque con qualche differenza, come avremo luogo di vedere più innanzi; ma a questo proposito e a migliore intelligenza di quanto sarà detto in seguito, ci sembra opportuno di definire che cosa s' intendesse per contado, distretto, dominio o territorio della Repubblica fiorentina.

Il *dominio*, come lo stesso vocabolo lo dinota, comprendeva tutte le città, terre e luoghi sottoposti alla città di Firenze e alla sua giurisdizione; per cui il territorio della Repubblica equivale al *dominio*, come lo dimostra lo stesso Statuto.[2] « Urbem nostram florenti-
» nam cum toto ejus territorio legibus nostris regi et
» gubernari decernimus, nisi et quatenus loca nostri
» territorii propriis militarent legibus, juribus vel sta-
» tutis, quæ tamen nostra auctoritate confecta aut con-
» fermata fuerint. Territorium autem prædictum et
» loca ejus decernimus fore civitates, terras, castra,
» oppida et villas, mare, portus, insulas, padules,
» aquas, valles, alpes, montaneas et loca quæcumque
» quæ per nos quomodolibet et nostro nomine re-
» guntur, gubernantur, tenentur vel possidentur, et
» in futurum, favente Altissimo, acquirentur. »

Importa però di constatare la differenza tra contado e distretto. Il contado, cioè il comitato comprendeva tutti i luoghi fuori e circostanti alla città, e i quali presero tal nome dal Conte che li governava in nome

[1] Arch. Riform., Ordini del Catasto, Cl. II, Dist. IV, N° 7.
[2] *Statuti del Comune di Firenze*, Tomo II, pag. 479.

dei vicari e dell' impero, quando perduta la giurisdizione nella città, si ridusse a reggere il territorio esterno e vicino; e il contado di Firenze abbracciava, al tempo del quale parliamo, tutti i luoghi di fuori e prossimi alla città, e quelli più lontani che vennero più tardi divisi nei vicariati di Mugello, di Valdelsa e del Valdarno di sopra, e inoltre Prato e suo contado, Empoli ec., e quindi tutto quel territorio dove vigeva e sul quale estendevasi l' *estimo* di Firenze. Per distretto intendevasi quelle città e luoghi più distanti del contado propriamente detto, che vennero sotto la giurisdizione o la difesa di Firenze, per acquisizione, sommissione, raccomandigia, come Pisa, Pistoia, Arezzo, Cortona, Volterra ec., coi loro particolari contadi e territorii. Di modo che la differenza tra contado e distretto consiste in questo, che contado chiamasi tutto quel territorio annesso alla città e su cui Firenze esercitò la giurisdizione appena cacciato il Conte, e inoltre quello più vicino e contiguo, e che nel primo secolo della libertà costituiva il solo dominio della Repubblica. Il distretto è formato da quelle città e municipii liberi coi loro contadi, che in seguito vennero aggiunti al dominio della Repubblica fiorentina, per conquista, per patti o per qualunque altra convenzione.[1]

[1] Arch. Riform., Foro fiorentino del Forlì; e *Statuti del Comune di Firenze.*

III.

LE DETRAZIONI, IL SOVRABBONDANTE, LE COMPOSIZIONI.

Abbiamo fin qui esposto come a tenore della legge veniva trovata e inscritta nei libri del catasto la *sostanza* dei cittadini, la quale comprendeva la ricchezza mobile e fondiaria, ambedue ridotte a capitale e segnate in contanti; ora importa conoscere in qual modo procedevasi per ritrovare la rendita netta prima d'imporre sul valsente o capitale. Una volta fissata la somma del capitale e scritta in contanti, la legge ordinava che dalla *sostanza* dovessero farsi le *detrazioni* di tutti i così detti *carichi* che pesavano tanto sugli immobili che sulla ricchezza mobile, i quali carichi erano pure ridotti a capitale e diffalcati dalla *sostanza*.

Tutti i carichi dovevano essere portati nelle *denunzie* a cui erano astretti i cittadini, giustificati e approvati dagli officiali del catasto, e quindi le *detrazioni* consentite dalla legge venivano specificate allato alla rispettiva posta. Le detrazioni dei carichi che portava la sostanza, erano le seguenti:

I. Dalla sostanza era detratta la *casa di abitazione*, ossia la pigione che il cittadino pagava, e così la *bottega* o fondaco per l'esercizio della sua industria o commercio, ovvero il prezzo della pigione se la bottega non gli apparteneva. S'intende che la casa di abitazione e la bottega venivano detratte secondo il loro valore, e per le appigionate desumevasi il valore dal prezzo della pigione.

II. Le bestie di servizio, e tutta la mobilia e attrezzi, utensili e istrumenti, secondo il loro valore.

III I *debiti* privati e mercantili, i livelli, i canoni, censi e qualunque obbligo per testamento o altri atti, secondo il loro ammontare; il tutto ridotto a contanti.

IV. *Dugento fiorini d'oro* per ogni testa, quanto al capitale, ossia quattordici fiorini per testa ragguagliati di consumo annuale, come prescrive la legge; cioè sbattevansi quattordici fiorini dalla rendita annuale, per testa, che ragguagliavansi a fiorini dugento di capitale o della sostanza. E simile detrazione di dugento fiorini d'oro aveva luogo per ogni testa dei componenti la famiglia; non erano però compresi i domestici, gli agenti e altre persone di servizio.

Tutte queste detrazioni erano, come abbiamo detto e come rilevasi dalla stessa legge, ridotte a capitale e scritte al catasto in contanti unitamente ai dugento fiorini detratti per testa, che addizionate formavano una somma unica, la quale veniva diffalcata dal capitale, segnato in contanti, della sostanza. Il residuo, fatte queste detrazioni, era chiamato il *sovrabbondante*, e questo solamente imponevasi a ragione del mezzo per cento, cioè a ragione di soldi dieci d'oro o mezzo fiorino, per ogni cento fiorini.[1]

Dal fin qui esposto apparisce manifesto che con la legge del catasto, del maggio 1427, era stabilito il modo di trovare la *sostanza,* netta e sgravata da ogni *carico,* sostanza che comprendeva tutta la ricchezza mobile e fondiaria; il modo di assoggettare alla impo-

[1] Arch. Riform., Ordini del Catasto, Cl. II, Dist. IV, N° 7; e Cl. VIII, N° 38.

sta ogni specie di beni mobili e di rendite, comprese quelle sullo Stato; e quello di ridurre il tutto a capitale, e di non colpire, come prescrive la legge, che il sovrabbondante, o come nel linguaggio usuale dicevasi dai contemporanei, l'*avanzo alla vita;*[1] per cui il carattere distintivo del catasto è quello di ricercare tutta la facoltà contributiva dei cittadini, di raggiungere e di ottenere la equalità dei pesi, e di essere un'imposta sul capitale.

Altre detrazioni, come vedremo in seguito, da farsi alla sostanza vennero accordate dalle leggi. Ma qui giova intanto notare, che siccome la sostanza o il capitale era ritratto dalla rendita stessa segnata in contanti, calcolando cento di capitale per ogni sette di rendita, e siccome imponevasi soltanto il sovrabbondante a ragione del mezzo per cento, scrivendo la quota d'imposta in calce ad ogni portata o dichiarazione specificata di tutti i beni mobili e immobili, coi debiti, carichi ec., la legge aggiunse che a tutti quelli ai quali erano computati i carichi e fatte le detrazioni, e quindi non era loro imposto che sulla sostanza che avanzava ai bisogni della vita, fosse ordinata una tassa personale, cioè alle teste dai diciotto ai settant'anni, a ragione di due sino ai sei soldi per testa secondo le loro facoltà e mezzi, e tenendo conto della diversità delle industrie o delle condizioni della persona. E questa tassa dai due ai sei soldi d'oro, vale a dire di fiorino, per testa, dovevasi ragguagliare sopra tutte le teste in modo che si riscuotesse a ragione di soldi tre per testa. Era inoltre stabilito dalla legge che la tassa

[1] *Storie fiorentine* di Gio. Cavalcanti, Tomo I, pag. 197.

personale doveva solamente colpire quelli pei quali avesse luogo la detrazione dei dugento fiorini dalla sostanza.

Ma perchè fatte tutte le accennate detrazioni del valore della casa e bottega, dei debiti e altri carichi, dei dugento fiorini per ogni testa che contava la famiglia, molti erano quelli che offrivano poco o punto di *sovrabbondante* imponibile; così venne anche dalla legge provveduto che a questi tali fosse permesso di venire ad una specie di aggiustamento per fissare la loro quota d'imposizione o catasto, dovessero cioè mettersi d'accordo con gli officiali del catasto, e così essere tassati nella quota concordata; questo dicevasi la *composizione*. E venne dalla legge stabilita la composizione principalmente per tutti quelli i quali erano soliti di contribuire anche pel passato alle spese dello Stato, ed avevano sempre pagata la loro quota delle pubbliche gravezze.

Per coloro poi che non possedevano beni mobili nè immobili, e che vivevano dei loro guadagni giornalieri, era dalla legge ordinato che potessero venire imposti alla sola testa; ed erano perciò tassati, ma pagavano di loro *volontà*, nè erano costretti dalla legge. Questi ultimi dichiaravansi e scrivevansi nei libri del catasto tra le *poste miserabili*.[1]

Dalla stessa legge dei 22 maggio 1427, fu statuito che si formassero cinque catasti, o per meglio dire cinque registri, da tenersi ciascuno separatamente; cioè il catasto dei cittadini, quello dei contadini o degli abitanti e domiciliati nel contado; degli ec-

[1] Arch. Riform. Cl. VIII, N° 38; e Cl. II, Dist. IV, N° 7.

clesiastici; delle arti, le quali come costituite in corporazioni possedevano beni immobili, e tra queste le più ricche erano l'arte della lana, della seta, di calimala, del cambio ec.; e infine il catasto dei forestieri, vale a dire di quelli che non appartenevano allo Stato fiorentino. Tutti i sopracitati, compresi i corpi morali, erano obbligati a portare le denunzie specificate dei loro beni stabili e mobili, crediti, carichi ec.; e la legge puniva con la confisca della metà, i beni non denunziati o denunziati con frode; ma intorno alle *denunzie* avremo occasione di dare più sotto maggiori ragguagli.

Una volta che il primo catasto fosse condotto a compimento, a tenore della stessa legge doveva aver vigore per lo spazio di tre anni, senza portare in esso alcuna alterazione: potevasi soltanto durante questo tempo, detrarre dalla sostanza le *doti* che nell'intervallo fossero state pagate, le teste che nascevano ec., segnavansi però le teste che morivano; e in questo modo e secondo i casi, era la sostanza ossia il *sovrabbondante* accresciuto o diminuito. Ciò valeva tanto per quelli che trovavansi nel caso della composizione, quanto per quelli ch'erano imposti sul sovrabbondante. E a questo proposito importa notare, come del resto verrà meglio chiarito più innanzi, che sotto la denominazione di catasto intendevasi non solo la stessa imposizione o la quota in cui il cittadino era tassato, ma ben anche la base o la regola delle imposte, e tanto per la ripartizione delle ordinarie che delle straordinarie; le quali ultime vedremo essere state stabilite di frequente e sotto diversi nomi di accatti, prestanze, dispiacenti, pia-

centi, ventine, settine ec.; e quello che più monta, la stessa scala o la imposta progressiva, e della quale tratteremo nel seguente Capitolo, fu assisa e ragguagliata sulle quote scritte allo stesso catasto. Il perchè prima di tutto giova esaminare i regolamenti e i nuovi ordini del catasto introdotti dopo la prima legge, e quindi le continue modificazioni ch'esso ha dovuto subire, anche considerato come norma e base dell'imposizione, dall'epoca della sua istituzione fino al declinare del secolo XV; e ciò per supplire alle notizie che invano si cercano nel Pagnini.

In vigore d'una seconda legge emanata sulla fine di maggio dello stesso anno, viene rinnovato un disposto di una provvisione anteriore alla introduzione del catasto, cioè del 1423,[1] per la quale era stabilito che non potevasi proporre in Consiglio della Signoria, nessuna diminuzione della *vera sorte*, cioè dell'intera somma delle imposte dovute da un cittadino, se prima non portava la denunzia di tutti i suoi beni descritti distintamente, sotto pena della perdita di quelli non denunziati. Questa denunzia doveva essere sottoposta all'esame e alla investigazione degli Otto di guardia, magistrato di polizia e di pubblica sicurezza, per verificare e constatare l'esattezza e la verità. E onde più facilmente ottenere relazioni e informazioni da ogni parte intorno alle frodi vere o presunte delle denunzie, ebbesi ricorso anche al *tamburo*, cioè alla buca, o specie di cassetta che trovavasi appesa anche nelle Corti del Potestà, del Capitano, degli Otto di guardia ec.,

[1] Arch. Riform. Cl. II, Dist. IV, N° 7.

e talvolta anche nelle Chiese.[1] In queste cassette ciascuno poteva deporre le accuse secrete, perchè la legge dava facoltà a tutti di tamburare. Ora siffatte disposizioni della legge promulgata nel 1423, vengono per provvisione della fine di maggio 1427, confermate rispetto al catasto e alle *denunzie* dei beni, sotto pena di mille fiorini a chi proponesse in Consiglio tra i Signori e Collegi, la diminuzione della quota d'imposta di alcuno cittadino. Ed era prescritto che chi domandasse la diminuzione, fosse prima tenuto di portare la denunzia nel modo stabilito dalla legge dei 22 maggio, di tutti i beni mobili e immobili con la loro stima, e di tutti i crediti, ragioni e denari contanti, eccettuate le masserizie di casa, ai dieci deputati del catasto. La stessa denunzia doveva rimanere *ostensibile a chiunque voleva esaminarla*, sotto pena in contrario, della confisca dei beni o non dichiarati o denunziati con frode; la cui metà era devoluta al Comune, un quarto all'accusatore, e l'altro quarto all'officiale che ordinava la confisca: lo stesso intendasi pei beni scritti nella denunzia con la stima inferiore alla vera. Però onde evitare gl'inconvenienti che recavano seco siffatti processi, e gli atti di sequestro, confisca e vendita, la pena venne ridotta a multa pecuniaria per quella metà del valore dei beni confiscati che spettava al Comune; multa che dovevasi pagare dal condannato entro dieci giorni dalla data sentenza.

Vedemmo più sopra come per la prima legge venne ordinato che nei rispettivi registri e nelle dichiarazioni

[1] Scritti inediti di Niccolò Machiavelli da noi pubblicati ed illustrati; volume unico, Firenze 1856.

dei beni scritte alle rispettive poste, dovevansi specificare le possessioni tenute *a mezzeria* ossia col sistema colonico, e quelle ch' erano date in affitto; ora da una legge dell' agosto dello stesso anno 1427, è aggiunto che siano denunziati anche i pezzi di terreno annessi ai poderi, ed anche quelli staccati, fintantò che gli appezzamenti non fanno parte della possessione coltivata dalla famiglia colonica. Siffatti terreni annessi, ma non appoderati, quanto quegli staccati, erano ordinariamente e lo sono ancora oggidì lavorati e coltivati per conto proprio dal possessore, da giornalieri che volgarmente chiamansi opere, ma non con le note condizioni della mezzeria. Così dovevansi dare in nota anche i sodi e tutte le terre non dissodate finchè non fossero seguiti gli appoderamenti. Inoltre è prescritto dalla suddetta legge, che le *denunzie* siano registrate per quartieri e per gonfaloni in cui era divisa la città, e che i debiti e i carichi debbano sottoporsi alla verificazione.

Nel giugno del 1428 fu emanata un'altra legge che meglio regolò le composizioni. Le *poste* del catasto di Firenze, cioè i nomi delle famiglie con la dichiarazione dei beni e della quota d' imposizione, scritte nei registri del primo catasto dei cittadini sommavano le diecimila; tra queste erano aggravezzate sul sovrabbondante della sostanza, come vi si dice, o della valuta, in numero di mille e quattro cento; le altre ottomila seicento poste comprendevano le così dette *composte*, quelle cioè che per volontà loro erano accatastate per *sopportanti le gravezze del Comune*, e quelle scritte bensì al pari delle altre al catasto, ma per *miserabili.* Ora volendosi au-

mentare il numero dei *composti*, è data facoltà dalla suddetta legge del giugno, d' inscrivere e di ridurre al catasto anche coloro che non si vollero *comporre*, per quella somma d' imposta che giudicheranno gli stessi officiali secondo la loro *coscienza e discrezione*, come dice la legge, e ciò per avere una norma nel far contribuire anche questi ultimi alle spese dello Stato; avendo però riguardo nello estimare i non composti, alla quantità ossia al numero delle poste già dichiarate di *composizione*, e portando i nuovi composti a catasto *equabilmente*, cioè sottoponendoli alla imposta a forma della loro facoltà contributiva, ma sempre ragguagliando la quota al numero dei *composti*, e quindi alla intera somma delle quote risultanti dal catasto.

Finalmente per un' altra disposizione del luglio dell' anno 1428, la pena della confisca venne portata ai tre quinti dei beni non denunziati; ma siccome a motivo appunto di questi eccessivi rigori contro le frodi e le omissioni nelle denunzie, molti che le avevan commesse, impauriti dalle pene, procuravano di tenere piuttosto occulte che di rendere palesi le infrazioni, fu per altra legge del dicembre dello stesso anno derogato alle precedenti, e vengono assoluti da ogni pena incorsa tutti quelli che entro sei mesi faranno spontaneamente le denunzie veridiche ed esatte: soltanto a titolo di penale sono aumentati soldi dieci per cento di catasto, cioè della quota che loro spettava; lo che equivale all' aumento del decimo sulla quota dovuta dai beni *nuovamente o integralmente* denunziati. Questo doveva solamente valere pei pagamenti delle imposizioni da farsi in avvenire.

Inoltre è disposto dalla stessa legge del luglio, che la tassa personale sia ragguagliata ogni cento fiorini detratti sopra i dugento per testa dai diciotto ai sessant'anni che si diffalcavano dalla sostanza; e che per tre anni consecutivi non si possa per nascite o morti diminuire od accrescere il catasto che fu posto, vale a dire la quota inscritta.[1]

Altri provvedimenti furono presi negli anni susseguenti onde dar maggior perfezione al catasto, e per meglio e con più esattezza ritrovare tutta la ricchezza mobile e quindi la facoltà contributiva dei cittadini; e i più notabili di questi provvedimenti sono quelli relativi ai carichi, crediti, debiti, ai libri e ai bilanci dei mercadanti, alle paghe di Monte, ossia agli interessi del debito pubblico; dei quali provvedimenti faremo menzione più sotto, perchè prima di passare oltre, l'ordine del nostro discorso richiede che si dia ragguaglio del catasto del contado, del distretto e di quello dei forestieri, notando le loro differenze dal catasto ordinato pei soli fiorentini.

IV.

IL CATASTO DEL CONTADO, DEL DISTRETTO, DEI NOBILI E DEI FORESTIERI.

Il carattere distintivo delle nostre repubbliche del medio evo, per ciò che riguarda alle condizioni politiche dei luoghi e delle popolazioni che formavano il dominio o il territorio dello Stato, manifestasi principal-

[1] Arch. Riform. Cl. VIII, N° 38; e Cl. II, Dist. IV, N° 7.

mente anche nei modi diversi per cui a tenore delle leggi, quei luoghi e quelle popolazioni contribuivano a sopportare i pubblici carichi. Lo Stato di Firenze, preso in senso stretto, cioè la Repubblica fiorentina non era veramente costituita che dai soli cittadini della dominante; e gli abitatori del contado e del distretto, cioè di tutto il territorio sul quale aveva giurisdizione e dominio la città di Firenze, erano riguardati siccome sudditi, e quindi trattati in modo diverso anche rispetto alle imposizioni a cui venivano sottoposti. Lo che viene anche dimostrato a proposito della istituzione del catasto dei comitatini o contadini, e dei distrettuali.

Il catasto dei contadini o dei possessori abitanti e domiciliati nel contado, era differente da quello ordinato pei cittadini, e la imposta era determinata con altri modi e forme: lo stesso dicasi del catasto del distretto e di quello dei forestieri, ossia di tutti quelli non appartenenti o oriundi dei luoghi sottoposti al dominio fiorentino. Difatti in vigore della legge del maggio 1428 fu stabilito che nel catasto dei contadini dovessero bensì farsi dalla sostanza le *detrazioni* dei debiti e dei carichi nello stesso modo che praticavasi pei cittadini; ma rispetto alle *teste* si ordinò, che queste cominciassero ad essere imposte alla età di anni quattordici e fino ai settanta, venendo però tassate, secondo le facoltà e le condizioni, da soldi uno a quattro per testa, [1] ma ragguagliando la tassa sopra tutte le teste in modo che l'imposizione torni a ragione di soldi tre per testa. [2] Fu

[1] Soldi di fiorino, il quale come la lira e come la misura detta il braccio, è diviso in venti soldi.

[2] Arch. Riform. Cl. II, Dist. IV, N° 7; e Cl. VIII, N° 38.

inoltre disposto riguardo al capitale ossia alla *sostanza*, che questa dopo le debite detrazioni, venga imposta a ragione di soldi quindici di piccoli per cento fiorini; il che significa, valendo allora il fiorino poco più di lire tre, il quarto per cento del capitale, della sostanza netta o sovrabbondante. E fu ancora ordinato che il catasto del contado una volta condotto a compimento dovesse durare pel tempo di cinque anni.

Ma per la formazione dei registri la legge sopracitata prescrive, che dal *catasto del contado* e quindi dal modo di imposizione e di reparto delle gravezze ordinato soltanto pei contadini, vengano eccettuati ed esclusi:

1° Quelli che da vent' anni non solo abitano in Firenze, ma hanno pagate le gravezze in città; perchè questi debbono essere scritti nel catasto dei cittadini, e secondo la base di questo pagare le imposizioni, e non secondo quello del contado.

2° Quelli che usano bensì familiarmente la città di Firenze, ma non hanno pagato da vent' anni le gravezze nella città. La legge però provvede che questi siano invece accatastati nel modo che segue: anzi tutto veniva esaminata e calcolata la loro sostanza, e fatte le debite detrazioni dei carichi, computavasi a quanto sommerebbe l' imposta secondo il catasto dei cittadini, cioè a ragione di *dieci catasti* all' anno, come era al tempo dell' estimo *dieci lire la lira*,[1] ossia il decimo delle rendite, che ordinariamente riscuotevasi pro rata in dieci volte ed anche in dodici all' anno, ossia in altrettanti

[1] Donde i modi di dire *pagare la lira*, *pagare il fiorino* durati sino ai tempi nostri, per pagare la imposta fondiaria.

registri che corrispondevano ai mesi nei quali aveva luogo il pagamento delle rate. Trovata nel modo sovraindicato la somma che una posta pagherebbe secondo il catasto dei cittadini o la quota a ragione del mezzo per cento sul sovrabbondante, dovevasi detrarre da questa somma la quarta parte, e i rimanenti *tre quarti* costituivano l' imposizione annuale a cui erano obbligati e inscritti al loro catasto gli eccettuati della seconda categoria, di cui è sopra menzione.

Ma per meglio determinare la gravezza o il catasto dei contadini, e la quantità da sottrarsi alla intera sostanza, a motivo e a proporzione dei carichi, la legge stabilì che siano detratti fiorini cento dalla sostanza per ogni sette di catasto ossia di gravezza, e al residuo, che riguardavasi come il sovrabbondante, s'imponesse a ragione di soldi quindici di lira per ogni cento fiorini; [1] e si scrivesse la quantità della imposizione secondo l' ammontare della sostanza che restava dopo il fatto diffalco.

Per ciò che spetta al catasto dei nobili, grandi e magnati, questi vennero in ogni Comune, piviere o popolo del contado, accatastati separatamente, e il loro catasto o imposta era segnata a ragione di soldi quindici per fiorini cento, come agli altri possessori del contado; ma riguardo alla tassa sulle teste, essi erano tenuti di comprare la quantità di sale determinata dalla Signoria e al prezzo dalla medesima fissato, ed erano ancora obbligati a pagare l' estimo o catasto doppio, cioè la quota stabilita dalla legge ma duplicata, e talvolta anche triplicata e quadruplicata, vale a dire i tre

[1] Valeva a quel tempo il fiorino circa lire quattro.

quarti o l'uno per cento, e come dice il testo, a ragione di *quattro lire la lira* e questo a titolo della gabella de' ponti e ponticelli, e delle cogna di vino che trasportavano.[1]

Prima di tener discorso del catasto dei distrettuali, che venne stabilito con norme diverse, importa di qui riportare quanto a questo proposito lasciò scritto il Machiavelli. « Non potendo i cittadini grandi sopportare il catasto, e non vedendo via da spegnerlo, pensarono modi a fargli più nimici per avere più compagni ad urtarlo. Mostrarono adunque agli uffiziali deputati a porlo, come la legge gli costringeva ancora ad accatastare i beni dei distrettuali per vedere se intra quelli vi fossero beni de'Fiorentini. Furono pertanto citati tutti i sudditi a portare intra certo tempo le scritte de' beni loro. Dondechè i Volterrani mandarono alla Signoria a dolersi della cosa. »[2] Ma a rettificazione di quanto il Machiavelli scrive intorno ai grandi e potenti che avversavano il catasto, noi abbiamo veduto che questo fu ordinato fino dal 1427 anche pel distretto, e l'esservi stato provveduto in vigore della legge esclude il motivo assegnato dal nostro storico alla sua introduzione nei luoghi del distretto; anzi fino da quando deliberavasi della sua istituzione, Niccolò da Uzzano, chiese che il catasto si dovesse estendere anche ai *sottoposti* della Repubblica, cioè alle città e luoghi del distretto. Egli è vero però che le città del distretto, col loro rispettivo contado vennero sotto la giurisdizione di Firenze a titoli diversi; alcune per acquisto, dedizione

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; e Cl. VIII, N° 38.
[2] Machiavelli, *Storie fiorentine*, lib. IV.

o sottomissione, altre per unione, società, amicizia, seguimento e lega ec., per cui Volterra non credette di doversi sottoporre al catasto, e si ribellò; ma fu ben presto ridotta all'obbedienza dai Fiorentini, privata del suo contado, e governata a vicariato, cioè retta a nome di Firenze da un vicario. È vero che Cosimo de'Medici sia per contradire a Niccolò da Uzzano, sia per sentimento di giustizia o per altri fini, opinava chè i Volterrani non fossero tenuti a *dare il catasto* dei beni. E in verità la soggezione dei Volterrani non era tale da riguardarsi siccome vera sudditanza, ma piuttosto confederazione amichevole, la quale non importava giurisdizione.[1] Sembra però che si riputasse ingiusta la pretesa di accatastare i Volterrani, che la forza occupasse la ragione, e la verità finalmente fu intesa dai Fiorentini; perchè quantunque il catasto venisse anche introdotto in Volterra, in vigore delle leggi del marzo e dell'agosto 1429, e a ragione di un denaro per lira della sostanza, cioè dei beni immobili, mobili, denari contanti, traffichi, eccettuate le case di abitazione e le masserizie di casa, e imposto, come dice il testo, per tre anni onde servire alla *diminuzione del Monte*,[2] pure pochi anni dopo fu annullato, e la città reintegrata nella condizione e grado in cui era prima del 1429.[3]

Il catasto del distretto ebbe compimento nel 1429 rispetto alle città, coi loro contadi, di Pistoia, Arezzo,

[1] Veggansi gli Atti spettanti alle relazioni di Firenze con Volterra, Arch. Rifor. Libro XXIX dei Capitoli, e i libri di provvisioni del secolo XIV e XV.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7.

[3] *Cronache volterrane,* illustrate da Marco Tabarrini, App. *Arch. Stor. ital.*, tomo III, pag. 320.

Cortona; alla Valdinievole, al Valdarno di sotto, a Barga, alla Romagna e alla città di Pisa; ma intorno al catasto di quest' ultima ci piace di fornire maggiori raggnagli. I Pisani non potevano considerarsi siccome distrettuali privilegiati al pari dei Volterrani, i quali erano piuttosto in unione, segnimento e lega coi Fiorentini, e non sottomessi e quindi sudditi al modo dei Pisani; perchè la Repubblica fiorentina dopo aver acquistata Pisa vi stabilì in suo nome un nuovo governo, mandandovi Gino Capponi per capitano, Bartolomeo dei Corbinelli per potestà, e dieci officiali detti provvisori, e tutti cittadini fiorentini, molti dei quali furono spediti a reggere anche il contado pisano. E rispetto alle gravezze, i soli cittadini di Pisa vennero subito imposti in cinquanta mila fiorini; poi in quattordici mila per spenderli intorno alle fortificazioni, ed in altrettanti poco tempo dopo, e più in altri ventun mila; inoltre fu conferita dalla Repubblica fiorentina piena autorità agli officiali della diminuzione ed estinzione dei debiti di Monte,[1] di ritrovare i beni dei Pisani condannati e di confiscarli. In seguito fu ordinata una nuova imposta di trentaquattro mila fiorini per l'opera delle fortificazioni, e infine altri sette mila, che in tutto sommano a centodue mila fiorini tratti da Pisa dall'anno 1406 al 1409.

Noteremo qui altri particolari, che si ricavano dai libri della Balìa per riordinare il governo di Pisa. Gli uomini dei Comuni del contado pisano, e i Comuni

[1] Abbiamo più sopra accennato come la *cassa della diminuzione ed estinzione del debito pubblico* fosse molto antica in Firenze. Essa fu ordinata nello stesso secolo in cui venne costituito il Monte Comune o il Debito Pubblico, cioè nel secolo XIV.

nominati sono in numero di cinquanta, non possano, dice la provvisione, essere molestati per debiti contratti prima della presa di Pisa, cioè avanti li 10 ottobre 1406; ed è data sicurezza per cinque anni ai lavoratori di terra del contado fuggiti per debiti, di ritornare senza essere molestati. I fiorini pisani di sugello valevano il quattro per cento più degli altri, ma perchè non siano estratti, se ne aumenta l'aggio sino al cinque per cento. Quelli tra i Pisani ch'erano segnati per le gravezze nelle poste *miserabili* e non pagavano che al di sotto della mezza lira, vengono esentati purchè tengano in casa un remo.[1] Dopo la caduta della Repubblica fiorentina, i Pisani, e la ragione è manifesta, vennero accarezzati dai principi medicei, ma questo non toglie che fossero sorvegliati, e che i duchi volessero essere informati minutamente dello stato e delle condizioni di ogni classe di cittadini, nobili, artigiani e plebei, e che i Pisani non fossero reputati anche nel secolo XVI « superbi, altieri, perseveranti sempre con l'animo nella grandezza, ricchezza e superbia della loro antichità. »[2]

Ma per ritornare al catasto di Pisa, esso fu ordinato nel modo che segue: le *detrazioni* concesse alle sostanze dei Pisani furono fissate a cinquanta fiorini per bocca, eccettuati i famigli, domestici, agenti, fattori ec., mentre pel catasto dei Fiorentini diffalcavansi

[1] Arch. Rifor., Ordini della balìa per stabilire il nuovo governo di Pisa; Cl. XI, Dist. I, N° 58 e 59; — id. Dist. II, N° 3; — id. Dist. II, N° 6 ec.

[2] Archivio Mediceo, Carteggio del Commissario di Pisa Francesco Tedaldi, e di Gio. Batista Tedaldi col Granduca Francesco I. *Diario d' Etichetta,* Filza 9 prima; e Carteggio universale di Francesco I, Filza 4 ec.

fiorini dugento; e rispetto a tutti gli altri diffalchi come la casa di abitazione, i debiti, i carichi sugli immobili, i Pisani vennero trattati alla pari dei Fiorentini; però la casa di abitazione non era detratta se non per chi abitava in Pisa almeno sei mesi dell'anno. Quanto al *sovrabbondante* dei Pisani, questo non era imposto che a ragione di soldi cinque d'oro per cento fiorini, lo che equivale al quarto per cento del capitale netto. Circa alla tassa personale fu statuito, che per quelli il cui sovrabbondante oltrepassava i fiorini dugento, le teste dei maschi fossero tassate dai diciotto ai sessant'anni e pagassero soldi cinque d'oro per testa, cioè un quarto di fiorino; quelli il cui sovrabbondante era minore di dugento fiorini, avessero facoltà di valersi della *composizione*, cioè di concordare la loro quota, secondo l'industria e le facoltà, cogli officiali del catasto. I contadini di Pisa furono accatastati al modo di quelli del contado fiorentino. Infine viene prescritto che tutte le imposte e gravezze decorrenti dal tempo in cui venne ordinato il catasto, cioè dal maggio del 1428, e sino a che fosse condotto a termine, sieno pagate dai Pisani sulla base del nuovo catasto, il quale a tenore della legge doveva durare pel tempo di tre anni.[1]

Restaci per ultimo a tener parola del catasto dei forestieri, e per questi s'intendono tutti quelli appartenenti a luoghi non soggetti alla giurisdizione fiorentina. Dalla legge è stabilito rispetto al catasto dei forestieri, che la casa di abitazione non venisse detratta, ma dovesse pagare e fosse aggravezzata a ragione soltanto del quarto del prezzo di compra o di stima;

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 38, e Cl. II, Dist. IV, N° 7.

inoltre che le case e le botteghe che non fossero abitate dai rispettivi possessori, dovessero accatastarsi secondo la rendita, e nello stesso modo le loro possessioni o terre, a ragione del prezzo di compra o della stima; dalla quale, come pel catasto dei Fiorentini, deducevasi il capitale a ragione di cento di capitale per ogni sette di rendita, e questo valsente, vale a dire il sovrabbondante di esso, imposto del mezzo per cento. Era inoltre proibito ai cittadini di trasferire o alienare in forestieri i *crediti di Monte*, cioè le rendite sullo Stato. Il catasto dei forestieri fu ordinato nel febbraio 1428, stile comune 1429. [1]

Quanto fin qui è detto s'intende pei forestieri possessori nel dominio della Repubblica fiorentina; ma oltre questi v'erano anche molti *artefici* forestieri che al presente si direbbero industriali e manifattori, i quali venivano sottoposti a una tassa personale, non esclusi però quelli che modernamente chiamansi artisti. Erano imposti anche al tempo dell'antico estimo, e lo furono dopo che vigeva il catasto. Nel giugno del 1473 vennero tassati in soldi quaranta l'anno gli artefici maggiori, e in venti soldi i minori. Però simile imposta parve troppo piccola rispetto al molto danaro che cavavano dallo Stato vivendo parcamente e consumando poco, come dice la legge, e fu loro aumentata per provvisione del 21 novembre 1477, e fissata in un fiorino d'oro largo, e per quelli delle prime arti, cioè maestri fornaciai, venditori di veli, veletti, ec. maestri merciai, portatori della Dogana di Pisa e di Firenze, ch'erano della consorteria bergamasca; e in

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27 e N° 38; e Cl. II. Dist. IV, N° 7.

quattro lire pei muratori, calzolai, tessitori di pannilini; e infine in trenta soldi pei manovali, portatori, zappatori, vangatori, ec.

Coteste sono le principali differenze del catasto dei contadini, dei nobili, di Pisa e di altre città del distretto, e dei forestieri: altri ordini e regolamenti vennero emanati in seguito e spettanti particolarmente al catasto del contado, non solo rispetto ai beni dei comitatini quanto anche a quelli dei nobili, cittadini *selvatici*, forestieri ec., e che noi vogliamo brevemente accennare.

La legge del 1427, come abbiamo veduto, ordinava il catasto del contado, il quale non fu introdotto che due anni dopo, vale a dire nel 1429; ma d'allora in poi furono presi diversi provvedimenti, e più specialmente dalla balía che durò dal 1444 al 1449, e da quella del 1459;[2] e qualche anno prima erano stati eletti undici officiali per diminuire in tutto o in parte i debiti dei Comuni e luoghi del contado, e con facoltà di *comporre* con loro.[3] Ma i principali ordini relativi al catasto od *estimo* del contado, come indistintamente viene denominato nei documenti, sono quelli emanati dal 1451 al 1491 e negli anni successivi. Il catasto o l'estimo fu rinnovato nel 1451 per otto anni,

[1] Arch. Rifor. tasse degli artefici forestieri dal 1469 al 1477; Cl. VIII, N° 13. Veggasi pel confronto, le tasse degli artefici dal 1395 al 1460, Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 35.

[2] Arch. Rifor. Libri della balia del 1444-1449, Cl. II, Dist. IV, N° 10 e seguenti; Libro 1° del Consiglio dei Cento, 1458, Cl. II, Dist. IV, N° 13. E pei cittadini selvatici, Libro 2° del Consiglio dei Cento.

[3] Arch. Rifor. tomo XXXVII delle Cartapecore, N° 103; Carta dei 16 gennaio 1440 (1441).

e stabilita la quota da ripartirsi in lire sedicimila: nelle denunzie dovevansi comprendere i beni mobili e immobili, rustici ed urbani, crediti di Monte, denaro contante, il bestiame, il nome e il numero delle teste dai quattordici a' settant' anni, come pure i beni deteriorati, i carichi, i debiti ec., la stima dei quali era lasciata alla discrezione degli officiali; ed a loro giudizio ed arbitrio era fatto il reparto dell' imposta, con la raccomandazione di *avere rispetto a Dio*, *al prossimo e alla giustizia*. Vuole la legge che i nobili siano scritti separatamente; imposti del doppio estimo per conto della gabella del vino, ponti e ponticelli.[1] Ma perchè i contadini eransi con contratti fittizi accordati di sottrarsi all' estimo alienando i beni in persone privilegiate o non sopportanti le gravezze della Repubblica, è statuito da una legge del dicembre dello stesso anno di sottoporre all'estimo i beni anche alienati nei *non sopportanti*.[2] Inoltre i contadini s'intesero tra loro per darsi favore l'un l'altro col ricoprire e fraudare le teste, in modo che le non denunziate calcolavansi a diecimila; e però per decreto dell' aprile 1455 è ordinato ai rettori del contado di ritrovare tutte le teste, pena lire dieci per testa fraudata.[3]

Il catasto od estimo del contado venne rinnovato anche nel 1487 e per cinque anni, con ordine di porre l' estimo a tutti quei cittadini che non avessero *usata familiarmente* la città pel tempo di cinque anni continui, e fossero scritti nel catasto od estimo del contado

[1] Arch. Rifor. Provvisione dei 28-30 settembre 1451, Cl. II, Dist. IV, N° 11.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 11 ; provvisione dei 30-31 dicembre 1451.

[3] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 11 ; Legge dei 2-3 aprile 1455.

dal 1451 in poi; e così ai loro discendenti benchè fossero a gravezza nella città, e a ragione di soldi 10 denari 8 per cento fiorini di valsente, cioè come dice la provvisione, denari due per fiorino.[1] I contadini furono anche obbligati a portare nella scritta o denunzia tutte le bestie proprie e quelle che tenevano di altri, e così la descrizione dei beni ch'essi lavorassero, e appartenenti a persone privilegiate. Più tardi nel giugno del 1491 dall'officio dei XVII Riformatori venne prescritto che i beni situati fuori del contado dovessero pagare solamente l'imposta delle *lire dodici la lira*, vale a dire il dodici per cento della rendita, e non le gravezze estraordinarie; e nello stesso anno per deliberazione del Consiglio dei Cento fu risoluto, che quelli i quali abitavano in Firenze ed erano posti nell'estimo del contado, venissero scritti nei sobborghi, se non possedevano beni che sorpassassero il valore di fiorini cinquanta; e si provvide ancora che i cittadini selvatici non siano levati dalle gravezze della città se anticamente o per lo innanzi le avevano sopportate, ma dovessero essere aggravezzati in contado, e in quei popoli dove abitavano: rilevasi dal documento che i popoli del contado raggiungevano il numero di milledugento e più. In vigore d'una provvisione del 1506[2], l'estimo del contado pagavasi a ragione di *lire otto la lira;* ma siccome era già stata introdotta la *decima*, come base e norma delle imposizioni, così ci riserbiamo di parlare dell'estimo o della decima del contado in un altro capitolo.

[1] Qui debbesi intendere soldi e denari di fiorino.

[2] Libro del Consiglio dei Cento, del 1487; — Libro dei 17 Riformatori; Cl. II, Dist. IV, N° 11; e Cl. VIII, N° 38.

V.

I DEBITI, I CREDITI, LE PAGHE DI MONTE. 1429-1432.

La formazione del catasto tirava innanzi, ma di mano in mano che procedevasi alla inscrizione delle poste, alla stima degli immobili e della ricchezza mobile, e alle detrazioni dei carichi dalla sostanza per ritrovare il sovrabbondante, occorrevano nuovi casi o sorgevano nuove quistioni da risolversi; per cui molte altre disposizioni contengono le leggi che vennero posteriormente emanate concernenti il catasto, e le quali meritano di essere riferite. Intanto per provvisione del marzo 1428, stile comune 1429, erasi provveduto di correggere gli errori incorsi nei libri catastali incominciati.

Le prime disposizioni furono prese a riguardo delle vedove e dei pupilli, e si ordinò che le case dove abitavano siano *detratte* dalla sostanza. Inoltre, siccome anche nel contado a tenore della legge detraevansi le case d'abitazione, è provveduto che non debbansi però comprendere le botteghe, o qualunque altra stanza o luogo che non servisse d'abitazione, e dal quale potevasi trarre qualche utile; con questo aggiunto, che qualunque fosse il valore o il prezzo della pigione per le abitazioni da detrarsi, non si debba sbattere, cioè diminuire dal capitale e quindi dalla sostanza, più di cinquanta fiorini. [1]

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7. — Legge dell'ottobre 1429

Egli è stabilito ancora che dalla sostanza siano bensì diffalcati i debiti verso lo Stato per le prestanze dovute e non peranco pagate; ma ogni qual volta le prestanze venissero pagate, le somme dei pagamenti fatti dovevano essere aggiunte alle poste ed accrescere il catasto; lo che equivale all' essere comprese nella *sostanza*, per la ragione, dice la legge, che quei pagamenti doventano *crediti di Monte*, cioè crediti verso lo Stato con la eventualità di riavere la *vera sorte* ossia il capitale, e i quali intanto fruttavano interesse; ma i crediti di Monte dovevansi accatastare secondo i *pregi* di Monte,[1] cioè la stima o valore corrente. Il perchè apparisce chiaramente da queste disposizioni, che non solo tutti i crediti in generale, privati e mercantili, ma ben anche quelli verso lo Stato, venivano catastati, vale a dire aggiunti alla sostanza e quindi al sovrabbondante imponibile: erano però i crediti di Monte o le rendite sullo Stato, stimate e tassate al catasto in proporzione diversa, secondo il pregio o il valore che avevano e che, come vedremo in seguito, veniva anche fissato dagli stessi officiali.[2]

Dicemmo più sopra come nella sola Firenze esistessero da 1400 famiglie ch'erano scritte al loro catasto pel *sovrabbondante*, e come 8,600 poste comprendessero le *composizioni* e i *miserabili*, i quali pure erano tassati; di modo che in tutto sommavano a dieci mila le poste catastate e *paganti il catasto*. Ma per legge del 1431 fu provveduto di aumentare il numero dei *composti*,

[1] Legge del 1431.
[2] Arch. Rifor. Leggi del 1429-1431, Cl. II, Dist. IV, N° 7; Cl. VIII, N° 38; Cl. II, Dist. IV, N° 17.

cioè di quelli i quali possedevano bensì beni immobili e mobili, ma che fatte tutte le detrazioni che abbiamo annoverate, non contavano che poco sovrabbondante ed anche punto; per cui erano catastati ossia imposti in una somma concordata cogli officiali deputati al catasto. In vigore adunque della legge del luglio 1431 è ordinata o piuttosto confermata una disposizione, la quale prescriveva che tutti quelli che non vogliono comporsi d'accordo, debbano essere imposti e tassati ad arbitrio e discrezione degli stessi officiali.[1]

Abbiamo anche veduto che per ricevere le denunzie o accuse secrete contro quelli che avessero commesse frodi od omissioni nelle portate dei loro beni, erano destinati i tamburi o cassette che stavano appese in vari luoghi della città; ma a questo proposito si aggiunse in seguito, che i *tamburi* dovessero aprirsi in presenza del notaro degli officiali del catasto e di quattro scrivani di quell'officio; e inoltre che le *tamburagioni*, ossiano le accuse in iscritto e trovate nei tamburi, dopo essere lette in loro presenza, venissero trascritte in registri appositi per devenire alla verificazione delle frodi denunziate e alla applicazione delle pene contro i tamburati. E a questo oggetto viene dalla legge prescritto che non potevansi registrare quelle tamburagioni sulle quali fosse stato deliberato in contrario dai dieci officiali del catasto, almeno con sette voti.[2]

Nelle detrazioni da farsi alla sostanza erano comprese anche le *doti pagate;* ma le doti ricevute o con-

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; Legge del 1431.
[2] Arch. Rifor. loc. cit.; Legge dei 30 luglio 1431.

fessate venivano aggiunte al capitale e quindi alla sostanza imponibile; e la legge pronunzia pene rigorosissime contro i contratti fittizi in argomento di doti; e tali pene sono quelle medesime già comminate contro le omissioni o frodi verificate nelle portate o denunzie dei beni.[1]

Sono anche rinnovati gli ordini relativi al libro dello Specchio circa all'inscrivervi i debitori delle gravezze e imposte; ma per la legge dell'ottobre 1431 la pena dello Specchio, cioè gli effetti della inscrizione in quel libro, viene estesa ai *figli* per i debiti della madre, e al *marito* per quelli della moglie: eccettuato però il caso che le madri non avessero inscritta nella *sostanza* che la parte della loro dote.[2]

Erano i debiti dalla legge del 1427 considerati siccome carichi che gravano i beni, e quindi venivano detratti dalla sostanza; ma posteriormente fu provveduto che i debiti verso Santa Maria Nuova, che è lo Spedale maggiore di Firenze, non fossero diffalcati; e inoltre fu stabilito che i carichi sulla sostanza, i quali erano a profitto di chiese, spedali, luoghi pii e simili, venissero bensì detratti, ma sulla esibizione di quittanza d'averli pagati, o del certificato d'averne fatto deposito al Monte Comune.[3]

Vedemmo che tanto i crediti verso privati, che quelli verso mercadanti dovevano essere uniti al valsente o capitale; ma siccome siffatti crediti privati e commerciali erano stimati più o meno buoni, e non po-

[1] Legge dell'ottobre 1431, loc. cit.
[2] Legge dei 23 ottobre 1431, loc. cit.
[3] Legge del 1431, loc. cit.

tevano essere inscritti alle poste per le somme che portavano, così agli officiali fu conferita la facoltà di giudicare e decidere della relativa bontà di questi crediti, e soltanto la stima o il valore presuntivo di essi era aggiunto alla sostanza.[1]

Rispetto ai catasti scaduti, come dice la legge, cioè alle imposte scadute e non pagate, queste non potevano essere considerate quali debiti, e quindi non dovevansi detrarre: e ciò abbiamo veduto più sopra. Soltanto per un'altra disposizione fu statuito che quando la gravezza o imposta era stata pagata, doveva sottrarsi dalla sostanza nel prossimo catasto; lo che significa nella prossima gravezza che venisse imposta. Ma nel caso che le gravezze pagate fossero state accese a titolo di crediti verso lo Stato nei libri del Monte Comune, e questo avveniva spesso come vedremo più sotto, *allora tanto meno si detragga dalla sostanza*, prescrive la legge, *quanta è la stima di tali crediti;*[2] la quale stima doveva farsi a norma della tariffa o *pregi* dei crediti di Monte, cioè delle diverse rendite del debito pubblico, tariffa che di quando in quando veniva rinnovata e dagli officiali notificata.

Ma a proposito delle imposizioni scritte al Monte e portanti interesse, giova avvertire quanto abbiamo più sopra accennato, che cioè le imposte e gravezze assise sul catasto, vale a dire sulla cifra scritta alla posta del catasto, quale fu stabilito dagli ordinamenti che vennero da noi fin quì esposti e dichiarati, erano decretate e riscosse anche più d'una volta all'anno, se-

[1] Legge del 1431, loc. cit.
[2] Arch. Rifor., loc. cit. Legge dei 27 novembre 1432.

condo i bisogni; per cui erano riguardate siccome imposizioni straordinarie o prestiti fatti allo Stato, e come tali considerati e trattati. E in vero noi vediamo che i cittadini trovavansi per siffatto modo costretti a pagare talvolta anche a ragione di due, tre, quattro e più catasti all'anno, ondechè essi venivano a somministrare allo Stato la maggior parte se non quasi tutta la rendita del loro *sovrabbondante*, il quale come abbiamo detto, era tassato al mezzo per cento del valsente o capitale computato a ragione di cento per ogni sette di rendita. Però quando la imposta era straordinaria, o quando chiedevasi di anticipare il termine della scadenza dei catasti, i cittadini erano scritti al Monte pei pagamenti fatti, cioè accesi creditori dello Stato, e con annuale interesse. Così da una legge del 1431 rilevasi che quelli i quali avessero pagato anticipatamente e in una sola volta quattro o più catasti che dovevano scadere nei successivi mesi, cioè duodecimi di catasto o dell'imposta, perchè riscuotevasi in dodici registri e un duodecimo al mese, divenivano per quelle somme creditori dello Stato con l'interesse del cinque per cento, ed inoltre tali crediti erano esenti per dodici anni dal catasto; lo che significa che non venivano imposti durante quel tempo, siccome crediti non accatastati o aggiunti alla sostanza, ed erano quindi pareggiati a quei crediti che non dovevano essere posti a sostanza, nè quindi aggravezzati.[1] Dalla citata legge del 1431 è pure disposto che i metalli preziosi portati alla zecca per coniarsi, debbano essere detratti dalla sostanza.

I catasti dei *non cittadini*, cioè del contado, dei

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7. Legge dei 30 luglio 1431.

forestieri ec, non vennero condotti così tosto a compimento; per cui sino dal marzo 1428, stile comune 1429, fu ordinata per tre anni una imposizione a tutti quelli che non fossero compresi nel catasto dei cittadini, a ragione di un denaro per lira del capitale ossia del valsente, compresi oltre gl'immobili, i beni mobili, i traffichi, i denari contanti, e da essere assisa e ripartita a norma e base del nuovo catasto. È però statuito dalla stessa legge che i forestieri siano imposti *del denaro per lira*, soltanto sul capitale o valore degli immobili.[1] Altre leggi e provvedimenti vennero decretati al tempo del secondo catasto, cioè dal 1433 in poi e sino alla riforma o al terzo catasto dell'anno 1458; ma innanzi tutto stimiamo opportuno di far menzione dei principali regolamenti emanati dagli officiali del catasto.

VI.

CARICHI, DEBITI E CREDITI, LE DENUNZIE; REGOLAMENTI DEGLI OFFICIALI, 1427-1431.

La legge che ordinò il catasto stabilì pur anche la forma e il modo di eleggere gli officiali deputati alla formazione di esso, e i quali non potevano rinunciare all'officio che in certi casi determinati. Gli officiali promulgarono di mano in mano varii regolamenti dei quali abbiamo stimato opportuno dare un sunto, onde meglio si venga a conoscere tutti quegli importanti provvedimenti che furono presi per condurre alla sua

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7. Legge del marzo 1429.

perfezione il catasto. Questi regolamenti vanno dall' anno 1427 al 1431.[1]

Gli officiali cominciarono dal prescrivere che nelle *denunzie*, da portarsi dai cittadini in iscritto e sotto il titolo dei *carichi*, tutti quei debiti che passavano un fiorino d' oro, dovessero essere enumerati e specificati separatamente uno dall' altro. I debiti però minori d'un fiorino, potevano essere riuniti in una sola somma.[2] Inoltre ordinarono che i beni posseduti in proprio dalla moglie, debbano essere catastati in calce a quelli del marito, e unitamente a questi portati a sostanza; e che le frodi di qualunque sorta siano punite con la confisca della metà.[3]

Per decisione degli officiali vengono ammesse e scritte tra i *carichi* e quindi detratte dalla sostanza anche le *spese* di riparazione e manutenzione delle case ed altri edifici, e a ragione del cinque per cento della loro rendita.

Fu anche da loro dichiarato che fossero diffalcate dalla sostanza le somme pagate in contanti per prestiti allo Stato, e così fu disposto che ciò valesse anche per l'imposta detta il *prestanzone*, che scadeva nel luglio dello stesso anno 1427.

Come abbiamo veduto fin qui, e come venne stabilito nel gennaio 1427, stile comune 1428, tutti dovevano essere per poco o per molto accatastati, e quindi imposti, sia pel loro sovrabbondante, sia mediante la

[1] Bandi degli officiali del catasto. Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7, e Cl. VIII, N° 38.

[2] Loc. cit., Regolamenti del giugno e luglio 1427.

[3] Loc. cit., Regolamento del settembre 1427.

composizione, ed anche per miserabili, imponendosi cioè e pagando di libera volontà senza venire astretti dalla legge; per cui nel gennaio del 1428 venne aggiunto che i non catastati perdevano molti diritti civili, in quanto che non erano uditi in cause civili o criminali per le loro ragioni in nessun tribunale, e quindi non potevano ottenere giustizia: laonde nuovi ordini furono promulgati più precisi e più rigorosi rispetto al verificare e chiarire i veri *miserabili*.

Vennero anche meglio specificati e distinti i carichi e particolarmente i perpetui e i temporanei. I carichi perpetui sono detratti dalla sostanza, ma i carichi temporanei solamente per tre anni. Quelli poi verso i luoghi pii, non erano diffalcati, come vedemmo più sopra, che dopo averne fatto il deposito al Monte.

Si stabilì inoltre rispetto al *prestanzone* del 1427, e per i debiti verso lo Stato, cioè per le rate scadute e non pagate, che pel debito il quale oltrepassasse i sette fiorini, sia detratta dalla sostanza la terza parte del debito, e se fosse inferiore ai sette fiorini, se ne sbattesse solamente il quarto.[1]

Riguardo alle possessioni e terreni coltivati col sistema colononico di mezzeria, si ordinò che sia detratto dalla *sóstanza del padrone* un fiorino per ogni paio di bovi tenuti sul podere per lavorarlo.

Per ciò che spetta ai lavori sui terreni e spese di concime, pali a vigne ed altre spese per aumentare i frutti delle possessioni, è provveduto che sia fatta *detrazione* dalla sostanza a ragione del cinque per cento della rendita.

[1] Regolamento del gennaio 1427, stile comune 1428.

Si riformarono le tasse alle *bocche*, e fu stabilito che per ogni cento fiorini detratti dalla sostanza a titolo di *bocche*, s' impongano alle teste a ragione di tre soldi d' oro, cioè tre soldi di fiorino, ma ragguagliando dai due ai sei soldi per testa; e questo perchè per ogni bocca erano diffalcati dugento fiorini. [1]

A tenore della legge del 1427 i crediti verso privati erano accatastati e *messi a sostanza*, ma sempre il terzo o la metà meno della loro somma secondo la bontà dei crediti, e in ciò dovevasi stare alla decisione degli officiali; in seguito però fu ordinato che i medesimi nel catasto dei debitori fossero scritti e posti tra i carichi per lo *intero*: di modo che detraevasi dalla sostanza del debitore l'intera somma, mentre a quella del creditore non aggiungevasi che la metà o il terzo a giudizio degli officiali. Inoltre nel 1430 fu deciso che dalla sostanza del debitore *sopra i venti fiorini*, sia scomputato quanto è aggiunto al *creditore;* nondimeno per ciò che riferivasi alla *tara* che dovevasi necessariamente fare a certi crediti, era rimesso alla discrezione degli stessi officiali.

La casa di abitazione era, come abbiamo notato, esente dal catasto ossia imposta; per cui è pure stabilito che le spese di manutenzione e di riparazione non fossero ammesse nè calcolate, nè contate tra i *carichi*, e per conseguenza non godessero del diffalco dalla sostanza; ma in vigore d' una disposizione del 1430, vengono ammesse e quindi *detratte* le spese di acconcimi per le case ed edifici dati a pigione.

Riguardo alle possessioni, e per queste intende-

[1] Arch. Rifor., Bandi degli officiali del Catasto del 1427-1428.

vansi sempre i terreni, il disposto della legge che concedeva la detrazione del cinque per cento della rendita delle terre coltivate, per le spese di pali, concime, ec., non poteva essere applicato ai terreni dati in affitto, ma solo a quelli coltivati col sistema colonico di mezzería, e a quelli lavorati in proprio dagli stessi possessori.

Vedemmo che i dugento fiorini per testa erano *detratti* per le spese di sostentamento della famiglia, pel *bisogno della vita*, come dice il testo della legge; ma in forza d'un bando del 1430 non vengono compresi e quindi non sono contate le bocche di quelli che abitano fuori della casa o famiglia in cui nome è scritta la posta. E qui è da notarsi come moltissimi Fiorentini erano sparsi in ogni parte d'Italia e fuori, a cagione della mercatura. Per disposizione dello stesso anno 1430, dovevasi sbattere dal catasto, e precisamente dal titolo *pecunia numerata*, le somme pagate per l'ultima gravezza detta il *prestanzone* fino al giorno innanzi alla portata, cioè alla fatta denunzia.

Gli officiali erano anche tenuti a pubblicare ogni tre anni la tariffa delle grasce e altri prodotti dei terreni, e secondo questa calcolavasi la rendita e quindi desumevasi il valsente e il capitale: le case e altri edifici erano stimati secondo i prezzi di pigione e dei contratti di compra e vendita. Quanto alla ricchezza mobile, bisognava stare al giudizio che davano gli ufficiali dopo aver esaminati i bilanci di commercio; solo rispetto ai crediti e paghe di Monte o interessi del debito pubblico, essi pubblicarono, come erano obbligati, nel 1427 e poi nel 1431, e così di seguito le tariffe, secondo le quali facevasi la stima, *dei pregi di Monte e*

paghe sostenute, cioè interessi arretrati; dei quali pregi e delle loro diverse stime secondo la varietà dei crediti dello Stato, avremo occasione di parlare altrove. Le tariffe delle grasce e d'ogni altra sorta di prodotti, erano differenti, secondo le località, contado e distretto; e per quei di Volterra venne concessa una tariffa speciale.

Abbiamo fin qui esposto soltanto i principali regolamenti, chè troppo lungo riuscirebbe il far parola di tutti, spettanti alla istituzione del catasto, e pubblicati dalla Repubblica fiorentina durante i primi anni in cui venne introdotto, cioè dal 1427 al 1433, nell'intendimento di sempre più perfezionarlo e di stabilirlo su quelle basi e con quelle norme che stimava le più atte e confacenti al migliore ordinamento di esso; e i regolamenti da noi citati ci sembrano sufficienti a far pienamente comprendere il carattere, la forma e il modo del catasto, siccome nuova base di tutte le imposizioni ordinate della Repubblica.

In virtù della legge del 1427, il catasto doveva essere rinnovato ogni tre anni; ma ciò non ebbe luogo, e lo fu soltanto a più lunghi intervalli, come vedremo più sotto. E qui importa notare come le *detrazioni* dei carichi erano eguali per tutti i cittadini e d'ogni classe, cioè i dugento fiorini per testa, a cagione delle bocche, dice il testo, la casa di propria abitazione, i carichi sui beni immobili, le spese degli acconcimi ec. Ondechè la cittadinanza, dopo l'introduzione del catasto, potè istituire il confronto coi modi fino allora seguiti nel distribuire le gravezze e imposte dello Stato; e particolarmente il popolo minuto che non aveva *sovrabbondante*, nessun avanzo ai bisogni della vita da essere aggravez-

zato, nè tanta ricchezza mobile da venire tassato per composizione, e soltanto eragli assegnata alla *testa* la quota di pochi soldi, pagandoli però *di volontà*, vale a dire spontaneamente e senza esservi astretto dalla legge, apprese e constatò facendo il paragone tra il vecchio e il nuovo ordine d'imposizione quanto arbitrariamente e ingiustamente e inequabilmente era stato aggravato per l'addietro, e di quanto meno erano stati imposti i potenti cittadini. Il perchè considerata la enorme differenza, richiese il popolo che si rivedessero i conti e le precedenti distribuzioni delle imposte, e si obbligassero i ricchi a pagare secondo la base del nuovo catasto, *tutto quello che nei passati tempi avevano dato meno*, coll'intento di ottenere in favore dell'universale una diminuzione nelle nuove imposte, e particolarmente a pro di quelli che per averle pagate fino allora secondo gli antichi modi, erano stati rovinati e costretti a vendere i loro beni. Ma ciò non ebbe sèguito, e a questo proposito meritano d'essere consultati gli storici, e tra gli altri il Machiavelli e l'Ammirato.[1]

Aggiungeremo per ultimo che gli officiali deputati alla formazione del catasto, pubblicarono per norma dei cittadini le formule delle denunzie, che leggonsi tuttora tra le carte della Repubblica, e secondo le quali ogni cittadino era obbligato di denunziare e specificare i beni d'ogni sorta e i carichi. Abbiamo più sopra accennata la formula delle portate o denunzie al tempo che vigeva l'estimo, e citato per esempio di denunzia quella di Francesco Rinuccini dei 18 dicembre 1378,

[1] Machiavelli, *Storie fiorentine*, libro IV; Ammirato, tomo I, pag. 1035, ed. ant.

per l' estimo che fu rinnovato al tempo dei Ciompi, siccome forse la più larga e più singolare *portata* di quell' epoca. Difatti in questa è registrata una lunga serie di beni immobili terreni e case, coi confini e loro rendita o pigione, e il valore di ciascuno stabile, e coi nomi di chi lavorava i poderi. Quanto alla ricchezza mobile, vi sono denunziati i crediti verso lo Stato per fiorini 14,574; le mercanzie e i crediti mercantili, quindi sono detratti i debiti; e tra i carichi egli annovera la sua persona, i figli e loro età, le mogli dei figli, delle quali una puerpera; due fanti, due fantesche, la balia, cameriera, l'ortolano e sua moglie, otto cavalli. Egli dice nella sua denunzia che deve racconciare le case di Firenze e del contado, e pagare di *presta* ai contadini ed altre spese circa dugento fiorini l' anno, e inoltre pei suoi fattori e discepoli, fiorini centotrenta d' oro.[1] Ora dei tempi in cui vigeva il catasto, trovansi anche tra le scritture della Repubblica conservate nel nostro Archivio molte denunzie di cittadini possessori, industriali e mercatanti; che per essere in gran parte somiglianti, basterà di citarne due, le quali contengono le principali differenze che rilevansi in siffatte dichiarazioni, dello stato e della condizione economica dei cittadini. Una di queste denunzie è del 1439, l' altra del 1480; la prima è inviata agli officiali da un fiorentino residente a Verona, la seconda è scritta in Firenze.[2] Nella denunzia del 1439 e venuta da Verona, sono descritti i *beni immobili*, *i denari di Monte*, cioè le rendite sullo

[1] *Ricordi della famiglia Rinuccini*, editi da G. Ajazzi.
[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 38, trovasi pure una formula di *denunzia* stampata del 1481.

Stato, e gli *interessi arretrati*, i *crediti*, i *debiti*, le *teste* e la loro condizione. Quella del 1480 è una dichiarazione d'un *lanaiuolo* o appartenente ed esercente l'arte della lana, una delle industrie più importanti della città, e in essa leggonsi segnati: il suo *catasto* del 1470, cioè l'imposta assegnatagli in quell'anno, gli *immobili* con la descrizione dei terreni e con la nota specificata dei loro prodotti, la condizione del suo *commercio*, i *carichi*, le *teste* e i beni venduti. Esistono pure tra le carte della Repubblica molte *denunzie* di artisti fiorentini, e di alcune fu pubblicato il testo per intero dal Gaye. La denunzia di Lorenzo Ghiberti comprende i beni stabili, i *lavori d'arte*, i crediti di Monte, crediti privati, e la loro stima, come pure i debiti e i carichi. In un'altra del Finiguerra trovansi la stima dei *lavori d'arte*, gli stabili, i crediti. In quella del Brunellesco sono segnati i beni immobili, i crediti di Monte, i crediti verso mercadanti e banchieri, i debiti, i carichi, le bocche, cioè la famiglia. In fine in quelle del Donatello, del Masaccio, del Michelozzo, tra le altre cose sono notati i crediti e i lavori in corso.[1]

[1] Gaye, *Carteggio inedito degli artisti* ec. Firenze, 1839, tomo I, pag. 103, 111, 113, 115, 117, 120.

Altre denunzie leggonsi a pag. 223, 265, 273, 342; quella dell' Uccello a pag. 146.

Leggesi pure la denunzia di Michelangelo, nel tomo II, pag. 253, ma questa riguarda la *Decima*.

VII.

PRODOTTO DEL PRIMO CATASTO; CATASTO DEI TRAFFICHI.

Prima di tener discorso delle riforme del catasto ordinate nel 1458 e poi nel 1470, abbiamo stimato opportuno di registrare alcuni dati statistici, desunti dalle carte del governo della Repubblica, e i quali forniscono notizie interessantissime, esatte ed officiali, 1° sulla rendita della città di Firenze, cioè di ogni sorta di beni appartenenti ai cittadini verso gli anni 1427–1430; 2° sul capitale o valore di tutti i beni posseduti dal clero e luoghi pii nel domino fiorentino, e sulla loro rendita; 3° sull'entrata che traeva la Repubblica dal solo estimo o catasto del contado; 4° sul prodotto del primo catasto dei cittadini che durò dal 1427 al 1432, e di cui può farsi il confronto con quello che daremo più sotto, dell'anno 1470; 5° sul catasto o imposta ai soli *traffichi* dei Fiorentini, ed anche questo da confrontarsi col prodotto del catasto dei traffichi nel 1458. Giova però notare a tale proposito che dalle provvisioni della Repubblica e dagli stessi documenti officiali rilevasi quanto riusciva difficile l'ottenere dai mercadanti le denunzie sincere riguardo alla entità del loro commercio e dei guadagni, come pure al numerario, che per lo più era da loro occultato.

Le rendite di tutta la ricchezza immobile e mobile posseduta dai soli cittadini di Firenze sommavano a fiorini . . . . 620,980.

Le poste del catasto del 1427, ma aumentate in seguito, erano della seguente qualità e quantità:

Poste che catastano, cioè che posseggono sovrabbondante.	2,192
Poste che si compongono, che non hanno che poco o punto di sovrabbondante, e però s'impongono a composizione d'accordo cogli officiali.	5,055
Poste miserabili, ma pure tassate alla testa. . .	2,924
Sommano tutte le poste dei cittadini. . .	10,171

Dovevano fruttare di catasto, a un decimo per lira della rendita, che montava a fiorini 620,980, e dalla quale però sbattevansi tutti i carichi che abbiamo indicati, fiorini 25,834; ma non producevano in tutto che fiorini. 25,341

Il catasto ossia estimo del contado rendeva fiorini. 18,594

Diremo ora delle rendite del clero nel dominio della Repubblica fiorentina, e del valore dei beni che possedeva verso la metà del secolo XV.

La rendita del Clero e luoghi pii è calcolata fiorini 130,000.

Aggiungonsi per elemosine e legati, circa fiorini 107,880.

Il capitale di tutti i beni immobili tenuti dai cherici e luoghi pii è stimato nel modo che segue:

Beni patrimoniali di religiosi.	*Fiór.*	69,950
» di Compagnie pietose.		52,330
Somma.	*Fior.*	122,280

Riporto. . . . *Fior.*	122,280
Beni del Clero della diocesi di Firenze. . . .	555,000
» » di Fiesole. . . .	97,011
» » di Volterra. . . .	89,855
» » di Pistoia. . . .	221,942
» » di Pisa.	220,669
» » di Arezzo. . . .	134,687
» » di Cortona. . . .	42,703
» » di Lucca. [1] . . .	64,125
» di religiosi esenti dalle imposte e gravezze.	152,082
Aggiungansi i beni delle corporazioni delle Arti.	16,145
In tutto. . . . *Fior.*	1,576,074[2]

Mancano i beni del Ceppo di Prato, di Pistoia e di Valdinievole.

Da questi prospetti si può facilmente rilevare la ricchezza territoriale, mobile e immobile di tutto lo Stato fiorentino.

Ma per ciò che riguarda alla ricchezza fondiaria e più a quella mobile dei cittadini di Firenze, la cui popolazione era in quei tempi dai 90 ai 95 mila abitanti, non sarà inutile il fornire alcuni dati tratti dalle stesse scritture dell'archivio fiorentino. E difatti dai registri del catasto dal 1427 al 1432 si conosce che esistevano trentuna *poste* o famiglie segnate al catasto, che pagavano al di sopra di 100 fiorini d'oro; quindici *poste* che

[1] Qui debbesi intendere non dell'intera diocesi di Lucca, ma di quella parte del territorio della Repubblica fiorentina nel Valdarno di sotto, cioè Santa Croce, Fucecchio, Castelfranco ec., che dipendeva per lo spirituale dal vescovo di Lucca.

[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

pagavano dai 75 ai 100 fiorini; ventotto dai 50 ai 75; e centosedici dai 25 ai 50 fiorini. Di modo che contavansi nella sola città da dugento poste ch'erano scritte a gravezza al di sopra di 25 fiorini, e le quali sole dugento pagavano insieme fiorini 12,817. E qui non ci sembra fuor di luogo il far conoscere quali erano le più ricche famiglie fiorentine verso il 1430, e relativamente, la loro facoltà contributiva, riportando quanto ciascuna di esse aveva di catasto in quell'epoca.

Le poste indicate qui sotto pagavano di catasto o d'imposta, come segue:

Palla Strozzi. . . . . *Fiorini d'oro.*	507
Giovanni de' Medici.	397
Gabbriello Panciatici.	391
Giovanni Panciatici.	245
Francesco Tornabuoni.	256
Niccolò da Uzzano.	231
Bernardo Lamberteschi.	209
Francesco Della Luna.	176
Bernardo Manetti.	158
Giovanni Bischeri.	156
Andrea de' Pazzi.	155
Piero Ardinghelli.	150
Antonio Serristori.	141
Agnolo di Filippo di ser Giovanni.	139
Betto di Giuliano di Bartolo.	136
Francesco de' Nerli.	131
Filippo degli Alberti.	125
Niccolò Barbadori.	123
Bardo di Francesco di Bardo.	120
Domenico Busini.	116
Galeazzo Buonromei.	116
Bartolo e Giovanni di ser Bartolomeo.	115
Tommaso Giacomini.	109
Ridolfo Peruzzi.	105

Castel Quaratesi [1] . . . . *Fior.*	105
Giovanni Giugni e fratelli.	105
Ser Paolo di ser Lando.	105
Iacopo de' Guidotti.	102
Donato Bonsi.	102
Francesco di ser Benozzo e nipoti.	100
Giovanni di Bardino.	100
Francesco Quaratesi.	75
Lipaccio de' Bardi e fratelli.	85
Francesco di Niccolò di Tommaso di Giovanni. . .	95
Giovanni di M. Donato Barbadori	96
Giovanni Guicciardini.	93
Vannozzo Serragli.	84
Iacopo Baroncelli.	89
Iacopo Rinuccini.	79
Daniello di Nofri di Azzo lanaiolo.	80
Figli di Iacopo d' Anichino.	84
Niccolaio e Alessandro degli Alessandri.	76
Averardo di Francesco de' Medici.	76
Bernardo Portinari.	91
Giovacchino Mangini.	85
Luca Ranieri.	94
Andrea di Lipaccio de' Bardi e fratelli.	50
Larione di Lipaccio de' Bardi.	74
Luigi Quaratesi.	59
Batista Gherardini.	53
Bernardo Corbinelli.	54
Schiatta d' Uberto Ridolfi.	55
Iacopo di Pierozzo di Iacopo Bini.	66
Bernardo d' Ugolino Bonsi.	62
Francesco Soderini.	54
Isau Martellini.	66
M. Matteo Castellani.	67

[1] È quello stesso che propose di erigere a sue spese la facciata in marmo della chiesa di Santa Croce, di cui aveva quasi terminato l' imbasamento; ma non volle continuare, non avendosi accettata l' unica condizione da lui posta, quella cioè di mettere lo stemma della sua famiglia sulla facciata.

Francesco di Cino Rinuccini. . . . . *Fior.*	71
Filippo di Cino Rinuccini.	69
Francesco degli Alberti.	55
Giannozzo e Antonio degli Alberti.	65
Alberto d'Amerigo Scali e fratelli.	60
Conte di Giovanni Compagni.	59
Giannozzo di Stoldo Gianfigliazzi.	63
Lorenzo di Piero di Lenzo.	56
Michele del Bene e nipoti.	65
Piero di Iacopo Ardinghelli.	52
Matteo di Azzo lanaiolo.	54
Domenico di Leonardo Boninsegna.	58
Giovanni di Berto di Castelfiorentino.	75
Giuliano Torrigiani.	61
Taco di ser Francesco Ciai.	51
Niccola e Cambio de' Modici.	52
Baldassare di Luigi da Prato.	78
Ghezzo d'Agnolo di Ghezzo.	59
Bartolommeo di Niccolò di Taldo Valori.	58
Antonio di Gio. di Matteo Ciai.	58
Bartolo di Nofri Bischeri.	66
Giovanni di Niccolò di ser Parente.	72
Michele di Salvestro Ariglioni.	54
Parente di Michele di ser Parente.	67[1]

Abbiamo creduto opportuno di dare la nota delle poste o delle famiglie che pagavano sopra i cinquanta fiorini d'oro di catasto, perchè appunto sono nello stesso tempo quelle famiglie di statuali di cui è continua menzione nella storia della Repubblica, e che partecipavano del governo nel secolo XV.

Rispetto al catasto sui *traffichi*, abbiamo accennato più sopra come ancora questi erano soggetti all'impo-

[1] Veggansi anche simili note in varii manoscritti della Magliabechiana, e tra gli altri nel Cod. Cl. XIII, N° 72.

sta a ragione del mezzo per cento del capitale, e calcolandosi cento di capitale per sette di guadagno. Noi troviamo in un registro del catasto, che le poste *pei traffichi* o le maggiori case di commercio e di banca, erano a quei tempi in Firenze da circa cinquantadue; che il catasto dei soli traffichi fruttava 5,501 fiorini d'oro; che la maggiore casa era imposta pel solo commercio in fiorini 428, e la minore in 42 d'oro. Debbesi però notare, che dalle provvisioni della Repubblica e dai documenti contenuti nei sopracitati libri delle riformagioni si conosce che il governo lamentavasi continuamente delle omissioni e frodi nelle denunzie dei *traffichi,* perchè non erano nè sincere nè intere, e che era grande la renitenza dei mercatanti ad esibire i loro libri e i bilanci delle compagnie quantunque vi fossero obbligati dalla legge; e risulta inoltre dalle stesse provvisioni che per eludere la legge, essi avevano trovato modo di variare la tenuta dei loro libri.

Abbiamo cavato il registro *dei traffichi* dal secondo catasto, cioè da quello del 1431-1432.[1] Dicemmo che il numero delle poste o case commerciali erano in numero di cinquantadue, ma esse erano associate tra loro di guisa che costituivano in tutte ventidue *compagnie*; e da questo registro noi abbiamo trascritto soltanto le poste principali, anche per conoscere il modo di catastare le *rate* dei compagni o delle commandite; ma daremo per intero la posta della casa de' Medici, perchè da quella si può rilevare tutta l'estensione e la qualità del suo commercio.

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 35.

Cosimo di Giovanni de' Medici, figli e nipoti, pel traffico di Firenze, di fiorini 120, tocca a loro. . . . . *Fior.*	78. 15. -
» per la commandità di Bruggia e Londra, in loro *ditta* per fiorini 160, tocca loro.	78. 17. -
» per quella di Avignone e Ginevra, per la rata di fiorini 160, tocca loro. . .	96. — -
» pel traffico di Vinegia, sotto la *ditta* di Pierfrancesco de' Medici e compagni, per la rata di fiorini 100, tocca loro.	65. 12. -
» pel traffico della Lana sotto la *ditta* Giovanni di Cosimo de' Medici, per la rata di fiorini 50, tocca loro.	18. 15. -
» pel traffico della Lana dice in Piero di Cosimo de' Medici, per la rata di fiorini 50, tocca loro.	28. 15. -
» pel traffico di Pisa, *dice* in Ugolino Martelli, per la rata di fiorini 80, tocca loro.	30. — -
» pel traffico della Seta, *dice* in Piero di Cosimo de' Medici, per la rata di fiorini 60, tocca loro.	28. 10. -
Somma in tutto il catasto o l' imposta sul Commercio di Cosimo de' Medici, fiorini d' oro.	428. — -

Questa medesima forma di catastare i traffichi continua in tutto il registro per le altre case di commercio o commandite; ma non sarà inutile citare alcune altre poste:

Ugolino Martelli, pel traffico di Pisa, *in lui* cioè sotto la sua ditta, per f. 80, per sua rata. *Fior.*	15. 6. 8
Andrea di Lotteringo della Stuffa, per soldi 4 per lira, di fiorini 44, dell' Arte della Lana *dice in lui*.	8. 5. -

Riporto. . . . *Fior.*	8.	5.	-	
Andrea di Lotteringo della Stuffa, pel traffico di Pisa, di fiorini 20, per 2/3 di sua rata.	15.	6.	8	
» pel fondaco *dice* in Salvestro Lapi, di fiorini 40, toccagli.	10.	—	-	
» per l' Arte della Seta con Amabile di Domenico, di fiorini 40, la metà. . .	12.	—	-	
Fior. . . .	44.	2.	8	
Bartolommeo Capponi per la sua rata di fior. 26, del *taglio*, *dice in Francesco Ciai*. . *Fior.*	5.	15.	-	
» per la sua rata *della lana*, di fior. 50, *dice in Niccolò Capponi*.	14.	13.	4	
» per la sua rata con Bernardo Salviati, di fior. 40, toccagli.	2.	10.	-	
Fior. . . .	22.	18.	4	
Antonio di Pierozzo Sassoli compagno di Pierozzo del Luna, per 9/35 di f. 80. *Fior.*	20.	11.	3	1/7
Alessandro di Niccolò Martelli, per la rata di fior. 100.	10.	10.	-	
» pel traffico di Vinegia, *diceva* in Pierfrancesco de' Medici. . .	12.	10.	-	
Antonio Minerbetti per la sua rata di fior. 12 del banco *dice* in Priore Attavanti. . . .	6.	—	-	
Andrea di Niccolò Carducci per la sua rata di fior. 14 del fondaco *diceva in lui*.	7.	18.	8	
Antonio Antinori per la sua rata di fior. 54 *dice* in Bernardo Antinori.	25.	10.	-	
Antonio di Stefano Tornaquinci per la sua rata di fior. 8 del banco *dice* in lui. . . .	4.	—	-	
Cardinale di Giovanni del Barletta per la sua rata del banco; non ha compagni. . . .	13.	—	-	
Tommaso rigattiere per metà di fior. 40. . .	20.	—	-	
Tommaso di Filippo, tintore per fior. 4 *dice* in Salvestro di Agostino.	2.	—	-	

E qui vogliamo fermarci, perchè questi pochi cenni sono a nostro credere più che sufficienti per dimostrare il modo e la forma d'imporre i *traffichi*, cioè le grandi compagnie commerciali di Firenze, che comprendevano, come abbiamo detto, più di cinquanta case, le più ricche, le più potenti e che nello stesso tempo erano le famiglie dei primi statuali. Soltanto per ciò che concerne le cifre e le somme sopra indicate, bisogna avvertire al valore comparativo delle monete, e specialmente del fiorino d'oro della Repubblica fiorentina, sul prezzo del quale e su quello ragguagliato al valore dell'oro e dell'argento ai tempi nostri non vanno d'accordo gli storici; e importa anzi tutto notare come il fiorino d'oro aveva la bontà di 24 carati e il peso di grani 72. Gli ultimi e forse i migliori storici che trattarono del valore comparativo delle monete di tre o quattro secoli addietro e ragguagliato a quello dei tempi presenti, e nel nostro caso del valore del fiorino d'oro del medio evo con la norma del prezzo non solamente del grano ma di molte grasce e oggetti di consumo, e tenendo per base il valore del marco d'argento nelle diverse epoche, sono il Cibrario e il Leber; ma questi due autori non vanno d'accordo sul modo e la norma da seguirsi nel valutare le monete dal secolo XIII al XVI. Noi ad esempio di molti altri, ci atteniamo alla media tra i due valori comparativi assegnati dagli scrittori soprannominati, per cui il fiorino d'oro della bontà di 24 carati e del peso di 72 grani, valeva comparativamente ai prezzi dei nostri tempi circa tre volte più, e ridotto a lire italiane corrisponderebbe oggigiorno a lire trenta o trentacinque. Sembra però che il Leber nello stabi-

lire il valore comparativo delle monete francesi e della lira tornese abbia forse esagerato rispettivamente al valore moderno, assegnando il quintuplo ed il sestuplo. Altri non vorrebbero che duplicare il valore; ma comecchessia, in generale si suole calcolare al giorno d'oggi a ragione non più di quattro volte superiore il prezzo delle monete d'oro dei secoli XIV e XV.[1]

VIII.

IL MONTE DELLE DOTI, LE SCRITTE DI CAMBIO, I BILANCI DE' MERCADANTI E DELLE COMPAGNIE. 1433-1457.

Di maggiore rilievo sono le riforme e i nuovi ordini spettanti al catasto emanati negli ultimi anni di Cosimo de' Medici e continuati al tempo di Piero e di Lorenzo il Magnifico, cioè dall'anno 1458 in poi; ma molti altri provvedimenti furono presi nell'intervallo che corse dal 1433 al 1458, ossia dall'epoca del secondo catasto sino alla importante riforma che fu denominata il terzo catasto; per cui torna qui a proposito il darne un sunto, o accennare almeno alle principali disposi-

[1] Cibrario, *Economia politica del medio evo,* seconda edizione, Tomo III, pag. 219-234, ragguaglio di monete antiche e moderne; pag. 204, 207, 247, 267, valore del denaro; pag. 223 prezzo del grano; altri prezzi di cose varie, pag. 226, 235, 348, 359.

Leber, *Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen-âge,* pag. 18: *prix du pain à Paris sous Charles VII* (1448); — *du salaire depuis* 1307 *jusqu'en* 1498, pag. 20-21.

Pouvoir de l'argent au XIV siècle et jusqu'en 1529, pag. 24 e 35. — *Table du pouvoir de l'argent,* pag. 61-104: *évaluations monétaires depuis St.-Louis,* pag. 209-283.

zioni. La legge del 1427 aveva stabilito che il catasto venisse rinnovato ogni tre anni, ma invece lo fu a più lunghi intervalli, e solo cinque anni dopo si ordinò per la prima volta la revisione e una nuova compilazione dei libri catastali, come rilevasi dalla stessa provvisione della quale vogliamo riferire testualmente il sunto. « Veduto e inteso e bene esaminato pei nostri magnifici Signori di quanta importanza è la gravezza, e considerato di quanto scandalo è nei vostri cittadini la gravezza per arbitrio, si ricorre a gravezza con lume, per modo che niuno si possa dolere, e per vivere in pace il nostro popolo si provvede: Che si faccia nuova distribuzione di gravezza nella città di Firenze per via di catasto, nella quale distribuzione vengano e comprendansi tutti i beni dei cittadini, e di qualunque altro abitatore che abiti nella città, distretto e contado, e non sopportasse gravezza in detti luoghi secondo gli ordini, non eccettuando alcuno, e ogni contradizione e difesa sia cessata. Ancora che nella detta distribuzione pervengano, comprendansi e siano sottoposti ogni e qualunque beni mobili e degni di prezzo, rapportati, descritti e compresi nella prima distribuzione del catasto, e appresso a qualunque si ritrovano, non eccettuando alcuno, sicchè sempre dove si siano iti o in qualunque trasferiti, massime per via di contratto *inter vivos*, o in qualunque altro modo, s'intendano essere iti e trasferiti con la loro gravezza, come furono ed erano nel primo catasto del 1427. Ancora tutte le leggi fatte dal Comune e dagli officiali del catasto, che siano di favore, utile e accrescimento di catasto, da ora e di nuovo s'intendano confermate.

» Tutti i possidenti, che compresi saranno e tenuti alle gravezze del catasto secondo le leggi ed ordini predetti, siano tenuti pagare i catasti che si porranno secondo la regola e come nella imposizione si conterrà, e così pagare; e sì i loro lavoratori, fittaiuoli, censuarii e pigionali siano obbligati e costretti senza alcuna scusa o difesa. Salvo che i luoghi pietosi ai quali fossero pervenuti dei detti beni per testamento o codicillo acciò che ne facciano alcuno officio o cose pietose, solamente per quelli siano scusati; e salvo che chi avesse particolare privilegio, paghi le gravezze secondo la forma del suo privilegio.

» I nuovi officiali in ordinare con effetto il nuovo catasto e distribuzione, osservino il modo e ordine secondo il primo catasto del 1427. Debbano avere fornita detta distribuzione del catasto dei cittadini fra otto mesi dal dì della loro elezione, sotto pena di fiorini cinquecento per ciascuno di loro. Salvo che i Signori e Collegi possino prolungare detto tempo insino in quattro mesi e non più.

» Per l'avvenire non si possa imporre o ordinare altra gravezza di cittadini in Firenze se non per via di catasto, e quella del catasto sempre vegli, e non si faccino ordini in alcun modo contrari al detto catasto, se già non procedesse per via di evidentissima utilità di Comune; e allora si debba ottenere, prima il partito per trentasei fave nere de'Signori e Collegi, e di poi negli opportuni Consigli del popolo e del Comune, almeno pei tre quarti dei presenti in sufficiente numero radunati. In augumento del catasto si possa deliberare e fare pei detti officiali, ottenuto il partito

fra loro per le nove fave, quello che conoscono essere utile. »[1]

Le leggi del 1433 contengono anche una disposizione che si riferisce ai denari deposti al *Monte delle Doti*, ch'era una specie di banca di deposito sulla quale dopo alcuni anni guadagnavansi le doti per le fanciulle; e se la figlia moriva prima di andare a marito, il padre lucrava la metà della dote che sarebbe toccata alla fanciulla in ragione degli anni decorsi dalla data del fatto deposito. Ma quanto al modo di accatastare i denari portati al Monte delle doti, dalla citata provvisione è disposto, che non dovevansi aggiungere alla sostanza, ma bensì scrivere al catasto la dote che veniva pagata al marito, o la quota restituita al padre in caso di morte della fanciulla, sulla cui testa i denari erano collocati.[2]

In vigore della stessa provvisione viene concesso il termine di due mesi pel pagamento delle imposte, trascorsi i quali gli officiali del catasto hanno autorità di vendere i beni del debitore per le somme dovute; con questo però aggiunto che il debitore sia scritto al Monte, cioè fatto creditore della somma ritratta dai beni alienati e ritenuta in pagamento della imposta, e sia segnato nei libri del debito pubblico, a ragione del cinque per cento di rendita, ma con la ritenzione del quarto; di modo che egli godeva sempre pei beni sta-

[1] I Signori e Collegi, compreso il Gonfaloniere, erano in tutti 37; gli ufficiali del Catasto 10. Le fave nere erano pel *sì*, le bianche pel *no*.

[2] Arch. Rifor. Cl. II. Dist. IV. N° 7. Legge del 1433.

tigli venduti una rendita sullo Stato dei quattro e tre quarti per cento.[1]

La legge stabilisce ancora con maggiore precisione l'obbligo pei mercadanti di esibire i *libri e i bilanci* del loro commercio e delle compagnie, per essere imposti e tassati dagli officiali del catasto a proporzione dei guadagni; e circa alle scritte di cambio e ai crediti mercantili più o meno buoni e sicuri, dovevasi tener conto soltanto del loro valore relativo e presunto, secondo la stima o il giudizio degli officiali. E qui vuolsi notare che nelle nostre repubbliche quasi tutti i negozianti erano riuniti in società, o come allora dicevasi, in compagnie più o meno numerose, e con capitali più o meno rilevanti: ma sulla costituzione di queste società ci riserbiamo di tener parola altrove. Nella sola Firenze esistevano al tempo di Cosimo il vecchio da circa venti grandi compagnie di commercio, le quali comprendevano può dirsi i maggiori mercatanti della città, e sono scritte nel secondo catasto, come paganti la gravezza sui beni mobili a titolo dei *traffichi.*

Erano, in vigore della prima legge del 1427, le case e le botteghe appigionate, stimate e inscritte al catasto sul prezzo della pigione; ma nel 1433 fu aggiunto, che quelle case o botteghe le quali in avvenire restassero spigionate, debbano ciononostante venire accatastate; però in una somma inferiore della loro stima o prezzo di pigione, e non meno della metà del prezzo per cui vennero segnate nell'ultimo catasto.[2]

[1] Loc. cit., Legge del 1433.
[2] Legge del 1433, loc. cit.

Da una legge dell'anno susseguente è pure disposto, che i *contratti d'affitto* dei terreni o possessioni, non debbano essere accettati rispetto alla stima vera o presunta della rendita dei beni dati in affitto, che dopo essere stati esaminati ed approvati dalla maggioranza degli officiali del catasto.[1]

Abbiamo veduto che i crediti tanto privati che mercantili erano, in vigore della prima legge, aggiunti alla *sostanza;* ma pel disposto della legge del 1434 è prescritto, che quei *crediti* siano dichiarati e scritti distintamente ciascuno per sè; inoltre dovevasi indicare se portavano interesse o no; se il denaro era collocato a cambio, a deposito, a discrezione od interesse. Ed è ancora ordinato dalla stessa legge che i crediti a *cambio* o ad *interesse*, vengano aggiunti alla sostanza, cioè al capitale catastato. Quei cittadini poi che non specificassero la qualità dei crediti nelle loro denunzie, perdevano il diritto di esigere il *cambio* e l'*interesse;* nè i depositari di simili crediti, polizze o scritte di cambio erano tenuti a pagarne i frutti o l'interesse; inoltre il catastato per l'omissione o frode nella denunzia veniva multato in cinquecento fiorini d'oro.[2]

Ma i crediti semplici, e quelli che non fruttavano interesse alcuno, prima di segnarli al catasto, dovevano a forma della legge, essere diminuiti in parte; e tale diminuzione facevasi a giudizio od arbitrio degli stessi officiali. Quei crediti poi che fossero giudicati *meno buoni*, ottenevano una maggiore e notevole diminuzione; però dalla legge non è determinata una

[1] Legge dell'aprile 1434, loc. cit.
[2] Arch. Rifor. Cl. II. Dist. IV. N° 7. 8. 9; e Cl. VIII, N° 38.

regola fissa, ma il quantitativo della diminuzione da operarsi è lasciato alla discrezione e giudizio degli officiali. Solo in questo la legge è precisa, che cioè i crediti fruttiferi fossero scritti al catasto *per lo intero*, e aggiunti alla sostanza. Dicemmo che i crediti semplici, e i crediti non fruttiferi erano bensì catastati ed uniti alla sostanza, ma con diminuzione della somma e proporzionatamente alla loro *bontà;* ma in generale dei crediti semplici e non fruttiferi diminuivasi il terzo, e dei meno buoni, la metà. [1]

Molti altri provvedimenti vennero presi onde dar maggior perfezione al catasto, ma noi ci contenteremo di ristringere in poche parole le principali disposizioni: Non potevasi pignorare per debito d'imposte e gravezze dalla levata del sole fino al tramonto. [2] Non era concesso di vendere i beni del debitore, se il debito non passava la metà del valore dei beni. [3] Non è data sicurtà alcuna ai condannati per debiti di gravezza. [4] Chiunque in avvenire si scriverà nella sua *denunzia* o portata come debitore di qualcuno, sarà considerato per tutti gli effetti qual vero debitore. [5] Quanto alla facoltà accordata agli officiali di vendere i beni dei debitori delle gravezze, è prescritto che l'alienazione abbia luogo soltanto qualora il debito oltrepassasse la somma di cinquecento fiorini. [6] Aveva la Signoria in quei tempi ordinata un'imposta di dieci *ventine*, delle

[1] Provvisioni contenute nei libri sopracitati.
[2] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1431, a carte 145.
[3] Loc. cit. Libro di Provvisioni del 1431, a carte 95.
[4] Id. Libro di Provvisioni del 1432, a carte 149.
[5] Id. Libro di Provvisioni del 1434, a carte 7.
[6] Id. Libro di Provvisioni del 1439, a carte 90.

quali vedremo più sotto, per fornire di pecunia i Dieci della guerra, imposta che dovevasi pagare per via di accatto; e più quella di un *fiorino per lira* a coloro ch'erano descritti nell'estimo del contado, onde restituire le dette ventine dell'accatto; e tale imposizione durò per cinque anni.[1] Ma continuando il bisogno del denaro, nell'anno seguente sono imposte due metà di una *settina*, da pagarsi in due rate;[2] però nello stesso tempo è data facoltà ai debitori delle gravezze di pagarle coi crediti di Monte.[3] A tenore di altre leggi non poteva essere gravato per debiti d'imposizioni chi oltrepassava l'età di 75 anni; ma questo beneficio non è conferito che ai soli cittadini:[4] due anni prima era stato disposto che per debiti di gravezze non fossero gravati i minori di 16 anni.[5] Infine è statuito, che la casa della propria abitazione non possa essere venduta per debiti d'imposte o di prestanze:[6] nel 1457 questa disposizione fu estesa anche al contado.[7] Del resto tutte le altre case potevano venire confiscate e vendute anche s'erano locate a pigione.[8]

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1439.
[2] Id. Libro di Provvisioni del 1440.
[3] Id. Libro di Provvisioni del 1440, a carte 184.
[4] Id. Libro di Provvisioni del 1447, a carte 97.
[5] Id. Libro di Provvisioni del 1445, a carte 300.
[6] Id. Libro di Provvisioni dal 1441-1458.
[7] Id. Libro di Provvisioni del 1457, a carte 146.
[8] Id. Libro di Provvisioni del 1453, a carte 55.

IX.

RIFORMA DEL 1458. TRAFFICHI, MERCANZIE, DENARI CONTANTI E LORO COMPOSIZIONE.

Per quanto sapiente fosse l'istituzione del catasto considerata qual base e norma di tutte le imposizioni ordinarie e straordinarie a cui di frequente doveva ricorrere la Repubblica fiorentina, e per quanto rispetto ai tempi debba riguardarsi siccome condotta alla sua maggiore perfezione, e si conservasse senza grandi alterazioni anche durante la lotta delle parti, quelle dei Medici e degli Ottimati, pure in mano dei primi diventò più tardi strumento di persecuzione e di rovina contro la parte contraria; e Cosimo stesso cominciò ad alterare la proporzione delle gravezze regolata sul catasto, col sostituirvi la progressione o la scala, nell'intendimento di favorire e risparmiare l'universale dei cittadini, e di abbattere ed opprimere i più potenti avversari: e per meglio riuscirvi procurò nel 1458 che fosse rinnovato il catasto.

Egli è vero che dopo il ritorno di Cosimo dall'esiglio e sino alla morte di Neri Capponi, essendo la parte battuta grande e piena di potentissimi uomini, la parte medicea si mantenne per alcuni anni unita ed umana; tanto che non fece alcun errore, e dal popolo per alcun sinistro modo non si fece odiare, perchè le parti erano contenute dalla riputazione di due grandi cittadini, Cosimo de' Medici e Neri Capponi; ma per la morte di

quest' ultimo avvenuta nel 1455, la parte nemica ai Medici trovandosi senza capo e per così dire spenta, i propri amici di Cosimo che avevano molto credito e autorità nello Stato, e tra questi capo Luca Pitti, si adoperarono a diminuire la sua potenza. Cosimo a frenare questo umore aveva due rimedi, osserva il Machiavelli, o ripigliare lo Stato per forza coi partigiani che gli erano rimasti fedeli, o lasciare ire la cosa a beneficio di tempo, e provar loro che non a lui ma a loro lo Stato e la riputazione toglievano; e come esprimesi il Guicciardini, tenere sempre le mani in sulla Signoria e in sulle gravezze, per potere esaltare e deprimere chi gli paresse.[1]

Difatti quello che fece più spaventare i grandi, e a Cosimo de' Medici dette maggiore occasione a farli ravvedere, fu che risuscitò il catasto del 1427;[2] senonchè non era l'istituzione del catasto o la sua riforma, ma le imposizioni basate su quello che atterrivano i potenti cittadini, perchè vedevansi costretti a contribuire con tutta la ricchezza mobile e le rendite accresciute e di nuovo acquistate dall'anno 1427 in poi; e rinnovandosi la formazione del catasto, essi dovevano denunziarle, o dagli stessi officiali si sarebbero ritrovate e imposte. Però quello che veramente portava lo sgomento negli animi dei ricchi, era la scala applicata alla base del catasto, cioè l'imposta progressiva sopra tutta la ricchezza mobile e immobile, crediti, denari contanti, traffichi, guadagni, rendite sullo Stato ec., senza contare le imposizioni straordi-

[1] Guicciardini, Opere inedite, *Storia fiorentina,* Capitolo I.
[2] Machiavelli, *Storie*, Libro VII.

narie ordinate sotto diverse forme e denominazioni, come i dispiacenti, le ventine, l'arbitrio, il duodecimo, ec.,[1] e delle quali faremo parola più sotto. Dimodochè il catasto propriamente detto, ch'era la base dell'imposta proporzionale, fu annullato per iscostarsi dal convenevole della gravezza; e dal 1442 al 1446 furono poste, dice un cronista, in più di una volta ventiquattro gravezze, metà delle quali produssero nel solo anno 1442 da cento ottanta mila fiorini.[2] L'imposta scalata e le tasse straordinarie continuarono anche sotto i successori di Cosimo e particolarmente al tempo di Lorenzo il Magnifico, perchè mirando essi a fondare uno Stato stretto, bisognava che lo assicurassero, lo stabilissero e sbarbassero gli ostacoli con più violenza e con manco onestà; e Cosimo per assicurarsi degli inimici e sospetti usò le gravezze in luogo dei pugnali, che comunemente suole usare chi ha simili reggimenti nelle mani.[3] Cosimo adunque adoperò il bastone delle gravezze, e dopo lui il nipote Lorenzo, ma in modo che i partigiani erano riguardati, ed a comparazione loro erano gravati gli altri, ed anche talvolta per altre cause più particolari qualcuno era male trattato;[4] il perchè con l'apparenza della legge e della base del catasto, cioè dell'eguaglianza contributiva, erano i cittadini grandi oppressi e rovinati dalle eccessive imposizioni, quantunque i considerandi e i principali articoli della legge, che rinnovò il catasto nel 1458 e che noi riproduciamo,

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 8, 9, 10, 11; e Cl. VIII, N° 27 e 38.
[2] Cavalcanti, *Storie*, tomo II, pag. 198.
[3] Guicciardini, Opere inedite, del Reggimento, pag. 68.
[4] Id. del Reggimento, pag. 69.

dimostrino umanità, grazia, opportunità, equità e giustizia. « Quanti inconvenienti abbino prodotti nella città vostra le gravezze arbitrarie, e divisioni e scandali tra' vostri cittadini, e molti ne ha fatti andare tapini per lo mondo, e molte vedove e pupilli i quali avevano buona sostanza ridotti in miseria; e altravolta, cioè nel 1427, essendo la città in simili discordie e disordini di modi di gravezze, si provvide per la forma e via del catasto, che fu la difensione e salute della libertà; epperò si è conchiuso essere necessario che si ripigli la medesima gravezza del catasto predetto. »[1] E qui verremo accennando le principali disposizioni della riforma del catasto, quale venne ordinata in vigore della sopracitata provvisione del 1458.

Cominciasi dal conferire piena autorità agli officiali deputati alla nuova formazione del catasto, di detrarre dalla sostanza anche le diminuzioni verificatesi per avvenuti peggioramenti a causa d'inondazioni, incendi ec.; ma simile diffalco non poteva farsi che ad unanimità di voti.

Così per deliberazione presa a unanimità dagli officiali venivano ammessi e quindi scomputati i debiti verso persone *non sopportanti* le gravezze del Comune.

Inoltre si prescrive che le *denunzie* debbano comprendere i beni alienati e quelli comprati dall'anno 1427 in poi; e non si sbattino i beni venduti dal 6 gennaio a tutto febbraio dello stesso anno 1458,[2] entro il quale mese dovevano essere portate le denunzie.

Il catasto viene imposto anche sopra i beni alie-

[1] Arch. Rifor. Legge degli 11 gennaio 1457, stile comune 1458.

[2] Bando degli Officiali del Catasto, dei 21 gennaio 1457, stile comune 1458.

nati in ecclesiastici, luoghi pii ec. per le ragioni che le gravezze seguono i beni e non le persone; ed è per ciò ordinato che sieno fatte le denunzie di quegli immobili che fossero stati venduti dopo l'anno 1427.

La detrazione dei dugento fiorini per bocca, non intendasi valere pei figli illegittimi, senza deliberazione degli stessi officiali; e non siano sottratti dalla sostanza i debiti che oltrepassano i cinquanta fiorini, che sulla proposta e decisione dei medesimi. E neppure potevano essere detratte le *teste* assenti, perchè a tenore della legge simile detrazione aveva luogo a cagione delle *spese di vitto, vestito* e delle *gabelle*, che gli assenti non pagano; e qui per gabelle intendonsi quelle contribuzioni che i moderni sogliono chiamare indirette, e che colpiscono per lo più la consumazione.

Fu ancora ordinato che dalla sostanza si dovesse sbattere un fiorino per ogni paio di buoi che tenevansi sui poderi per lavorarli, e il cinque per cento per spese di manutenzione e riparazione.

Erano le doti, quando dichiaravansi *pagate*, sbattute secondo la legge del 1427, dalla sostanza; ma siccome venivano per conseguenza aggiunte alla sostanza del marito, e questo cagionava, dice la legge, che i matrimoni si diminuivano o si ritardavano, così viene provveduto che d'ora in poi le doti siano catastate per la metà.

Le composizioni vengono ammesse anche dalla nuova legge, ed anzi ordinate e prescritte quando è poco o nulla il sovrabbondante. I miserabili sono anche imposti alla testa in soldi tre d'oro, e lasciati liberi quanto al pagare simile tassa.

Ma qualche mese dopo la promulgazione della legge, sendo divenuto gonfaloniere di giustizia Luca Pitti, uomo animoso ed audace, parve a Cosimo de'Medici lasciare una parte del governo a lui, perchè se incorrevasi in alcun biasimo, fosse al Pitti e non a lui imputato. Laonde creata la balía e i magistrati secondo il parere di pochi, cominciò dall'agosto del 1458 quel governo che divenne insopportabile e violento, perchè Cosimo già vecchio e stracco, e per mala disposizione del corpo fatto debole, non potendo essere presente in quel modo soleva alle cure pubbliche, pochi cittadini predavano la città. E fu allora che Luca Pitti e i suoi partigiani deliberarono anche di modificare quelle antiche disposizioni del catasto, che riguardavano ai libri e bilanci dei mercadanti ed al denaro contante; e tanto più che i commercianti avevano trovato l'arte di variare la tenuta dei libri, e di moltiplicarli in modo che, non portandoli tutti, eludevano le leggi; per cui secondo il catasto e le denunzie portate nei primi mesi del 1458, non si sarebbero ricavati che 1,500 fiorini, i quali rappresentavano solamente 300 mila fiorini di valsente; e si confessa che anche ricercando rigorosamente i libri e i bilanci dei mercatanti non si otterrebbero che al più cinque mila fiorini. A questo inconveniente si volle riparare provvedendo che invece della esibizione ed esame dei libri e dei bilanci, si venisse a *composizione*, ma in modo che si ritenesse e si computasse il capitale mobile a ragione di 600,000 fiorini, e che le fatte composizioni raggiungessero la somma di 3,000 fiorini di catasto. Merita a questo proposito che qui sia citata la stessa legge, almeno nelle sue principali di-

sposizioni: « Considerato che la città nostra si è fatta grande mediante le industrie ed esercizi di mercatanti, ed essendosi da un tempo in qua molti de' vostri cittadini ritratti dalla mercatanzia, è necessario incitarli a esercitarsi e levar via tutti gli ostacoli che li avesse a ritardare, come è l' avere a mostrare libri agli officiali del catasto e dare bilanci; e atteso ancora che secondo quello che si è esaminato in su i traffichi e contanti si porrà secondo le scritte date fiorini mille cinquecento, ciò per migliaia trecento incirca, [1] che sarebbe grande danno di catasto; nè si stima potere ritrovare molti più, perchè volgarmente si dice ciascuno mercatante essersi acconcio in fare più libri, e andando dietro a volerli ritrovare, non si crede ritrovare con lungo tempo infino a fiorini cinque mila al più, e bisognerà entrare in condennare i vostri cittadini, che è contro quello che si è cerco di metterli in pace ed unione; e sarà cagione di fare fuggire i denari e mandarli nelle terre altrui, e che i vostri cittadini non si vagliano de' danari di forestieri, che era grande utile della vostra città, e però si provvede:

» Che gli officiali del catasto abbino piena e libera autorità di potere comporre secondo la loro discrezione, aggravando in ciò le loro coscienze, qualunque cittadino avesse traffico o mercanzia o danari contanti, essendo d' accordo con quel tale a chi si dovesse porre e non altrimenti. Chiunque rimanesse d' accordo coi detti officiali, s' intenda essere e sia posto per quello in che fosse rimasto d' accordo, e non gli possano essere ricerchi li suoi fatti altrimenti per verun tempo per ca-

[1] Tassavansi i guadagni a ragione del mezzo per cento.

gione della nuova distribuzione del catasto che si ordina al presente, ma liberamente possa trafficare; intendendo che detta composizione possano fare per tutto novembre prossimo avvenire. Questo ancora dichiarato, che non gli possano porre per meno che quel tale avesse dato per la sua scritta, dichiarando eziandio che li crediti di Monte e beni immobili rimanghino nell' ordine del catasto, e fuori della detta composizione. Con questo dichiarato che debbano porre fino nella somma di seicentomila fiorini il meno, cioè fiorini tre mila di catasto, computando in detta somma tutti quelli i quali non si volessino comporre; i quali debbano arbitrare secondo le scritte che avessero date e non meno in alcun modo; e quello che fosse loro posto oltre a quello che avessino dato nella scritta, sia in accrescimento oltre alli seicento mila fiorini; osservando circa le dette composizioni lo sbattere delle bocche e d' ogni altro carico, secondo l' ordine del catasto. A chi non fosse d' accordo coi detti officiali nel detto tempo, si possa e debba imporre secondo l' ordine del catasto, e siano sottoposti a tutte le pene e pregiudizi secondo l' ordine del catasto. Passato il detto tempo assegnato agli officiali a comporre, si debba trarre dalla borsa dei Massai della Camera dieci, otto delle maggiori e due delle minori arti, i quali fra un mese dal dì della loro tratta e sotto pena di fiorini dugento, debbino avere posto a' detti che non si fossino composti, in questo modo: cioè ciascuno di loro dieci per polizza o segreto; e dipoi si levi le tre maggiori somme e le tre minori, e le quattro del mezzo si squartino, e quello che montasse il quarto sia la

posta di quel tale per le cagioni della composizione. Ed essendo nove gli imponitori, si piglino le tre del mezzo e sterzinsi, e il terzo sia l' imposta. » [1] Tutte le altre disposizioni contenute nelle antiche leggi concernenti il catasto sono da quest' ultima confermate.

Malgrado i nuovi regolamenti, le scritte ossia le denunzie non erano portate nè prontamente nè esattamente; e l' anno seguente si venne alla nomina di cinque officiali invece di dieci che dovevansi eleggere ogni anno, e ai quali fu data autorità di sorvegliare la esecuzione dell' ultima legge. I cinque officiali promulgarono nuovi ordini perchè siano recate le denunzie, o le *aggiunte* alle scritte date ai precedenti officiali, di tutti quei beni immobili, mobili, rendite sullo Stato, commerci, contanti, non che delle case e botteghe appigionate, delle doti ricevute, e in una parola di tutti quei redditi che furono omessi nelle denunzie portate agli officiali del 1458. Egli è chiaro, e ciò risulta dagli stessi ordini degli officiali, come pure dalle leggi di cui abbiamo citate le principali disposizioni, che i beni mobili e particolarmente i guadagni e i contanti erano occultati, e non sinceramente e integralmente denunziati.

Tra gli altri ordini, i nuovi officiali prescrissero relativamente al *catasto delle teste*, che quelli che abitassero fuori della città di Firenze più di sei mesi durante l' anno, e pei quali erano detratti i dugento fiorini, invece di tre soldi per testa ragguagliati sopra tutte le teste, siano tassati da fiorini uno a uno e

[1] Arch. delle Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 13, a carte 12; Legge dei 22 agosto 1458.

mezzo per testa; e inoltre chi non avesse sostanza da detrarre i dugento fiorini per bocca, debba pagare per testa da soldi venti in trenta a oro; cioè soldi di fiorino, e per cinque anni. Infine onde ottenere per quanto era possibile le denunzie più o meno esatte e sincere, ed anche per accrescere il catasto, ordinarono quattro *tamburi* perchè i contravventori siano tamburati da qualunque persona: e i tamburi furono collocati nel Duomo, in Santa Maria Novella, in Or San Michele e in Santa Maria sopra porta.[1] Del rimanente ci sembra opportuno di qui aggiungere a quanto già abbiamo varie volte avvertito circa all'imporre ed esigere più catasti in un anno, che cioè nel 1463,[2] un anno prima della morte di Cosimo de' Medici, furono ordinati quattro catasti e da riscuotersi oltre gli ordinari; s'avessero quindi a pagare per due anni quattro catasti oltre i due ch'erano già posti per ciascun anno; dei quali uno doveva servire al Monte per rendere le paghe, e i quattro nuovi per prestare cinquantamila fiorini in due anni, a Francesco Sforza duca di Milano.[3]

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7 e N° 13; Cl. VIII, N° 27, 34, 35 e 38.
[2] Arch. Rifor. Provvisione dell'aprile 1463.
[3] Ricordi della famiglia Rinuccini; pag. XCI.

X.

DECINE, VENTINE, NOVINE, SETTINE EC.; AGGRAVO E SGRAVO, PIACENTE E DISPIACENTE.

Le denominazioni di decine, ventine, novine ec. derivavano, come abbiamo veduto, dal numero delle commissioni o da quello dei cittadini deputati al reparto delle imposte straordinarie, delle prestanze e degli accatti. E qui debbesi distinguere rispetto ai prestiti, che quantunque nei primi secoli si chiamassero dai nostri storici indistintamente prestanze od accatti, pure dopo la istituzione del Monte Comune cominciarono ad esser detti più specialmente *accatti* o *balzelli* quei prestiti che domandavansi nominativamente a pochi cittadini ed ai più facoltosi, i quali venivano anche talvolta eletti officiali del Monte; prestiti per la cui immediata restituzione coi rispettivi interessi assegnavasi l' introito di qualche *gabella*, cioè di una o due delle molteplici contribuzioni che ai giorni nostri soglionsi dire indirette; di modo che diveniva un debito estinguibile nell' anno che correva o nel susseguente. La *prestanza* al contrario assumeva quasi sempre la forma e il modo d' una imposta generale, distribuita equabilmente tra tutti i cittadini ed assisa sul catasto, e quello che più importa e dove consiste la differenza dall' accatto, essa scrivevasi al Monte, e come godeva dei beneficii così anche soggiaceva a tutte le vicissitudini del debito pubblico.

Quanto alle decine basterà di accennare le più

singolari, e tra queste la decina che fu denominata la *graziosa*, della quale vedremo in appresso, ordinata e riscossa unitamente al catasto nel 1442-1443; la decina *nuova* decretata dalla Balía del 1444,[1] e poi riconfermata nel 1447 e chiamata la decina *nuova nuova*.[2] E qui debbesi notare che nello stesso anno venne comminata la pena della confisca dei crediti di Monte o delle rendite sullo Stato, se non erano integralmente denunziate al catasto.[3] Riscontrasi la decina anche negli anni susseguenti, cioè dal 1450 al 1467, ed è intitolata la decina *nuova nuova con l'aggiunta;*[4] ma tutte le decine che abbiamo fin qui menzionate, venivano riscosse contemporaneamente e alternativamente allo stesso catasto, e nello stesso modo anche le altre imposte straordinarie e che trovansi nelle leggi finanziarie della Repubblica fiorentina distinte con le diverse denominazioni di novine, settine, quintine, piacenti e dispiacenti, duodecimi, arbitrii, decime scalate o progressive; delle quali ultime particolarmente è nostro assunto di fornire più esteso ragguaglio.[5]

Nell'anno 1469-1470 venne riformato il catasto, e introdotto nello stesso tempo un altro modo d'imposizione, vogliamo dire la *Decima;* e dai documenti officiali noi rileviamo che ora ordinavasi ed esigevasi il catasto, ora la decima, e talvolta una combinazione

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 10; provvisioni della Balía del 1444.

[2] Provvisione dei 31 ottobre 1447.

[3] Loc. cit. Cl. II, Dist. IV, N° 10.

[4] Loc. cit. Legge del 1450.

[5] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; e Cl. VIII, N° 27, 34, 35 e 38.

d' imposta, formata ed assisa sopra queste due diverse basi del catasto e della decima, aggiunta ad altre imposizioni, sterzate o no, ma più di frequente scalate; e che siffatti modi continuarono fino che la istituzione della decima, come forma e base d' imposta sui soli beni immobili, stabilita egli è vero nel 1494, e condotta a compimento solamente nel 1498, divenne può dirsi quasi generalmente la sola base sulla quale furono da quell' anno in poi e sino alla caduta della Repubblica, assise e repartite le imposizioni straordinarie, le gravezze e le prestanze a cui Firenze ebbe del continuo ricorso per lo spazio di trent' anni e in tempi difficili d' invasioni straniere, di guerre interne e di mutazioni di governo, ed infine durante l' ultima e memorabile difesa della sua indipendenza. Per cui l' istituzione della decima, quantunque introdotta dal governo democratico del 1494, non si mantenne come forma e base d' imposta fondiaria, e senza grandi alterazioni, che sotto il principato mediceo.

E qui prima di fermarci sul catasto e la decima del 1470, vogliamo accennare brevemente ad alcune specie d' imposte che furono ordinate e riscosse anche al tempo in cui vigeva l' estimo, e che continuarono durante il catasto e la decima, vogliamo dire delle ventine, novine, settine, quintine ec.; dell' aggravo e dello sgravo, del piacente e dispiacente, e di altre imposte che sotto diverse denominazioni occorrono spesso nelle leggi finanziarie della Repubblica fiorentina insieme con la scala o la imposta progressiva. Ma ci limiteremo per ora ad accennarle, perchè venendo simili imposizioni quasi sempre scritte al Mon-

te, e quindi considerate quali prestiti, ci riserbiamo di parlarne altrove laddove tratteremo dell'ordinamento del debito pubblico.

Erano le ventine, novine, settine ec. o aumenti all'estimo e più tardi al catasto, o imposte straordinarie, le quali di frequente venivano rimesse in vigore, secondo i bisogni, unitamente al catasto. Il nome loro, come abbiamo avvertito, veniva dal numero dei cittadini deputati alla repartizione, o dal numero dei collegi, o come direbbesi modernamente commissioni, che avevano l'incarico di preparare il disegno dell'imposta ed il reparto. Così per citare un esempio tra i molti, la prestanza del 1390-1391 e della quale abbiamo parlato più sopra nel capitolo dell'estimo, venne ordinata e distribuita per *settina.* Era la città divisa in quartieri e in sedici gonfaloni o contrade, e per costituire i collegi o le commissioni vennero squittinati sessantaquattro cittadini, quattro per gonfalone, i quali squittinarono a loro turno tutti i cittadini della loro contrada che dovevano contribuire alla prestanza. Fatto questo, si formarono sette compagnie o deputazioni, ciascuna composta di sette cittadini, e perciò queste commissioni o collegi erano chiamate le settine. Ognuna di esse preparava il disegno o la bozza della distribuzione dell'imposta tra i cittadini della propria contrada. Questi sette ruoli o disegni di distribuzione venivano suggellati e consegnati a qualche Convento, e per lo più ai frati eremitani di Santa Maria degli Angioli o a quelli della Badia di Settimo ec. I frati escludevano le due bozze o disegni più gravosi e i due meno gravosi, e sterzavano i tre rimanenti, trovavano cioè la

media aritmetica, e questa costituiva la quotità della imposta per la rispettiva contrada, coi nomi dei cittadini tassati e la rata che ad essi toccava. Le *settine* poi, come le altre imposte sotto qualunque altra denominazione, erano distinte tra loro dall'anno in cui venivano decretate e riscosse; il che vedremo meglio più sotto.

Perciò che spetta alle *ventine*, rammenteremo quella ordinata nel 1395 [1] al tempo ch'era gonfaloniere Donato Acciaiuoli. Si squittinarono sessanta cittadini, che distribuironsi in tre deputazioni o compagnie chiamate ventine, e ciascuna ventina aveva incarico di fare il reparto della prestanza tra tutti i cittadini. Quindi vennero escluse la somma maggiore e la minore contenute nei disegni di distribuzione presentati dalle tre ventine, e la media rimase la somma o la quotità dell'imposta da riscuotersi. Ogni cittadino poteva essere prestanziato cioè imposto in quel gonfalone o contrada che desiderava, purchè vi abitasse; onde avveniva che molti cangiavano di abitazione secondo che paresse loro di venir meno aggravati. E quelli che stimavano di essere soverchiamente tassati, domandavano per petizione ai Signori lo sgravo; e ottenevano quasi sempre la diminuzione, cioè di pagare il terzo ed anche la metà *a perdere*, vale a dire rinunziando di essere scritti al Monte.[2] La Repubblica spese in quei due anni, dal 1390 al 1392, di guerra contro il Visconti circa due milioni di fiorini d'oro, il che sarebbe, stando ai calcoli ragguagliati di Cibrario e di Le-

[1] Arch. Rifor., Libro IV dei Protocolli a pag. 24.
[2] Cronaca di Giovanni Morelli; Firenze, 1718.

ber, da ottanta a cento milioni di lire. In quei due anni, lasciò scritto un cronista del tempo: « diminuimmo il nostro, Morello e io, di tredici mila fiorini d'oro, tra danaro pagammo in prestanza e interesse, e perdita di poderi, e danari di Monte che vendemmo. » [1]

Del modo di imposta detto la *novina*, riporteremo quello introdotto pochi anni dopo. Vennero squittinati tra i Signori e loro Collegi, quaranta cittadini, dei quali s'imborsarono i diciotto che ottennero i due terzi dei voti, e degli imborsati si estrassero nove cittadini, ciascuno dei quali era tenuto di distribuire la prestanza nel suo rispettivo gonfalone; nè si traeva dalla borsa il secondo, se non dopo che il primo avesse già consegnato il suo disegno di ripartizione al Convento degli Eremitani di Santa Maria degli Angioli. E come al solito, delle nove bozze, proposte o disegni, sei venivano scartati, cioè i tre che contenevano le maggiori somme, e i tre che portavano le minori; le tre somme medie erano anche sterzate, e la media aritmetica rimaneva l'imposta definitiva di quel gonfalone o contrada. Lo stesso osservavasi per tutti i sedici gonfaloni.

Abbiamo detto che siffatte imposizioni furono introdotte al tempo dell'estimo, e che continuarono anche mentre vigeva il catasto; e qui importa di dar ragguaglio della *settina* quale fu ordinata nel 1453. Vennero scelti a squittinio segreto quattordici cittadini per gonfalone o contrada, i quali furono imborsati, e dalle borse si estrassero sette cittadini per ogni gonfalone, uno dopo l'altro; e ciascuno una volta tratto, prima che fosse

[1] Cronaca suddetta.

cavato il secondo, e dentro quattro giorni, doveva avere distribuito, secondo la sua coscienza, l'imposta nel suo gonfalone, e portare i ruoli allo spedalingo di Santa Maria Nuova o ad altri frati che fossero deputati dalla Signoria. Lo spedalingo insieme coi frati nominati dal governo, procedeva a sortire una per una tutte le distribuzioni fatte a ciascuna posta secondo i sette disegni o ruoli per ogni gonfalone, depositati dalle *settine*, cioè dalle suddette compagnie o collegi composti di sette cittadini; quindi gli stessi frati annullavano i due ruoli delle maggiori somme e i due delle minori, sterzavano le tre di mezzo, e la media di quelle tre diveniva la quota fissata a ciascuna posta o contribuente.[1]

Diremo ora dell'arbitrio. Il bisogno d'imporre straordinariamente era frequente nella Repubblica fiorentina, e dall'altro lato il ripartire l'imposta sulla base e secondo le norme prima dell'estimo e poi del catasto, incontrava spesso contradizione; perchè in antico opponevasi che l'estimo era o *incompleto* o *ineguale*, e quindi dovevasi riformare; e in seguito che il catasto avea bisogno d'essere rinnovato: del rimanente siffatte riforme esigevano molto tempo, e l'imposta doveva essere distribuita subito e riscossa. Una volta ordinata l'imposta straordinaria e fissata la somma, questa veniva ripartita ad *arbitrio*, cioè a congettura, giudizio e coscienza dei deputati alla distribuzione, i quali aggravavano coloro che nel frattempo avessero aumentati i loro beni, o fossero presunti di possedere più di quello che

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1453; Provvisione degli 8 e 11 ottobre.

avevano denunziato; ed era anche e più generalmente ripartita sugli esercizi o sulle industrie, e quindi riguardava più le persone che i beni, e colpiva gli uomini di *mediocre sorte* perchè più numerosi, e in comparazione i grandi possessori erano risparmiati; e siccome pesava, come abbiamo detto, più sulle persone che sui beni, ed era distribuita secondo la presunta facoltà contributiva dei cittadini e quindi secondo la discrezione ed opinione degli officiali del reparto, chiamavasi arbitrio. Il Varchi dice che l'*arbitrio* fu posto la prima volta nel 1508, ma come abbiamo dimostrato, è molto più antico, e data sino dal tempo che vigeva l'estimo; perchè tali dicevansi tutte le imposizioni straordinarie e gravezze distribuite secondo la coscienza ed arbitrio degli officiali.

L'imposizione appellavasi *duodecimo* quando la quota del catasto, le aggiunte od aumenti fatti ad esso e quindi alle rispettive poste dei cittadini, all'occasione di una nuova imposizione, ed anche d'imposizioni straordinarie ordinate per l'addietro e rinnovate, si sommavano insieme e si dividevano per *dodici*. Il duodecimo che ne risultava, diveniva la nuova forma o combinazione d'imposta che riscuotevasi ogni mese.

Talvolta ancora a motivo della variazione o alterazione che subiva la privata ricchezza durante il periodo di tempo che decorreva da una riforma all'altra del catasto, e dopo avere deliberata una nuova imposizione e formati i ruoli di reparto, la Repubblica ordinava anche l'*aggravo* e lo *sgravo*, fissava cioè una somma da aggiungersi e un'altra da levarsi, e questo doveva eseguirsi dagli officiali *aggravatori* e *sgravatori*

del Comune. Era così rapido e continuo il crescere e il diminuire della ricchezza cittadina, che rendeva incerta ed insufficente la base del catasto, per cui non sempre era riguardata siccome del tutto equa e sicura, ed in allora ricorrevasi agli aumenti al catasto, alle sovraimposte o tasse straordinarie; e nello stesso tempo veniva determinata una somma per l'aggravo ed un'altra per lo sgravo; e gli officiali a loro giudizio e coscienza, diminuivano per lo sgravo la quota a quelle poste e per quella quantità che stimavano doversi levare, secondo la rata che loro toccava; e ripartivano la somma dell'aggravo tra quelle che giudicavano poterla sopportare, in loro coscienza o per pubblica fama di aumenti fatti nei loro beni mobili o immobili, dal tempo che fu rinnovato l'ultimo catasto. I dieci officiali sgravatori potevano scemare la quota alla posta sulla deliberazione di otto di loro, però non avevano facoltà di sgravare la posta più del quarto; per ottenere una maggiore diminuzione richiedevansi ventotto voti dei Signori e Collegi, i quali è noto che in tutti sommavano a trentasette. Gli officiali avevano anche autorità di fare nuove impostazioni, cioè d'inscrivere nuove poste, di allibrare quelli che potevano essere accatastati e che non lo erano fino allora.

Noi vediamo altresì alcune imposizioni prendere il nome di *piacente* e *dispiacente*, e ciò avveniva quando rimettevansi in vigore alcune vecchie imposte, o una nuova combinazione formata di varie imposizioni già precedentemente decretate e riscosse, e nello stesso tempo era lasciato in facoltà dei cittadini di pagare piuttosto l'una che l'altra delle varie imposte che venivano

di nuovo ordinate e specificate, e delle quali una doveva essere pagata a scelta dei cittadini. Con questo però che quando dalla legge era dichiarato che ognuno dovesse pagare quella in cui venisse maggiormente tassato, il che dicevasi pagare a *dispiacimento* e però a vantaggio dello Stato, simile modo d'imposta chiamavasi il *dispiacente;* e pel contrario l'imposizione prendeva il nome di *piacente* allorchè il cittadino aveva non solo la scelta di una delle imposte antecedenti, ma ben anche di quella per cui fosse tassato in minor somma.[1]

XI.

IL CATASTO E LA DECIMA DEL 1470; IL DUODECIMO, LA VENTINA, IL DISPIACENTE.

Doveva il catasto pel disposto della legge del 1427 essere riformato ogni tre anni; ma non lo fu che più raramente, e come abbiamo veduto, le principali riforme furono quelle del 1433 e del 1458. Dopo queste la più importante è quella ch'ebbe luogo nell'anno 1470, e della quale giova che sia fatta particolare menzione. Per legge del 1469 fu statuito che si faccia nuovo catasto sopra i beni che non sono nei sopportanti la gravezza, ed inoltre che sia imposto ai cittadini sopra i loro contanti, traffichi e mercanzie, ma determinando il capitale a ragione del cinque per cento della rendita e per cinque anni, due soldi per lira, cioè la decima, e senza sbattere le bocche ed altri carichi.[2] E le ragioni ad-

[1] Arch. Rifor., Cl. II, Dist. II, N° 162 a carte 222; Cl. II, Dist. IV, N° 7; Cl. VIII, N° 27, 34, 35, 38.

[2] Veggansi anche i Ricordi della famiglia Rinuccini; pag. CXII.

dotte sono presso a poco quelle medesime dichiarate nelle precedenti riforme, e tra queste le principali quelle di aumentare l'entrata del pubblico, dare qualche sodisfazione ai grandi lamenti, ed alleggerire i pesi sotto i quali soccombevano molti cittadini.[1] Promettevasi di rimediare a tutto questo col riformare il catasto; siccome però esso rimaneva sempre la regola e la norma di tutte le imposte, e dei diversi modi e combinazioni di tasse straordinarie, così divenne anche la base su cui fu assisa e distribuita la imposta progressiva, talvolta per far fronte alle ingenti spese, ma più sovente e sotto i Medici per abbattere i loro potenti avversari.

Intanto però che stavasi eseguendo la nuova riforma del catasto « inteso lo stato del Comune e trovato in grandissimo disordine di ogni provvedimento atto alla difesa per conservazione della libertà, » furono per legge dello stesso anno 1469 eletti cinque officiali di Monte, i quali dovevano prestare al Comune venticinque mila fiorini « e per rimborsarli fu posta una tassa di soldi due per lira, della rendita di tutti i beni che non pagano decima.[2] » L'accatto doveva essere da loro somministrato entro un mese, e ciò pei bisogni della guerra che Firenze sosteneva contro la Repubblica veneziana; e per la restituzione di quell'accatto è decretata, come abbiamo detto, l'imposta del decimo di tutte le rendite dei beni immobili, eccettuati quelli che pagavano il catasto o l'estimo del contado, e così anche il decimo dei guadagni, dei traffichi, delle mercanzie e dei contanti, calcolandone la rendita

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1469.
[2] Arch. Rifor. Legge dei 13-17 luglio 1469.

a ragione del cinque per cento. Però quanto al valsente o valore delle mercatanzie, traffichi e pecunia numerata, invece della esibizione dei libri e bilanci dei mercatanti e delle compagnie, è prescritto dalla legge che si dovesse stare al giuramento dei contribuenti; e che il giuramento valesse anche per l'avvenire, e nessuno potesse essere molestato, anzi avesse facoltà di commerciare con qualunque quantità di pecunia o capitale.[1] Del resto vengono rinnovate la confisca e la vendita dei beni, ed altre pene rigorose comminate dalle leggi del 1427 per le omissioni e le frodi nelle denunzie, e ripetute le disposizioni della legge del 1458 rispetto alle composizioni coi mercadanti. Però è conferita dalla nuova legge la facoltà ai contribuenti di pagare la decima con le paghe di Monte o interessi del debito pubblico, cioè con le paghe o interessi scaduti e con quelli che scadranno fino al giorno fissato pel pagamento della tassa predetta; e soltanto con quelle *paghe guadagnate*, o che si guadagneranno, scritte al Monte fino ai 15 giugno dello stesso anno, cioè poco più d'un mese prima della promulgazione della nuova legge.[2]

Il catasto e la decima che si ordinarono nel 1469, e che distinguonsi con la data del 1470, dovevano durare pel tempo di cinque anni; e fu stabilito che simile riforma fosse eseguita anche pel catasto del contado. Inoltre vengono fissati i prezzi cioè le stime di tutte le rendite degli stabili e per cinque anni: quanto al mobile, il contante è tassato nel mezzo per cento del

[1] Loc. cit. Provvisione del 1469.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, N° 162; a pag. 100-101, e catasto od estimo del contado, pag. 108-109.

suo frutto che stimavasi al cinque per cento del capitale; e i denari di Monte, cioè i crediti verso lo Stato calcolavansi ed estimavansi a ragione del ventiquattro per cento di quello che il Monte rendeva. Sono pure ripetuti gli ordini antichi rispetto alle detrazioni, ai debiti e crediti; ed il nuovo catasto doveva comprendere altresì tutti i beni accatastati dopo il 1427 e che in seguito furono trasferiti in persone o luoghi *non sopportanti* le gravezze della Repubblica; però il nuovo catasto, dice la legge, debbasi scrivere calcolando il cinque per cento della rendita de' traffichi, mercatanzie e contanti, la quale rendita si aggiunga alle altre rendite nella *scritta* o denunzia di ciascuno, e tutte le rendite siano accatastate secondo la forma delle rendite degli immobili; e si sbatta un fiorino per pajo di bovi tenuti sui poderi, e il cinque per cento per spese di acconcimi. Ma egli è ordinato altresì che non si possa fare la detrazione dei dugento fiorini pei figli bastardi che per deliberazione degli officiali; che invece dei tre soldi d'oro per le teste detratte si esigano sei soldi; e che quei cittadini i quali non possedessero tanto di sovrabbondante da non poterli imporre che al di sotto di tre soldi a oro, in forza della legge siano nonostante tassati nei tre soldi. Però, onde evitare le omissioni e lo frodi rispetto ai crediti di Monte, coi quali era concesso di pagare la nuova imposta, e perchè del resto anche quelli erano imposti e sempre aggiunti alla sostanza e massa imponibilo, è stabilito dalla legge che siano imposti anche quei crediti, polizze o cartelle di Monte delle quali i cittadini potevano disporre, e così tutti quei crediti che portano interesse vita durante per

condizione espressa prima del 1400, nonostante che i crediti sopra enunciati fossero scritti al Monte in altri nomi o in nomi finti o nei *non sopportanti* le gravezze del Comune.[1] Il catasto e la decima dovevano imporre anche i cherici; ma il papa scrisse una lettera alla Signoria contro la nuova legge per la quale era ordinato che si accatastassero tutti i beni non eccettuati quelli degli ecclesiastici, e s'imponevano due soldi per lira del frutto dei beni del clero; e in quella lettera prende occasione di rammentare le censure contro l'inosservanza delle immunità ecclesiastiche.[2] Anche il Rinuccini accennò che in quell'anno 1470 fu riordinato il Monte, e s'imposero sei *Catasti* e tre quarti di *Decima* per ogni anno, con grande sforzo e quasi violenza ai Consigli.[3]

Altri ordini vennero promulgati a schiarimento ed ampliazione della legge del 1469, e dei quali noi accenneremo i più importanti.

Uno di questi ordini è relativo ai beni stabili ed ai contanti impegnati, o come modernamente direbbesi ipotecati; e per togliere gl'inconvenienti che ne derivavano rispetto al catasto, perchè quel cittadino che prestava denari ad un altro sopra uno stabile scriveva nella sua denunzia i denari prestati *impegnati*, e quello che riceveva i contanti portava nella scritta l'immobile suo come *impegnato*, e quindi nascevano due detrazioni per lo stesso impegno, vale a dire non era perciò catastato nè chi profittava dei denari nè chi godeva l'immobile, a for-

[1] Arch. Rifor. Libro N° 7, Dist. IV, Cl. II; Cl. VIII, N° 27, 35, 38.

[2] Arch. Rifor. Cl. X, Dist. II, Filza 25; Carteggio della Signoria, Lettera dei 25 agosto 1469.

[3] Ricordi della famiglia Rinuccini, pag. CXIV.

ma d'un decreto dello stesso anno 1469, è provveduto che sia accatastato chi ha impegnato lo stabile alla tassa della *maggiore distribuzione* di gravezza tra quelle riscosse pel passato, e chi ha somministrato il denaro venga scritto al catasto a norma della legge, cioè nel cinque per cento. Da un posteriore decreto viene in modo più preciso determinato che gl'immobili impegnati si accatastino, vale a dire, s'impongano al catasto, per la quantità delle somme ricevute, calcolato il valsente a ragione del sette per cento di rendita.[1] Inoltre in forza d'una provvisione dell'agosto dello stesso anno, è stabilita l'imposta di sei soldi invece di tre sulle teste per le quali detraevansi i dugento fiorini dalla sostanza. E poi nel novembre del 1470 è prescritto che tutte quelle poste, alle quali, detratti i dugento fiorini e fatti gli altri diffalchi, non rimanesse sovrabbondante imponibile che per una somma minore di soldi tre, siano ciononostante accatastate in soldi tre; ma nello stesso tempo dovevano riguardarsi come miserabili, non potevano essere costrette alla tassa, e la pagavano di libera volontà. Infine per una provvisione dello stesso anno 1470, è ordinato che pei traffichi, mercanzie e contanti in luogo del *giuramento* che era stato sostituito alla esibizione dei libri e bilanci de' mercatanti, si debba venire alla *composizione*.

Il nuovo catasto fu condotto a compimento nel 1470, e l'Ammirato osserva che uscì al tempo del Gonfaloniere Agnolo della Stufa, e fruttò dieci mila fiorini, e che la decima la quale *annullò le bocche e ogni*

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, N° 162, e Cl. II, Dist. IV, N° 7.

altro peso, produsse quarantadue mila fiorini.[1] Ma qui vi è errore di data e di qualità d'imposta; perchè come vedremo più sotto, fu la *ventina* del 1468 posta dai *venti officiali*, i quali riunivansi presso Agnolo Acciaiuoli, che fruttò diecimila fiorini; e non il nuovo catasto del 1470, il quale riscosso dal gennaio di quell'anno al marzo 1471, importò ottantacinque mila fiorini, e la decima dello stesso anno, diecimila.

Oltre la decima ed il catasto, e durante il tempo che vigevano, altri modi d'imposizione furono ordinati come il *duodecimo*, la *ventina* ed il *dispiacente*, e delle quali stimiamo opportuno di dare un succinto ragguaglio. Nell'anno 1467 era stata vinta nei Consigli della Repubblica una legge per introdurre l'imposta denominata il *duodecimo*, la quale dall'anno in cui fu decretata si chiamò il duodecimo del 1467, e fu stabilita nel modo seguente: Alla massa del vecchio catasto del 1459 venne aggiunta la somma di fiorini tre mila che gli officiali deputati al reparto distribuirono aumentando la respettiva quota, e secondo il loro giudizio e coscienza, a tutti coloro che avessero da quell'epoca in poi augumentati i beni o le rendite, o avessero omesso o fraudato nelle denunzie. Oltre quest'aggiunta, la quota del catasto venne nello stesso tempo accresciuta di denari uno e mezzo per lira; di modo che della respettiva quota catastale, della aggiunta fatta dagli officiali, e dell'aumento dei denari uno e mezzo per lira, formossi una somma, la quale divisa per dodici costituiva la nuova forma d'imposta detta il *duodecimo*, che fu riscossa ogni mese fino a che s'in-

[1] *Storie Fiorentine*, Parte II, pag. 108, ed ant.

trodusse un nuovo modo d' imposizione. Nella citata legge del 1467 è detto ancora, che il duodecimo dovesse riscuotersi soltanto durante la guerra che la Repubblica sosteneva contro i Veneziani, e fosse annullato alla conclusione della pace; la quale fu bensì segnata nell' aprile dell' anno 1468, e ciò nonostante il duodecimo venne riscosso fino alla metà del 1470. E nello stesso tempo s' impose un' altra combinazione o forma di gravezza, a modo di *ventina;* e l' una e l' altra, come altresì la decima, il catasto e il dispiacente vennero riscossi nello stesso tempo e alternativamente sino all' anno 1475, e continuarono ad essere in vigore anche dopo, insieme con la scala o imposta progressiva; e nello stesso anno 1470 furono imposti e riscossi quattro duodecimi, otto catasti e la decima, e inoltre furono *sostenute la metà delle paghe di Monte*, cioè sospeso il pagamento della metà degli interessi del debito pubblico.[1] L' ordine di riscossione del *duodecimo del 1467* fu il seguente:

Primo	duodecimo il 1°	novembre	1467
2°	»	dicembre	
3°	»	gennaio	1468
4°	»	febbraio	
5°	»	marzo	
6°	»	aprile	
7°	»	maggio	
8°	»	giugno	
9°	»	luglio	
10°	»	agosto	
11°	»	settembre	
12°	»	ottobre	
13°	»	marzo	1470
14°	»	aprile	
15°	»	maggio	
16°	»	giugno.	

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, N° 162 a pag. 222.

Ma fino dal novembre del 1468 erasi ordinata una nuova distribuzione d'imposta detta la *ventina*, ripartita da venti officiali, cinque per quartiere, che radunavansi in casa di Agnolo Acciaiuoli. Questi pel disposto della legge dovevano aggiungere al *duodecimo* anzidetto fiorini millecinquecento di *aggravo* e levarne altrettanti di *sgravo*, cioè aggravare gli uni e sgravare gli altri a loro discrezione e giudizio sopra tutta la massa del duodecimo e per le somme sopra indicate. Era data loro facoltà d'inscrivere anche nuove poste al catasto, di cancellarne altre, secondo che nel frattempo si fossero trovati e chiariti nuovi contribuenti e in grado di essere accatastati e imposti, o di quelli che non potevano più essere tassati. La *ventina* produsse diecimila fiorini, e fu riscossa unitamente al *duodecimo* nel 1469 in tredici mesi, una ventina al mese.

Prima	ventina,	febbraio 1468-1469
2ª	»	marzo
3ª	»	aprile
4ª	»	maggio
5ª	»	giugno
6ª	»	luglio
7ª	»	agosto
8ª	»	settembre
9ª	»	ottobre
10ª	»	novembre
11ª	»	dicembre
12ª	»	gennaio
13ª	»	febbraio 1469-1470.

Abbiamo più sopra notato che fino dal luglio del 1469 era stato rinnovato il catasto, i cui registri vennero incamerati soltanto nel gennaio del 1471, e

riscosso fino al marzo del 1472. Ma insieme al catasto era anche levata e alternativamente la decima; perchè ogni cittadino, oltre la quota che gli toccava a norma del catasto, doveva pagare, in vigore della legge, il *dieci per cento dell' entrata senza sconto alcuno,* cioè non tenendo conto delle bocche e degli altri carichi; e l'imposta del catasto, come fu detto, era del mezzo per cento del capitale, il quale era dedotto dalla rendita che calcolavasi alla regola delle pubbliche tariffe, ed ogni sette di entrata scrivevasi cento di capitale. Ora nel 1470 venne statuito di esigere un mese il catasto, un altro la decima; e così fu continuato fino al 1472, nel qual anno si ebbe ricorso ad altra forma d'imposta. Abbiamo pure veduto che la nuova imposizione aggiunta al catasto del 1470, fu la decima di tutte le rendite mobili e immobili, traffichi, crediti, contanti e denari di Monte; ma pel titolo di denari contanti e traffichi era concessa la composizione per accordo cogli officiali, e quelli che non si concordavano, erano obbligati di presentarsi all' officio dei venti officiali, e con questi in ogni modo venire a composizione per la quota sui traffichi e contanti. In quanto ai *denari di Monte*, cioè ai crediti verso lo Stato, vennero calcolati ed estimati pel loro valore o capitale, a ragione del ventiquattro per cento. Vedremo in appresso le diverse proporzioni o gradazioni dell' imposta, che variava per gl' immobili, pei beni mobili e per le rendite sullo Stato, a motivo della differenza osservata nelle stime.

Il nuovo catasto, detto del 1470 quantunque ordinato nel luglio dell' anno precedente e al tempo

del gonfaloniere Piero di Giovanni Minerbetti, fruttò ottantacinque mila fiorini, la decima trentacinque mila: la decima ed il catasto furono riscossi nell' ordine seguente:

Prima	decima	riscossa,	mezza,	gennaio 1470-71.
Primo	catasto del 1470	»	uno intero,	febbraio
2°	catasto	»	uno,	marzo
2ª	decima	»	un quarto,	aprile
3°	catasto	»	uno,	maggio
3ª	decima	»	un quarto,	giugno
4°	catasto	»	uno,	luglio
11°	catasto del 1469	»	mezzo,	agosto [1]
4ª	decima	»	un ottavo,	agosto
5°	catasto del 1470	»	uno,	settembre
6°	catasto	»	uno,	ottobre
12°	catasto del 1469	»	mezzo,	ottobre [2]
7°	catasto del 1470	»	uno,	novembre
8°	catasto	»	uno,	dicembre
5ª	decima	»	un ottavo,	dicembre
9°	catasto	»	uno,	gennaio
10°	catasto	»	uno,	febbraio
1°	catasto	»	un quarto, 24	marzo 1471-72.[3]

Diremo in ultimo del *dispiacente* del 1472: il qual modo d'imposta e gli altri del catasto, decima, arbitrii, ventine ec., venendo di frequente rinnovati e messi in vigore, distinguevansi dall' anno in cui erano ordinati; e parimente allorchè formavasi una nuova combinazione d'imposta col riformare ed aggiungere alcune

[1] Questo mezzo catasto fu riscosso nell' agosto del 1471 per sovvenire alle spese fatte in onore del duca di Milano venuto in quel tempo in Firenze.

[2] Anche questo per le spese in onore del duca di Milano.

[3] Il prodotto di questo catasto fu destinato, dice il documento, per l' Opera della chiesa di S. Spirito.

delle anteriori, questa veniva distinta dall'anno in cui era decretata e riscossa. Così nel gennaio del 1471 venne ordinata una imposizione da pagarsi in sei volte, e questa era composta di *otto catasti* del 1470, ovvero di *otto ventine* del 1468, o di una *decima e un' ottava* del 1470; e l'imposto aveva bensì facoltà di scegliere e di pagarne una tra le sopraindicate, ma doveva farlo a vantaggio dello Stato, o come dicevasi a *dispiacimento* dei paganti e a *piacimento* del Comune. Il dispiacente del 1472 fu anche detto il *sesto dispiacente*, perchè pagavasi un sesto alla volta, o per sesti; e la sua riscossione unitamente al catasto, decima e ventina ebbe luogo nell'ordine che segue:

Primo sesto dispiacente,	riscosso	uno cioè intero,	marzo 1471-72
13° catasto	»	uno,	aprile
14° catasto	»	uno,	aprile
Secondo sesto dispiacente	»	uno,	maggio
Terzo sesto dispiacente	»	uno,	luglio
15° catasto	»	uno,	agosto
16° catasto	»	un quarto,	agosto
6ª decima	»	un quarto,	agosto
7ª decima	»	un ottavo,	agosto
Quarto sesto dispiacente	»	uno,	settembre
Quinto sesto dispiacente	»	uno,	ottobre
Sesto sesto dispiacente	»	uno,	novembre
17° catasto	»	uno,	dicembre
8ª decima	»	un ottavo,	dicembre
9ª decima	»	un ottavo,	gennaio 1473
10ª decima	»	un quarto,	febbraio
2° catasto	»	un quarto,	marzo [1]
18° catasto	»	uno,	febbraio
19° catasto	»	uno,	aprile
20° catasto	»	uno,	aprile

[1] Anche questo quarto di catasto, per la fabbrica di S. Spirito.

Settimo sesto dispiacente riscosso		uno,	maggio
11ª decima	»	un quarto,	giugno
12ª decima	»	un ottavo,	agosto
21° catasto	»	uno,	agosto
Ottavo sesto dispiacente	»	uno,	agosto
22° catasto	»	mezzo,	settembre
13ª decima	»	un quarto,	settembre
Nono sesto dispiacente	»	uno,	novembre
23° catasto	»	uno,	dicembre
24° catasto	»	uno,	dicembre
14ª decima	»	un ottavo,	dicembre
15ª decima	»	un ottavo,	gennaio 1474
16ª decima	»	un quarto,	febbraio
3° catasto	»	un quarto,	marzo [1]
Decimo sesto dispiacente	»	uno,	marzo
25° catasto	»	uno,	aprile
17ª decima	»	un quarto,	maggio
18ª decima	»	un ottavo,	luglio
Undecimo sesto dispiacente	»	uno,	luglio
19ª decima	»	un ottavo,	agosto
26° catasto	»	uno,	agosto
Duodecimo sesto dispiacente	»	uno,	settembre
Tredicesimo sesto dispiacente	»	uno,	novembre
20ª decima	»	un ottavo,	dicembre
27° catasto	»	uno,	dicembre
21ª decima	»	un ottavo,	gennaio
4° catasto	»	un quarto,	marzo 1474 [1475].

Le imposizioni sopra indicate produssero fiorini d'oro 91,131 pagati da 7,497 poste di soli cittadini fiorentini, cioè fiorini 88,459 e lire 13,360. 8, e secondo il documento, le dette lire sono fiorini 2,672; dal che si scorge che il fiorino largo d'oro valeva allora lire cinque.[2]

[1] Per l'opera di S. Spirito.

[2] Arch. Rifor. Libro del Consiglio dei Cento del 1469; Libro

Noi ritroviamo al tempo di Cosimo e Lorenzo de' Medici certe imposizioni chiamate *grazia di gravezza*, *graziosa*, ma più spesso la *decima scalata*, della quale sarà da noi discorso nel seguente capitolo: aggiungeremo soltanto nel por fine a queste notizie sul catasto, che nell' anno 1475 e per consiglio del Magnifico Lorenzo, venne ordinata una *grazia di gravezza* e uno *piacente* in questo modo, che i debitori di gravezze dal 1459 in poi avessero facoltà di pagare un catasto del 1470 per un catasto del 1459; e pel debito d'un denaro per lira del *duodecimo* e della *ventina*, potessero pagare o un catasto del 1470, o i due terzi di tutto il debito. Ai debitori poi dei catasti e decime del 1470, era diminuito il venti per cento, di guisa che pagavano i quattro quinti di tutto il debito; ai debitori dei *sesti dispiacenti* decorsi, il venticinque per cento.[1] Nello stesso anno gli Israeliti vennero imposti del dodici per cento pei prestiti fatti ai Cristiani.[2]

Due anni dopo fu annullata l'imposta dei cinque catasti e del quarto di decima, e in loro luogo fu prescritto di pagare ogni anno due terzi di decima, in due rate.[3] Nel 1480 noi troviamo rinnovata l'imposizione di *una decima e di dieci sesti dispiacenti;*[4] ma nello stesso anno fu anche ordinata la *scala* ch'era già

della Balìa del 1471; N° 7, 17, 18, Dist. IV, Cl. II; e N° 27, 34, 35 e 38 della Cl. VIII.

[1] Lettera di Pietro Cennini, notaro, a Niccolò Michelozzi cancelliere di Lorenzo il magnifico, dei 31 marzo 1475; d'archivio privato.

[2] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1475 a carte 41.

[3] Arch. Rifor. Libro II del Consiglio dei Cento; provvisione dei 7 giugno 1477.

[4] Provvisioni del Consiglio Maggiore e della Balìa del 1480.

introdotta da molto tempo, e questa volta applicata anche ai beni patrimoniali degli ecclesiastici. Per un decreto del 1481 dei diciassette Regolatori delle pubbliche entrate, è data nuovamente facoltà ai debitori delle gravezze di pagarle con le *paghe di Monte*, o interessi del debito pubblico;[1] ed a forma di una disposizione dei 13 settembre di quell' anno, non solo con quelle scritte al Monte in nome proprio, ma ben anche in nome d' altri. Un ordine dei 18 luglio del seguente anno 1482 intima il pagamento della decima scalata.[2]

Tale è quel catasto dei Fiorentini la cui perfezione fu riconosciuta anche dagli stranieri, ed i cui ordinamenti spettanti alla base e alle norme dell' imposta sulla ricchezza mobile e immobile sono ancora riguardati rispetto all'epoca nella quale vennero promulgati, siccome il maggiore progresso del genio inventore e dell' arte finanziaria presso di noi, quantunque in mano de' Medici il catasto si trasformasse talvolta in arme di distruzione. E la Francia, dove i Fiorentini in grandissimo numero e da secoli esercitavano la mercatura, e dove per essi erano penetrate le tradizioni delle nostre istituzioni di finanza, aveva fino dal secolo XV iniziate alcune importanti riforme de' suoi modi d' imposta; e gli stessi provvedimenti di Jacopo Cœur, gran mercante e consigliere di Carlo VII, rivelano quanto egli avrebbe operato se gli fosse stato consentito di continuare più lungamente nelle intraprese innovazioni

[1] Loc. cit. Provvisione dei 4 agosto 1481.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 18; Deliberazioni dei XVII Riformatori del Monte e delle Gabelle, 1481-1482.

e di dare compimento alle iniziate riforme.[1] Il fatto si è che nell'anno 1461 e sulla fine del regno di Carlo VII, venne emanata una legge la quale ordinava il catasto, che però a motivo delle condizioni interne ed esterne di quel regno, ma sopratutto a motivo della sua stessa costituzione sociale, non ebbe alcun effetto; e sebbene l'ordine che stabiliva il catasto venisse rinnovato al tempo del ministro Colbert, pure non raggiunse il suo intero perfezionamento, e non fu posto in piena esecuzione che dopo la rivoluzione dell'89.[2]

Dopo di avere spiegato, come meglio per noi si poteva, il carattere e la forma del catasto, ed esposti i più importanti regolamenti relativi al medesimo, considerato quale imposizione e qual norma e base di essa, ci conviene tornare addietro con le date, e dimostrare quando, quante volte e in quali diversi modi venne introdotta la scala o la progressione dell'imposta nella Repubblica fiorentina.

[1] Pierre Clément, *Jacques Cœur et Charles VII.*

[2] H. Dansin, *Histoire du Gouvernement de la France pendant le règne de Charles VII*, pag. 186. Paris, Durand 1858.

CAPITOLO III.

LA SCALA O L'IMPOSTA PROGRESSIVA.

I.

I FATTI E LE OPINIONI.

Egli è noto come la teorica della progressione dell' imposta non che la pratica siano antichissime; ma senza risalire ai tempi di Atene, e fermandoci a quelli a noi più vicini, dobbiamo avvertire essere bensì vero che un cenno della imposta progressiva riscontrasi nella storia della Repubblica fiorentina fino dal secolo XIV, e particolarmente nella petizione dei Ciompi del 1378, siccome fu osservato da alcuni degli statisti e scrittori moderni; ma nel fatto l' applicazione della scala non manifestasi in modo continuo, esteso e sempre più variato che durante il secolo XV e nei primi anni del XVI. E a questo proposito importa considerare che corre una grandissima differenza tra le condizioni economiche e politiche della Repubblica fiorentina e quelle degli odierni Stati europei, per cui non sempre a ragione dai difensori della progressiva venne negli ultimi tempi invocata l' autorità del governo fiorentino. Del rimanente se cotesto modo di gravezza è stato vivamente propugnato e difeso, venne anche sino dal secolo XVI e dallo stesso Guicciardini combattuto come dottrina sociale, come teoria economica e come

arte di Stato e di finanza; e quando siffatto principio ed altre simili teorie sociali nuovamente si riprodussero al tempo di Robespierre, e più tardi dalla Società dei *diritti dell' uomo*, furono anche sottoposte a una lunga e profonda discussione, e confutate vittoriosamente da molti storici, economisti e uomini di Stato, e tra gli altri, dapprima da Armand Carrel e ultimamente da M. Thiers.[1]

Noi non istaremo a ripetere le opinioni e i giudizi portati sulla imposta progressiva, nè gli argomenti e i fatti addotti in favore e contro, argomenti e giudizi che leggonsi in quasi tutti gli scrittori d'economia politica e che furono anche riassunti da un nostro benemerito e valente scrittore in modo chiaro, piano e direi quasi familiare.[2] Senonchè egli sembra voler misurare alla stessa stregua la scala del secolo XV e quella del secolo XIX e il loro modo d'applicazione, senza tener conto della differenza dei tempi e delle condizioni sociali, e senza avvertire, il che forse per mancanza di documenti non gli era consentito, che nella Repubblica fiorentina le imposte straordinarie e le gravezze, e così anche la progressiva o la decima scalata, venivano scritte al Monte, erano cioè riguardate siccome prestiti e fruttavano interesse. Inoltre vuolsi notare che non era precisamente la scala o la progressione dell'imposta che atterriva e rovinava i più ricchi, ma bensì la soverchia frequenza e la intollerabile enormezza delle im-

[1] Armand Carrel, *Œuvres choisies*, publiées par Charles Romey, et Biographie, par M. Littré. — M. Thiers, *De la Propriété*.

[2] Boccardo, *Trattato teorico-pratico di Economia politica*, Vol. III, pag. 108-117.

poste, ordinate piuttosto nell'interesse della potenza medicea che della Repubblica; e infine che malgrado la base del catasto anche per la progressiva, e malgrado la *regola* o *distinzione* della scala, cioè degli scaglioni stabiliti dalla legge, pure molta parte vi aveva l'arbitrio degli officiali deputati al reparto, i quali per lo più erano docili strumenti dell'ambizione e del volere dei Medici, che sempre si valsero del principio democratico spinto alle sue ultime conseguenze per abbassare con le imposte i grandi e i potenti, e ridurli alla stessa condizione e grado dello universale. Il perchè dagli economisti dovrebbesi distinguere il principio della scala e la sua applicazione nelle condizioni speciali della Repubblica fiorentina, e l'abuso del principio e della pratica di esso per opera dei Medici, dalla teorica e dalla sua attuazione nelle presenti condizioni sociali e politiche degli Stati.

Ai tempi nostri i fautori dell'imposta progressiva intesero di sostenere e dimostrare l'eccellenza delle loro teorie, citando anche la storia della Repubblica fiorentina; senonchè volendo comprovare le loro dottrine con l'autorità dei fatti, avrebbero dovuto fare una esposizione storica della scala e della sua applicazione, ragguagliata e coordinata in modo da corrispondere alle esigenze della critica e della scienza storica, e non contentarsi di citare alcuni passi di storici e cronisti; mentre che in questi non riscontransi dati abbastanza chiari e sicuri, ma soltanto alcuni cenni incerti e poco esatti. Forse non conobbero qualche documento venuto in luce più tardi, ma ad ogni modo avrebbero potuto citare l'esempio dato dagli Stati ge-

nerali dei Paesi-Bassi, i quali imitando, come sembra, la Repubblica fiorentina, introdussero presso loro la scala due secoli dopo e la praticarono per lungo corso di anni; e tanto più che le condizioni sociali, politiche ed economiche dei Paesi-Bassi offrono una grande rassomiglianza con quelle della Repubblica fiorentina, sia per le costituzioni interne, l'estensione dell'industria e del commercio, il cumulo straordinario dei valori mobili; sia anche per le continue mutazioni e riforme di governo, le lotte delle parti e le guerre; sia infine per l'eguale enormità del pubblico dispendio. Del rimanente l'imposta progressiva venne introdotta in altre parti della moderna Europa, e segnatamente in vari Stati della Germania.[1]

Ma ritornando al confronto tra la scala di Firenze e quella dei Paesi-Bassi, conviene pur confessare che presso questa ultima nazione procedevasi con misura e ponderazione, correggendo di mano in mano i difetti, perfezionando e modificando sempre più i modi d'applicazione della scala e la distribuzione, o come dicevano i Fiorentini la regola e la distinzione degli scaglioni, secondo che quei reggitori erano ammaestrati dalla esperienza; mentre al contrario nella Repubblica fiorentina predominando lo spirito di parte, erano continue le variazioni e le alterazioni che viziavano le più perfette istituzioni; e lo stesso principio democratico che informava anche le leggi finanziarie veniva posto a profitto dalle sètte, e più particolarmente dai Medici.

[1] M. Esquirou de Parieu, *Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu*. Paris, 1856. — Rau, *Scienza delle finanze*.

I quali in ultimo servendosi dello stesso catasto e delle leggi che stabilivano l' eguaglianza contributiva, le trasformarono in arme di distruzione per abbassare i grandi ed i potenti, e ridurli allo stesso grado della universale cittadinanza; per cui spingendo sino agli estremi termini il principio dell' eguaglianza, essi cercarono di raggiungere anche l' eguaglianza sociale per restare i soli dominatori di fatto della Repubblica. E l' alterazione recata dai Medici alla primitiva legislazione finanziaria è confessata ancora dagli storici; ma più esplicitamente dal Guicciardini è notata la *disonestà delle gravezze*, per le quali coloro cui eransi tolti gli utili venivano anche di pesi maggiori caricati. « È notissimo quante nobilità, quante ricchezze furono distrutte da Cosimo, e poi ne' tempi seguenti, colle gravezze; e questa è stata la cagione che mai la casa de' Medici non ha consentito che si trovi un modo fermo, che le gravezze si ponghino quasi dalla legge; perchè hanno voluto riserbarsi sempre la potestà di battere co' modi arbitrarii chi gli pareva. E certamente se avessino voluto tenere in mano questo bastone per usarlo solo contro alli inimici e sospetti, sarebbono alquanto più escusabili, non lo adoperando per altro che per la sicurtà sua, ma si è veduto che se ne sono serviti a fare terrore a ogni generazione di uomini; e non potendo muovere con lo appetito degli onori i cittadini quieti e le persone non ambiziose che pretendevano più alle mercatanzie che allo Stato, hanno usato questo altro istrumento delle gravezze per farsi adorare e diventare con questo mezzo padroni di ognuno e di ogni cosa, e sforzare gli uomini a cercare d' indovinare per ubbidirli nelle cose eziandio

minime. La conclusione in somma è che la città e i privati hanno corso molte volte grandissime spese e pericoli per satisfare agli interessi loro particolari; e il danno che si è avuto di qualunque impresa, è stato comune a tutti i cittadini; l' onore e il grado si hanno appropriato loro. »[1] Ma presso il libero popolo dei Paesi-Bassi noi ritroviamo invece maggiore moderazione, più costanza e tenacità nelle loro istituzioni di finanza, e quello che più importa quella universale solidarietà nei bisogni, nei pericoli, negli interessi e nelle spese che invano cercasi nella Repubblica fiorentina al tempo del predominio mediceo.

Dicemmo che pochi cenni ed insufficienti offrono le storie fiorentine rispetto alla imposta progressiva, anzi soltanto quelli che leggonsi nella cronachetta di Gino Capponi e nella storia del Varchi, ai quali però debbesi aggiungere la notizia dataci dal Pagnini, che fa menzione d' una sola scala senza citare la legge e l' anno in cui fu introdotta, nel seguente passo del suo libro « dal 1427 in poi fu praticato di determinare la quota dell' imposta in guisa tale che a chi avesse avuto cento fiorini solamente di valuta al netto d'ogni aggravio, s' imponeva a ragione del tre per cento di rendita, e a chi ne aveva dugento, il tre e mezzo per cento; il quattro a chi ne aveva cinquecento, e così andando aumentando fino al mille. Si accresceva ancora in proporzione la tassa, senza far però variazione nè cercar aumento dal mille in poi. »[2] E a questo proposito il buon Pagnini

[1] Opere inedite, *Del reggimento di Firenze*, pag. 41-43. Firenze, 1858.

[2] Della Decima, tomo I, pag. 31.

soggiunge: « Non è gran tempo che è stata esposta la giustizia e saviezza di questo contegno, e ne è stata raccomandata l'esecuzione; » e in prova cita l'autore del libro pubblicato nel secolo decorso col titolo: *Les intérêts de la France mal entendus.* E qui vogliamo notare che il breve passo del Pagnini da noi riportato comprende tutto ciò ch'egli lasciò scritto intorno alla progressiva.

Vennero più tardi in luce i ricordi dei Rinuccini, nei quali però la scala è soltanto nominata, leggendovisi che nell'anno 1487 fu vinta una provvisione di sgravo di quattro mila fiorini e di mille di aggravo *sulla decima scalata che allora vegghiava.* [1] Infine nelle opere inedite del Guicciardini è discorso dell'imposta progressiva in due luoghi,[2] e può dirsi che il nostro storico sia il solo che abbia dato maggiori e più precisi ragguagli, e sia entrato anche nei particolari di due modi d'imposta scalata e quindi di due leggi che la ordinavano, di una che fu vinta nei Consigli e messa ad esecuzione, e di una proposta, discussa e rigettata. Ed anzi come egli era solito, all'occasione della legge che non fu approvata, dettò due discorsi, uno in favore e l'altro contro la proposta, i quali contengono pure le principali ragioni e argomenti che dopo secoli vennero ripetuti dagli statisti e scrittori moderni.[3] Laonde, eccettuato il Guicciardini che cita due

[1] *Ricordi della famiglia Rinuccini.* Firenze, 1840.

[2] Guicciardini, Opere inedite. *Storia fiorentina,* pag. 221-222. Firenze, 1859.

[3] I due discorsi del Guicciardini furono pubblicati a parte fino dal 1849, ma debbono trovare il loro posto in uno dei prossimi volumi delle opere inedite.

leggi e la regola degli scaglioni, nessuna autentica ed esatta notizia ci hanno tramandata gli altri storici intorno alla imposta progressiva. Cosicchè rispetto alla sua lunga durata, agli anni in cui venne introdotta nei secoli XV e XVI, alle diverse norme dalle quali era regolata, alle variazioni della scala, alla distinzione degli scaglioni, ai modi d' applicazione della scala al capitale, alla rendita, alle teste, e ad altri particolari non ne fu peranco da alcuno largamente discorso.

Ognuno comprende di quale importanza sia il conoscere i modi di applicare la scala e la distribuzione degli scaglioni, avendo particolarmente considerazione agli aumenti della quota e alla gradazione di essa nei primi o infimi scaglioni, nei medii che comprendono l' universale cittadinanza, e negli ultimi o più elevati. Il perchè ci siamo proposti di consacrare un intero capitolo a questa forma di gravezza, attenendoci al testo delle leggi che la stabilirono e la regolarono. E ci parve opportuno di discorrerne distesamente anche perchè noi troviamo la scala nel tempo medesimo che vigeva il catasto sul quale venne assisa; perchè appunto in quell' epoca predominava nello Stato la famiglia de' Medici; e inoltre perchè la scala fu rinnovata anche dopo l' istituzione della *decima*, di cui sarà trattato nel capitolo seguente, e quindi al tempo del governo popolare che reggeva Firenze dopo la cacciata dei Medici. Il catasto che comprendeva tutta la ricchezza mobile ed immobile fu abolito per la introduzione della decima, la quale non comprendeva che i beni stabili; per cui debbesi anche tener conto dei due diversi periodi della

scala, dei due diversi reggimenti o governi che la ordinarono, e della diversa base sulla quale veniva assisa, per formarsi un giusto criterio della progressione dell'imposta nella Repubblica Fiorentina. Da ciò noi non intendiamo trarre argomento per giudicare del principio e della sua attuazione nelle presenti condizioni dei popoli e degli Stati; ma riguardo ai modi usati in Firenze, è pure d'uopo rammentare che la scala colpiva i soli cittadini; che questi soltanto come partecipanti di tutti gli offici, onori e beneficii della Repubblica, erano aggravezzati, cioè posti a gravezza e sopportanti le imposizioni; che per le imposizioni straordinarie e gravezze, venivano scritti creditori al Monte, il quale pagava interesse; e infine che tutte le gravezze pagate e scritte al Monte, come pure tutti i prestiti erano esclusivamente fatti dai *cittadini fiorentini.*

Ma prima di tener discorso della imposta progressiva, de' suoi diversi modi e della sua durata nei secoli XV e XVI, importa conoscere quella petizione dei Ciompi sulla quale in questi ultimi tempi alcuni scrittori, e tra gli altri M. Edgar Quinet, [1] posero il fondamento storico della loro teorica sociale, mentre al contrario il fatto sta che quella petizione, benchè vinta in Palazzo, non ebbe alcun effetto. Il vero è che tra le altre domande contenute nella scritta portata ai Priori dai Ciompi, questi chiedevano che il Monte non rendesse le paghe, cioè gl'interessi, ma restituisse la vera sorte vale a dire il capitale in dodici anni, ogni anno un denaro per soldo o il duodecimo della vera sorte, perchè nel lasso di quel

[1] *Révolutions d'Italie*, chap. XIII.

tempo i creditori del Monte fossero rimborsati e il debito pubblico estinto. Inoltre il popolo minuto volle che per sei mesi non s' imponessero prestanze, ma si riformasse l' estimo; e che rispetto alle prestanze già poste, chi avesse di prestanza da fiorini uno sino a quattro, potesse pagare soltanto soldi venti per cento, o come dice il Capponi, soldi venti di piccioli per fiorino d'oro, quantunque i Ciompi avessero tassato il valore del fiorino d'oro a lire tre e soldi otto; quei cittadini poi la cui prestanza oltrepassasse i fiorini quattro, pagassero soltanto mezzo fiorino a perdere, cioè la metà della loro quota, rinunziando di essere accesi creditori al Monte. Ma non vuolsi dimenticare che i Ciompi vennero in piazza con la petizione che fu portata in Palazzo, e la quale poi vinta, cioè convertita in legge, fu dal notaro sceso in piazza consegnata al popolo, che sodisfatto di tenere la legge in mano, non ne parlò più, e così la legge non ebbe altra esecuzione.[1] Soltanto la riforma dell' estimo cominciò a mandarsi ad effetto, perchè nell' ottobre dello stesso anno 1378 furono eletti sessantaquattro cittadini che dovessero provvedervi;[2] e onde meglio procedere alla formazione dell' estimo, venne ordinato nel seguente 1379 di fare *con ogni diligenza e sottigliezza* il censimento della popolazione;[3] e nell'ago-

[1] Arch. Rifor. Libri delle provvisioni dei Ciompi, tenuti dal Notaro ser Viviani. — Gino di Neri Capponi, *Il Tumulto de' Ciompi.* — P. Idelfonso, *Delizie,* tomo XVII, pag. 170. —Arch. Rifor. Cl. II, Dist. II, N° 69; Cl. II, Dist. IV, N° 2; Cl. XI, Dist. I, N° 36. Notiamo che in una recentissima edizione del *Tumulto dei Ciompi,* è stampato fiorini venti per fiorino, invece di soldi venti.

[2] P. Idelfonso, *Delizie,* tomo XV, pag. 63. Cronaca di Marchionne di Coppo Stefani.

[3] Loc. cit., tomo XV, pag. 83.

sto dell'anno medesimo fu deliberato che chi fosse forestiero, e non avesse l'estimo in città o nel contado, non potesse ottenere alcun officio di Comune; e s'intendesse per forestiero qualunque non nato nella città o suo contado. Fu inoltre determinato che il contado di Firenze comprendesse tutte quelle terre, castella e città che pagavano l'estimo.[1]

Dopo avere ridotto al suo giusto valore il saggio o piuttosto cenno d'imposta progressiva del 1378, e riassunte le poche notizie che in questi ultimi anni vennero a luce intorno alla medesima, è nostro intendimento il darne più ampio ed esatto ragguaglio onde vengano meglio chiariti i fatti pei quali soltanto possiamo formarci un più adeguato e sicuro giudizio.

II.

LA GRAZIOSA, 1443.

L'arte della finanza presso i Fiorentini si appalesa principalmente nella varietà dei modi da essi trovati di applicare la scala e di distinguere gli scaglioni; per cui noi ci siamo proposti di esaminare se non tutti, almeno i modi più notevoli e singolari, dai quali soli è sempre più manifesto quanto erano fecondi, ingegnosi e sottili calcolatori gli statisti della Repubblica, e tanto quelli del governo stretto o dei Medici, quanto quelli del reggimento largo e popolare. E la prima forma della quale faremo menzione è quella così detta la *graziosa*,

[1] Loc. cit., tomo XV, pag. 85.

che venne vinta nei Consigli e ordinata per provvisione del gennaio 1442, stile comune 1443, e di cui le disposizioni più importanti sono le seguenti: È stabilita una imposta del quindici per cento delle rendite sui beni appartenenti ai *non sopportanti* le gravezze, ossiano privilegiati, esenti ec., e dai quali contavasi di cavare da circa ventiquattro mila fiorini all' anno; un' altra di quattordici mila fiorini sulle industrie o traffichi d'ogni sorta, da distribuirsi ad *arbitrio*, e come dice la legge, a discrezione e coscienza dei deputati al reparto; infine viene applicata la scala al secondo catasto, a quello cioè che fu rinnovato nell' anno 1433, lo che significa l' applicazione della scala o la progressione dell'imposta sulla ricchezza mobile e immobile, crediti privati e mercantili, contanti, crediti di Monte, e sulle teste. E qui è da notarsi che fu preso per base il secondo catasto, il quale produsse per le sole rendite fondiarie, trentaquattro mila fiorini, che rappresentano, calcolata l' imposta al mezzo per cento sul capitale, o al dieci per cento sui frutti, la rendita netta, cioè quella del sovrabbondante, detratti tutti i carichi che abbiamo indicati, per la somma di trecento quaranta mila fiorini. Aggiungansi gl' interessi del debito pubblico, che montavano a circa fiorini dugentoventi mila all' anno, e così farebbe il computo che l' entrata sovrabbondante dei Fiorentini giungeva a circa cinquecento cinquanta mila fiorini.[1] Ed è appunto nel distribuire la nuova imposta sul catasto del 1433, vale a dire sulla rendita che secondo questo

[1] Debbesi intendere per la sola città e suo contado, perchè nel 1433 il catasto non era ancora stato esteso al distretto o al rimanente territorio della repubblica.

era determinata, che fu praticata la scala, mediante la quale si faceva calcolo di ritrarre ottanta mila fiorini.

Nella imposta progressiva del 1443, la *regola* o *distinzione degli scaglioni* è stabilita in modo che le poste comprese nello scaglione più basso o infimo vengono tassate a ragione del quattro per cento, quelle nel medio al sedici, e quelle nel più alto a trentatrè e mezzo. Il primo scaglione abbraccia la rendita da uno a cinquanta fiorini, l'ultimo quella che sorpassa i millecinquecento. Inoltre la legge dispone che siano mantenute le *poste* come stanno registrate nei libri catastali del 1433, eccettuate le alterazioni avvenute per eredità e divisioni di sostanze, che debbonsi provare con la esibizione di pubblico istrumento; e lo stesso osservisi rispetto alle teste come leggonsi scritte al catasto suddetto, meno le teste *morte*. E quantunque nel catasto non siano imposte e notate che quelle dai diciotto ai sessant'anni, la legge prescrive che siano annoverate anche quelle che oltrepassano i sessant' anni, qualora avessero di rendita oltre dugento fiorini o esercitassero un pubblico officio. Era conferita dalla legge agli officiali del reparto la facoltà di diminuire l'imposta alle teste in quelle famiglie che contassero infermi o molti individui *disutili*; però onde validare questa *diminuzione* era necessaria l'approvazione dei Signori e Collegi con ventotto voti; ma in ogni caso non potevasi diminuire a chi godeva più di dugento fiorini di rendita. La legge dispone ancora che a ciascuna posta venga distintamente notato quanto le tocca d'imposizione pel commercio, industria, denari contanti; quanto per le possessioni e quanto per

le paghe di Monte; perchè queste tre specie di rendita erano scritte al catasto separatamente, e perchè come vedremo in appresso, erano valutate od estimate a norma di tariffe diverse, e quindi in diversa proporzione imposte. Le quali tre categorie di rendita calcolata sopra diversi pregi o tariffe, erano sommate, e quindi trovato il valsente o capitale a ragione del sette per cento, ed in ultimo il valsente veniva imposto a ragione del mezzo per cento.

Fu adunque deliberato di cavare gli ottanta mila fiorini che abbisognavano al governo, sulla rendita dei cittadini fiorentini, che secondo il documento montava a cinquecento cinquanta mila fiorini; ma per ritrarre questa somma si ricorse alla scala o progressione, applicandola particolarmente alle poste maggiori e graziando le basse e medie poste. E perciò viene dalla legge stabilita la *regola della scala*, e la forma *della distribuzione* degli scaglioni nell' ordine che segue; per cui è manifesto che il primo modo di applicazione della scala del quale abbiamo voluto dar ragguaglio, è quello della imposta progressiva sulla rendita della ricchezza mobile e immobile, sugli interessi del Monte e sulle teste.

Questa è la regola per la distribuzione degli scaglioni, avvertendo però che l'imposizione con la scala alle *teste* è mensile, e quella sulla rendita, annuale.[1]

[1] Arch. Rifor. Protocolli delle Provvisioni del 1442 a carte 283; e N° 27, Cl. VIII a carte 117.

Scala del 1443.

Paghi per rata, e come tocca a lire e soldi:

Chi ha di rendita				a ragione di		l'anno	il mese.	
da Fiorini	1	a	50	Fiorini	4	per cento;	la testa Soldi	1. – [1]
»	50	»	100	»	7	»	»	1. 6
»	100	»	150	»	8	»	»	2. 6
»	150	»	200	»	10	»	»	3. –
»	200	»	250	»	12	»	»	4. 6
»	250	»	300	»	14	»	»	6. –
»	300	»	400	»	16	»	»	7. 6
»	400	»	500	»	18	»	»	9. –
»	500	»	600	»	20	»	»	11. –
»	600	»	700	»	22	»	»	14. –
»	700	»	1000	»	25	»	»	20. –
»	1000	»	1200	»	28	»	»	40. –
»	1200	»	1500	»	31	»	»	50. –
»	1500	a	qualunque somma		33 ½	»	»	80. – [2]

Con la regola degli scaglioni sopraindicata e prescritta dalla legge, dovevasi distribuire la quota rispettiva alle singole poste, e la quota partire per dodici, e questo dodicesimo aggiunto alla tassa sulla testa, costituiva la gravezza, la quale dovevasi pagare dieci ed anche dodici volte durante l'anno, secondo il bisogno; ed il contribuente, per la quota pagata dell'imposta la *graziosa*, veniva scritto al Monte per essere rimborsato. E qui debbesi avvertire che quasi tutte le imposizioni pagavansi in dieci o dodici rate, che per lo più corrispondevano ai mesi dell'anno, per cui si tenevano altrettanti registri; donde la locuzione *pagare in sei, dieci, dodici registri.*

[1] Soldi di fiorino; venti soldi fanno un fiorino.

[2] Ottanta soldi di fiorino, cioè fiorini quattro.

La legge stabiliva ancora nell' imporre i *denari di Monte* una differenza che vuolsi notare, ed era questa: che chi aveva *denari di Monte* incettati nei traffichi e negoziava sul Monte, perchè, dice il testo della provvisione, questi traffichi sono utili alle condizioni del Monte, e non sarebbe ragionevole che in su tali denari si ponesse gravezza come in quelli che sono incettati nelle proprietà dei cittadini, non doveva essere imposto nella stessa proporzione di quelli che possedevano in proprio e in loro nome denari di Monte; e questa proporzione era lasciata alla discrezione degli ufficiali deputati al reparto; e ciò soltanto nel caso che veramente i denari di Monte *dicano nella ditta del traffico.* Ma se fossero stati sul Monte più di un anno, s'intendevano essere in proprio, e quindi erano considerati come denari propri; e in questo caso non rimettevasi all'arbitrio degli officiali il tassarli, ma dovevano essere riguardati come *denari di Monte propri;* i quali, come sarà detto più sotto, venivano imposti in diverse proporzioni, non solo perchè i molteplici *luoghi di Monte,* ossiano i varii crediti verso lo Stato *rendevano diverse paghe,* portavano cioè diverso interesse, ma perchè anche senza questo erano differenti i loro *pregi,* cioè i valori di essi.

Dovevano ancora gli officiali a forma della legge valutare la diminuzione che avesse subìta la pigione delle case e botteghe dall' epoca che fu ordinato il secondo catasto in poi, cioè dall' anno 1433, e parimenti quella dei prodotti delle possessioni; e tutto questo dopo accurata verificazione. Potevano anche imporre alle poste non mobilate, a quelle cioè che non avessero

mobile[1] ossia rendite per commerci, contanti, crediti di Monte ec., ma che possedevano casa e masserizie, e facevano qualche guadagno; ma le poste in discorso dovevano essere tassate per la sola testa, e non più di soldi tre di fiorino; ed era raccomandato agli officiali di avere ogni riguardo e di non imporre i miserabili.

Restaci ad avvertire che la *graziosa* era basata bensì sulla cifra o quota del catasto che vigeva del 1433, (cifra che era determinata, come abbiamo visto, dopo le detrazioni dalla sostanza o dal capitale della casa d'abitazione, della bottega, dei debiti ed altri carichi, delle spese di riparazione e manutenzione, e di dugento fiorini per testa dai diciotto ai sessant'anni), e vi fu applicata la scala nella distribuzione; ma nello stesso tempo siffatta imposta progressiva doveva essere scritta al Monte per la restituzione, e intanto portava interesse. Quanto alla sua denominazione, diremo che fu chiamata *graziosa* verosimilmente dal graziare o favorire che faceva una classe, e al certo la più numerosa dei contribuenti, quelli cioè compresi nei primi scaglioni. Inoltre trovansi spesso nei documenti le così dette *grazie di gravezza*, e sempre nel senso che abbiamo assegnato di sopra, di alleggerire una classe di cittadini, e non già di esentare qualcuno in tutto o in parte della imposta fissata dalla legge. E qui è da notarsi che la provvisione la quale stabilì l'imposta progressiva di cui abbiamo discorso, dopo essere stata presentata, letta e vinta nei Consigli, fu rogata ne' protocolli delle provvisioni dal notaro ser Gabriello Leoni e non nei libri

[1] Anche Giovanni Villani chiama persone *mobilate* quelle che possedevano ricchezza mobile.

delle riformagioni; e come rilevasi dal testo medesimo fu posta ad esecuzione nel mese d'agosto dello stesso anno.

Diremo per ultimo dei motivi che possono avere indotto il governo della Repubblica o piuttosto il governo stretto di Cosimo de' Medici ad ordinare la *graziosa*, che fu veramente la prima imposta progressiva introdotta in Firenze e che aprì la serie delle altre imposizioni scalate che seguitarono sotto Lorenzo il Magnifico ed anche dopo di lui; e più che il bisogno di far fronte alle enormi spese che del continuo occorrevano, a noi sembra prevalesse la ragione di Stato non già della Repubblica, ma particolarmente della famiglia Medicea; mentre nello stesso tempo che le grandi imprese di quell'epoca erano ancora, stando al parere del Machiavelli e del Guicciardini, deliberate più per ragione dello Stato dei Medici che di quello della Repubblica fiorentina, questi si servivano altresì delle gravezze come di bastone, e sempre per ragione del loro Stato, onde battere ed annichilire gli avversari più potenti e più temuti. Cosimo, al suo ritorno dall'esilio nel 1434, trovò la città collegata coi Veneziani, e in guerra contro Filippo Maria Visconti duca di Milano, la qual guerra durò dai dodici ai quattordici anni, tirandosi addosso talvolta la guerra con papa Eugenio e col re Alfonso di Napoli; ma divenne maggiormente necessario il fornirsi di pecunia all'occasione che Renato d'Angiò cacciato da Napoli da Alfonso d'Aragona e ridottosi a Firenze, la Repubblica, o per meglio dire Cosimo de' Medici, fece causa comune con lui e con Francesco Sforza, ch'era sostenuto sempre nei suoi

rapidi successi dalla borsa dei Fiorentini; ed il denaro abbisognava anche pel pagamento di venticinque mila ducati che costò la compra di Borgo San Sepolcro e suo territorio appartenente allo Stato pontificio, e che il Papa per far denari aveva *venduto* ai Fiorentini.

III.

LA DECINA DISPIACENTE, 1447.

Era l'Italia in grande alterazione per le inimicizie del duca di Milano Filippo Maria Visconti col condottiere Francesco Sforza, e per le imprese dei Veneziani; i quali, avendo già occupata buona parte della Lombardia, e minacciando di levare lo Stato di Milano al Visconti, fornivano continue occasioni di nuove guerre; ma nello stesso anno 1447, sendo morto Filippo Visconti e i Veneziani prendendo la difesa dello stato di Milano contro al conte Francesco Sforza, a Firenze venne in consulta quello si avesse a fare. La maggior parte accordavasi che si dovesse conservare l'amicizia dei Veneziani e favorirli contro lo Sforza; ma a Cosimo de' Medici parve altrimenti, e mostrò con molte ragioni essere miglior partito di favorire lo Sforza; il quale poi con la pecunia di Firenze, continuando i felici successi, s'impadronì dello stato di Milano. Di qui le imposte straordinarie levate in quei tempi, e tra le altre quelle ordinate con l'applicazione della scala; ondechè dopo la graziosa del 1443 noi ritroviamo la *decina dispiacente* introdotta per legge del gennaio 1446, stile co-

muno 1447;[1] e la quale offre un altro modo di progressione, cioè la scala applicata soltanto alla rendita dei beni mobili e immobili. E fu denominata la decina perchè distribuita da dieci officiali, squittinati e scelti tra centonovantadue cittadini nominati in tutti i Gonfaloni o contrade, nel Consiglio maggiore; dei quali, i due cittadini per quartiere e delle arti maggiori, e i due per tutta la città e delle arti minori, che ottennero più voti, furono eletti e deputati per un anno al reparto della decina dispiacente;[2] e nella stessa forma dovevansi eleggere negli anni successivi. Era poi chiamata dispiacente perchè la scala venne applicata sulla distribuzione dell' imposta detta *il dispiacente,* ch' era stata ordinata sino dal 1445. Restaci ora di fornire esatta notizia intorno a questo secondo modo d' applicazione della scala, ed anzi di estenderci, attesa la sua importanza, a maggiori e più particolari ragguagli.

La legge del 1447 stabilisce la *regola di distribuzione* o la scala, e nello stesso tempo l' *arbitrio,* ossia si rimette in parte alla discrezione o alla coscienza dei deputati; ordina una gravezza di quattordici mila fiorini sulla *massa universale* e per tutta la città, repartita cioè tra tutti i cittadini compresi nella distribuziono fatta del *dispiacente* ch' ebbe luogo nel 1445 e che tuttora vigeva, e similmente tra tutti quelli che debbono sopportare le gravezze della Repubblica, imponendo a ciascuno la rata che gli tocca secondo la rendita sua e

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 10; e Cl. VIII, N° 27.

[2] Dai sedici gonfaloni di compagnia furono scelti dodici cittadini per gonfalone, che vennero squittinati nel maggior consiglio, e i dieci che ottennero i due terzi dei voti, rimasero deputati all' imposta.

con la norma della scala prescritta dalla stessa legge. Gli officiali deputati al reparto dovevano prima calcolare e verificare se con la distribuzione secondo la *regola* data ottenevasi la somma richiesta, cioè i quattordici mila fiorini, riscuotendo soltanto il *duodecimo*, vale a dire la dodicesima parte di quello che a ciascuna posta toccherebbe con la regola della scala; e se non raggiungevasi la somma voluta, gli officiali avevano facoltà d'imporre per via di *arbitrio* e secondo la loro coscienza e retto giudizio, a ciascuno la rata della somma mancante sino al compimento della somma anzidetta, aggravando *strettissimamente la loro coscienza*. Era inoltre loro obbligo di scrivere alle *poste* la rata che toccava secondo la scala, e quella aggiunta per *arbitrio*, ed ogni cittadino aveva diritto di conoscere l'una e l'altra rata; ma nello stesso tempo è prescritto che se si raccogliesse la somma richiesta mediante la progressione o la scala, non avesse luogo la distribuzione per arbitrio.[1]

E qui debbesi notare che gli scaglioni della *decina dispiacente* del 1447 sono quei medesimi che vennero stabiliti per la *graziosa*; perchè il primo comprende la rendita da un fiorino a cinquanta, e l'ultimo quella che oltrepassava i cinquecento; ma la progressione della quota è meno graziosa per lo universale, ed anzi è molto più gravosa, sendochè il primo scaglione è imposto a ragione dell'otto per cento, e l'ultimo a ragione del cinquanta. Aggiungeremo che a forma della legge l'imposta progressiva del 1447 doveva essere distribuita entro sei mesi, e continuare a riscuotersi per lo spazio di tre anni, cioè sino al 1450.

[1] Provvisione degli 11 gennaio 1446; stile comune 1447.

La distinzione degli scaglioni, cioè la *regola* data dalla stessa legge per la distribuzione dell' imposta, è la seguente:

Scala del 1447.

Sia imposto a quelli che hanno di rendita annuale

da Fiorini	1	a	50	a ragione dell'	8	per cento.
»	50	»	100	»	12	»
»	100	»	150	»	14	»
»	150	»	200	»	16	»
»	200	»	250	»	18	»
»	250	»	300	»	20	»
»	300	»	400	»	22	»
»	400	»	500	»	25	»
»	500	»	600	»	30	»
»	600	»	700	»	33	»
»	700	»	1000	»	37	»
»	1000	»	1200	»	43	»
»	1200	»	1500	»	47	»
»	1500	a	qualunque somma		50	»

La legge però dispone che non dovevasi riscuotere che il *duodecimo* della quota, e così continuare in seguito ogni volta che il bisogno della Repubblica lo richiedesse; ma come abbiamo avvertito, la differenza dall' altra imposizione detta la graziosa consiste in ciò, che in questa del 1447 la scala non è applicata alle teste, e che la progressione della quota è molto maggiore.[1]

Anche l' imposta della decina dispiacente era basata sulla rendita segnata nei libri catastali, e che ritraevasi dal valsente a ragione di cento di capitale per sette di rendita, accumulato con la somma dei diversi

[1] Libro di Provvisioni del 1446-1447; loc. cit., Cl. II, Dist. IV, N° 10.

valsenti, dai quali erano detratti tutti i carichi che abbiamo specificati. La legge inoltre conferiva agli officiali la facoltà nel ripartire la nuova imposta, di diffalcare i *debiti nuovi* contratti dai cittadini verso i *sopportanti* le gravezze dello Stato; ed ingiungeva loro di tener conto della diminuzione della rendita delle possessioni, delle case e botteghe; e ciò perchè, come sembra, il prezzo delle pigioni era scemato dopo il 1427, o dopo il secondo catasto del 1443; lo stesso doveva valere rispetto ai terreni dei quali fosse verificato che rendevano meno. Gli officiali erano ancora obbligati di scomputare il cinque per cento per spese di riparazione e manutenzione di case, botteghe, e per perdita di bestiame; e di sbattere la pigione della casa che abitava il cittadino nel caso che non ne possedesse in proprio. Era pure rimesso agli officiali e a loro discrezione il valutare i pesi e i carichi per testamenti, legati ed altri atti rogati dall'anno 1445 in poi. La legge prescrive ancora ai dieci deputati d'imporre alle poste come trovassero che fossero state divise al tempo dell'ultima distribuzione della decina nel 1444; e di osservare lo stesso rispetto alle poste nuove verificatesi per le divisioni delle sostanze mobili e immobili avvenute dopo quell'epoca, purchè operate a forma degli statuti ed ordinamenti del Comune.

Ma perchè, osserva la legge, si trovano molti beni immobili portati nei libri del primo catasto, che furono da quell'epoca in poi trasferiti in persone e luoghi *non sopportanti* le gravezze e le prestanze della Repubblica, e siccome dagli officiali deputati ad ordinare il Catasto, fu provveduto fino d'allora e stabilito

che i beni debbano passare in altri cogli oneri e pubblici pesi; così a forma della stessa provvisione del 1447, i nuovi officiali sono tenuti di compilare uno speciale registro di tutti i beni alienati dall' anno 1427 in poi nei luoghi o nelle persone che non sopportano per privilegi o per altre ragioni le gravezze del Comune; e nello stesso tempo di prestanziare e aggravezzare siffatti beni, porli cioè a prestanza ed a gravezza secondo la *regola* che sarà data dai Signori e Collegi con due terzi dei voti.[1]

L' imposta progressiva detta la decina dispiacente doveva a forma della legge durare per lo spazio di tre anni, cioè fino al 1450, ma sembra che abbia continuato anche in appresso; tanto più che sempre maggiori e più urgenti divenivano i bisogni della Repubblica a motivo delle continue ed ingenti somme di denaro che spendeva nel sostenere e difendere contro altri potentati italiani Francesco Sforza fattosi duca di Milano. Aggiungansi altre e nuove ragioni di dispendio, come la lega fatta da Cosimo col nuovo duca contro il re di Napoli e i Veneziani, la venuta a Firenze dell'imperatore Federico, la guerra di Lombardia, quella di Ferdinando figlio del re di Napoli contro i Fiorentini, e finalmente la chiamata che questi fecero di Renato d' Angiò. Riscontrasi ancora nei documenti dell' archivio che il *dispiacente* fu rinnovato e continuò per lungo tempo dopo il 1450; e lo ritroviamo nel 1453 ed anche dopo la morte di Cosimo de' Medici seguita nel 1464, sotto Piero de' Medici e il Magnifico Lorenzo. Difatti il dispiacente fu rimesso in vigore nell' anno 1471, e

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 10; e Cl. VIII, N° 27.

continuato sotto le denominazioni di dispiacente nuovo, di sesto nuovo dispiacente, di dispiacente sgravato fino al 1480. Anche il Rinuccini lo rammenta sotto la data dei 21 novembre 1474, nel qual giorno, egli dice, si radunò la pratica, e nel Consiglio dei Cento si ordinò una nuova forma di gravezza, e questa fu una sesta parte del dispiacente, con l'aggravo di fiorini 1000 e lo sgravo di 1500; soggiungendo che fu cosa molto violentemente fatta, e recò grande odio del popolo a chi reggeva.[1]

Il dispiacente durò anche dopo, congiunto alla nuova forma dell'imposta progressiva introdotta in quell'anno 1480, e della quale è nostro intendimento di dare ampio ragguaglio, e ciò per diverse ragioni: La prima, perchè con la scalata del 1480 comincia una nuova serie d'imposte progressive stabilite al tempo del governo di Lorenzo de' Medici; la seconda, perchè queste presentano una notabile differenza dai modi fino allora tenuti e che abbiamo descritti, con l'introduzione d'un modo diverso d'applicare la scala e di distinguere gli scaglioni; terzo, perchè la decima scalata ordinata nel 1480 continuò fino al 1487, fu ripresa in seguito e durò senza interruzione fino alla cacciata dei Medici nel 1494, nel qual anno Firenze si ridusse a governo popolare; e finalmente perchè gli storici e tanto i nostri che gli stranieri non toccarono d'una parte così importante del governo di Lorenzo de' Medici, come è quella dell'imposta progressiva mantenuta in vigore durante tutto il tempo della sua vita, e nemmeno i suoi

[1] Rinuccini, *Ricordi Storici*, pag. CXXIV.

biografi più diligenti e diffusi, e tra questi il Fabbroni ed il Roscoe; quantunque l'uno e l'altro si avessero dato cura di esaminare e di pubblicare molti documenti spettanti non solo alla vita del Magnifico, ma ben anche a quel reggimento che regolavasi del tutto e si fondava sul consiglio o piuttosto sul volere di Lorenzo, il quale governò a suo modo e pro e senza contradizione lo Stato; e col mantenere le apparenze della Repubblica, e senza esercitare egli stesso alcuna sorta di potestà legale, conseguiva con lo strumento degli stessi Consigli tutta l'autorità e i benefici d'un principe assoluto.[1]

IV.

LA DECIMA SCALATA, 1480.

X ⊫

QUISQUIS ES, QUIA DIVES ES ET PLURIMUM LUCRARIS, NON ES AMICUS PAUPERUM TAMETSI SIMULAS AMICISSIMUM; QUONIAM VERO PAUCOS FILIOS HABES, CATASTUM DAMNAS ATQUE EXPLODIS, ET CERVICIBUS INOPUM GRAVE ONUS IMPONIS.

Queste parole leggonsi scritte in calce ad una nota, che doveva servire a preparare una bozza o proposizione d'imposta, fatta dal notaro ser Piero Cennini, uno dei tanti cancellieri che i Medici tenevano siccome da loro dipendenti, in molti offici, e principalmente al Monte; e il quale, come sembra, ebbe incarico di dar la nota delle somme che abbisognavano e di proporre

[1] Note di Gino Capponi alla *Storia di Jacopo Pitti.*

il modo di trovarle. Del resto è noto, e lo stesso Guicciardini lo ripete in più luoghi [1], che i Medici, e particolarmente Lorenzo, tenevano uomini a loro devoti al Monte, alla camera del Comune, presso gli stessi ambasciatori fiorentini, e altrove. Avvertasi inoltre come a proposito delle imposte si lagnassero maggiormente quelli che avevano pochi figli; e ne abbiano veduta la ragione, detraendosi dugento fiorini per testa dal capitale imponibile.

Ma prima di tener discorso della decima scalata introdotta in quell'anno, importa che si dia ragguaglio del contenuto della relazione o informazione presentata dal Cennini, perchè appunto sui dati da lui forniti, e sui modi d'imposta da lui indicati, venne ordinata la nuova imposizione del 1480.

Il notaro Cennini comincia dall'avvertire che abbisognavano per far fronte alle spese cento mila fiorini, e propone varii modi di trovarli, e questi erano:

1° Una imposizione di *dieci sesti* di decima, uno al mese, e due mezze decime; con facoltà di pagare *due* sesti e *una* mezza decima con le paghe di Monte o cogli interessi del debito pubblico che scadevano nell'anno, e se questi non bastavano, con quelli che scadrebbero l'anno seguente.

2° Una gravezza per via di accatto a tutti *i non sopportanti* le gravezze e i pesi della Repubblica, ma scrivendoli al Monte, facendoli cioè creditori dello Stato

[1] Nei *Ricordi* e nel *Reggimento di Firenze*, Opere inedite, tomi I e II. « Lorenzo faceva riempiere le borse da uomini dipendenti da lui, massime per l'officio dei sei di mercanzia, e nominava i cancellieri e i notari di molti offici, a mano. »

col pagar loro gli interessi; con questo però che se l' accatto avesse effetto, potevasi diminuire l' imposizione sopradetta, di *tre sesti di decima*. Propone ancora di fare sulla *massa del sesto* un aggravo di mille fiorini e uno sgravo di tre mila, a discrezione degli officiali.

3° Un accatto ai cittadini per la somma dai venticinque ai trentamila fiorini, e se questo avesse luogo, si debbano in allora diminuire dalla imposizione *due sesti* e *mezza decima*.

4° Una tassa di tremila fiorini al commercio bancario, cioè, come dice il testo, a chi *traffica denari* con depositi, cambi o con mercanzie.

5° Una imposta al Monte Comune, cioè una *decima* sui *denari di Monte*, imposta che secondo il Cennini, produrrebbe dodici mila fiorini.

6° Una tassa di tremila cinquecento fiorini alle teste dai venti ai sessant' anni, e non meno di dieci soldi di fiorino e non più di quaranta per testa, ragguagliando la tassa alle condizioni delle teste; ma consiglia di spegnere questa imposta a quelli che avessero in seguito perduta l' industria o l' arte, per ragione della quale fossero stati tassati.

7° Una tassa di seimila fiorini sui beni delle corporazioni delle Arti, della Parte guelfa, dei Sei di Mercanzia, i quali tutti possedevano beni stabili. [1]

8° Infine propone d' imporre una *decima scalata* sui beni immobili dei cittadini sopportanti. [2]

[1] Le Arti e le principali tra le maggiori possedevano beni stabili, come l' arte della lana, del cambio, di calimala, della seta. Molti beni aveva anche l' officio di parte guelfa, il quale cominciò coll' amministrare quelli confiscati ai ghibellini fino dal 1267.

[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27 a carte 72.

Il Cennini nella sua relazione calcolava che la rendita netta dei beni immobili dei soli cittadini montava a circa trecentomila fiorini, la quale frutterebbe di decima fiorini trentamila. Egli propone bensì di non levare che la decima della rendita fondiaria, ma questa decima doveva essere ripartita non in proporzione delle entrate di ciascuno, ma applicando la scala o la progressione sulla quota, e distribuendo gli scaglioni in modo che al primo scaglione s'imponesse soltanto mezza decima, e poi salendo ai tre quarti di decima, alla decima intera, a una decima e mezza, e infine a una decima e tre quarti; per la ragione egli dice, che chi più possedeva di sovrabbondante, più dovesse pagare, e poco pagasse chi aveva poco sovrabbondante o meno d'una rendita media: e questa classe di cittadini costituiva il maggior numero dei contribuenti. Inoltre è d'avviso che questo modo di gravezza debba durare per sei anni, da cominciarsi dal giorno della incamerazione dei registri, e continuare fino al 1487. Noteremo infine che secondo i calcoli del notaro Cennini la sua proposta di gravezza doveva produrre quarantotto mila fiorini d'oro, cioè

3,000	tratti dalla banca e dalla mercatanzia.
30,000	dalla decima scalata.
12,000	dalla decima al Monte.
2,500	dalle teste.
500	dai beni delle arti ec.

Ed egli aggiunge che potendosi conchiudere la pace, basterà riscuotere cotesta imposizione due volte all'anno. Ma essa fu riscossa per più lungo tempo e

quasi ogni mese, quantunque la mezza decima fosse ridotta a un terzo, sempre però scalata.

Era bensì Lorenzo de' Medici andato a Napoli per porre fine alla guerra mossagli, dopo la congiura dei Pazzi, da Papa Sisto IV e da Ferdinando di Napoli, ed era ritornato con l'accordo, senonchè nè il Papa nè i Veneziani lo consentirono; e quantunque i Fiorentini si riconciliassero anche col Papa, e per la guerra di Venezia contro il duca di Ferrara si unissero con Sisto, con Milano e con Napoli in difesa del duca finchè si venne alla pace di Bagnolo nell'agosto del 1484, per cui è riconfermata la lega tra Milano, Napoli, Firenze e Papa contro Venezia, tuttavia le ostilità può dirsi che continuassero fino al 1487. Aggiungasi le imprese dei Fiorentini contro Sarzana e Pietrasanta, che cagionarono, dice il Guicciardini, una spesa intollerabile.[1]

Dopo di aver dato ragguaglio della nota scritta dal notaro Cennini, vedremo come essa servisse di norma per ordinare nello stesso anno 1480 quell'imposta progressiva che durò con qualche leggiero cangiamento fino al 1488, e che fu un modo diverso di progressione, la scala cioè applicata alla sola rendita fondiaria e alle teste. Difatti in vigore della legge dei 18 maggio 1480, fu ordinata l'imposta progressiva sulla rendita dei beni immobili, e per sette anni; e la regola della scala data dalla legge è precisamente quella proposta dal Cennini, dove il primo scaglione comincia con la rendita da fiorini uno a cinquanta, e l'ultimo comprende quella dei mille dugento sino a qualunque

[1] Opere inedite; *Reggimento di Firenze*, pag. 42.

somma; tassando il primo scaglione a ragione del cinque per cento della rendita, e l'ultimo a ragione del sedici e due terzi.[1] Con questo però, che ciascuno degli scaglioni cresceva di cinquanta fiorini, e che agli scaglioni era applicata la progressione in modo, che il prodotto totale dell'imposta non doveva passare il decimo della massa generale dell'entrate dei cittadini. E gli officiali deputati al reparto erano tenuti, pel disposto della stessa legge, di osservare le norme seguenti: ritrovare tutti i beni immobili che non erano accatastati e quindi aggravezzati nell'ultimo catasto, particolarmente quelli dei comitatini, degli ecclesiastici e dei distrettuanti, ed anche i beni portati nelle denunzie e scritti nei libri catastali ad un valore o rendita minori dal vero; ritrovare la rendita dal vero valore, stimando il valsente a ragione del sette di rendita per cento di capitale, e quindi scrivere la vera rendita secondo gli ordinamenti del Catasto del 1427, notando però e riconoscendo tutti quei beni i quali hanno aumentato di rendita; diffalcare dalla rendita le case di propria abitazione in città e in campagna, i debiti, i carichi per testamenti ec., e le spese per manutenzione delle case, possessioni, mulina, gualchiere ec., il tutto a forma della legge del catasto del 1427. E per ciò che riguardava alle teste, siccome le imponibili erano quelle dell'età dai diciotto ai settant'anni, così è stabilito dalla nuova legge, che se alla *posta* di un cittadino vi fossero segnate otto teste *non tassabili* a motivo

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1480; Libri del Consiglio dei Cento, Cl. II, Dist. IV, N° 17, 18; Cl. II, Dist. IV, N° 7, e Cl. VIII, N° 27.

dell' età, ed avesse una rendita inferiore ai cento fiorini, quel cittadino non sia imposto che per una sola testa, quand' anche le tassabili fossero in numero maggiore.

Però la legge del maggio venne modificata nel gennaio seguente; e fu prescritto ai deputati il 31 gennaio 1480,[1] stile comune 1481, di prolungare la scala e di fissare l' ultimo scaglione all' imposta del ventidue per cento della rendita; lasciando però in facoltà dei medesimi officiali di distinguere o distribuire a loro discrezione gli scaglioni bassi e intermedii, e particolarmente fino a quello che comprende la rendita dai dugento ai dugencinquanta fiorini; ma ragguagliando gli scaglioni in guisa che il totale dell' imposta produca il decimo di tutta la rendita dei cittadini, o almeno venticinque mila fiorini.

Vinta la provvisione e posta ad esecuzione, i deputati emanarono gli ordini opportuni per le portate o denunzie dei beni immobili, con la descrizione da farsi specificata dei singoli immobili, loro rendite, carichi e debiti; ed appiccarono per i quartieri della città una *formula* stampata delle denunzie: ed una di queste, quella pei cittadini del quartiere di Santa Maria Novella,, e qualche altra sono tuttora conservate in archivio. Statuirono pene severe contro le frodi, e tra le altre la confisca della metà dei beni non denunziati. Ma sopratutto gli officiali, come abbiamo detto, avevano ancora la facoltà di fissare e distribuire gli scaglioni, e di applicare a ciascuno di essi la progressione; perlochè con decreto degli 8 novembre dello stesso anno,

[1] Arch. Rifor. libri sopra citati.

essi determinarono gli scaglioni nell'ordine seguente:

Chi avesse di entrata				paghi a ragione		
da Fiorini	1	a	50	del	7	per cento.
»	50	»	75	»	8	»
»	75	»	100	»	11 ½	»
»	100	»	150	»	14	»
»	150	»	200	»	16	»
»	200	»	250	»	18	»
»	250	»	300	»	20	»
»	300	»	400	»	21	»
»	400	a	qualunque somma	»	22	»

Con questo ordine di scaglioni o di progressione della quota, la rendita compresa negli scaglioni più bassi pagava al di sotto del decimo; e la correzione che abbiamo rammentata alla legge del maggio, consiste nella prolungazione degli scaglioni e quindi nell'aumento progressivo della imposta per le rendite maggiori.[1] Inoltre la scala fu applicata anche alle teste, nel modo che segue:

Quelli che pagavano a ragione			erano imposti alla testa			
del	7	per cento.	in Fiorini	1	Soldi[2]	4 ⅘
»	9	»	»	1	»	9 ⅗
»	11 ½	»	»	2	»	3 ⅖
»	14	»	»	2	»	9 ⅗
»	16	»	»	3	»	2 ⅖
»	18	»	»	3	»	7 ⅕
»	20	»	»	4	»	--
»	21	»	»	4	»	2 ⅖
»	22	»	»	4	»	4 ⅘

I registri della decima scalata, come risulta dagli

[1] Provvisione del 1480; libro II del Consiglio maggiore o dei Cento.

[2] Soldi di fiorino; venti soldi fanno un fiorino.

stessi documenti dell' archivio, vennero incamerati nel novembre del 1481, e l' imposizione produsse fiorini 25,829 soldi 7. 7. che fu riscossa nell' ordine e nei tempi come si dirà in appresso:

Il 1° $\frac{1}{3}$ × |≡| cioè il primo terzo della decima scalata,	Dicembre	1481.	Pagati tutti in contanti.
» 2° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Gennaio	1481.	
» 3° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Febbraio.		
» 4° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Marzo	1482[1]	
» 5° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Aprile.		
» 6° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Maggio.		
» 7° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	- Giugno.		
» 8° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Luglio.		
» 9° $\frac{1}{3}$ × |≡| »	Agosto.		

Noi ci siamo fermati al nono pagamento, registro o rata della decima scalata ordinata nel 1480, quantunque continuasse fino al 1488, perchè, come vedremo in seguito, nell' anno 1482 vi fu aggiunta anche un'altra tassa posta ad arbitrio; riserbandoci però di dare la continuazione dei registri o dei modi di pagamento seguìti sino al 1488 della decima scalata unita all' imposta straordinaria che fu detta il *dispiacente sgravato*, che si riscossero contemporaneamente e alternando le rate o i registri ora dell' una ed ora dell' altra. E qui importa notare che per appunto la decima scalata fu posta dopo che Lorenzo de' Medici, scampato alla congiura de' Pazzi ed ai pericoli della guerra, non conosceva alcun ritegno, nè incontrava opposizione alla sua autorità.

[1] L' anno presso i Fiorentini cominciava col 25 marzo.

V.

LA DECIMA SCALATA E IL DISPIACENTE SGRAVATO. 1482-1488.

La famiglia dei Medici dopo aver vinto tutte le inimicizie le quali apertamente l'avevano combattuta, e pure assumere volendo unica autorità nella Repubblica e spiccarsi col vivere civile dalle altre, era costretta di superare ancora quelle famiglie che occultamente contro a lei macchinavano; perchè mentre i Medici contrastavano di pari autorità e riputazione con alcune delle altre famiglie, potevano i cittadini che alla loro potenza avevano invidia, pubblicamente a quelli opporsi; ma dopo la vittoria del 1466 contro la parte che voleva ritornare lo Stato agli Ottimati, a capo dei quali stava Luca Pitti, si ristrinse in modo lo Stato de' Medici e presero questi tanta autorità, che ai malcontenti conveniva, se pure volevano spegnere quel modo di governo, ricorrere alle congiure; laonde quella celebre congiura ordita dai Pazzi, e mancata. Ma il papa e il re di Napoli, che desideravano la rovina dei Medici, vedendo che la mutazione dello Stato non era seguíta, deliberarono di farla con la guerra; senonchè Lorenzo de' Medici, uscito anche da questa vittorioso, se prima era grande, divenne grandissimo,[1] e restrinse maggiormente il governo, tenendo la mano sui Consigli e sulle gravezze; per cui tutto lo Stato governavasi con la sua autorità, benchè tenesse presso di sè un numero di cittadini nobili e prudenti,

[1] Machiavelli; *Storie*, libro VIII.

nei quali si distribuivano gli onori della città e si trattavano le cose d'importanza; nondimeno in molte cose seguitava solo il suo consiglio e parere contro alla volontà degli altri, e teneva precipua cura che non si facesse alcuno sì potente ch'egli avesse cagione di temerne. E la stessa congiura de' Pazzi gli dette tanta riputazione e utilità, che in seguito rimase liberamente e interamente arbitro e quasi signore della città, e quella potenza che fin allora era stata in lui grande ma sospettosa, diventò grandissima e sicura; e d'allora in poi, come capo di uno Stato stretto, non ebbe per fine altro che la grandezza sua particolare, e fece sempre quanto gli parve a proposito di conservarla, senza rispetto alcuno a Dio, alla patria ed agli uomini.[1]

Perciò l'arte di Stato al tempo di Lorenzo il Magnifico era ridotta a far deliberare dal Consiglio dei Settanta, composto per la maggior parte de' suoi intrinsechi o dipendenti, le imprese che valessero più ad augumentare la propria grandezza che l'utilità della Repubblica, e per mezzo di quello maneggiava ancora le pubbliche entrate; ondechè anche l'arte di finanza consisteva nel creare continuamente nuovi modi di gravezza; nel fornire delle maggiori somme, che potevansi ritrarre, il Monte e la camera del Comune, dove teneva cancellieri e notari da lui nominati e devoti che *gli davano comodità di volgere il pubblico denaro a proprio beneficio;* e infine nel distribuire le imposte con l'applicazione della scala. Con siffatti modi accarezzando e risparmiando il popolo, impoveriva e rovinava i ricchi

[1] Guicciardini; Opere inedite, *Reggimento di Firenze*, pag. 43; e *Storia fiorentina*, cap. IV.

ed i potenti. Aveva dunque Lorenzo per ultimo fine il bene suo particolare, e a questo tutti i mezzi dirizzando, le deliberazioni del pigliare o lasciare le imprese, del fare o conservare le amicizie, erano non secondo la utilità della Repubblica, ma come pareva a lui che fosse più a proposito della sua propria grandezza; e se pure in alcuna impresa concorrevano l' una e l' altra insieme, cioè il pubblico beneficio e lo interesse suo particolare, usava arte di governare le imprese in modo che, non solo tutto il maneggio dipendesse da lui, ma benanche tutto l' onore, tutto il grado fosse suo; in modo che ad ognuno fosse noto ch' egli era il padrone assoluto. E il Guicciardini ristringendo in poche parole tutto il governo di Lorenzo, dimostrò come la guerra di Volterra, che mise in grave spesa e pericolo la città, fu causata da Lorenzo che per sdegni suoi particolari costrinse i Volterrani a ribellarsi. Il volere conservarsi privatamente l' appoggio della casa Sforzesca, e lo inimicarsi Sisto e il conte Girolamo Riario per le cose sue particolari, esasperò tanto il papa e il re Ferdinando che tentarono la novità de' Pazzi; e a loro non riuscendo rovinare Lorenzo per questo verso, ruppero la guerra con grandissima spesa e gravissimi danni del paese. Per ajutare il medesimo re nella guerra de' baroni, si fece spesa grossissima e senza necessità, perchè a Firenze non veniva male a proposito il suo travaglio; ma non lo volle comportare Lorenzo per la intelligenza stretta che aveva fatta col re. La impresa di Ferrara fu deliberata saviamente per opporsi alla troppa grandezza de' Veneziani, ma per tirare a sè Lorenzo tutta la riputazione e il grado, volle andare in persona alla Dieta

di Cremona. Non è da biasimarsi la impresa di Pietrasanta per le cose di Lucca; ma quando la fu stretta dal campo nostro in modo che bisognava si arrendesse, Lorenzo vi andò per aver egli solo l' onore delle altrui fatiche. Quante volte le armi della Repubblica erano dipendenti da lui e faceva fare Condotte senza bisogno? ed ha condotti capitani inesperti ma suoi amici e confidenti? Per poter reggere le spese eccessive e mantenersi gli amici nelle corti e appresso i principi, Lorenzo, quasi fallito nelle mercatanzie, non mise egli mano ai denari pubblici, facendosi servire con modi coperti di grosse somme? Non si sa egli come andarono le cose di quel suo banco, al quale si voltarono i pagamenti dei soldati nella guerra del 1478-79? Quello ch' egli fece per sè, non seppe o non volle o onestamente ne potè negare agli amici, dei quali molti furono serviti dei denari del Comune, che uscivano dal sangue e dalle ossa dei poveri cittadini, anzi erano le doti delle sventurate fanciulle. Dopo simili portamenti viene di necessità il sospetto, perchè sapendo che questi termini non possono piacere a chi non è maligno o di animo vile o interessato molto, era sforzato a guardare alle mani ciascuno e tenere bassi i potenti con le gravezze.[1] Difatti l' imposta progressiva introdotta già da Cosimo, fu da Lorenzo rinnovata e continuata per tutto il tempo che visse; cosicchè fondando la sua potenza sul principio democratico dell'eguaglianza sociale e politica, ed abbassando i grandi e i ricchi, conservava a sè stesso la suprema autorità nella Repubblica.

[1] Guicciardini, *Reggimento di Firenze*, pag. 41, 42, 43.

La scala quale venne fissata nel 1480-1481, durò fino al 1487; ma nel 1482 fu unita ad un'altra imposta distribuita ad arbitrio, e l'una e l'altra riscossa mese per mese. Nel giugno del 1482 furono deputati cinque officiali a regolare la nuova imposta che fu chiamata il *dispiacente sgravato;* e con questa combinazione si venne ad un altro modo, all'imposta cioè progressiva congiunta all'arbitraria. Abbiamo veduto che cosa s'intendesse per *dispiacente* e per lo *sgravo* ed *aggravo;* e notisi che dopo l'introduzione della progressiva distinguevasi sempre l'arbitrio dalla *regola* o *norma*, la quale non era altro che la scala, mentre nella distribuzione ed arbitrio seguivasi unicamente la coscienza o la discrezione. L'ultimo dispiacente imposto fu quello dell'anno 1479, che venne unito a un sesto di decima nel 1480; però a forma della legge del giugno 1482 si ordinò di congiungere il *dispiacente* con la *decima scalata* in questo modo:[1] Si unì un dispiacente del 1479 e un sesto sgravato del 1480, e si addizionarono; quindi vennero detratti due quinti della somma, e i rimanenti tre quinti costituirono la quota dell'imposta del nuovo dispiacente, il quale però poteva essere anche sgravato; e gli officiali avevano facoltà di scemare alle poste il nuovo dispiacente fino alla quarta parte, ma per diminuirne più del quarto, richiedevasi l'approvazione della Signoria e Collegi.

I deputati alla distribuzione della nuova imposta, riunitisi nel palazzo dei Consoli di mare, che in quel tempo risiedevano in Firenze, compirono in quaranta

[1] Arch. Rifor. Libri di Provvisioni del Consiglio dei Cento o Consiglio maggiore.

giorni i registri del *dispiacente sgravato;* e questo unitamente alla decima scalata del 1480–1481 costituì l'imposizione, che continuò ad essere pagata alternativamente, ogni mese ed anche più d'una volta al mese, fino al novembre del 1488; per cui dal settembre del 1482 al novembre del 1488 furono riscossi quarantaquattro *dispiacenti* e trentatrè *mezze decime scalate.*[1] Dall'anno 1480 in poi vennero pagate o una mezza decima scalata o una dispiacente al mese, parte in contanti e parte con gli interessi del Monte che di mano in mano scadevano; ma dal 1485 alla fine del 1487 si annoverano ventisei pagamenti, e tutti in contanti.

Dicemmo che i pagamenti della decima scalata ed anche di altre sorta d'imposte, potevansi fare con le paghe di Monte *guadagnate* durante il tempo che correva la gravezza; però debbesi avvertire a maggiore intelligenza, che il Monte talvolta *sosteneva* le paghe, vale a dire non pagava gl'interessi, o ne *riteneva* una parte; cioè in alcuni anni non *rendeva* che la metà degli interessi, in altri il terzo, ed anche soltanto il quarto, come vedremo in altro luogo; e ciò praticavasi anche per fare servire le paghe ritenute alla diminuzione ed estinzione del Monte; e fu più sopra avvertito che s'incominciò a ritenere fino dal secolo XIV una parte delle paghe all'oggetto di estinguere il debito pubblico.[2] Ora concedevasi, egli è vero, dalla legge di pagare l'imposta con gl'interessi scaduti, ma con quella parte di essi soltanto che il Monte rendeva; e quando trovasi scritto

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

[2] Veggasi oltre i documenti da noi citati, Piero Boninsegni, *Storia fiorentina*, pag. 722.

nelle leggi, con *le paghe del terzo*, con *le paghe della metà*, s'intende non già col terzo o con la metà delle paghe guadagnate o scadute, ma con le paghe di quel terzo o metà che il Monte rendeva; e siccome un quarto circa delle imposizioni pagavasi con gli interessi del debito pubblico, e questi erano, come abbiamo detto, ridotti alla metà e al terzo, ne veniva che il Monte riteneva ancora la parte che doveva rendere, perchè rilasciata a titolo di pagamento dell'imposta. Ma per meglio far conoscere il modo di esazione della decima scalata, e del dispiacente sgravato, daremo qui sotto la seguente nota, tratta dall'archivio, dell'ordine dei pagamenti:

Il	1° dispiacente sgravato,	Settembre 1482, di cont.[1]
»	2° terzo di dispiacente sgravato,	Ottobre d°, col terzo delle paghe di Monte del 1482.[2]
»	3° dispiacente sgravato, un terzo,	Novembre d°, di contanti.
»	10ª[3] $\frac{1}{3} \times \vert\equiv\vert$, cioè un terzo di decima scalata,	Novembre d°, paghe del terzo del 1482.
»	4° dispiacente sgravato, due terzi,	Dicembre d°, di contanti.
»	11ª $\frac{1}{3} \times \vert\equiv\vert$	Gennaio 1482(1483) di cont.
»	12ª $\frac{1}{3} \times \vert\equiv\vert$	Febbraio d°, di paghe, del terzo.
»	5° dispiacente sgravato,	Marzo 1483, di contanti.
»	13ª $\frac{1}{2} \times \vert\equiv\vert$ mezza decima scalata,	Aprile 1483, di contanti.
»	6° dispiacente sgravato,	Maggio d°, di contanti.

[1] Stando al documento questo *primo dispiacente* fruttò 4,100 fiorini.

[2] Pagabile con gli interessi del debito pubblico, e precisamente del Monte Comune che fruttava il cinque per cento, e col terzo che rendeva il Monte degli interessi scaduti nel 1482.

[3] Questo è il decimo registro o pagamento della scalata ordinata nel 1480. Come abbiamo veduto, la nona *decima scalata,* o la riscossione del nono pagamento di essa, ebbe luogo nell'agosto del 1482.

II 14ª ½ × |≡|	Giugno 1483, di contanti.
» 15ª ½ × |≡|	Luglio d°, di paghe, del terzo.
» 16ª ½ × |≡|	Agosto d°, di paghe del terzo.
» 7° dispiacente sgravato, due terzi,	Agosto d°, di contanti.
» 8° dispiacente sgravato, un terzo,	Settembre d°, paghe, del terzo.
» 9° dispiacente sgravato, un terzo,	Ottobre d°, di contanti.
» 10° dispiacente sgravato,	Novembre d°, di contanti.
» 11° dispiacente sgravato,	Dicembre d°, di paghe del terzo.
» 17ª ½ × |≡|	Gennaio 1483 (1484) di cont.
» 12° dispiacente sgravato,	Febbraio d°, di contanti.
» 1ª sesto di × |≡|	Febbraio d°, di contanti.[1]
» 18ª ½ × |≡|	Marzo 1484, di contanti.
» 13° dispiacente sgravato,	Aprile d°, paghe del terzo del 1483.
» 2ª sesto di × |≡|	Aprile d°, di contanti.[2]
» 14° dispiacente sgravato,	Maggio d°, terzo delle paghe.
» 3ª ½ × |≡|, cioè un sesto della scalata,	Maggio d°, di contanti.[3]
» 19ª ½ × |≡|, cioè la metà della scalata,	Giugno d°, con le paghe della metà del 1484.
» 20ª ½ × |≡|	Luglio d°, con le paghe della metà del 1484.
» 15° dispiacente sgravato,	Agosto d°, di contanti.
» 16° dispiacente sgravato,	Settembre d°, di contanti.
» 21ª ½ × |≡|	Ottobre d°, di contanti.
» 17° dispiacente sgravato,	Novembre d°, di paghe della metà del 1484.
» 22ª ½ × |≡|	Dicembre d°, di contanti.
» 18° dispiacente sgravato,	Gennaio 1484 (1485) di cont.
» 23ª ½ × |≡|	Febbraio d°, di contanti.

[1] Questo registro o pagamento fu riscosso per comprare grano, stante la carestia.

[2] Anche questo per comprare grano.

[3] Anche questo per comprare grano.

Il 24ª ½ × |≡|	Marzo 1485, di paghe, della metà del 1484.
» 19º dispiacente sgravato,	Aprile dº, di paghe, come sopra.
» 25ª ½ × |≡|	Maggio dº, idem.
» 20º dispiacente sgravato,	Giugno dº, idem.
» 21º dispiacente sgravato,	Luglio dº, di paghe, come sopra.
» 26ª ½ × |≡|	Agosto dº, di contanti.[1]
» 22º dispiacente sgravato,	Settembre dº, di contanti.[2]
» 27ª ½ × |≡|	Ottobre dº, di contanti.
» 23º dispiacente sgravato,	Novembre dº, di contanti.
» 28ª ½ × |≡|	Dicembre dº, di contanti.
» 24º dispiacente sgravato,	Gennaio 1485 (1486) di cont.
» 29ª ½ × |≡|	Febbraio dº, di contanti.
» 25º dispiacente sgravato,	Marzo 1486, di contanti.
» 30ª ½ × |≡|	Aprile dº, di contanti.
» 26º dispiacente sgravato,	Maggio dº, di contanti.
» 27º dispiacente sgravato,	Giugno dº, di contanti.
» 28º dispiacente sgravato,	Luglio dº, di contanti.
» 29º dispiacente sgravato,	Agosto dº, di contanti.
» 31ª ½ × |≡|	Settembre dº, di contanti.
» 30º dispiacente sgravato,	Ottobre dº, di contanti.
» 32ª ½ × |≡|	Novembre dº, di contanti.
» 31º dispiacente sgravato,	Dicembre dº, di contanti.
» 33ª ½ × |≡|	Gennaio 1486 (1487) di cont.
» 32º dispiacente sgravato,	Febbraio dº, di contanti.
» 33º dispiacente sgravato,	Marzo 1487, di contanti.
» 34ª ½ × |≡|	Aprile dº, di contanti.
» 34º dispiacente sgravato,	Maggio dº, di contanti.
» 35ª ½ × |≡|	Giugno dº, di contanti.
» 35º dispiacente sgravato,	Luglio dº, di contanti.
» 36ª ½ × |≡|	Agosto dº, di paghe, della metà del 1485.[3]

[1] Questa mezza decima scalata fruttò 4,250 fiorini.

[2] Questo dispiacente produsse 4,000 fiorini.

[3] Cioè con la metà, che il Monte rendeva, degli interessi scaduti nel 1485.

Il 36° dispiacente sgravato,	Settembre 1487, di cont.
» 37ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Ottobre d°, di contanti.
» 37° dispiacente sgravato,	Novembre d°, paghe, della metà del 1485.[1]
» 38ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Dicembre d°, di paghe, della metà del 1485.
» 38° dispiacente sgravato,	Gennaio 1487 (1488) di cont.
» 39° dispiacente sgravato,	Febbraio d°, di paghe, della metà del 1485.
» 40° dispiacente sgravato,	Marzo 1488, di contanti.
» 39ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Aprile d°, di contanti.
» 41° dispiacente sgravato,	Maggio d°, di paghe, della metà del 1485.
» 40ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Giugno d°, di contanti.
» 42° dispiacente sgravato,	Luglio d°, di contanti.
» 41ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Agosto d°, di paghe, della metà del 1485.
» 43° dispiacente sgravato,	Settembre d°, di contanti.
» 42ª $\frac{1}{2}$ × |≡|	Ottobre d°, di paghe, della metà.
» 44° dispiacente sgravato,	Novembre d°, di contanti.[2]

Abbiamo fin qui dimostrato come l' imposta progressiva con la regola o la forma della decima scalata introdotta fino dal 1480, avesse durato fino al 1482, e con un' aggiunta d' imposta straordinaria, continuasse fino al novembre del 1488. Altri cangiamenti e combinazioni hanno in seguito avuto luogo alla imposta progressiva, la quale durò fino al 1494, cioè sino alla mutazione dello Stato che seguì con la cacciata dei Medici dopo la calata di Carlo VIII.

[1] Stando al Rinuccini, il 6 novembre del 1487 fu ordinato nel consiglio dei Cento uno sgravo di fiorini 4,000 e un aggravo di 1,000 in sulla decima scalata che allora vegghiava. *Ricordi Storici*, pag. 143.

[2] Arch. Rifor. Libri del Consiglio maggiore o Consiglio dei Cento; e Cl. VIII, N° 27.

VI.

LA DECIMA SCALATA, AGGRAVATA E SGRAVATA. 1488-1494.

Era dopo l'impresa di Sarzana in somma pace Firenze, e viveva in felicità grandissima la Italia, sendosi pel credito e l'autorità di Lorenzo de' Medici le armi dovunque posate e ferme. Stavano gli statuali della Repubblica uniti e stretti, e quel reggimento aveva acquistato tanta potenza che nessuno ardiva contradirlo; dilettavasi il popolo di spettacoli, di feste e cose nuove, e nutrivasi coll'essere la città abbondante di vettovaglie, e tutte le arti e gli esercizii in fiore; pascevansi gli uomini ingegnosi e virtuosi coll'essere dato ricapito e condizione a tutte le lettere, a tutte le arti, a tutte le virtù; e finalmente la città godeva dentro di universale tranquillità e fuori era salita al maggiore grado di gloria e di reputazione, per avere un governo e un capo di grandissima autorità, per avere frescamente ampliato lo imperio, per essere stata in gran parte causa della salute del duca di Ferrara e poi del re Ferdinando, per disporre di papa Innocenzo interamente, per trovarsi collegata con Napoli e con Milano, e per essere quasi una bilancia di tutta Italia.[1] Ma in mezzo a tanta prosperità e grandezza, i Fiorentini erano oppressi dalle imposte eccessivamente gravose, e quello che più monta, la progressiva stabilita con la scala del 1480, fu continuata e mantenuta durante la vita di Lorenzo il Magnifico, ed anche sotto

[1] Guicciardini; Opere inedite, *Storia fiorentina*, cap. IX.

Piero suo figlio fino alla calata di Carlo VIII e alla riforma dello Stato fiorentino, che con l'esilio dei Medici si ridusse a governo popolare. Il periodo che corse dalla congiura de' Pazzi e dalla guerra che ne seguì fino alla morte di Lorenzo, cioè dal 1480 al 1492, se forse fu il più splendido per Firenze, venne al certo riputato come il più glorioso della vita del Magnifico; ma appunto per questa ragione, e perchè i suoi biografi, i quali ci sembrano avere composto lunghe elucubrazioni letterarie, ma non discorso dei modi di governo, tralasciarono di darne adeguata notizia, importa conoscere con quali vie e modi d'imposizione, e con quanto dispendio e sagrificio i cittadini furono obbligati a sostenere le grandi imprese della Repubblica e la potenza di Lorenzo. Noi abbiamo fin qui esaminato la progressione applicata alle imposte nel primo periodo della grandezza di Lorenzo, cioè dalla pace conchiusa col papa e col re di Napoli nel 1480, sino alle ultime imprese della Repubblica contro Sarzana e Pietrasanta; restaci ora di parlare della imposta progressiva continuata dal 1487 al 1492, anno in cui morì il magnifico Lorenzo.

In vigore della legge del 18 luglio 1487 fu rinnovata la scala, ossia la regola e distribuzione degli scaglioni determinata dalla provvisione del 1480; ma nello stesso tempo venne fatto alla massa generale uno sgravo distribuito tra tutte le poste, diminuendo a ciascuna secondo la rata e a discrezione degli officiali. Abbiamo più sopra veduto che l'entrata della decima scalata e imposta ai soli beni immobili dei cittadini, calcolavasi a circa trentamila fiorini, e che invece fruttò

soltanto venticinquemila; ma con lo sgravo prescritto dalla legge del 1487, l'entrata venne ridotta alla somma di diciottomila. Alcuni mesi dopo, e per decreto degli 8 novembre dello stesso anno, si stabilì di fare alla massa di tutte le poste un secondo sgravo di quattromila fiorini, e nello stesso tempo un aggravo di mille, aggravando le une o sgravando le altre a coscienza e giudizio dei deputati; e con questo nuovo sgravo ed aggravo l'entrata dell'imposta progressiva fu diminuita di tanto a non raggiungere che la metà della entrata ordinaria della scalata, vale a dire la somma di quindicimila fiorini. E questo nuovo modo di progressiva, cioè la decima scalata aggravata e sgravata venne ordinato per legge del 1° aprile 1488; e prima dovevasi riscuotere in due registri, vale a dire in due pagamenti uno per mese, che ebbero luogo nell'ordine che di sotto sarà notato, e così in seguito sino al novembre del 1494, cioè fino alla mutazione dello Stato.

La rata che toccava alle poste per lo sgravo era di soldi cinque e di quattro per lira, secondo la qualità delle poste, e di soldi cinque per le *teste;* la legge accordava però di pagare l'imposizione parte di contanti e parte cogli interessi del debito pubblico.

Nel febbraio 1488, stile comune 1489, fu ordinata l'esazione di sette decime scalate, vennero cioè riscossi sette registri, uno al mese, e per tutto l'anno 1489; lo che significa che le decime in discorso furono pagate sette volte entro l'anno, quattro in contanti, e tre con le rendite sullo Stato.

Il 23 marzo 1489, stile comune 1490, fu decre-

tata la riscossione per tutto quell' anno di altre sette decime scalate; per cui si fecero sette registri, tre pagabili in contanti, e quattro cogli interessi del Monte. Così nel febbraio 1490, stile comune 1491, s'imposero altre sette decime scalate, pagabili in sette mesi o in sette registri, tre in contanti e quattro cogli interessi scaduti del Monte; ed altrettante per legge dei 30 marzo 1491, stile comune 1492, e pagabili nello stesso modo. Nel gennaio 1492, stile comune 1493, vennero poste sei decime scalate, da pagarsi una ogni due mesi, in sei registri, tre di contanti e tre d' interessi del debito pubblico; ed altre sei il 16 gennaio 1493, stile comune 1494, e da riscuotersi nello stesso modo; e poi si continuò ad esigerle fino al gennaio del 1495.[1] D' allora in poi altri modi furono tenuti nell'aggravezzare i cittadini, perchè con la espulsione dei Medici e con lo stabilimento del governo popolare, l' imposta progressiva venne sospesa; senonchè fu fatta rivivere alcuni anni dopo, a cagione delle enormi spese a cui andava incontro la città per l' impresa e la guerra di Pisa.

La decima scalata aggravata e sgravata venne riscossa dal 1488 al 1494 nel modo e nell' ordine seguenti:

1488, Dicembre, 1ª una × |≡| (decima scalata intera) di contanti.
» Febbraio, 2ª » idem.

Seguono i sette registri posti li 6 febbraio 1488 (1489):

1489, Aprile, 3ª una × |≡| (decima scalata intera) di contanti.
» Giugno, 4ª » idem.

[1] Arch. Rifor. Libri di Provvisioni del Consiglio dei Cento.

1489, Agosto,	5ª una × |≡|	(decima scalata intera)	di paghe.
» Ottobre,	6ª	»	di contanti.
» Novembre,	7ª	»	di paghe.
» Gennaio,	8ª	»	di contanti.
» Febbraio,	9ª	»	di paghe.

E rispetto alle paghe rilevasi dal documento che l'imposta s'intendeva pagabile con quella metà degli interessi che rendeva il Monte e che scadevano nel 1489, perchè il Monte in quell'anno non rendeva che la metà delle paghe e sosteneva l'altra.

Altri sette registri furono ordinati per decreto dei 23 marzo 1489 (1490), e riscossi come in appresso:

1490, Aprile,	10ª × |≡|	(decima scalata intera)	di contanti.
» Giugno,	11ª	»	idem.
» Agosto,	12ª	»	di paghe.
» Ottobre,	13ª	»	idem.
» Novembre,	14ª	»	di contanti.
» Dicembre,	15ª	»	di paghe.
» Febbraio	16ª	»	idem.

E anche queste pagabili con la metà delle paghe scadenti nel 1490, e che il Monte rendeva. Altri sette registri furono ordinati li 12 febbraio 1490 (1491).

1491, Marzo,	17ª × |≡|	(decima scalata intera)	di contanti.
» Maggio,	18ª	»	idem.
» Luglio,	19ª	»	di paghe, col quarto del 1491.
» Settembre,	20ª	»	
» Novembre,	21ª	»	di contanti.
» Dicembre,	22ª	»	di paghe, col quarto del 1491.
» Febbraio,	23ª	»	

Questi registri furono sodisfatti col quarto delle paghe, perchè in quell'anno il Monte non rese che il *quarto* degli interessi, cosicchè l'imposta potevasi pagare soltanto con quel quarto. E qui debbesi avvertire

che pel pagamento della decima scalata degli anni 1488, 1489, 1490, erano buoni gl' interessi che il Monte rendeva in quegli anni, ma la sola metà di essi; per la decima scalata del 1491 e 1492, il quarto degli interessi che rendeva il Monte; e per quella del 1493, il quarto, ma per scontarli in pagamento della imposta il solo quinto ed anche il sesto; appunto perchè il Monte o lo Stato, negli anni sopra indicati, non rendeva degl' interessi del debito pubblico che la metà, il quarto e il sesto.

Un ordine dei 30 marzo 1492 stabilì il pagamento di altri sette registri della decima scalata, in questo modo:

1492,	Aprile,	24ª	una × |≡| (decima scalata)	di contanti.
»	Maggio,	25ª	»	idem.
»	Luglio,	26ª	»	di paghe, del quarto
»	Settembre,	27ª	»	del 1492.
»	Novembre,	28ª	»	di contanti.
»	Dicembre,	29ª	»	di paghe, del quarto
»	Febbraio,	30ª	»	del 1492.

Il 16 gennaio 1492, stile comune 1493, furono imposte sei decime scalate, pagabili nei mesi seguenti:

1493,	Marzo,	31ª	una × |≡| (decima scalata)	di contanti.
»	Maggio,	32ª	»	idem.
»	Luglio,	33ª	»	di paghe.
»	Settembre,	34ª	»	di contanti.
»	Novembre,	35ª	»	di paghe.
»	Gennaio,	36ª	»	idem.

E qui debbesi avvertire che delle paghe guadagnate o scadute nel 1493, il Monte non rendeva che il quarto, e pel pagamento della decima scalata sol-

tanto il quinto; gli ultimi sei registri o pagamenti della decima scalata vennero riscossi per provvisione dei 16 gennaio 1493 (1494), con questo ordine:

1494,	Marzo,	37ª	× |≡| (decima scalata)	di contanti.
»	Maggio,	38ª	»	idem.
»	Luglio,	39ª	»	di paghe.
»	Settembre,	40ª	»	di contanti.
»	Novembre,	41ª	»	di paghe.
»	Gennaio,	42ª	»	idem.[1]

Dicemmo che quantunque l'imposta fosse progressiva, era però sempre ragguagliata ed assisa sul mezzo per cento del capitale, per cui non doveva ritrarre che la decima delle rendite dei beni immobili e della ricchezza mobile; e che la differenza consisteva soltanto nella distribuzione e nella applicazione della progressione, nella gradazione degli scaglioni; e ciò non ostante essa non fruttava che circa venticinque mila fiorini, e con lo sgravo anche soli quindici mila. Ma era la frequenza della sua esazione che aggravava straordinariamente i contribuenti, perchè riscuotevasi ordinariamente sei e sette volte all'anno, e talvolta anche ogni mese, cioè le dieci o le dodici volte; ma in questi casi i contanti pagati per l'imposizione *andavano a Monte,* erano cioè scritti nei libri delle prestanze e portavano interesse; ed anche in altri tempi potevasi pagare cogli interessi scaduti del Monte, e con la parte di essi che rendeva; il quale però sosteneva di rado le paghe interamente, ma più spesso le riteneva per la metà, pei due terzi ed anche pei tre quarti.

Ora importa notare le somme delle gravezze che pagarono i Fiorentini al tempo di Lorenzo il Magnifico,

[1] Arch. Rifor. Libri del Consiglio dei Cento; e Cl. VIII, N° 27.

per via di dispiacente e di decima scalata, cioè d' imposta progressiva assisa soltanto sui beni immobili e mobili, senza contare le altre entrate del Comune, che cavava dalle così dette imposte indirette, e le quali raggiungevano la somma dai dugento cinquanta ai trecento mila fiorini; per cui si scorge l'imposta diretta, cioè la fondiaria e quella sulla ricchezza mobile, la quale per l' addietro non calcolavasi che per circa venticinque o trenta mila fiorini, salire negli anni che Lorenzo tenne il reggimento della Repubblica alla somma di dieci e dodici volte maggiore. È vero come si disse, che i cittadini per siffatte gravezze erano scritti al Monte e avevano diritto agli interessi, ma il Monte qualche anno sosteneva le paghe, tal altro non ne rendeva che la metà, un quarto ed anche un quinto; ed è vero altresì che una porzione della imposta poteva pagarsi con gli stessi interessi scaduti, ma con quella parte soltanto che il Monte rendeva.

Ecco la nota delle somme imposte e riscosse per via delle gravezze sopra indicate, e scritta da Pier Francesco Magalotti, che verosimilmente era uno dei molti cancellieri devoti alla famiglia dei Medici.

L' anno.	1471	*Fiorini.*	104,775
»	1472	»	172,756
»	1473	»	152,840
»	1474	»	116,804
»	1475	»	108,381
»	1476	»	111,069
»	1477	»	114,464
»	1478	»	205,595
»	1479	»	367,450
»	1480	»	244,754
Sommano in dieci anni Fiorini. . . .			1,682,888
Per cui la media sarebbe all' anno. .			168,288 $\frac{4}{5}$

L'anno.	1481	*Fiorini.*	114,508
»	1482	»	108,665
»	1483	»	164,665
»	1448	»	155,000
»	1485	»	159,000
»	1486	»	162,000
»	1487	»	160,000
»	1488	»	120,000
»	1489	»	105,000
»	1490	»	105,000
»	1491	»	105,000
»	1492	»	105,000
»	1493	»	90,000
»	1494	»	90,000[1]

E qui è da notarsi come l'imposta nei primi anni del governo di Lorenzo de' Medici si elevasse a più di cento mila fiorini; si aumentasse al tempo della guerra contro i Volterrani, poi andasse diminuendo sino al 1478; nel qual anno, che fu quello della congiura de' Pazzi, sale a più di dugentomila; e per la guerra mossa a Firenze dal papa e dal re di Napoli, cresce di nuovo e raggiunge nel 1479 l'enorme somma di fiorini trecento sessanta mila e più, la maggior somma d'imposta diretta che mai avessero pagata i Fiorentini. Poi decresce sempre più sino al 1482; e d'allora in poi aumenta per le guerre d'Italia, e fino alla impresa di Pietrasanta e di Sarzana. Dal 1488, cioè dalla pace generale d'Italia fino alla cacciata de' Medici, va sempre scemando e non arriva che alla somma di cento e cinque mila alla morte del Magnifico, e dopo lui scende ai novanta mila fiorini. Ritrovando il valore comparativo dell'oro di quel tempo col nostro, secondo i calcoli

[1] Arch. Rifor. Libri citati; e Cl. VIII, N° 27.

di Leber o di Cibrario, e ragguagliando i fiorini d'oro del secolo XV alle lire italiane dei tempi nostri, si avrebbe secondo il primo da circa venti milioni, e coi dati del secondo otto milioni di lire italiane, riscosse in un solo anno sulla ricchezza mobile e immobile dei cittadini fiorentini. E qui poniamo fine ai ragguagli intorno ai diversi modi dell'imposta progressiva stabilita e durata al tempo di Cosimo e di Lorenzo il Magnifico, e fino alla cacciata di Piero de'Medici e alla mutazione dello Stato avvenuta nel 1494. Vedremo in appresso con quali forme e con quali altri modi venisse applicata la scala o la progressione dell' imposta anche al tempo del reggimento democratico.

VII.

LA SCALA APPLICATA AL CAPITALE E ALLO SGRAVO. 1497-1500.

Fu certo cosa mirabile che lo Stato dei Medici il quale con tanta autorità aveva governato sessant' anni con Cosimo, Lorenzo e Piero, e che reputavasi appoggiato dal favore di quasi tutti i primi cittadini, sì subitamente nel 1494 fosse alterato: ragione principale l'amore della libertà, occasione la calata dei Francesi, provocazione le male arti di Piero de' Medici, i suoi modi e portamenti, la insolenza di quelli che gli erano appresso e che avevano tanto male disposti gli animi di tutti, e infine l' aver egli messo pazzamente a scotto e in preda senza bisogno tutto lo Stato. Questo fine ebbe e così perdè lo Stato quella famiglia nobilissima, ricchissima e reputatissima per tutta l' Italia, e per

l'addietro assai amata nella città; i capi della quale avevano con grandissime difficoltà, con grandissime virtù, con tempo e occasione fatto, conservato e augumentato lo Stato. La qual cosa a ultimo rovinò in brevissimo tempo sotto un governo temerario, quantunque si trovasse in tanti fondamenti di potenza e autorità e sì bene favorito ed appoggiato, che se non si fosse sforzato a fare a gara a perdersi, era impossibile non si conservasse. In modo che si può dire che il mal governo di pochi anni cancellasse in un dì solo, anzi lungamente contrappesasse ed avanzasse a tutti i benefici che la città aveva mai in tempo alcuno ricevuti da quella famiglia. Aggiungasi che l'ultimo di essa e il di lui governo e la natura sua era di qualità, che non solo venne in odio agli inimici, ma ancora dispiaceva agli amici e quasi non lo potevano sopportare, siccome uomo altiero e bestiale e di natura da volere piuttosto essere temuto che amato, fiero e crudele, d'animo caparbio; e che non s'intendendo delle cose, o voleva governarle secondo il cervello suo, credendo solo a sè medesimo, e se prestava fede e si consigliava intrinsecamenfe con persona, non era con cittadini che avessero esperienza delle cose di Stato e governatolo lungo tempo, e ch'erano tenuti savi e avevano interesse nel bene e nel male del pubblico; ma con uomini ambiziosi e cattivi e che lo consigliavano in tutte le cose secondo che ciecamente erano trasportati dalla ambizione e da altre cupidità; e per compiacerlo ed essergli più cari, lo indirizzavano il più delle volte per quella via per la quale lo vedevano inclinato.[1]

[1] Guicciardini, Opere inedite, *Storia fiorentina*, Capitolo XI.

La mutazione dello Stato seguì col bando dato ai Medici, e coll'istituire un governo democratico; ondechè dopo avere esaminati i diversi modi d'imposta progressiva introdotti al tempo che la Repubblica fiorentina era piuttosto retta col consiglio e l'autorità di Cosimo e di Lorenzo il Magnifico, l'ordine del discorso richiede che si venga esponendo la forma e i modi della medesima imposta praticati ancora durante il periodo del reggimento popolare, che si mantenne dalla cacciata di Piero de' Medici sino a quella del Soderini. Ma quantunque anche al tempo della democrazia si ricorresse alla progressione, ossia alla decima scalata, pure differenti furono i modi della sua applicazione; e s'introdussero la così detta *mezza decima scalata*, e la *decima mezza scalata*, intorno alle quali importa che da noi sia data particolare notizia. Egli è vero che appena Firenze si resse a libero governo, abolì l'imposizione sulla ricchezza mobile, e ordinò la decima, la quale era assisa unicamente sui beni immobili, in virtù della legge del febbraio 1494, stile comune 1495; ma siccome l'opera non fu condotta a compimento che dopo alcuni anni, e i libri decimali non poterono essere incamerati che nel 1498, così fu forza ritornare a quelle antiche forme d'imposizione che abbiamo fin qui annoverate, e delle quali sarà fatta menzione più sotto. Ma a motivo del continuo e grande dispendio causato dalla lunga guerra per la recuperazione di Pisa, ribellatasi fino dalla venuta di Carlo VIII di Francia, il nuovo governo della Repubblica non solo si appigliò anche ai modi della imposta progressiva, modificati però come sarà detto in seguito; ma quan-

tunque avesse istituito la decima, dai bisogni forse della guerra fu indotto a continuare ed a ripetere la progressione delle imposte anche dopo compiti i libri decimali.

Il primo modo d'imposta progressiva venne proposto due volte nei Consigli del reggimento democratico, la prima nel 1497 e la seconda sulla fine del 1499, sendo Gonfaloniere di giustizia Giovan Battista Ridolfi; ed ambedue le volte la proposta di legge non fu vinta, ed anzi la seconda volta per opera dello stesso Gonfaloniere Ridolfi. Ma, come diremo in appresso, quel disegno di legge passò e fu vinto nei Consigli pochi giorni dopo; e sino dal 1497, quando fu respinta l'imposta pregressiva, si ordinarono in suo luogo altri modi d'imposizione, e nello stesso dicembre di quell'anno furono poste due decime, ognuna delle quali produsse trentadue mila fiorini, in tutto sessantaquattro mila. Quindi nell'agosto del seguente anno 1498, si decretò una *quintina* sulla rendita, che fu riscossa cinque volte in venticinque mesi, ed ogni volta fruttò sessantatre mila fiorini; ondechè dalle due decime e dalla quintina si trassero fiorini trecento e quindici mila. Un mese prima era stato ordinato un *piacente*, ma non fu riscosso che una sola volta, e si cavarono ottantatre mila fiorini. Inoltre fino dal decembre del 1497 erano state imposte due decime ai non sopportanti, ognuna delle quali montò a fiorini dodici mila, in tutto ventiquattro mila. Dimodochè dal decembre 1497 alla fine del 1499, cioè fino a che si ritornò alla imposta progressiva, furono riscosse le seguenti somme:

le cinque Quintine.	*Fiorini.*	315,000
le due Decime	»	64,000
le due Decime ai non sopportanti. .	»	24,000
un piacente.	»	83,000
Totale. . . .	*Fiorini.*	486,000

E forse con le imposte suddette si trassero somme maggiori che non col disegno di legge che introduceva la scala.[1]

Però la proposta di legge, ripresentata poche settimane dopo, appena il Ridolfi uscì dall' officio, si vinse nel Consiglio per l' autorità del suo successore il Gonfaloniere Francesco Pepi, e fu messa ad esecuzione, come l' attesta il Guicciardini, l' unico storico che ci abbia lasciato memoria dell' imposta progressiva di quei tempi; ed anzi all' occasione della legge d' imposta presentata nel 1497 e respinta la seconda volta nel 1499, egli aveva composto, come era suo costume, due discorsi, nei quali riassume i principali argomenti e le ragioni che militavano in favore e contro siffatto modo d' imposizione.[2] I due discorsi nel manoscritto del Guicciardini non portano data; e da quello ch' egli riferisce in un' altra opera, la Storia fiorentina, pubblicata di recente, e nella quale leggesi un sunto delle ragioni dette in favore della legge proposta e che fu vinta, si potrebbe assegnare ai due discorsi la data

[1] Archivio delle Riformagioni, Provvisioni del 1497-1498; e Cl. VIII, N° 27.

[2] La decima scalata in Firenze, da manoscritti inediti di Messer Francesco de' Guicciardini; Firenze 1849.

dell' anno 1499 e degli ultimi mesi, durante i quali era Gonfaloniere il Ridolfi.

Il Guicciardini accenna alla proposta di legge in discorso nei termini seguenti: « Al tempo delle guerre di Pisa fu posta in Firenze una imposizione che si chiamò la decima scalata, la quale era che chi aveva cinque ducati o meno di decima, pagasse una decima; chi aveva dieci ducati di decima, pagasse una decima e un quarto; chi n' aveva quindici pagasse uno e mezzo; e così successivamente per ogni cinque ducati che l' uomo aveva di decima, si moltiplicava un quarto più, non potendo però passare, per uno, tre decime. » Da questo cenno del Guicciardini rilevasi che la proposta di quella legge era la progressione applicata alla quota. Ma nella proposta di legge, ripresentata nel 1499, rigettata ma poi vinta alcune settimane dopo, la scala è applicata al capitale, e nello stesso tempo e per la prima volta, allo sgravo.

Nel disegno di legge la scala è distinta in dieci scaglioni posti sul capitale: il primo è segnato pel capitale di un fiorino a cinquecento, l' ultimo dai ventimila a qualunque somma. Al primo scaglione si posero tre quinti di fiorino a oro per cento del capitale; all'ultimo dodici fiorini per cento. Questo modo d' imposizione doveva durare per cinque anni, e riscuotersi *due volte e mezza* ogni anno fino alla ricuperazione di Pisa; ma dopo la sommissione di questa città, ogni anno, però soltanto *una volta e mezza.* [1]

Questo nuovo modo d' imposta progressiva differisce dagli altri usati al tempo dei Medici, per la forma

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1499-1500.

della scala praticata allo *sgravo* e in gradazione inversa o regressiva. Abbiamo veduto che prima d' imporre il capitale o la rendita, anzi prima di ritrarre questa dal valsente, diffalcavansi dal capitale tutti i carichi che lo gravavano, la casa, la bottega o loro rispettivi prezzi di pigione, le bocche, i debiti, e per le teste dugento fiorini per ciascuna; ora nella legge proposta nel 1499, la scala viene praticata allo sgravo, ma con gli scaglioni discendenti per ottenere lo sgravo progressivo o ascendente. Inoltre venne aggiunta alle teste ordinarie, che erano detratte per ogni sorta d'imposta, *una testa* di più al secondo scaglione, due al terzo, e così via aumentando una testa di più a quelle aggiunte allo scaglione precedente; e fu data la regola ossia una scala per moltiplicare le teste nell' intendimento di ottenere la diminuzione o sgravo progressivo della imposta; di maniera che all' ultimo scaglione si aggiunsero *dieci bocche* oltre a quelle esistenti, e per le quali ordinariamente sbattevansi dugento fiorini per testa. Ma con questa differenza, che la detrazione, siccome era stabilito nella proposta di legge, non fosse operata a ragione di dugento fiorini per testa, al modo che fu ordinato per tutte le imposte fino dal 1427, ma si scomputassero soltanto quindici fiorini per testa; e che le teste vere, quelle cioè ch' erano detratte a forma delle vecchie leggi, non s' intendessero che i maschi i quali avessero passati due anni di età, e le femmine dai due anni ai diciotto. Gli altri carichi infine dovevano essere stimati a ragione del sei per cento della rendita.

La scala contenuta nella bozza o disegno della

provvisione, era distribuita con gli scaglioni e con la progressione della quota, nell' ordine seguente: [1]

Paghi chi ha di capitale.	per ogni cento.	Fiorini.	Lire.	Soldi.	Fiorini a oro.
da fiorini 1 a 500	»	»	»	13 1/3	– 2/4
» 500 » 1,000	»	»	»	15	– 2/3
» 1,000 » 2,000	»	»	»	17 1/2	– 3/4
» 2,000 » 3,000	»	1 –	»	»	– 7/8
» 3,000 » 5,000	»	1 1/8	»	»	1 –
» 5,000 » 7,000	»	1 1/4	»	»	1 1/8
» 7,000 » 9,000	»	1 3/8	»	»	1 1/4
» 9,000 » 11,000	»	1 1/2	»	»	1 3/8
» 11,000 » 14,000	»	1 5/8	»	»	1 1/2
» 14,000 » 16,000	»	1 3/4	»	»	1 5/8
» 16,000 » 18,000	»	1 7/8	»	»	1 3/4
» 18,000 » 20,000	»	2 –	»	»	1 7/8
» 20,000 a qualunque somma.	»	2 d'oro	»	»	2 –

E qui notisi la differenza di valore dei fiorini d' oro in oro da quelli pagabili in lire e soldi. Verso quell' epoca i fiorini valevano dalle lire sei e mezzo alle sette.

A tenore però del disegno di legge, la scala allo sgravo progressivo col moltiplicare le teste, doveva essere applicata in modo, che insieme alle detrazioni ordinarie delle bocche, non venisse diminuito più della metà il capitale, quel residuo cioè di capitale e sovrabbondante sul quale poi era assisa e distribuita l' imposta progressiva. Inoltre gli officiali deputati al reparto avevano facoltà d' imporre tremila fiorini ad arbitrio, ed a rata a tutte le poste secondo il loro capitale; ma la quota dell' arbitrio doveva essere scritta alla posta distintamente da quella segnata e toccata per via della scala.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1499-1500; e Cl. VIII, N° 27.

E qui giova notare che le rendite degli immobili erano stimate a misura della loro distanza dalla città; così calcolavasi la rendita a ragione del cinque per cento, per i beni della città e alle tre miglia intorno; del sei per cento pei beni situati dalle tre alle dodici miglia; il sette per cento per quelli dalle dodici alle sedici; e finalmente l'otto per cento quelli posti al di là delle sedici miglia. E importa avvertire inoltre che siccome il capitale era determinato dalla rendita, più la stima della rendita era tenuta bassa, più elevavasi la cifra del capitale; e più alzavasi la cifra della rendita, diminuiva quella del capitale, sul quale gravava l'imposta progressiva.

Ma, come dicemmo, questo disegno d'imposta progressiva presentato più volte al tempo che era Gonfaloniere di giustizia, pei mesi di novembre e di dicembre 1499, Giovan Battista Ridolfi, uomo che per conto della casa, per essere riputato prudentissimo e per molte qualità era stimato assai, benchè non fosse ricco di possessioni, fu da lui sempre ostinatamente ricusata, in modo che al tempo suo non s'appiccò; se nonchè nel gennaio seguente sendo stata proposta di nuovo, fu vinta il 21 dello stesso mese; e qui lasciamo parlare il Guicciardini: « Essendo Gonfaloniere di giustizia per gennaio e febbraio messer Francesco Pepi, e avendo la città bisogno di danari, dopo molte dispute si propose finalmente una gravezza ingiusta e disonesta, e in grandissimo danno di coloro che avevano entrata di possessioni. Erasi dopo il 1494 posta, per un magistrato deputato a ciò, una decima universale a tutti i beni dei secolari, ed erasi usata qualche anno, po-

nendone secondo i casi che occorrevano, una, due e tre per volta; ma perchè questa decima gittava poco, chi era trovatore di gravezze nuove ordinò in detto tempo, che vi si facesse su una scala in su quelli che pagavano di decima da cinque ducati in su (e qui ducati equivalgono a fiorini); e di cinque ducati in cinque si multiplicasse, in modo che quando si poneva una decima, chi aveva di entrata cinquanta ducati gli toccava a pagare cinque ducati solo; chi n' aveva trecento gliene sarebbe tocco da ottanta o cento; in modo che dove quello pagava uno decimo della entrata sua, quest'altro ne pagava uno quarto e uno terzo, e chiamavasi decima scalata. Di modo che ponendosi l' anno tre o quattro di queste decime, chi aveva d' entrata ducati cinquanta pagava uno terzo o uno quarto della entrata sua; chi n' aveva trecento pagava tutta la entrata sua; e multiplicandosi proporzionabilmente, chi aveva di entrata cinquecento o seicento ducati, pagava l' anno una volta e mezzo o due la entrata sua. Questo modo così proposto, benchè fusse ingiustissimo e di danno al pubblico, perchè gli è utilità della città mantenere le ricchezze, pure pensando ognuno alle comodità sue, aveva favore assai: principalmente tutti i poveri, avendo ad avere una gravezza, volevano piuttosto questa che un'altra, perchè la gli offendeva poco; tutti coloro che erano ricchi di danari la favorivano, perchè la non li percuoteva; restavano solo quegli avevano molte possessioni, i quali erano pochi, e se alcuno altro, se ne ritraeva per la disonestà della cosa. Messasi a partito in Consiglio e non si vincendo le prime volte, vi parlò su Luigi Scarlatti ch' era di Collegio, molto vivamente,

mostrando ch'egli era ragionevole che chi aveva più ricchezze sentisse più i carichi della città; soggiungendo che s'ei si dolevano che questa gravezza gl'impoverisse, ch'ei scemassero le spese, e se non potevano tenere cavalli e servi, facessero come lui che andava in villa a piè e si serviva da sè; e con queste e altre simili parole si riscaldò in modo che il parlare suo di dispiacere e di disonestà avanzò la provvisione. La quale si vinse con carico grande della Signoria appresso agli uomini da bene, e tanto più quanto sendo stato messo innanzi questo modo alla Signoria passata, Giovan Battista Ridolfi, ch'era Gonfaloniere, benchè non fusse ricco di possessioni, l'aveva sempre ostinatamente ricusata, in modo che a tempo suo non si appiccò mai.» [1] Importa però avvertire ciò che non è menzionato dal nostro storico, perchè forse fatto comunissimo in quei tempi, che cioè l'imposta straordinaria e quindi la scalata veniva scritta al Monte.

Vedremo più sotto con quali provvedimenti il governo popolare procurò di far fronte dal 1494 in poi alle spese dello Stato, e con quali imposte straordinarie si pose in grado di sostenere la lunga guerra di Pisa fino al 1509; qui vogliamo soltanto continuare l'esposizione dei modi dell'imposta progressiva stabilita a tenore della legge dei 21 gennaio 1499, stile comune 1500, e che subì un'altra riforma nel 1506; anzi in vigore della provvisione di quell'anno doveva servire di base e norma per tutte le gravezze avvenire.

[1] Opere inedite, *Storia fiorentina*, pag. 221-222.

VIII.

½ × |≡| e × ½ |≡|.

LA MEZZA DECIMA SCALATA, E LA DECIMA MEZZA SCALATA.
1500-1506.

Deliberati i Fiorentini di proseguire l'impresa contro la città di Pisa, malgrado la mala prova dell'assalto dato da Paolo Vitelli nell'agosto del 1499; e dall'altro lato la venuta di Luigi XII che rinnovava le pretensioni di Carlo VIII, la lega fermata con lui ch'erasi accordato col papa, con Venezia e con Filiberto di Savoia, e i successi del Valentino nella Romagna obbligarono la Repubblica, per tenersi preparata a tutti gli eventi, ad avere sempre la pecunia pronta, ed a ricorrere per procurarla alle imposte straordinarie, ed anche alla progressiva stata ordinata dalla legge del 21 gennaio 1499–1500. Chè anzi nello stesso giorno si rinnovò l'accatto che denominavasi il *piacente*, e si riscosse una volta intero e una seconda mezzo, e fruttò insieme centoventicinque mila fiorini. Questo accatto, detto il piacente, era già stato introdotto, come abbiamo veduto, nel giugno del 1498, e se ne impose uno in quell'anno che produsse ottanta mila fiorini; chiamavasi poi *piacente* perchè era in facoltà del contribuente nel pagare siffatta imposizione, di scegliere o *una quintina e mezza*, o *quattro ventine*, o un *accatto e un sesto* di quello posto nel 1494, e del quale vedremo più sotto. Ma nello stesso tempo che fu rimesso in vigore il *piacente*, si procedette ad esigere la decima scalata ultimamente ordina-

ta, e la quale gettò per l'anno 1500, la somma di quarantacinque mila fiorini.[1]

La legge però dava facoltà di pagare la decima scalata e il piacente e mezzo cogli interessi del debito pubblico scaduti, ma soltanto con le paghe dei Monti del sette, quattro e tre per cento, e non di quelle del Monte Comune propriamente detto, il quale rendeva il cinque per cento; come pure potevasi fare il pagamento con gli stipendii, già rilasciati in prestito con lo sconto d'un soldo per lira, ossia del cinque per cento, dai pubblici officiali della Repubblica.

La decima con la distinzione degli scaglioni e con la progressione della quota, come venne prescritta dalla legge del gennaio 1499-1500, fu riscossa cinque volte, si tennero cinque registri, e fruttò quarantaquattro mila fiorini; però a forma d'una provvisione dei 23 aprile dello stesso anno, venne decretato un nuovo accatto in questa forma: agli abili al Consiglio Maggiore, che si chiamò anche il Consiglio Grande, furono imposti due quinti di *quintina*, specie di gravezza così chiamata, come fu avvertito, perchè distribuita da cinque officiali e ad arbitrio. La quintina era stata posta fino dall'agosto del 1498, e produsse sessantacinque mila fiorini; e in seguito si ricorse cinque volte a siffatta gravezza in venticinque mesi. Ed a questo proposito debbesi ricordare che gli *abili al Consiglio Grande* erano da circa tre mila, dei quali sedevano mille alla volta, estratti dalla borsa.[2]

Questo nuovo accatto imposto agli abili al Consi-

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1499-1500.

[2] Veggasi la Costituzione del governo democratico da noi pubblicata in calce al *Reggimento* del Guicciardini.

glio gettò quaranta mila fiorini; ma potevasi pagare cogli interessi dei Monti del sette, tre e quattro per cento, ed anche farne dote a fiorini venti per cento; cioè per ogni cento fiorini di denari di Monte dati in pagamento dell' accatto, i cittadini avevano diritto d'essere scritti per venti fiorini sul *Monte delle doti.*[1]

Vigeva sempre ed era in piena esecuzione la decima scalata, ma questa non bastando ai bisogni sempre maggiori ed urgenti, il 20 giugno dello stesso anno 1500, si ricorse ad un' altra combinazione d'imposta che si chiamò il *prestanzone;* e questo consisteva d'un terzo di quintina, e di $1\frac{1}{4} \times |\equiv|$, vale a dire di una decima e un quarto scalata. Il prestanzone fu pagato col benefizio di due soldi ed anche del dodici per cento l'anno, e gettò da settantasei mila fiorini. Un' altra legge dell' 11 novembre stabilisce una nuova combinazione d'imposta unita alla progressiva, e fu ordinata la $\frac{1}{2} \times |\equiv|$, cioè la mezza decima scalata, un terzo di quintina e un terzo di piacente, con facoltà di pagarle cogli interessi scaduti del debito pubblico; ma soltanto la $\frac{1}{2} \times |\equiv|$ potevasi pagare cogli interessi del Monte Comune, cioè del cinque per cento, e la quintina ed il piacente con quelli del sette, quattro e tre per cento. Simile imposizione composta della mezza decima scalata, del piacente e della quintina fu riscossa nove volte ossia in nove registri: la prima fu pagata nel marzo del 1501, e l'ultima nel novembre dello stesso anno; e nei primi tre mesi, un terzo della $\frac{1}{2} \times |\equiv|$, cioè un sesto della imposta progressiva al mese; nel secondo trimestre un nono di quintina al mese; e l'ultimo tri-

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1499-1500; e Cl. VIII, N° 27.

mestre un nono di piacente, uno al mese. La $\frac{1}{3}$ × |≡| fruttò ventidue mila fiorini; il terzo di quintina, ventunmila; e il terzo del piacente, ventisette mila; in tutto settantamila fiorini. L'ordine delle riscossioni o dei registri fu come appresso:

la $\frac{1}{3}$ × |≡|	1501, 6 Marzo, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ × |≡| (ossia un terzo della mezza decima scalata.)	Pagate cogli interessi del Monte Comune o del cinque per cento.
	» 7 Aprile, idem.	
	» 8 Maggio, idem.	
il $\frac{1}{3}$ Vª.	» 26 Giugno, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ Vª. (o un terzo del terzo della Quintina.)	Pagate cogli interessi dei Monti del sette, quattro e tre per cento.
	» 27 Luglio, idem.	
	» 28 Agosto, idem.	
il $\frac{1}{3}$ piacente.	» 18 Settembre, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ piacente (o un terzo del terzo del piacente.)	
	» 19 Ottobre, idem.	
	» 20 Novembre, idem.	

Dopo l'ultima rata, e cominciando col mese di dicembre del 1500, e fino all'ottobre del 1502, si continuò a pagare un quinto di quintina al mese; in tutto undici quintine, vale a dire due intere e un quinto, e mese per mese, di contanti e senza benificio o sconto alcuno.

Ma sino dal 1501 l'imposta progressiva subì un'altra modificazione, e si ridusse a × $\frac{1}{2}$ |≡| cioè a decima *mezza scalata;* perchè fu bensì conservata la scala stabilita nel gennaio 1499-1500, ma per legge dei 26 aprile, ai singoli scaglioni non venne segnata che la metà della quota progressiva ch'era stata scritta nel 1500. Però onde trovare un compenso a questa riduzione della metà, fu aggiunta una metà della stessa

decima *mezza scalata*, e più tre quarti di *quintina;* quindi la nuova combinazione d'imposta comprendeva $1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ |≡|, $\frac{3}{4}$ Vª, ossia una decima e mezza metà scalata e tre quarti di quintina, che si riscosse cominciando dal giugno 1501 fino all'aprile del 1502: i primi sei mesi, un quarto di decima mezza scalata ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ |≡|) al mese, e gli altri cinque mesi un quinto di tre quarti di quintina ($\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$ Vª); ed esigevasi alternativamente, un mese in contanti e un mese di paghe di Monte. La sola imposta della una e mezza decima metà scalata fruttò cinquantasette mila fiorini. Ma questa volta la scala fu praticata anche allo sconto che si fece alla quintina, ed era regolata come segue:

Chi pagava di quintina:		aveva di sconto.
fino ai fiorini 5	. . . .	soldi 3 – per lira.
dai 5 ai 15		» 2 6 per lira.
» 15 a qualunque somma. . .		» 2 – per lira.

Di modo che con questa nuova forma d'imposta noi abbiamo l'applicazione della metà della scala, e la progressione praticata allo sconto. Della *decima metà scalata* furono tenuti sei registri, e quindi si riscosse per sei volte, tre in contanti e tre in paghe di Monte; la prima volta cogli interessi di Monte del sette, quattro e tre per cento; la seconda con quelli del Monte Comune o del cinque per cento; e la terza con quelli del Monte del quattordici per cento. Così della quintina; tre registri o pagamenti furono fatti cogli interessi del debito pubblico; due con quelli del sette, quattro e tre, ed uno del quattordici; due altri registri o paga-

menti in contanti, ma col beneficio dello sconto scalato, come sopra. Dalla 1 ½ ×, ½ |≡| si cavarono cinquantasette mila fiorini; dai ¾ Va, quarantotto mila.[1] L'esazione cominciò nel giugno del 1501 e continuò a tutto aprile del 1502, nell'ordine qui sotto descritto:

Sesto di 1 ½ ×, ½ |≡|, ossia sesto di una e mezza decima metà scalata.

1501, 1	Giugno,	un sesto	di contanti.
»	Luglio,	idem.	interessi del 7, 4, 3, per cento.
»	Agosto,	idem.	di contanti.
»	Settembre,	idem.	interessi del 5 per cento.
»	Ottobre,	idem.	di contanti.
»	Novembre,	idem.	d'interessi del 14, per cento.

Quinto di ¾ Va.

»	Dicembre,	un quinto	di contanti.
»	Gennaio,	idem.	d'interessi del 7, 4, 3, per cento.
»	Febbraio,	idem.	di contanti.
1502,	Marzo,	idem.	d'interessi del 7, 4, 3, per cento.
»	Aprile,	idem.	d'interessi del 14, per cento.

Due mesi dopo, e per legge dei 10 giugno dell'anno medesimo 1502, altri cambiamenti vennero introdotti, mantenendo però sempre la forma e il modo della progressiva con la metà della scala del 1499; e s'imposero due decime con la metà della scala, più una quintina o uno piacente a scelta del contribuente (2 ×, ½ |≡| + 1 Va). Dalle due decime mezze scalate si trassero settantasei mila fiorini; dalla quintina o dal piacente, sessantaquattro mila, quantunque in un altro

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1500-1501.

foglio dello stesso libro dell'archivio leggasi settantamila. Tanto le due decime metà scalate, quanto la quintina furono pagate coi frutti del debito pubblico, e cominciarono a riscuotersi nel luglio del 1502 in dodici volte o dodici registri, e l'ultima rata venne pagata nel giugno del 1503. Occorre però di notare che siccome il debito pubblico componevasi di varii Monti, cioè del Monte Comune ch'era il più antico e che fruttava il cinque per cento, dei Monti del sette, quattro e tre, del Monte delle Doti, e del Monte delle Discrezioni ch'era del quattordici per cento; così all'occasione della nuova imposta e a forma della legge sopracitata, il Monte del quattordici per cento fu ridotto all'otto e per un anno; e questo per gli interessi che scadevano dal settembre 1502 in poi, e coi quali era concesso di pagare in parte l'imposta in discorso.[1]

Daremo l'ordine dei pagamenti:

$\frac{1}{4}$ V^a al mese.
- 1502, Luglio, pagabile cogli interessi del 7, 4, 3 e 8 per cento.
- » Agosto, idem.
- » Settembre, idem.
- » Ottobre, idem, e anche con quelli del Monte Comune o 5 per cento.

$\frac{1}{4}$ X, $\frac{1}{2}$ |≡| al mese, ossia $\frac{1}{8}$ 2 X, $\frac{1}{2}$ |≡|
Il quarto della decima mezza scalata o l'ottavo di due decime mezze scalate.
- » Novembre, $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{2}$ |≡|
- » Dicembre, idem.
- » Gennaio, idem.
- 1503, Febbraio, idem.
- » Marzo, idem.
- » Aprile, idem.
- » Maggio, idem.

(Novembre–Maggio: tutte con gli interessi del 7, 4, 3, 8, per cento.)

- » Giugno, idem, anche con gli interessi del Monte Comune, o del 5 per cento.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1502.

Pochi giorni dopo, cioè il 19 dello stesso mese di giugno 1502, furono imposti quarantamila fiorini sulla *ventina;* e per ottenerli si diede facoltà agli Officiali di riscuotere fino a una ventina e due terzi; ma potendola sgravare pro rata alle poste, se fatta la distribuzione si venisse a conoscere ch' era oltrepassata la somma ordinata; e tale imposizione fu detta la *ventina sgravata*, doveva pagarsi di contanti e nei tempi indicati qui sotto:

$\frac{1}{6}$, XX $\frac{2}{3}$, cioè un sesto di ventina e due terzi al mese.	1502,	Luglio,	$\frac{1}{6}$, XX $\frac{2}{3}$	di contanti.
	»	Agosto,	idem.	
	»	Settembre,	idem.	
	»	Ottobre,	idem.	
	»	Novembre,	idem.	
	»	Dicembre,	idem.	

Noi abbiamo fin qui veduto l'esazione contemporanea della imposta progressiva e di altre tasse straordinarie, pagabili parte con le paghe di Monte, parte in contanti, ed altre interamente di contanti; e inoltre l'esazione dei così detti *accatti*, i quali si rendevano, e per la loro restituzione erano per lo più assegnati gl' introiti della dogana, del sale ec. Un altro accatto fu posto per provvisione dei 16 luglio 1502, cioè nello stesso mese in cui si cominciò a riscuotere anche la ventina sgravata; accatto che venne distribuito dagli officiali a ciò deputati, a loro coscienza ed arbitrio e a chi credevano, e per la somma dai sessanta ai settanta mila fiorini; con condizione espressa di non imporre a una posta più di trecento fiorini. I deputati al reparto distribui-

rono la somma di fiorini 65,195, ma ne restarono per 25,000 di poste fogne, perdute o non riscuotibili.

Nel seguente anno 1503 si fece ritorno alla imposta progressiva congiunta alla ventina sgravata. Il primo aprile dell'anno suddetto, vennero ordinate due decime mezze *scalate* e una ventina e due terzi sgravata, le quali insieme fruttarono da quarantamila fiorini; ma furono interamente pagate con le rendite sullo Stato. La prima riscossione ebbe luogo nel maggio e l'ultima nel febbraio del 1504, cioè d'un terzo della scalata, e d'un quarto della ventina sgravata, alternativamente ogni mese.

1503,	Maggio.	1/3 X, 1/2 |≡|
»	Giugno.	idem.
»	Luglio.	1/4 XX sgravata.
»	Agosto.	1/3 X, 1/2 |≡|
»	Settembre.	1/4 XX sgravata.
»	Ottobre.	1/3 X, 1/2 |≡|
»	Novembre.	1/4 XX sgravata.
»	Dicembre.	1/3 X, 1/2 |≡|
1504,	Gennaio.	1/4 XX sgravata.
»	Febbraio.	1/3 X, 1/2 |≡|

E tutte pagabili cogli interessi del sette, quattro, tre e otto per cento; con l'aumento di quattro soldi per lira ai renitenti e morosi, meno che non fossero dichiarati miserabili dal Consiglio degli Ottanta. I rimanenti due terzi della ventina sgravata furono, come vedremo, riscossi in appresso. Il due aprile dello stesso anno 1503 si decretò d'imporre al clero e luoghi pii due decime mezze scalate, ma con questa riserva che prima di riscuoterle dovevasi concordare col papa. E intanto

il giorno venti dello stesso mese d'aprile si stabilì d'esigere due terzi dell'*accatto* già posto nel luglio del 1502, e da quei cittadini medesimi dai quali l'anno avanti era stato riscosso. [1]

Era così continuo il bisogno di avere i denari pronti a cagione del campo che la Repubblica teneva sotto Pisa, che nel giugno dello stesso anno 1503 si ricorse di nuovo alla *ventina sgravata*, e da pagarsi in contanti; di cui metà dovevasi pagare cominciando dall'agosto, e l'altra metà dopo avere ripreso Vico Pisano, uno dei luoghi più importanti presso la città di Pisa; e della ventina sgravata fu riscosso un sesto al mese, nell'ordine che daremo qui sotto. Però a tenore della legge citata dei 10 giugno 1503, la ventina sgravata, quantunque si riscotesse in contanti, doveva venire scontata sulla prossima imposta che fosse ordinata.

Sesto della ventina sgravata.				
	1503, Agosto. . . .	$\frac{1}{6}$ XX sgravata.		
	» Settembre. . .	idem.		in contanti,
	» Ottobre. . . .	idem.		e da scontarsi
	» Novembre. . .	idem.		sulla prima im-
	» Dicembre. . .	idem.		posta avvenire.
	1504, Gennaio. . . .	idem.		

Non appena fu riscossa l'ultima rata o sesto della metà della ventina sgravata, che con altro decreto dei 16 gennaio 1503, stile comune 1504, vennero ordinate altre tre ventine e mezza; la prima ventina per iscontare quella già pagata dall'agosto al gennaio, le altre due e mezza da riscuotersi durante l'anno 1504, e in

[1] Loc. cit. Provvisioni del 1503; e Cl. VIII, N° 27.

dodici registri o rate: potevansi però pagare cogli interessi del debito pubblico.

Abbiamo veduto come l' ultima rata dell' imposta progressiva 2 ×, ½ |≡|, cioè delle due decime mezze scalate, fosse riscossa nel febbraio 1504; ma un mese prima, e in forza d' una legge dei 16 gennaio, fu ordinato che l' imposta sopra detta, cioè le tre ventine sgravate, e un quarto o un quinto al mese, venissero pagate sino al febbraio del 1505, cominciando nel marzo del 1504, e nell' ordine che segue:

Il quarto di Ventina sgravata.	1504,	Marzo,	¼ ×× sgravata.	Pagabili cogli interessi del Monte.
»	»	Aprile,	idem.	
Il quinto di Ventina sgravata.	»	Maggio,	⅕ ×× sgravata.	
»	»	Giugno,	idem.	
»	»	Luglio,	idem.	
»	»	Agosto,	idem.	
»	»	Settembre,	idem.	
»	»	Ottobre,	idem.	
»	»	Novembre,	idem.	
»	»	Dicembre,	idem.	
»	1505,	Gennaio,	idem.	
»	»	Febbraio,	idem.	

Sono due quarti e dieci quinti di ventina che formano le due ventine e mezzo sgravate; ed ognuna dovevasi pagare cogli interessi del sette, quattro, tre e otto per cento, ed anche con quelli del Monte Comune del cinque per cento che scadevano nel 1504, non che dell' ultimo prestanzone il quale rendeva il quattro per cento.[1]

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1504-1505; e Cl. VIII, N° 27, 34, 38.

Vedremo come l'imposta progressiva fosse rinnovata nel 1506, e continuasse negli anni seguenti.

IX.

× |≡| *sgravata.*

LA DECIMA SCALATA E SGRAVATA. 1506.

Cosimo de' Medici il Vecchio per assicurarsi degli inimici e sospetti usò le gravezze in luogo dei pugnali, così il Guicciardini; quasi un secolo dopo, con la scuola di Luigi XI di Francia, di Ferdinando di Spagna, del Valentino, dei papi e di molti altri, Cosimo I granduca usava i pugnali, i veleni e le archibugiate, e *scorticava* i Fiorentini per trarne denari da fornire all'imperatore Carlo V ed a' suoi ministri. [1] Ma per tornare ai modi d'imposizione di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico, gli errori e gli arbitrii che usava lo Stato stretto de' Medici per malizia o per necessità, commetteva spesso, osserva il nostro storico, per ignoranza e malizia il vivere popolare o lo Stato largo; e ogni volta che gli errori sono del pari, tanto nuoce quello che si fa per una di queste cause, quanto quello che si fa per l'altra; anzi è da avere più paura della ignoranza, perchè questa non ha nè misura nè regola. Ed egli è vero che ai tempi di Cosimo e di Lorenzo i cittadini dello Stato erano riguardati; ma anche il popolo può fare il medesimo, perchè al porre le gravezze elegge spesso persone che sapranno poco di queste

[1] Legazioni Serristori; Prefazione.

come delle altre cose. E dove le gravezze quando non sono fondate in sui beni sodi avrebbero bisogno di grande prudenza e di uomini che conoscano bene la città e le condizioni dei cittadini, ed anche avrebbero fatica a non fare di molti errori, si pensi quanti ne faranno quando sarà in mano di chi sappia poco; senza che anche loro avranno de' parenti, degli amici da riguardare, e di quelli a chi vorranno male; in modo che per private passioni peccheranno qualche poco, e per ignoranza erreranno assai. Quanto ai modi di gravezza saranno comunemente più ingiusti e peggiori quelli del popolo; perchè la natura sua è caricare sempre addosso a chi ha più condizione, e perchè sono più numero quelli che ne hanno manco, riesce loro facilmente. E però il popolo ordinariamente propone modi che battono oltre al dovere i ricchi, in modo che li stirpano, che è cosa dannosa alla città; perchè si debbe conservare ognuno nel grado suo, e i ricchi si hanno ad accarezzare non a distruggere, perchè in ogni tempo fanno onore alla patria e utile ai poveri, e quando è bisogno sovvengono il pubblico.[1]

Ma non regge il paragone che istituisce il nostro storico, perchè al tempo dei Medici era calcolo e ragione di Stato quello che al tempo del reggimento democratico sembrava errore; e tutto il governo dei Medici, anche rispetto alle imposizioni, riducevasi ad arte, che non sempre era indirizzata al bene ed utile della Repubblica, ma piuttosto a rovinare i potenti ed i ricchi, e conservare la loro autorità e preminenza

[1] Guicciardini, Opere inedite, *Del Reggimento di Firenze*, pag. 68.

nello Stato. Ragione delle gravezze, dopo la cacciata dei Medici, eccessive e sempre crescenti erano le condizioni in cui versava il governo popolare; ed anzi lo stesso Guicciardini, come vedremo più sotto, si limitò a proporre una nuova forma per la loro votazione. Del rimanente le ingenti somme che costava la guerra di Pisa, quelle anche enormi pagate a Carlo VIII, a Ferdinando di Spagna ed a Massimiliano d'Austria, i quali mostrarono agli Italiani il loro basso animo col vendere ai Fiorentini la facoltà di riprendere Pisa, dando così l'esempio di un traffico nuovo nella storia delle nazioni; inoltre i conati per ostare all'ambizione dei Veneziani, ai segreti disegni dello Sforza, ed al pericolo di perdere l'indipendenza per opera del Valentino, giustificano l'estensione delle gravezze a cui dovettero sottoporsi i Fiorentini dal 1494 in poi; nel qual tempo si appigliarono anche, quantunque temperandoli con varie modificazioni, ai modi della imposta progressiva praticati dai Medici, e gli hanno introdotti per quasi tutto il tempo che durò la guerra di Pisa.

Nei primi mesi del 1506 erasi operata la riforma ordinaria del Monte, e per rispondere alle paghe si vinse una provvisione di *due decime e mezza* e di *due arbitrii e mezzo;* ed essendo molte volte ita a partito nel Consiglio degli Ottanta, passò con difficoltà, perchè contradetta da Antonio Malegonelle il quale dimostrava questa gravezza essere disonesta, e persuadeva si facesse una gravezza ordinaria, lo effetto della quale era in buona parte rincarare il sale. Ma il gonfaloniere Soderini opponendosi e ributtandolo vivamente, la provvisione passò agli Ottanta, e portata nel Consiglio Grande

e non si vincendo, venne a gara: da una parte dal Gonfaloniere che tutti i giorni chiamando il Consiglio, non cèssava di proporla e riscaldarla; dall' altra da molti uomini dabbene massime giovani, che erano molto caldi e solleciti al contradirla, e tanto più che comprendevasi che poco numero di voti mancavano a darle perfezione. E però il Gonfaloniere riscaldato, sendo una mattina radunato il Consiglio, fece pubblicare che secondo gli ordini non potevano essere in Consiglio quelli che erano caduti a *Specchio* da poi ch' erasi fatta l' ultima imborsazione; il che toccava a molti, dei quali la più parte erano giovani da bene e che si opponevano alla gravezza. E così vôto il Consiglio di più fave inimiche, credette il Soderini avere vinta la provvisione. Ma sendo sdegnati di questo atto disonesto molti di quelli che rimasero in Consiglio e che prima la vincevano, diedero le fave bianche, e la provvisione tornò addietro; e inaspritisi gli animi andò a partito nel Consiglio cento e sei volte e finalmente non fu vinta.[1] Il Gonfaloniere eravi su indiavolato, ed entrata la nuova Signoria, la volle cimentare; ma Giovan Battista Ridolfi,[2] (quello stesso che contrastò l' imposta progressiva del 1499), gli si oppose, mostrando non essere giusto volere cozzare col popolo; e così si riformò il Monte per otto mesi, non si ponendo gravezza alcuna. Ma uscita quella Signoria ed entrata la nuova, si propose una decima ed un arbitrio, e di rincarare dell'ottavo le gabelle di dogana; la quale per parere cosa leggiera, si vinse facilmente. Però come rilevasi dal testo della

[1] Guicciardini, Opere inedite, *Storia fiorentina,* pag. 328.

[2] Il Ridolfi era dei Signori nei mesi di maggio e giugno 1506.

provvisione degli 11 maggio 1506,[1] la decima era progressiva, e la scala applicata alla quota in modo diverso dagli altri che abbiamo finora indicati.

A forma della legge vennero deputati cinque cittadini ad ordinare la gravezza per l' *avvenire;* i quali dovevano prima fare uno sgravo di cinque mila fiorini e uno aggravo di cinquecento larghi d'oro sulla *ventina* semplice ordinata nel 1496; però per sgravare una posta più del terzo richiedevasi l'approvazione dei Signori e Collegi. E questa ventina gravata e sgravata insieme con la decima sgravata che ultimamente era stata incamerata, divenne il modo stabilito della gravezza da usarsi per l' avvenire; ma non riscuotendo più che soldi dieci per lira di tale imposizione. Era pure disposto dalle legge che gli officiali del Monte eleggessero quattro scrivani, uno per quartiere, i quali fossero tenuti di scrivere sopra apposito libro o registro tutte le poste della decima sgravata suddetta, applicando a ciascuna posta la scala o regola di essa data dalla stessa legge, in questo forma: che non si facesse scala a chi aveva di decima al di sotto di fiorini sei; che gli scaglioni cominciassero dalla decima di fiorini sei, facendo uno scaglione per ogni unità che aumentava, fino alla somma di fiorini quarantacinque; che ad ogni posta e quindi ad ogni unità che cresceva, dovessero aggiungere tre soldi a quanto era segnato alla precedente, e più tanti soldi quanti erano gli scaglioni che precedevano.[2] Inoltre a tenore della stessa provvisione, insieme alla decima scalata e sgravata fu ordinato un *arbitrio,* da distribuirsi

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1506.
[2] Arch. Rifor. Provvisione degli 11 maggio 1506.

dai medesimi cinque officiali nel modo seguente; essi dovevano imporre alle poste dei cittadini descritti a gravezza nei libri delle prestanze, uno arbitrio di otto mila fiorini larghi d'oro, come liberamente pareva o piaceva loro; dichiarava però la legge, che se alcuno in luogo di tale arbitrio volesse accettare l'*arbitrio* posto ultimamente e già incamerato, gli officiali fossero tenuti a compiacerlo. La legge dispone ancora che la decima scalata e sgravata e l'arbitrio « sia la gravezza che si abbia ad usare per l'avvenire, non si potendo usare l'una senza l'altra, nè più parte dell'una che dell'altra. » E questa legge fu ottenuta dal Gonfaloniere Soderini al tempo della Signoria che successe a quella che l'aveva avversata.

La regola della scala o la distinzione degli scaglioni per l'imposta progressiva ordinata nel 1506, è la seguente:

A ciascuna posta che avesse di Decima

Fiorini. . .	6	si faccia la scala di Fiorini. .	-	Soldi.	3[1]
»	7	»	-	»	7
»	8	»	-	»	12
»	9	»	-	»	18
»	10	»	1	»	5
»	11	»	1	»	13
»	12	»	2	»	2
»	13	»	2	»	12
»	14	»	3	»	2
»	15	»	3	»	14
»	16	»	4	»	7

Seguita in questa forma la progressione fino allo scaglione di fiorini *quarantacinque* di decima; per cui

[1] Intendasi soldi di fiorino; venti soldi = un fiorino.

è manifesto che il nuovo modo d'applicazione della scala consiste in questo, che ad ogni unità di cui accrescevasi la decima, si faceva uno scaglione, e ciò sino alla cifra o decima di quarantacinque; e che ad ogni scaglione si aggiungevano tre soldi a quelli della quota precedente, e più tanti soldi quanti erano gli scaglioni percorsi.[1] La legge inoltre ordinava che le frazioni di soldi e denari non siano scalate, e questo a beneficio delle poste; e non sia praticata la scala alle poste che avevano di decima al di sotto dei fiorini sei, e questo sia, dice la legge, a *beneficio de'poveri.*[2]

Due anni dopo Pisa era già ridotta agli estremi, e con la sua resa fu posto termine all'enorme dispendio sostenuto fino allora dal governo popolare, per cui non sentì forse il bisogno di ricorrere in appresso alla imposta progressiva; quantunque insieme con essa fossero continuamente introdotte altre imposte straordinarie e le prestanze, particolarmente dal 1494 in poi, cioè dalla istituzione del governo democratico: delle quali daremo la nota in continuazione a quella riportata più sopra delle gravezze dal 1470 al 1494; come pure di quelle ordinate al tempo dell'ultimo governo popolare dal 1527 al 1530 e fino alla caduta della Repubblica.

Da quanto abbiamo fin qui esposto, a noi sembra di avere sufficientemente chiarita questa materia dell'imposta progressiva praticata nella Repubblica fioren-

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1506; e Cl. VIII, N° 27.

[2] Notisi che trovato il valore comparativo delle monete del tempo con le moderne, secondo i calcoli del Cibrario, monterebbe l'infimo scaglione o la decima di fiorini sei, più di 100 lire italiane; e secondo quelli di Leber passerebbe i dugento.

tina, e di avere indicati i modi principali della sua applicazione; e così di quelli introdotti al tempo della preponderanza della casa de' Medici, come di quelli rinnovati dal governo popolare. Contuttociò prima di por fine a questo capitolo, stimiamo opportuno di accennare ad altre due imposte progressive, una ordinata al tempo di quell'ultimo governo democratico che si preparò a sostenere l'assedio di Firenze; l'altra decretata dal penultimo rampollo della famiglia Medicea.

X.

LA DECIMA SCALATA NELL'IMMINENZA DELL'ASSEDIO, 1529.

Dopo la recuperazione di Pisa e le alterazioni che subirono le alleanze degli Stati italiani a cagione della guerra suscitata dalla lega di Cambrai, la Repubblica fiorentina per avere seguìto la fortuna di Francia e ceduto ai desiderii di quel re col permettere il conciliabulo di Pisa, erasi tirata addosso l'indegnazione del papa, e quindi preparata la rovina dello stato popolare; perchè Giulio II stretta alleanza col re di Spagna, che non era tale da mettere in dubbio l'interesse proprio per proteggere la ragione altrui, s'adoperò a mutare il governo di Firenze; fintantochè la debolezza interna della democrazia fiorentina, i consigli divisi ed incerti, le deliberazioni repugnanti al bene, e infine le armi degli Spagnuoli ricondussero i Medici nella città con la espulsione del Soderini. Inoltre poco tempo dopo, l'avere papa Leone X intrapresa la guerra contro il duca

d'Urbino per fare uno Stato a Lorenzo de' Medici, l'avere cacciato un principe dallo stato proprio, e persino con esempio inaudito di avarizia e crudeltà negati gli alimenti alla duchessa a cui aveva rapita anche la dote, gli concitò contro la universale indegnazione; e le querele contro il papa ripetendosi tutto dì dalla madre del re di Francia, donde si spargevano in Germania ed in Inghilterra, diminuirono la riverenza anche verso la Santa Sede, e nutriva quel fuoco che in seguito cagionò lo scisma. Perchè il sommo pontefice in quella guerra aveva esausto non solo il proprio erario, ma ben anche quello di Firenze, dalla quale cavò novantotto mila fiorini[1] per adoperarli a spogliare il duca d'Urbino; e adoperò siffatti modi per restaurare il tesoro, che gli alienarono i cattolici della Germania e consumarono lo scisma. E tanta ingratitudine del papa, tanta ingiustizia ed empietà[2] divise anche talmente due famiglie possenti, i Medici per ricchezza e per gradi, e i duchi d'Urbino per amore di popoli e per virtù militare, che quella divisione fu una delle cause della rovina d'Italia. E le straordinarie gravezze a cui vennero astretti i Fiorentini dal papa per tener viva quella guerra, furono anche la causa principale che, venuta la occasione, i Medici fossero cacciati per la terza volta nel 1527 con tanto accordo del popolo e dei grandi, che se avessero ascoltato i consigli dell'Alamanni e le offerte del Doria non vi sarebbero ritornati.

Già sino dagli ultimi mesi del 1528 i Fiorentini,

[1] Relazione di Marino Giorgi ambasciatore veneto presso Leone X; con note di T. Gar.

[2] *Storia d'Italia* di M. Francesco Guicciardini; lib. XIII.

che diffidavano sempre della doppiezza e della simulazione del Santo Padre, il quale era in allora Clemente VII, s'erano accorti delle sue male arti e dello scellerato disegno che aveva già concepito nell'animo suo, quello cioè di voltare contro Firenze sua patria le orde medesime che avevano perpetrato l'eccidio e l'orribile saccheggio della stessa Roma; e però stavano pronti con la virtù, l'eroismo ed ogni sorta di sacrifici aspettando l'aggressione del Sommo Pontefice, fermi nel magnanimo proposito di difendere l'indipendenza e l'onore di Firenze contro le armi imperiali e la perfidia del papa; virtù ed eroismo che resero celebre la caduta di quella Repubblica e coprirono d'infamia il Santo Padre. Perchè non appena cacciati nuovamente i Medici che avevano tenuto lo Stato dal 1512 al 1527, il governo democratico che si rinnovò e si mantenne sino alla capitolazione della città, oltre il Consiglio Grande e tutte le istituzioni popolari, fece rivivere e mise in vigore molti provvedimenti del libero governo che resse Firenze dal 1494 al 1512; e per prepararsi agli avvenimenti ed alla difesa, essendo Gonfaloniere Niccolò Ridolfi, risuscitò l'ordinanza della milizia quale era stata formata, disciplinata ed istruita per opera del Machiavelli,[1] e ricorse anche agli stessi modi d'imposizioni straordinarie.

Delle frequenti, molteplici e varie gravezze ordinate dal governo democratico durante il breve periodo di sua vita, dal 1527 al 1530, noi faremo menzione più sotto; ma qui vogliamo notare che si appigliò altresì

[1] Scritti inediti di Niccolò Machiavelli, da noi per la prima volta pubblicati; Firenze 1856.

alla scala o progressione della imposta, e della quale ha fatto cenno anche il Varchi, la sola volta ch'egli abbia parlato di questa forma d'imposizione.[1] La quale venne introdotta per legge vinta nel Consiglio Grande li 22 febbraio 1528, stile comune 1529, e da doversi pagare in dodici registri o rate, cioè ogni mese il duodecimo di essa, e il primo registro cominciando ad esigersi col mese di marzo. Due giorni dopo, cioè li 24 febbraio dello stesso anno fu proposta e vinta nello stesso Consiglio Grande una provvisione per un accatto o balzello di trenta mila fiorini, da distribuirsi e riscuotersi nel modo che segue: Vennero eletti venti cittadini, ciascuno dei quali doveva prestare mille fiorini, ed altri venti, ed ognuno di questi, fiorini cinquecento; da fornirsi la metà fra dieci giorni, e l'altra metà nei dieci susseguenti, assegnando loro per rimborsarsi l'entrate della Dogana, con l'utile del dieci per cento. Vedemmo più sopra la differenza che correva tra gli accatti, le gravezze e le prestanze; solo qui ricorderemo, che gli accatti erano prestiti, per la restituzione dei quali era quasi sempre assegnato l'introito di qualche gabella o imposizione indiretta del Comune, esigibile nell'anno stesso o nel susseguente, erano per così dire antecipazioni fatte al governo da alcuni cittadini più facoltosi; le gravezze e le prestanze venivano più universalmente scritte al Monte, cioè aggiunte al debito pubblico e ne subivano le vicende. Ma così grande era il bisogno di provvedere danaro, che quel governo operò che nello stesso giorno e nel medesimo Consiglio passasse la provvisione per cui ordinavasi che l'ultimo accatto, il quale

[1] Varchi; *Storie fiorentine,* libro VIII.

era già stato posto ed incamerato, fosse raddoppiato; che tutti quelli cioè a cui era stato imposto l'accatto, fossero tenuti di pagarlo una seconda volta, il terzo di esso per tutto aprile, l'altro terzo per tutto giugno, e il rimanente nell'agosto di quell'anno 1529; con lo sconto del dieci per cento a chi avesse somministrato la prima volta, cioè nell'aprile, la somma intera che gli toccava.

Ma unitamente a questi prestiti venne anche ordinata l'imposizione della decima scalata; della quale daremo la regola che fu stabilita allora per la progressione da osservarsi nel distribuirla e riscuoterla; e questa regola o scala era la seguente:

Che tutti coloro i quali avevano di Decima

fino a fiorini	5	pagassero	una decima e tre quarti.
da	5 a 10	»	due decime.
»	10 » 15	»	due decime e un quarto.
»	15 » 20	»	due decime e mezzo.
»	20 » 25	»	due decime e tre quarti.
»	25 » in su.	»	tre decime.

Questa fu l'ultima decima scalata, perchè l'anno seguente Firenze capitolò; e qui daremo anche fine al discorso intorno alla progressione dell'imposta sulla ricchezza mobile e immobile praticata continuamente nella Repubblica fiorentina per lo spazio quasi di un secolo, stimando noi di avere sufficientemente chiarito, come fu nostro intendimento, questa forma d'imporre e distribuire i pesi dello Stato, coll'indicare le diverse regole o scale ed esporre i vari modi della loro applicazione; forma d'imposta che se a' tempi nostri rimane ancora la più controversa e la più difficile ad eseguirsi,

mostra però sotto un aspetto nuovo e singolare la scienza e l'arte di finanza presso i Fiorentini. E qui crediamo opportuno che a questo proposito si conosca il giudizio che intorno all'argomento delle imposizioni portava il Guicciardini, in uno de'suoi scritti inediti e che viddero la luce solamente in questi ultimi anni; e tanto più che il nostro storico discorre non solo dei modi d' imporre ordinati dai Medici e dallo Stato stretto, ma ben anche di quelli introdotti al tempo del governo largo e popolare. A volere, egli osserva, che la gravezza sia posta dalla legge, bisogna sia fondata o sulla entrata delle possessioni, e questa non basta ai bisogni perchè a Firenze il minore membro che sia di ricchezza sono le possessioni; o ha da essere fondata sugli esercizi e in sul mobile, e questa, in parte è impossibile, perchè i denari si girano in molti modi che non si vede, in parte è difficile e disonesta: difficile perchè sarebbe troppo faticoso aver a tenere conto di tutti i contratti, mercati o cambi che si fanno, ed essendo spesso le faccende fondate sul credito, è disonesto avere a pubblicare lo stato vero dei mercatanti. Se dunque non c'è altro che la entrata delle possessioni dove la legge possa fermare il piede, bisogna che per supplemento la si fondi in sullo augumentare le gabelle o i pregi delle farine, del sale ec.; e questo in tutti i luoghi d' Italia ha ora più che la parte sua, e volergli dare nuovo peso sarebbe ingiusto, e uno far gridare tanto il popolo minuto, che non si troverebbe facilmente chi volesse esserne autore e tirarsi addosso carico sì grande; e genererebbe sì mala disposizione che io non so se a qualche tempo la fosse forse troppo. Però se si potesse trovare un modo

che fosse ragionevole sarebbe molto utile, perchè assicurerebbe gli uomini dall'essere battuti dalle gravezze, che è una delle importanti cose che abbia la Repubblica.[1] E qui il Guicciardini proponeva un terzo Consiglio di mezzo tra il Consiglio stretto degli Ottanta e il Consiglio Grande, al quale ultimo, come è noto, erano abili da tremila cittadini fiorentini, e dove sedevano mille alla volta.[2] Ma gli storici notarono come tornava difficile ottenere la pecunia quando bisognava, e come le provvisioni non si facevano a tempo, e indugiando bisognava spendere il doppio e il triplo, perchè dal popolo non sono sempre conosciuti i bisogni come si conviene; e il Consiglio stretto degli Ottanta era meglio informato, e v'intervenivano cittadini d'ogni sorta, cioè di quelli che vivono in sulle possessioni, mercatanti, ricchi, poveri e di ogni qualità; in modo che non è da dubitare che si voltino a modi che fossero ingiusti e senza i rispetti debiti e convenienti.[3] E considerato tutto questo era meglio fare fondamento sugli Ottanta, non già che vinta la provvisione in questi, la non andasse anche nel Consiglio Grande per l'approvazione, ma bastasse in questo la metà dei voti. Contuttociò non tutti erano di parere che le provvisioni dei danari deb-

[1] Opere inedite; *Del Reggimento di Firenze,* pag. 73.

[2] Nel Consiglio Grande erano eletti tutti i Magistrati della Città e del dominio, approvate le provvisioni del denaro e le imposte, e sanzionate le leggi proposte dai Magistrati. Gli Ottanta formavano un Consiglio stretto nel quale deliberavansi gli affari più importanti dello Stato, eleggevansi i Dieci della guerra, gli ambasciatori, i commissari generali, ed anche le leggi d'imposta prima di portarle nel Consiglio Grande.

[3] *Del Reggimento di Firenze;* pag. 169.

bano avere l'approvazione del Consiglio Grande, perchè da un canto l'esperienza mostra che il popolo va adagio al provvederli tanto, che molte volte innanzi che le siano vinte è tanto tardi che i denari non sono a tempo a quello che si disegna. Può ancora accadere che si disegnino per qualche cosa segreta che non è bene sia nota al popolo, e dovendosi vincere in Consiglio Grande bisogna manifestarla, perchè il popolo non la vincerebbe mai senza vederne una urgentissima cagione. Aggiungasi che quando il popolo ha a deliberare i denari, si getta per lo più a modi ingiusti e perniciosi, che gravano molto e riscuotono poco; ed essendo in Consiglio Grande più i poveri che i ricchi, non distribuiscono le gravezze proporzionabilmente, ma vorrebbero che i ricchi pagassero tutto, e loro non sentirne il peso; il che è ingiusto e dannoso, perchè sebbene i ricchi hanno ad aiutare la città, è conveniente conservarli perchè le fanno onore e ornamento, e acciò che ei possino aiutarla ancora in un altro tempo; per queste ragioni non è bene che il Consiglio Grande vi abbi ad intendere.[1] E qui è da notarsi che le provvisioni de' danari, come altresì le cose più importanti venivano per legge deliberate nel Consiglio degli Ottanta anche al tempo del Soderini, ma dovevano ottenere i due terzi dei voti; e poi passavano nel Consiglio Grande, dove bastavano a vincerle la metà dei voti, cioè la metà più uno. Questa disposizione fu rinnovata anche dall' ultimo governo democratico in vigore della legge vinta li 20 maggio 1527.[2]

[1] *Del Reggimento*, pag. 279.
[2] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1527.

Dall' altro lato, continua il Guicciardini, questo pagare dei denari è stimato tanto da ognuno ed è come si dice il secondo sangue, che lo avere tutti a pagare secondo le deliberazioni e pensieri di pochi, come ciò avviene in uno Stato stretto, potrebbe generare qualche disordine e disparere, ed anche i modi darebbero alterazione se fossero disonesti e gravassero più i poveri che i ricchi. Raccolto tutto io mi risolvo, che importandó al governo dello Stato tanto il provvedere de' denari, perchè senza quelli non si può nè difendere nè offendere, sia necessario non si deliberino in Consiglio Grande per le ragioni dette che sono naturali; e ha mostro la esperienza più volte, che per non volere il popolo vincerli ai tempi debiti non hanno dipoi bastato cento mila ducati a quello che si sarebbe riparato con meno di dieci mila. È vero che quando fossero deliberati in poco numero, i modi massime potrebbero fare alterazione, e però io approverei che li avessero ad avere la determinazione finale nel Consiglio di mezzo, perchè questo numero avrebbe più facilità a vincerli, perchè vi sarebbero più uomini prudenti e da lasciarsi persuadere con le ragioni; e inoltre intervenendoci tanti e di ogni sorte, qualcuno si torrebbe assai l' occasione del potersi dolere e del fare alterazione, perchè di tutte le case vi sarebbe quasi qualcuno, e pochi sarebbero quelli che non intervenisse qualcuno de' suoi.[1]

Restaci per ultimo il dare ragguaglio di alcuni provvedimenti riguardanti i debitori delle gravezze state ordinate al tempo del governo democratico che successe alla espulsione di Piero di Lorenzo il Ma-

[1] *Del Reggimento;* pag. 280.

gnifico nel 1494: provvedimenti che furono presi nello stesso anno in cui Pier Soderini venne eletto Gonfaloniere a vita; e quindi chiuderemo questo Capitolo col fare breve cenno dell'imposta progressiva, che quasi due secoli dopo venne rinnovata sotto il principato della casa Medicea.

XI.

I DEBITORI DELLE GRAVEZZE.

Le pene nelle quali incorrevano i cessanti dal pagamento delle gravezze, i debitori renitenti e quelli morosi vennero già da noi a suo luogo annoverate: pene rigorosissime, le quali furono statuite sino dal secolo XIII e continuarono anche nel XIV con la confisca e la vendita degli immobili, ed anche col guasto e la distruzione dei terreni e delle case; perchè se non offrivansi compratori, *i beni erano devastati, le piante tagliate alle radici e le case distrutte dalle fondamenta.* Ma in seguito la pena maggiore a cui potessero soggiacere i cittadini d'uno Stato libero e reggentesi a forma democratica, fu quella d'essere portati *a Specchio*, per cui venivano esclusi da tutti gli onori, offici e beneficii della Repubblica: lo che presso noi equivale alla privazione dei diritti politici. Oltrechè i debitori delle imposte perdevano molti altri diritti civili, come quello di non potere adire i tribunali, nè ottenere giustizia in nessuna causa civile e criminale.

Malgrado però l'estremo rigore delle leggi, moltissimi cittadini rimanevano debitori dello Stato, e i

pesi straordinari li costringevano ad alienare i loro beni e ad esulare; il perchè incontransi spesso nella legislazione del tempo del governo largo e popolare ed anche sotto il governo stretto dei Medici varii provvedimenti di cui noi abbiamo dato ragguaglio, almeno dei principali tra essi, e che furono promulgati al fine di temperare il rigore delle pene e fornire modo e facilità ai cittadini di sodisfare ai loro debiti e di riacquistare i diritti civili e politici che avevano perduto. E l'ultima concessione da noi riferita fu quella fatta ai debitori delle gravezze al tempo di Lorenzo il Magnifico; e qui torna a proposito di fare menzione di un altro provvedimento, di quello cioè che venne deliberato dal governo democratico non appena fu istituito nel 1494, col nominare dieci officiali deputati a far grazia dei debiti vecchi a tutti i cittadini, ed a sgravare i troppo gravati.[1] Ma importa soprattutto di conoscere i provvedimenti presi dopo le enormi gravezze poste con le decime scalate nei primi tempi del reggimento popolare, e che furono emanati nel primo anno del gonfalonierato di Pier Soderini; perchè dai medesimi risulta non solamente quanto fosse grande il numero dei debitori, ma altresì quanto i debiti fossero straordinariamente vecchi, comprendendo la legge, che fu vinta verso la fine dell'anno, anche i debitori di oltre cento e trenta registri; lo che significa che le gravezze e le prestanze scadute risalivano oltre i dieci e dodici anni avanti la promulgazione della legge in discorso.[2]

[1] Veggasi anche l'Ammirato, Parte II, pag. 206, ed. ant.

[2] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1502. — Legge dei 30 dicembre 1502.

Però prima di parlare delle eccezioni fatte ai vecchi statuti ed alle posteriori provvisioni risguardanti i cessanti dalle gravezze, della facoltà accordata ai debitori e dei modi concessi onde alleggerire i debiti e più facilmente saldarli, importa di qui riportare la nota delle imposte straordinarie che pesarono sui cittadini di Firenze dal tempo di Cosimo de' Medici fino a quello di Lorenzo il Magnifico ed alla mutazione dello Stato che seguì col ritorno della democrazia al governo della Repubblica. E non faremo che citare la denominazione e la forma della gravezza, l'anno in cui fu ordinata, il numero dei registri ossia delle rate e pagamenti fatti, e il numero delle gravezze, quante volte cioè la medesima imposta fu ordinata e riscossa:

		Registri.	Gravezze.
La Graziosa, furono fatti sopra di essa diciassette registri che portarono ventinove gravezze, nel gennaio dell'anno	1443	17	29
La Cinquina, in dodici registri, e ventiquattro gravezze, del.	1444	12	24
La Decima nuova, un sol registro e una sola gravezza, e parte alle prestanze, cioè scritta al Monte, del.	1445	1	1
Il Dispiacente, in quarantaquattro registri e sessantanove gravezze, del. .	1445–1446	44	69
La Decima nuova nuova, portata in parte alle prestanze, del.	1447	33	45 $\frac{1}{4}$
Il Dispiacente, del.	1448	7	16
Il Piacente, del.	1449	4	4 $\frac{1}{2}$
La Decima nuova nuova, con l'aggiunta, del	1450	25	26
Il Valsente, del.	1451	9	3
Il Traffico, in nove registri e tre gravezze, del.	1451	9	3

		Registri.	Gravezze.
La Cinquina, portata alle prestanze, ossia scritta al Monte, del.	1452	37	62
Il Dispiacente, in parte alle prestanze o al Monte, del.	1453–1454	7	3
Il Quinto del Valsente, del.	1455	17	16
Il Catasto, rinnovato per la riforma del	1458–59	73	67
Il Danaro per lira, del.	1459	23	11 ½
Il Duodecimo, del.	1467	16	16
La Ventina, del.	1468	13	13
Il Catasto, del.	1470	28	27
La Decima, del.	1470	44	13
Il Sesto del Dispiacente, del.	1471	13	13
Il Sesto del nuovo Dispiacente, del. . .	1472	43	43
Il Dispiacente, del.	1479	12	12
Il Sesto del Dispiacente sgravato, del. .	1479	11	11
La Decima scalata, del.	1480	42	19
Il Dispiacente sgravato.	1482 al 1494	44	44
Tre Sesti e tre decime per provvedere al grano a causa della carestia. . .		3	6
La Decima scalata e sgravata.		42	42

Ma a proposito delle eccessive imposte delle quali noi abbiamo riferito le denominazioni, la forma ed il carattere, e venendo a discorrere dei provvedimenti emanati in favore dei debitori di esse, giova di conoscere la ricchezza relativa delle diverse classi di cittadini che interamente le sopportavano; il numero delle poste segnate alla decima; quanto gettava al tempo del Gonfaloniere Soderini la decima semplice, e quanto la scalata o progressiva. Erano in allora le poste della decima, e dei soli cittadini, in numero di diecimila seicento e trenta, le quali fruttavano trentaquattromila settecento e settanta fiorini, ma con l'applicazione della scala montava il prodotto alla somma di fiorini qua-

rantanove mila seicento settant' uno; avvertendo però che di frequente le imposte tanto ordinarie che straordinarie si esigevano anche più volte all' anno. Le poste dei soli cittadini erano distinte nelle seguenti categorie:

POSTE.	PAGAVANO DI DECIMA SEMPLICE.	GETTAVANO.	E PIÙ CON LA SCALA.
8,771	da Fiorini 5 in giù (senza scala.)	Fior. 14,000	
1,500	» 5 a 10	» 9,000	$\frac{1}{4}$ di Scala Fior. 2,250
319	» 10 » 15	» 4,471	$\frac{1}{2}$ di |≡| » 2,235
121	» 15 » 20	» 2,716	$\frac{3}{4}$ di |≡| » 2,037
41	» 20 » 25	» 915	1×di|≡| » 915
28	» 25 » 30	» 752	1 $\frac{1}{4}$ di |≡| » 1,040
13	» 30 » 35	» 438	1 $\frac{1}{2}$ di |≡| » 657
12	» 35 » 40	» 438	1 $\frac{3}{4}$ di |≡| » 767
6	» 40 » 45	» 265	2 di |≡| » 530
6	» 45 » 50	» 266	2 $\frac{1}{4}$ di |≡| » 598
1	» 50 » 60	» 60	2 $\frac{1}{2}$ di |≡| » 150
12	» 60 in su	» 1379	2 $\frac{3}{4}$ di |≡| » 3,792

Poste 10,650 | Somma della × semplice Fior. 34,770 Con la |≡|, Fior. 14,971
14,971

Getta la × |≡| in tutto Fior. 49,671

Coteste gravezze straordinarie, esorbitanti e continue che pesavano sui soli cittadini di Firenze, se valsero a sostenere le grandi imprese della Repubblica deliberate per ragione di Stato o per mantenere la grandezza della famiglia Medicea, lasciarono però, come dicemmo, moltissimi debitori; ondechè alla fine di quell' anno in cui il Soderini fu eletto Gonfaloniere si vinse una provvisione in favore di essi, e in virtù

della quale era conferita loro la facoltà di pagare i debiti senza le pene incorse e senza aumento alcuno, nei modi e tempi, come segue:[1]

Coloro che avevano debito di venti registri o meno, di quelli cioè ch'erano corsi di contanti, potevano pagarne la metà fino a tutto gennaio del 1503, e l'altra metà a tutto gennaio del 1504; e per quei registri che avevano già corso e di paghe, vale a dire che era lecito saldare cogli interessi e discrezioni del Monte, si permette ai debitori di estinguerli, metà per tutto maggio e l'altra metà per tutto settembre 1503.

Chi era debitore di trenta registri o meno, aveva tempo tre anni a sodisfarli, il terzo ogni anno e in tre volte; cioè il terzo dei registri corsi di contanti, per tutto gennaio 1503; il sesto di quelli corsi di paghe di Monte, per tutto maggio, e l'altro sesto per tutto settembre 1503.

Ai debitori di quaranta registri o meno è consentita una dilazione di quattro anni per saldare il loro debito, nei modi e termini sopraddetti e secondo la rata; e così seguitando,

Ai debitori			la dilazione		
di	50	Registri o meno,	di	5	anni.
»	60	idem.	»	6	»
»	70	idem.	»	7	»
»	80	idem.	»	8	»
»	90	idem.	»	9	»
»	100	idem.	»	10	»
»	110	idem.	»	11	»
»	120	idem.	»	12	»
»	130	idem.	»	13	»
»	130 in su.		»	14	»

[1] Arch. Rifor. Provvisione dei 30 dicembre 1502.

Ed ogni anno per rata ai tempi e nei modi suesposti. Inoltre è concessa ai debitori la facoltà di estinguere i debiti o in contanti o cogli interessi scaduti del debito pubblico e che il Monte rendeva, e con gli sconti che erano corsi *e come si poteva nel buon dì*, cioè a tempo utile. Salvo però, dispone la provvisione, che i registri pagabili in contanti ma che *andavano a Monte*, vale a dire che scrivevansi al Monte e fruttavano interesse, e così quelli del *Prestanzone* potessero saldarsi con qualunque sorta di paghe di Monte o discrezioni, e con quelle tanto proprie che di altri, e fiorino per fiorino; e fino al sesto del debito, anche con le paghe del Monte Comune, cioè di quello che portava l'interesse del cinque per cento. È pure stabilito che se molti fossero compresi nella medesima posta quai debitori, ciascuno di essi potesse saldare la rata sua.[1]

Ma per godere il beneficio della legge, i debitori erano prima tenuti di *sodare al Monte*, dare cioè mallevadori e guarenzia entro tutto il giorno 10 gennaio del 1503, e rinnovare ogni anno e dentro lo stesso termine, la malleveria di pagare i loro debiti anno per anno ed ai tempi stabiliti. La legge dichiara altresì che quelli che sodavano in quella forma e pagavano, sarebbero cancellati dal libro dello *Specchio*, e tornerebbero abili a tutti gli onori, offici e beneficii della Repubblica; però quelli che non sodavano e non pagavano a' tempi opportuni perdevano siffatto beneficio.

La legge statuisce inoltre ch' abbiano luogo anche le *composizioni;* però con questa eccezione, che nessuno possa essere *composto* dagli officiali del Monte

[1] Arch. Rifor. Legge citata; e Cl. VIII, N° 27.

o da quelli delle vendite, meno che a ragione di soldi due per lira, meno cioè del decimo, che per deliberazione presa con tutte le fave nere, vale a dire ad unanimità.

XII.

L'IMPOSTA PROGRESSIVA AL TEMPO DI COSIMO III.

L'unico tesoro che rimanesse aperto alla Repubblica fiorentina durante tre secoli onde sovvenire alle eccessive spese ed alle urgenti necessità di pronto danaro dalle quali trovavasi stretta quasi del continuo, fu la ricchezza de' suoi cittadini; e non solamente le incessanti imposte straordinarie, ma ben anche le gravezze e le prestanze, le quali erano scritte al Monte e rendevano interesse, o come diconsi modernamente, tutti i prestiti a cui doveva ricorrere per così dire ogni anno, erano forniti dai soli Fiorentini. E questa immensa ricchezza sembra che si conservasse ancora per più d'un secolo sotto il principato Mediceo; perchè come vedremo a suo luogo, i granduchi Cosimo I e i suoi successori furono in grado di prestare ingenti somme ai grandi Stati dell'Europa, e particolarmente ai re di Francia della casa di Valois, ed anche ai Borboni cominciando da Arrigo IV, senza contare le forti somme somministrate a Spagna, ed in seguito all'Austria; e ciò malgrado che l'imposta progressiva avesse continuato a pesare per quasi un secolo intero prima della perduta libertà e dello stabilimento dell'assolutismo granducale. Difatti senza tener conto dei saggi verificatisi nel secolo XIV, può affermarsi che la progressione o la scala

dell' imposizione venne introdotta e praticata continuamente dal tempo di Cosimo il vecchio in poi, e in particolar modo durante tutto il governo di Lorenzo il Magnifico, e sino alla espulsione della sua famiglia nel 1494 alla venuta dei Francesi; e che siffatta forma d' imposta fu rinnovata dal reggimento popolare, quantunque avesse deliberato di abbandonarla, ed anzi istituisse la decima semplice sopra i soli beni immobili e come unica base d'imposizione. Ma pochi anni dopo, e per sostenere la guerra mossa contro Pisa, si voltò ancor esso alla imposta progressiva nel 1500, e la mantenne in vigore sino all' ultimo sforzo fatto contro i Pisani, che li ridusse poco tempo dopo a domandare la sommissione. Ritornati i Medici nel 1512 ed espulsi di nuovo nel 1527, la democrazia fiorentina ristabilitasi insieme col Consiglio Grande e durata sino alla caduta della Repubblica, si appigliò ancor essa alla scala o progressione nello aggravezzare i cittadini in quello stesso anno che preparavansi alla difesa contro le armi del papa e degli imperiali, che imposero a Firenze il principato della famiglia Medicea; e finalmente noi ritroviamo la imposta progressiva anche sotto il penultimo di quella dinastia.

Ma qui occorre di rammentare come alcuni anni dopo la caduta della Repubblica fiorentina, il pontefice Paolo IV ch'erasi proposto di liberare la Italia dagli stranieri, decretò per far fronte alle spese dei grandi armamenti, molte imposizioni straordinarie, e ricorse anche alla progressiva, ordinando una tassa di ottocentomila scudi sui beni immobili, dei quali quelli appartenenti ai soli Romani gettarono cento e trentamila scudi, e quegli agli ecclesiastici cinquantamila; e po-

nendo il mezzo per cento sugli stabili che non passavano il valore di cinquecento scudi, e l'uno per cento su quelli al di sopra dei cinquecento: e tutto ciò per assoldare quelle milizie condotte da Piero Strozzi e composte di molti Francesi, Guasconi, Svizzeri e di quei Tedeschi usciti da Montalcino, ultimo rifugio della Repubblica senese, « i quali erano luterani, abborrivano le immagini di Cristo e dei santi, e il papa a cui non credevano; davano pubblicamente pugnalate alle imagini di Nostro Signore Gesù Cristo e si ridevano della Messa. Lo sapeva quel pontefice che per ognuna di queste enormità avrebbe condannato alla morte o al fuoco, e le tollerava in questi perchè suoi difensori. Cominciò dal proporre una lega coi principi e Stati italiani, chiamò ed accolse molti capitani famosi e i più notabili fuorusciti ed esiliati da Firenze e dal resto d'Italia; ed intanto eccitava pubblicamente e per le piazze il popolo romano a levarsi contro gli stranieri ed a spegnere quei *cani, marrani e traditori,* come li chiamava, e *feccia del mondo.* »[1] Ma siccome le riscosse dei popoli e dei principi, i rivolgimenti degli Stati e delle nazioni, le imprese e i fatti straordinari sono i documenti più importanti e più istruttivi della scienza politica non solo per apprendere a governare, ma ben anche per portare più adeguato e più sicuro giudizio sulle azioni e sui fatti analoghi e contemporanei, così

[1] Pietro Nores; *Storia della guerra di Paolo IV, Sommo Pontefice, contro gli Spagnuoli,* corredata di documenti da Luciano Scarabelli. Firenze, 1847. Arch. Stor. Ital. Tomo XII; — Relazione di Bernardo Navagero Ambasciatore veneto presso Paolo IV; con note di T. Gar. Firenze 1846. — Legazioni di Averardo Serristori da noi illustrate, pag. 337-380. Firenze, Le Monnier, 1853.

noi rimandiamo volentieri i lettori alla Storia del Nores ch' era gesuita, caldissimo difensore della Chiesa e quindi non sospetto, ed ai dispacci del Navagero e del Serristori, ambasciatori, l' uno veneto l' altro toscano, presso il pontefice Paolo IV.

Abbiamo sul principio di questo Capitolo accennato come l' imposta progressiva un secolo e mezzo dopo fosse stata introdotta anche nei Paesi-Bassi, ed ai nostri tempi in altri Stati e principalmente in quelli della Germania; ma noi dovendoci ristringere a tener discorso soltanto di Firenze, daremo qui ragguaglio dell' ultima imposta progressiva, di quella cioè che venne decretata dal Granduca Cosimo III.

Era la Italia corsa e taglieggiata da numerosa milizia tedesca, ed i principi italiani quantunque consigliati da Francia a formare una confederazione in loro difesa, e ciò rilevasi dai dispacci di Bettino Ricasoli,[1] rifiutarono, come sempre prima d' allora e poi, di unirsi tra loro; e si ridussero piuttosto a sopportare la vergogna, l' umiliazione, le continue molestie e le eccessive contribuzioni di guerra, facendone sentire ai loro popoli tutto il peso ed il travaglio. E Cosimo granduca costretto a somministrare agli Austriaci quanto esigevano, dopo avere decretate molte imposte straordinarie fino dal 1692, e tra le altre la *Colletta univer-*

[1] Archivio Mediceo. — Legazioni di Francia, filza 89 e seguenti: *Legazione del barone Bettino Ricasoli,* Ambasciatore toscano a Parigi. Anche questi dispacci fanno parte della pubblicazione ordinata dal governo francese e da noi procurata, delle relazioni della repubblica fiorentina e dei Medici con la Francia, che si eseguisce pei tipi della stamperia imperiale, e della quale sono usciti i due primi volumi.

sale, ordinò agli officiali deputati al reparto, di applicarvi la scala; ondechè essi fissarono la quota da pagarsi secondo un modo o regola di progressione, che stabilirono a forma dell'editto dei 22 febbraio 1709, stile comune 1710, e del quale giova conoscere il tenore:[1] « Per parte e comandamento dei signori deputati sopra l'imposizione universale nella città e dominio fiorentino, si riduce pubblicamente a memoria che per tutto il prossimo venturo mese di marzo 1710 spira il termine prescritto in questa città di Firenze a fare la terza paga della predetta imposizione. E stante il grandissimo pregiudizio che si soffre dal pubblico per gl'interessi quali è tenuto pagare a chi ha somministrato il denaro nelle già espresse contingenze; perciò si fa pubblicamente noto come spirato che sia il prossimo suddetto mese di marzo, tutti quelli i quali tanto per la suddetta terza paga che in esso scade, o eziandio per qualunque delle altre due paghe antecedentemente decorse, saranno rimasti debitori di tutto o parte di dette paghe scadute, resteranno indispensabilmente aggravati del frutto che se ne patisce, a ragione del sette per cento a capo d'anno per la corrente quantità del debito decorso e non pagato, da calcolarsi dal dì primo aprile prossimo futuro; e che l'istesso si praticherà anco contro di quelli i quali rimanessero debitori per la quarta ed ultima paga dal dì della mora fino all'attuale pagamento. Ed oltre a ciò si procederà da loro signori deputati ad ogni altro arbitrio contro qualsivoglia persona, o qualsiasi esecuzione per tutto quello e quanto

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. I, N° 83. — Imposizione universale del 1692-1709; e colletta universale del 1702.

ciascheduno sarà debitore tanto per la sorte[1] che per i frutti. »[2] In seguito venne pubblicata una *tariffa particolare*, che i Cancellieri dovevano osservare, in ordine all'Editto del 1° luglio 1709, nel distribuire tra i coloni o lavoratori mezzaiuoli la imposizione universale, la quale era assisa sulla colletta, ch'era un'imposta ordinaria ed annuale. L'ultima colletta era stata decretata nel 1692, e del mezzo per cento di qualunque rendita mobile, immobile, commercio, industria, contanti ec., ma dovevasi diminuire in proporzione per la rendita inferiore agli scudi cento. Erano però eccettuati i coloni a mezzeria, e tutti quei lavoratori ed operai che non guadagnavano più di trentacinque scudi l'anno.[3]

Ma all'imposizione universale vennero sottoposti anche i coloni, per la parte che loro spettava della rendita del podere, ed erano tassati nel modo seguente:

Chi per la rendita al di sotto di scudi 30 paga di colletta lire 1, deve pagare d'imposizione lire 2.

Chi per la rendita da scudi 31 a 51 paga di colletta lire 2, deve pagare d'imposizione lire 4; e così progredendo:

la rendita da	51 a 75	pagava di Colletta	3	d'imposizione 9
»	76 » 100	»	4	» 12
»	101 » 130	»	5	» 18
»	131 a qualunque somma.		6	» 24

[1] Abbiamo notato che la *vera sorte* o *la sorte* vale quello che modernamente dicesi il capitale.

[2] Da un esemplare stampato in quell'anno nella tipografia granducale. Veggasi anche Cantini, *Legislazione toscana* ec., tomo XXII, pag. 82 e seg.

[3] Cantini, *Legislazione toscana*, editto del 21 giugno 1692; Tomo XX, pag. 248 e seg.

Questa imposizione universale fu estesa ancora ai *domestici* in servizio di privati.[1] Fa seguito agli Editti sopracitati la « *scala generale di proporzione* da osservarsi dai Cancellieri per i felicissimi Stati di S. A. R. nel tassare per l'imposizione universale ordinata a forma dell'Editto del 1 luglio 1709. » Ma invece d'essere scala di proporzione, come dice l'Editto, deve chiamarsi di progressione; e ciò risulta dagli scaglioni e dalla quota assegnata a ciascuno di essi. Difatti l'Editto impone a chi ha di rendita

fino a Scudi	30			Scudi	1	per cento. .
da	30	a	35	»	2	»
»	35	»	40	»	3	»
»	40	»	45	»	4	»
»	45	»	50	»	5	»
»	50	»	60	»	7	»
»	60	»	70	»	10	»
»	70	»	80	»	13	»
»	80	»	90	»	16	»
»	90	»	100	»	20	»
»	100	a qualunque somma		»	20	»

Furono in quel tempo ordinate anche le denunzie al modo dell'antico catasto; ed i sudditi erano tenuti di fare la portata di tutte le rendite de' beni mobili e immobili, guadagni ec. aggiungendovi i carichi e gli aggravi ai quali erano sottoposti.[2]

Grandissimo però fu il malcontento sollevato da queste imposizioni straordinarie, le quali erano cominciate fino dal 1692, per essere stata aumentata del

[1] Cantini, *Legislazione toscana*, Tomo XX, pag. 289.
[2] Cantini, *Legislazione toscana*, Tomo XXII, pag. 48.

doppio e poi scalata l'imposizione agli stessi coloni, e per essere stati imposti i servi, le serve, le bestie, e persino le parrucche; ondechè alla generale irritazione era accompagnata anche la derisione, a motivo dei nuovi titoli d'imposta. I libelli e le satire contro il granduca divennero argomento di motteggi e di frizzi per tutta la città, non potendo nessuno trattenere il riso, vedendo come le parrucche, le serve e gli asini dovessero contribuire al sostentamento delle truppe austriache.[1] E lo stesso imperatore per respingere da sè l'odio e il ridicolo attiratosi dal principe toscano, protestò pubblicamente contro quei provvedimenti finanziarii.

Nel por fine a questo Capitolo sull'imposta progressiva al tempo della Repubblica fiorentina e dei Medici, non vogliamo passare sotto silenzio la proposta di legge presentata dal Conte di Cavour nel marzo del 1852, in allora Ministro di Finanze; ed ognuno si ricorderà le lunghe discussioni, e l'opposizione che incontrò nel seno del Parlamento e fuori nella stampa; perchè taluni vi ravvisavano, se non in realtà almeno nella forma e nell'apparenza, il modo dell'imposta progressiva.

[1] Galluzzi, *Storia della Toscana sotto i Medici,* Tomo IV, pag. 310.

CAPITOLO IV.

DELLA DECIMA.

I.

CARATTERE E FORMA DELLA DECIMA.

La rivoluzione che cacciò la famiglia dei Medici, le cui opere non ebbero sempre il generoso motivo del bene e della grandezza della Repubblica, ma furono per lo più un calcolo di privata ambizione e di ragione di Stato, restituì anche Firenze all' antico vivere civile ed al governo largo e popolare; il cui massimo provvedimento fu quello di ristabilire l' eguaglianza cittadina col ricomporre gli ordini interni e i Magistrati, e soprattutto con la creazione del Consiglio Grande. Ma tali sono gli effetti del reggimento libero e democratico, che nel mentre ritornava ai cittadini l' esercizio dei loro diritti politici, l' amore della giustizia e della egualità nella distribuzione dei pubblici pesi governava pure gli animi di tutti, in modo che non appena recuperata la libertà, il primo pensiero fu rivolto a riformare il sistema delle imposizioni.

La libertà è sempre inseparabile dalla giustizia, dal benessere del popolo e dal progresso degli Stati e delle nazioni; ed a questo proposito non possiamo accogliere la sentenza dello Smith, il quale disse che l'imposta aveva subíto diverse forme per la ragione che

i governi non hanno potuto aggravezzare equabilmente tutte le varie fortune nello stesso modo.[1] Perchè quanto abbiamo fin qui esposto intorno ai modi praticati nella Repubblica fiorentina, sta a dimostrare l' inesattezza di quella sentenza; ed oltre al mancar essa di verità, è pure poco benevola verso i governi e particolarmente verso quelli degli Stati liberi, nei quali non solo le spese ma ben anche i modi di sostenerle vengono deliberati e consentiti direttamente dagli stessi cittadini, come nelle Repubbliche d' Italia, e dai rappresentanti della nazione, come negli Stati costituzionali della Europa. Ogni imposizione nuova, ossia ogni nuova forma di essa non può sempre considerarsi, e indistintamente sotto ogni specie di governo, come un' opera di oppressione o di spogliazione; quantunque debbasi aggiungere che di frequente non sia il risultato di combinazioni del tutto coscienziose, massime in tempi di divisioni intestine o di predominio delle parti; e dall' altro lato noi abbiamo veduto, che in condizioni straordinarie e di fronte ai bisogni urgenti e continui, anco sotto il governo democratico si cercò piuttosto la prontezza e la sufficienza della pecunia, che la bontà dei modi e delle forme d' imposta.

La mutazione adunque dello Stato portò seco la riforma anche della finanza, e fu istituita la decima sulla rendita dei soli beni immobili; provvedimento col quale intendevasi di togliere per sempre i difetti e gli abusi nell' ordinare le gravezze, di mantenere l' eguaglianza nella distribuzione dei pubblici pesi, e di stabilire un modo semplice, inalterabile, durevole e fon-

[1] Adam Smith, *Richesse des Nations*, liv. V, chap. II, § II.

dato su principio, che materia imponibile sono i soli beni immobili, calcolati sulla estimazione delle rendite e con la norma dei prezzi dei varii prodotti delle terre, stabiliti o confermati dallo stesso governo. E in una parola, come si operò pel catasto e rispetto a tutta la ricchezza mobile e immobile, così pure con la decima e rispetto ai soli beni immobili, si ebbe per fine di raggiungere quella perfezione che Pellegrino Rossi riassunse in quattro regole principali, cioè che l'imposta debba essere basata sul principio della eguaglianza; non debba pesare sul capitale ma sulla rendita; non debba essere arbitraria, e infine sia riscossa con la minor spesa possibile.[1] Ed a questo proposito egli osserva che in tutti i sistemi d'imposizioni, avanti la rivoluzione del 1789, il fatto predominante, e quindi stabilito dalle stesse leggi, era l'ineguaglianza; ma forse egli non intese parlare degli Stati e delle Repubbliche italiane, e solamente degli altri Stati e nazioni, e particolarmente della Francia. Comunque sia, quelle regole che presso gli altri popoli non sono che la conquista della moderna civiltà, erano presso i Fiorentini introdotte in antico con le leggi dell'estimo e meglio poi con quelle del catasto; sebbene con quest'ultimo l'imposta venisse assisa in apparenza sul valsente e capitale, ma realmente lo fosse sulla rendita, la quale estimavasi per ridurla a capitale ed imporla. Però se nella decima non è compresa la ricchezza mobile, il commercio, l'industria, i capitali, il numerario, i crediti, le rendite sullo Stato ec., come lo erano con la istituzione del catasto, le tasse invece sulla consuma-

[1] Rossi, *Cours d'Économie politique.*

zione, che sono le più antiche e che aumentarono sempre più e si estesero dal risorgimento della libertà in poi, continuarono senza interruzione durante tutti i secoli del reggimento repubblicano e del principato mediceo; le quali, quantunque fossero molteplici e varie, erano però distinte con la denominazione generica di gabelle, che ai tempi nostri sogliousi chiamare imposte indirette. Ma nonostante che la nuova base e forma dell'imposta diretta venisse decretata fino dal primo anno del governo popolare, la necessità di procurare pronte e ingenti somme di denaro causata dalle continue e fitte imprese, e dalle guerre e rivolgimenti in cui fu travolta la Repubblica dalla calata degli stranieri fino alla sua caduta, la costrinse a ricorrere il più sovente agli antichi modi d'imposizione; ondechè può dirsi che la decima non ebbe pienamente vigore che sotto il principato mediceo, durante il quale rimase regolarmente l'unica base della imposta fondiaria.

A dir vero il libro del Pagnini, per ciò che riguarda alle imposte sulla ricchezza mobile e immobile, non tratta propriamente che della decima, imperocchè troppo poco abbia discorso dell'estimo e del catasto, e punto dei vari modi d'imposta progressiva; inoltre molte notizie intorno alla decima trovansi in quelle leggi e bandi che vennero emanati e quindi raccolti, dal tempo del duca Alessandro e di Cosimo I, fino all'ultimo dei Medici; e in seguito il Cantini pubblicò anche nella sua voluminosa collezione [1] i principali ordini e

[1] Cantini, *Legislazione toscana* ec. Sono da circa trenta volumi che comprendono le leggi più importanti dal 1532 sino al governo di Giovan Gastone, ultimo di casa Medici.

provvedimenti spettanti alla decima, non che al modo di regolarla, di descrivere i beni, determinare la quota dell'imposta, correggere gli errori, ed anche quanto concerne i debitori della decima, le volture dei beni, i diffalchi ec.[1] Debbesi pure avvertire che la forma semplice della decima venne più tardi alterata, e particolarmente pei cambiamenti, eccezioni e aggiunte introdotte dai granduchi medicei;[2] per cui la sua primitiva istituzione, quale era stata stabilita dal governo democratico nel 1495 e dalle leggi susseguenti promulgate al tempo della Repubblica, è quella che più importa di conoscere per la storia della scienza e dell'arte di finanza; ma onde non ripetere quanto intorno a tale argomento è stato da altri già detto e che trovasi pure nelle leggi, varie volte date alla stampa, è nostro intendimento di solo rettificare in alcune parti quanto lasciò scritto il Pagnini, riempiere certe lacune e supplire ai difetti che qua e là riscontravansi nel suo libro, e infine togliere la confusione e meglio chiarire quanto dal medesimo è stato discorso circa la decima dal periodo della sua istituzione fino al primo secolo della dominazione medicea. Perciò onde meglio conoscere la forma ed il carattere della decima, è d'uopo anzi tutto notare le differenze essenziali che corrono tra essa ed il catasto, dalle quali principalmente si renderà più manifesto il modo diverso d'imposizione tenuto così a forma dell'una che dell'altra istituzione.

Non v'ha dubbio che la decima, come base e forma

[1] Cantini, Tomo I, legge del 1532, pag. 59-81. — Leggi del 1545, pag. 274-306. — Tomo III, legge del 1557, pag. 139-146.

[2] Cantini, Tomo VIII, pag. 134-261, e Tomo IX, pag. 167.

d' imposizione sulla rendita dei soli beni immobili, è riguardata da molti economisti come la più equa, la più sicura e di più facile applicazione; ma pure anche al tempo che vigeva il catasto, il quale abbracciava tutta la ricchezza mobile e immobile, perchè le gravezze erano troppo frequenti, enormi ed anche repartite arbitrariamente, se ne invocava la stretta osservanza siccome un beneficio, rispetto particolarmente ai modi seguiti dal 1442 in poi; ed anzi rimproveravasi dagli storici contemporanei a quelli del reggimento: *voi avete annullato il catasto per iscostarvi dal convenevole della gravezza;* e per richiamare il governo stretto d' allora alla eguaglianza politica e contributiva, ripetevasi il solito motto: *che il catasto stesse fermo, che le borse non si rimovessero.* E questa era la formula che nella repubblica fiorentina riassumeva il principio politico ed economico, quello cioè della libertà e della eguaglianza politica e contributiva, o la partecipazione di tutti alla cosa pubblica e alla pubblica spesa. Egli è noto che tutti i cittadini, i quali erano a termine della legge abili agli offici, beneficii e onori della Repubblica, venivano imborsati nelle borse dei rispettivi offici, e da queste tratti a sorte: laonde la formula, *ferme le borse, fermo il catasto.* E qui occorre che siano specificate le principali differenze tra la decima ed il catasto.

Il catasto comprendeva e colpiva non solo i beni immobili ma ben anche tutti quei beni mobili che i cittadini fiorentini possedevano in qualunque parte del mondo, e così i capitali, le mercanzie, le industrie, il numerario contante, i denari di Monte ec., e infine imponeva pure le teste: la decima al contrario i soli

beni immobili, urbani e rustici, esistenti nel dominio fiorentino. Col catasto erano stimati, e quindi tassati, in diversa proporzione i beni immobili, la ricchezza mobile e le rendite sullo Stato, come vedremo in appresso; vale a dire che le entrate venivano calcolate secondo una stima differente, e quindi con regole e modi diversi, e da queste rendite variamente estimate, desumevasi il capitale o valsente, sopra il qualė soltanto era assisa l'imposta a ragione del mezzo per cento; e quindi veniva il capitale determinato bensì dalla somma delle rendite, ma stimate in diversa proporzione. La decima all'opposto era assisa e distribuita non sul valsente o capitale, ma sulla rendita fondiaria, stimata secondo i pregi o tariffe regolari e pubbliche, ed al più basso valore dei prodotti; e rispetto alla rendita degli edifici, questa desumevasi dai contratti di vendita o di pigione delle case, botteghe, gualchiere, mulina, palmenti ec.; per cui con la decima non solo era esclusa tutta la ricchezza mobile, ma pel corso di molti anni lo furono anche le teste.

Nel catasto essendo le varie rendite calcolate a norma di stime differenti, ne seguiva che pure in diversa proporzione venisse imposta la ricchezza mobile, la immobile e gl'interessi del debito pubblico. Ma un'altra e notabile differenza tra la decima ed il catasto consisteva in questo, che una volta trovato il capitale, era da questo detratto tutto il necessario alla vita, cioè la casa di abitazione, il vitto, le spese di riparazione o manutenzione dei beni rurali e urbani, le botteghe o il prezzo della pigione, le doti pagate, i debiti e infine tutti i carichi che sopportavano i beni per testamenti,

legati, livelli, censi o altri atti; per cui l'imposta non pesava che sul sovrabbondante, come è chiamato dalle leggi, e come dicevasi nel linguaggio dei tempi, sull'avanzo alla vita. La decima non colpiva solamente il sovrabbondante ma tutta la rendita fondiaria, perchè da questa non erano sbattuti che i carichi per livelli, censi e testamenti; sola la casa d'abitazione veniva diffalcata. Epperò si comprende come il catasto, cioè l'imposta di questo nome, venisse riscossa anche due, tre, quattro e più volte all'anno, e fossero anche ordinate altre imposizioni straordinarie sotto diverso nome, e tutte più o meno basate e distribuite a norma dei registri catastali; ma non ostante le molte sottrazioni stabilite dalla prima legge del catasto del 1427, e poi quelle concesse in virtù di posteriori provvisioni, si può ragionare che sulla intera rendita i cittadini fiorentini pagassero talvolta il cinquanta o sessanta per cento ed anche più, quantunque l'imposta fosse assisa a ragione del mezzo per cento del capitale, lo che equivarrebbe al dieci per cento della rendita; di modo che la maggior parte per così dire della entrata dei cittadini passava allo Stato. Nondimeno è da avvertire che le imposizioni straordinarie o le gravezze erano scritte al Monte, per cui i cittadini divenivano creditori dello Stato e godevano gl'interessi che il Monte rendeva. E quando per la esorbitanza delle contribuzioni essi erano obbligati a vendere i beni immobili e cederli allo Stato che ne procurava la vendita, quello riteneva bensì dal prezzo ricavato la somma delle imposte arretrate e dovute, ma quasi sempre per lo intero prezzo dell'immobile venduto il cittadino era scritto al Monte.

La decima al contrario non riscuotevasi che una volta all'anno, era ordinaria e perpetua; in seguito però, come vedremo, fu aggiunta un'altra tassa che si chiamò l'*arbitrio*, e sotto i Medici venne aumentata del *quarto* e del *ventesimo*.

Il catasto non era soltanto una imposta sulla ricchezza mobile ed immobile, ma ben anche la norma e la base su cui venivano assise e distribuite le gravezze straordinarie e frequentissime, e quello che più importa, le scalate; però i contribuenti, come abbiamo notato, divenivano creditori dello Stato, e come tali erano scritti al Monte, e nei libri delle prestanze. Ma egli è vero altresì che il governo trovavasi spesso nella necessità di sostenere le paghe di Monte, di renderne soltanto una parte; conferiva però nello stesso tempo la facoltà ai contribuenti di pagare le imposizioni e gravezze straordinarie, parte in contanti e parte cogli interessi scaduti del debito pubblico, e talvolta quasi interamente con questi. Ciò non avveniva con la decima, perchè nè questa, nè altra gravezza straordinaria basata su quella, scrivevasi al Monte, nè lo Stato rendevasi debitore. Meno frequenti inoltre furono le imposte straordinarie dacchè veramente ebbe pieno vigore la decima, cioè durante il principato mediceo; mentre al tempo del catasto, presso che ogni anno avevano luogo imposizioni straordinarie ordinate sotto diversi nomi e forme; e per un lungo periodo di tempo, quasi cioè per un secolo, anche la progressione dell'imposta. Però la decima servì di base e di norma alle imposte straordinarie, che furono eccessive e frequenti, al tempo dell'ultimo governo popolare che finì con la caduta della Repub-

blica, mentre divennero più rare sotto il principato. E qui vuolsi notare che quantunque la decima venisse istituita nel 1495, i libri decimali non furono incamerati che nel 1498 pei beni dei cittadini, nel 1508 per quelli dei possessori abitanti il contado, nel 1518 per gli ecclesiastici, e ancora più tardi per le città e luoghi del distretto. Laonde può dirsi che la decima non divenisse la forma e la base dell' imposta in modo continuo e regolare che al tempo del principato; sotto il quale in appresso si deviò dalla primitiva istituzione imponendo anche le teste, ed aggiungendo alla decima, oltre l' arbitrio, un quarto e poi un ventesimo.

II.

LA PRIMITIVA ISTITUZIONE DELLA DECIMA, LE LEGGI DEL 1494-1495.

La nuova costituzione che promulgò il governo democratico, e che da noi fu in altro luogo pubblicata, [1] e precisamente nel preambulo della legge dei 23 dicembre 1494 per la *riformazione della città e dello Stato*, accenna anche al modo di distribuire più equabilmente i pesi della Repubblica; ed anzi per altra legge dello stesso giorno « seguitando nel contento e beneficio del popolo e sua libertà, e per dare regola e forma alle gravezze che si avessino di nuovo a fare e ordinare, e quietare e assicurare qualunque cittadino della qualità e forma di tali gravezze, e dar animo che si possa esercitare e industriare e sussidiare il popolo, si provvede ed ordina, che tali gravezze si debbino ordinare

[1] *La Riformazione della città e dello Stato,* in calce al *Reggimento di Firenze,* del Guicciardini, Opere inedite, Firenze 1858.

per i presenti Signori e i loro immediati successori, e imponendole sopra i beni stabili e che si possedessino per qualunque sottoposto o non sottoposto (alle gravezze del comune) ed eziandio che si possedessino per persone ecclesiastiche; e dichiarasi che per tal nuova gravezza che si porrà in su tali beni, essi beni in perpetuo sieno tributari del comune ed obbligati a tali gravezze, e sempre passino in qualunque possessore di tali beni con l' incarico di tali gravezze, e sempre per tali quantità (di gravezza) essi beni e loro frutti e qualunque possessore di quelli possino essere molestati e gravati da qualunque e per qualunque esattore e riscuotitore di tali gravezze. »[1] Infine il dì 4 febbraio 1494, stile comune 1495, fu vinta nel Consiglio Maggiore la provvisione che stabilisce l'ordine, la forma e il modo della decima. « Desiderando ordinare e assettare come giustamente s'abbino a distribuire i pesi nei cittadini, e con tale ordine e modo a ciascuno possa essere grato; seguitando eziandio quello che del mese di dicembre prossimo passato fu prudentemente ordinato, cioè che tale distribuzione si dovesse fare in su i beni immobili per non alterare gli esercizii e traffichi della nostra città, de' quali tanto fiorito e sì gran popolo la maggiore parte si pasce e nutrìca; e volendo secondo i ricordi di più savi e prudenti cittadini, i quali hanno tale cosa maturamente e con lunga consultazione esaminato, e i loro consigli mettere ad effetto, provvidono ed ordinarono. »[2] Furono in allora deputati sedici citta-

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1494-1495. — Legge dei 23 dicembre 1494; e Cl. II, Dist. IV, N° 7.
[2] Loc. cit. Provvisione dei 4 febbraio 1494-1495.

dini a condurre quest' opera con la stessa autorità che venne conferita ai dieci officiali del catasto nel 1427, e soltanto circa a ritrovare tutti i beni immobili, la valuta e stima di essi; ma non avendo facoltà di porre tassa o arbitrio ad alcun esercizio o persona che possedesse beni immobili, nè ai denari di Monte Comune, o del Monte dei sette, quattro o tre per cento. E tutto ciò perchè non sia data comodità ai cittadini di sopraffare l'un l'altro con la via dell' arbitrio, ed i mercanti e artigiani possano più liberamente esercitare, come dice l'Ammirato; il quale soggiunge che tale gravezza dal decimare i beni fu detta la decima.[1]

Norma e regola all' opera degli officiali dovevano essere i libri del catasto del 1427, con l'aiuto dei quali potevano correggere gli errori, accrescere o diminuire le poste, stimare più o meno i beni stessi secondo che erano megliorati o deteriorati; e inoltre erano obbligati di decimare tutti i beni che non erano stati accatastati dal 1427 in poi. Perciò tutti i cittadini furono nello stesso tempo astretti a fare nuove denunzie dei beni immobili soltanto, e così i loro coloni, lavoratori, mezzaiuoli, fittaiuoli, pigionali; unendovi la descrizione esatta degli stabili, i confini e i prodotti, sotto pena della confisca dei tre quarti dei beni omessi o denunziati con frode. A tal uopo i deputati pubblicarono diversi bandi dai quali si ritrae la forma di quelle denunzie. Il primo bando è dei 18 febbraio 1494, stile comune 1495, col quale si notifica a tutti i cittadini, agli abitanti del contado, agli ecclesiastici e luoghi pii, alle Arti, università e Comuni che possedevano beni immo-

[1] *Storie fiorentine*, Parte II, pag. 206, ed. ant.

bili, di portare due denunzie d'un medesimo tenore ed effetto, e in su queste riferire descritti tutti i beni immobili i quali avevano e tenevano; i cittadini entro il marzo del 1495; i Rettori del dominio entro l'aprile; gli ecclesiastici, coloni, fittaiuoli abitanti del contado, e in fine tutti quelli che non sopportavano le gravezze ordinarie nella città, contado e distretto di Firenze, entro il mese di maggio. Ognuno in cima della *portata* doveva scrivere il suo nome, luogo di abitazione, quartiere e popolo; il suo esercizio, arte, commercio o industria, e se era cittadino; e nello stesso modo dovevano cominciare la *scritta* le persone ecclesiastiche, i contadini, gli esenti, i privilegiati ec.

Dalla legge furono per allora eccettuati i beni appartenenti ai distrettuali, cioè agli abitanti delle città e dei luoghi del distretto sottoposti a un tributo o tassa; ma come vedremo, vennero più tardi anche quelli decimati, e la istituzione della decima estesa a tutto il dominio della Repubblica. E riguardo alla scritta o denunzia è inoltre prescritto, che si dovesse notare « podere per podere, pezzo di terra per pezzo di terra, case, botteghe, mulina, gualchiere, frantoi e altri edifici coi loro vocaboli e confini; e in che popolo, comune o piviere sono posti; e con le vere rendite di grano, biade, olio, vino, carne, legne e vantaggi di qualunque ragione, e altri frutti e rendite; e quanto ricavasi di pigione delle case e botteghe, e quanto si ritrarrà da quelle spigionate. » Era anche obbligo di registrare l'importo dei fitti d'ogni stabile, mulina, gualchiere; e di nominare i lavoratori, mezzaiuoli, fittaiuoli, pigionali che coltivavano i poderi e i terreni. Ancora

dovevasi dichiarare come quegli immobili sono pervenuti in loro possesso, citare gli istrumenti e il nome del notaio che li aveva rogati, il tempo della compra, il nome del venditore, e il prezzo. Così dovevasi anche denunziare tutti i beni alienati dal cittadino o dai suoi antenati dall' anno 1480 in poi, col nome di coloro ai quali furono trasferiti; e quelli pure alienati in collegi o persone ecclesiastiche, o privilegiati ed esenti, col nome del notaro che ne ha rogato l' istrumento. I beni non denunziati o falsamente e con frode rapportati nella scritta, erano confiscati; pei tre quarti a profitto del Comune, e un quarto del rivelatore palese o segreto. E a tal effetto si collocarono i tamburi, uno in Santa Maria del Fiore, uno in Or San Michele, un altro in San Pier Scheraggio, e un quarto in Santa Maria sopra porta.[1] Infine viene a tutti ordinato di osservare il modo e la forma della denunzia conforme ad un esemplare stato appiccato al luogo di residenza degli officiali della decima.[2]

Il carattere e il modo della decima quale venne stabilita nella sua primitiva istituzione a tenore delle leggi del 1494 e 1495, saranno meglio chiariti dalle regole alle quali dovevano attenersi gli officiali deputati alla formazione dei libri decimali; regole che crediamo opportuno di qui riferire.

In primo luogo, col soccorso dei libri catastali dal 1427 in poi, e con le nuove scritte o denunzie a

[1] Arch. Rifor. Bando dei Deputati della Decima, dei 18 febbraio 1494 (1495).

[2] Trovansi in archivio alcune di queste formule, manoscritte ed anche stampate, e tutte del tempo.

cui tutti i possessori di beni stabili furono astretti in vigore del bando e della formula della portata, gli officiali erano tenuti di ritrovare tutti i beni immobili, il loro valsente, e la vera stima ed entrata;

Correggere tutte le variazioni avvenute negli stabili in favore o in danno della decima o della imposizione, dall'anno 1427 in poi, e aggiungere o diminuire in vantaggio dello Stato o del possessore, secondo che i beni avessero accresciuta o scemata la rendita dopo quell' epoca;

Portarsi personalmente sui luoghi onde constatare la condizione e lo stato dei beni;

Arrogere nei nuovi libri decimali tutti i beni omessi o falsamente descritti nell' antico catasto;

Segnare tutti i beni nuovamente acquistati dai cittadini fiorentini, e per ritrovarli potevano e dovevano spiegare tutta l' autorità e potestà conferita loro dalla Signoria;

Imporre ai beni immobili la *decima parte delle rendite;* e siffatta imposizione debba essere pagata dai cittadini *una volta all' anno e non più*;

Determinare la vera rendita sulla quantità dei prodotti delle possessioni, specificando la quantità e qualità di ciascun prodotto partitamente, conforme alle denunzie date, ma dopo verificazione, e stando alla tariffa dei prezzi d' ogni prodotto stabilita da loro stessi, e ai prezzi delle pigioni e dei fitti, rilevandoli dagli stessi contratti;

Scrivere l' imposizione ad ogni posta sulla sola entrata degli immobili; non imporre alle teste, non imporre gli esercizii, arti, mestieri, industrie, traffichi ec.;

Non imporre i denari del Monte Comune o del cinque per cento, nè dei Monti del sette, quattro e tre, cioè nessuna delle varie rendite sullo Stato;

Non comprendere negli stabili a decimarsi, la casa d' abitazione; e quella che fosse in seguito comprata per abitazione, debba bensì essere levata dalla posta o *decima* del venditore, ma non possa essere scritta e decimata nella posta del compratore: lo stesso osservisi per le case scritte alla posta come appigionate, e poi usate per propria abitazione; in questo caso sia levato il prezzo della pigione scritto alla rendita.

Gli officiali inoltre prima di decimare la rendita, dovevano detrarre i soli carichi che gravavano i beni in forza di testamenti, canoni, livelli, censi; e decimare soltanto la vera entrata.

La legge prescrive ancora che in qualunque persona, anche *non sopportante* le fazioni reali e personali della Repubblica, venissero trasferiti o alienati i beni, questi dovessero essere decimati, perchè la imposta segue i beni e non le persone.

I libri decimali a forma della legge del 1495 dovevano essere condotti a compimento entro un anno, ma come rilevasi dai documenti, i registri suddetti non furono incamerati che nel 1498, e soltanto per la decima dei soli cittadini.

Tale è la primitiva istituzione della *Decima*, decretata nei primi giorni del governo democratico, e che doveva servire in seguito di base e di norma per la distribuzione più equabile dell' imposta, e proporzionata alla facoltà contributiva dei cittadini e di tutti i sudditi della Repubblica. Essa fu assisa unicamente

sulla rendita fondiaria, ed escludeva per la prima volta tutta la ricchezza mobile, le industrie, i commerci, i guadagni, i crediti, il numerario, i luoghi di Monte, e in generale *ogni sorta di frutto che non rinasce.*

III.

LE IMPOSIZIONI DEL GOVERNO DEMOCRATICO.

La istituzione primitiva della decima subì in seguito diverse modificazioni al tempo dello stesso reggimento repubblicano; ed alcune alterazioni vi furono recate più tardi anche sotto il governo ducale dei Medici, intorno alle quali avremo in appresso occasione di tener discorso. Però siccome il lavoro degli officiali deputati alla compilazione dei libri decimali non fu condotto a compimento che nell'anno 1498, e pei beni immobili dei soli cittadini, ed alcuni anni dopo soltanto la decima venne estesa al contado e più tardi al distretto, vale a dire a tutto il territorio o dominio della Repubblica; per questa ragione gli stessi registri non poterono più essere rinnovati al tempo del libero governo, travolto del continuo nelle guerre esterne e nei rivolgimenti interni dal 1494 fino alla caduta di Firenze nel 1530; ma lo furono invece sotto la dominazione dei duchi Medicei, dai quali venne in seguito la decima con qualche variazione, o per meglio dire alterazione, confermata, e rimase in progresso di tempo la base e la forma regolare e perpetua della imposta fondiaria.

Però quel governo popolare che aveva stabilita la

decima siccome imposta ordinaria e permanente sugli immobili soltanto, e da non doversi riscuotere che una sol volta all' anno, si vide costretto dalle imperiose necessità delle guerre e dalle condizioni straordinarie in cui versava, a un prodigioso e incessante dispendio; per cui ebbe a ricorrere, come abbiamo veduto, e particolarmente durante la guerra contro Pisa, anche alla imposta progressiva, quantunque in sul principio fosse stata respinta, senza contare le molte altre gravezze eccessive e continue. Ma siccome abbiamo più sopra fatto menzione delle gravezze poste al tempo dei Medici e specialmente durante il governo del Magnifico Lorenzo, così ci sembra opportuno il dare altresì ragguaglio delle imposte straordinarie ordinate e riscosse nel primo periodo del reggimento democratico, cioè dall' epoca della mutazione dello Stato avvenuta nel 1494, sino all' anno in cui Pier Soderini fu eletto Gonfaloniere a vita.

Poche settimane dopo la riforma del governo, cioè nel gennaio del 1494, stile comune 1495,[1] fu imposto un accatto di cento mila fiorini, che venne incamerato soltanto nel marzo seguente, e continuò a riscuotersi fino al 1497. Noi indicheremo qui sotto la forma, come pure il modo e l' ordine dei pagamenti:

Accatto del 1494-1495.

1° ¼	d' uno intero.	Aprile 1495.	tutti pagati in contanti.
2° ¼	idem.	Giugno »	
3° ¼	idem.	Agosto »	
4° ¼	idem.	Ottobre »	

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1494-1495; Legge dei 13 gennaio 1494-1495.

A tenore però d'una provvisione del dicembre 1495 fu stabilito che la metà dei denari pagati *andassero a Monte*, venissero cioè scritti al Monte e con l'interesse del sette per cento, da *guadagnarsi la prima paga* nel gennaio dello stesso anno; *e l'altra metà*, dice la legge, *s'ha a rendere*, cioè restituire la sorte, *quando il Comune potrà:* questa metà non andava a Monte, nè quindi era segnata nei libri delle prestanze, ma si ebbe intenzione di restituirla.[1] Seguono i registri o pagamenti delle altre rate:

5° $\frac{1}{4}$ di mezzo.	Novembre 1495.		
6° $\frac{1}{4}$ idem.	Dicembre	»	pagati in
7° $\frac{1}{4}$ idem.	Gennaio	»	contanti.
8° $\frac{1}{4}$ idem.	Febbraio	»	

Questi quattro pagamenti andavano a Monte per lo intero e col frutto del sette per cento, guadagnando la prima paga nel maggio del 1496; e chi li pagava tutti quattro entro il novembre, cominciava a guadagnare le paghe dal gennaio dello stesso anno; e ciò a forma della provvisione del 21 maggio 1495:[2]

Seguono gli altri Registri.

9° $\frac{1}{4}$ d'uno intero.	Ottobre	1495.	
10° $\frac{1}{4}$ idem.	Novembre	»	pagati in
11° $\frac{1}{4}$ idem.	Dicembre	»	contanti.
12° $\frac{1}{4}$ idem.	Gennaio	»	

Anche questi andarono a Monte a ragione del sette per cento di frutto, e guadagnavasi la prima paga dei primi tre quarti nel gennaio 1495, e dell'ultimo quarto nel

[1] Arch. Rifor. Libro citato; Provvisioni del 1495.
[2] Arch. Rifor. Libri citati; Provvisioni del 21 maggio 1495.

maggio del 1496; e per quelli pagati di gennaio e di dicembre si guadagnavano la paghe nel gennaio, siccome è stabilito per decreto dei 27 settembre 1495.[1]

Ultimi pagamenti.

13° $\frac{1}{4}$ di tre quinti.	Aprile 1496.		pagati in contanti.
14° $\frac{1}{4}$ idem.	Giugno »		
15° $\frac{1}{4}$ idem.	Agosto »		
16° $\frac{1}{4}$ idem.	Ottobre »		

Questi ultimi registri furono posti li 28 marzo 1495, e andarono tutti a Monte a ragione del sette per cento, guadagnando la prima paga nel gennaio 1496.

Ma contemporaneamente all' accatto di cento mila fiorini da pagarsi nel modo e forma che abbiamo specificato, venne ordinata anche una *decima* di cinquantacinque mila fiorini; e per legge degli 8 dicembre 1495 si provvide che venisse bensì pagata, ma per scontarsi sulla decima ordinaria *che si pone per una volta sola;* con questo che il terzo di essa, il quale scadeva in luglio, potevasi pagare, la metà di paghe di Monte Comune, cioè del Monte del cinque per cento, e precisamente col quarto delle paghe del 1495 che il Monte rendeva; l'altra metà doveva essere pagata in contanti.[2] Le rate o i registri della decima di cinquantacinque mila fiorini furono distribuiti come segue:

1° $\frac{1}{3}$ di ×	Marzo 1495	di contanti.
2° $\frac{1}{3}$ di ×	Maggio »	
3° $\frac{1}{3}$ di ×	Luglio »	metà di contanti, e metà di paghe del quarto.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1495; Legge dei 27 settembre 1495.
[2] Arch. Rifor. Libri citati; Legge degli 8 dicembre 1495.

Nello stesso tempo fu posto un denaro per lira sulle case:

1° denaro per lira alle case.		Giugno.
2° denaro	idem.	Agosto.

E questo dovevasi pagare a perdere, cioè senza restituzione o interesse, e per una volta sola; ma non fu riscosso, perchè la provvisione non ebbe effetto; e fecesi di nuovo ritorno all'accatto, la cui esazione venne regolata nei modi e rate seguenti:

17° $\frac{1}{4}$	di uno intero.	Settembre.	pagati di contanti.
18° $\frac{1}{4}$	idem.	Novembre.	
19° $\frac{1}{4}$	idem.	Gennaio.	
20° $\frac{1}{4}$	idem.	Febbraio.	

Andarono tutti a Monte questi contanti, ma al tre per cento; e inoltre fu provveduto che debbansi scrivere a ragione *dell'uno due*, cioè segnando nei libri delle prestanze, e perciò facendo creditori i cittadini a ragione del doppio delle somme sborsate; e la prima paga guadagnavasi nel maggio del 1497. In seguito andò tutto a Monte a ragione del sette per cento, e *fiorino per fiorino*, non scrivendo cioè al Monte che le somme pagate.

A forma di altra provvisione dei 2 agosto 1496 si ordinò di riscuotere le altre rate dell'accatto, cioè:

21° $\frac{1}{3}$	di tre quarti.	Marzo.	di contanti.
22° $\frac{1}{3}$	idem.	Luglio.	
23° $\frac{1}{3}$	idem.	Novembre.	

E questi tre terzi di tre quarti dell'accatto dovevansi pagare a perdere; soltanto fu stabilito che quei citta-

dini che pagassero l' intero entro la metà di settembre, godessero lo sconto di quattro soldi per lira.[1]

Infine si riscossero le rimanenti rate della *decima* di cinquantacinque mila fiorini:

4° $\frac{3}{7}$ di ×	Maggio.	di contanti.
5° $\frac{3}{7}$ di ×	Settembre.	
6° $\frac{3}{7}$ di ×	Gennaio.	

Ma fu statuito che le somme pagate debbano scontarsi sulle *decime nuove che si hanno a incamerare*, e che lo furono soltanto nel 1498. È inoltre concesso a chi farà i pagamenti per tutto il giorno 12 di settembre, di poter pagare il quarto delle rate suddette con le paghe di Monte, con le paghe cioè del quarto che il Monte rendeva.

L' accatto e la decima di cui abbiamo dato ragguaglio furono ordinate in luogo dell' imposta progressiva che venne respinta in quei medesimi anni, come abbiamo più sopra avvertito; ma in seguito verso la fine del 1499 e sul cominciare del seguente 1500, fu riproposta e vinta nel Consiglio Grande la legge della decima scalata, e da quel tempo in poi la progressione dell' imposta fu praticata varie volte sotto il reggimento popolare, e nei diversi modi che abbiamo più sopra dimostrati. Ma oltre la decima semplice e la scalata vennero ancora ordinate altre imposte straordinarie durante quasi tutto il periodo della guerra di Pisa, nonostante la nuova forma d' imposizione stabilita con la decima; il perchè noi stimiamo opportuno di qui

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1496; Legge dei 2 agosto 1496.

fornire un succinto ma specificato ragguaglio di quelle imposizioni particolarmente, che furono decretate e riscosse dal tempo che avvenne la mutazione dello Stato fino alla elezione di Pier Soderini a Gonfaloniere a vita.

L'ACCATTO DEL 1494, DI CENTO MILA FIORINI.

	Data.	gettò in tutto Fiorini.	di contanti senza beneficio.	di contanti con beneficio, o di paghe.
UNO INTERO, andò la metà col beneficio del sette per cento:				
Registri 4,	13 Gennaio 1494-95.	100,000	....	....
TRE QUARTI, dell' Accatto, andò tutto a sette per cento:				
Registri 4,	28 Marzo 1495.	60,000	....	60,000
MEZZO ACCATTO, anche questo al sette per cento:				
Registri 4,	21 Maggio.	50,000	....	50,000
UNO INTERO, pure al sette per cento:				
Registri 4,	26 Settembre.	100,000	....	100,000
UNO INTERO, al sette per cento:				
Registri 4,	8 Dicembre.	100,000	....	100,000
DUE DECIME, (2 ╳) e ½ d'Accatto, pagato in tre Registri, e un sesto con le paghe di Monte Comune:				
Registri 3,	idem.	55,000	45,000	9,000
TRE QUARTI, d'Accatto, con lo sconto di soldi 4 per lira, pagandosi entro la metà del mese di Settembre:				
Registri 3,	2 Agosto 1496.	75,000	60,000	15,000
DUE DECIME, (2 ╳) e ½ Accatto, e chi sodisfa per lo intero entro li 12 Settembre, può pagarne un quarto cogli interessi del Monte Comune:				
Registri 3,	idem.	55,000	41,000	14,000

La ╳╳ (la ventina) che gettò 25,000 fiorini; se ne posero otto, con beneficio del quattro per cento, e un Registro di paghe di Monte Comune o del cinque per cento; e un altro di paghe del 7, 4, 3 per cento; e un terzo pagabile col capitale dei Monti del 7, 4, 3, ma *fiorino per fiorino*, cioè alla pari, col capitale del 7 per cento; e col capitale del 4 e 3 per cento, a ragione dell' *uno due*, cioè fiorini due per ogni fiorino d' imposta:

	Data.	gettò in tutto Fiorini.	di contanti senza beneficio.	di contanti con beneficio, o di paghe.
Registri 16,	5 Gennaio 1496-97.	200,000	....	200,000

Due decime (2 ╳) di quelle che si hanno a incamerare, pagate di contanti, o con gli stipendii:

Registri 8,	11 Dicembre 1497.	64,000	64,000	....

Cinque quintine (5 V), ognuna gettò 63,000 fiorini; dovevansi pagare di contanti, ma poi furono tirate innanzi e si concesse di pagarle col beneficio del sette per cento:

Registri 25,	24 Agosto 1498.	315,000	....	315,000

Uno piacente, cioè o una quintina e mezza, o quattro ventine, o un accatto e un sesto, di quello del 1494. Gettò fiorini 83,000. Si pagarono due registri cogli interessi dei Monti del 7, 4, 3 per cento, cioè un quinto del piacente:

Registri 10,	11 Giugno 1499.	83,000	66,000	17,000

Un altro, uno e mezzo piacente:

Registri 7,	21 Gennaio 1499-1500.	125,000	....	....

La ╳ |≡| (una decima scalata); tutti i registri furono pagati cogli interessi dei Monti del 7, 4, 3 per cento; o cogli stipendi, e con lo sconto di un soldo per lira:

Registri 7,	21 Gennaio 1499-1500.	44,000	....	169,000

L' Accatto nuovo di $\frac{2}{5}$ V^a, cioè di due quinti di Quintina, che fu imposto soltanto agli *abili al Consiglio Grande*, cioè a circa tre mila cittadini, gli altri vennero tassati ad arbitrio; con facoltà di pagare cogli interessi del 7, 4, 3 per cento, ed anche di farne *dote*, di scriverli al *Monte delle Doti*, ma solo a ragione del 20 per cento:

	Data.	gittò in tutto Fiorini.	di contanti senza beneficio.	di contanti con beneficio, o di paghe.
Registri 4,	23 Aprile 1500.	40,000	....	40,000

Il Prestanzone, composto di $\frac{1}{3}$ V^a, + 1 $\frac{1}{4}$ ╳ \|≡\|, cioè un terzo di Quintina e una decima e un quarto scalata; con beneficio di soldi due per lira, e del 12 per cento l'anno, sulle monete bianche:

Registri 1,	20 Giugno 1500.	76,000	....	76,000

L'imposta di $\frac{1}{3}$ V^a, $\frac{1}{2}$ ╳ \|≡\|, $\frac{1}{3}$ piacente, vale a dire d'un terzo di quintina, mezza decima scalata, e un terzo di piacente; da pagarsi cogli interessi del 7, 4, 3 per cento; e un registro della ╳ \|≡\| coi frutti del Monte Comune:

Registri.				
il $\frac{1}{3}$ V^a. . . 3,	11 Novembre 1500.	21,000	....	....
la $\frac{1}{2}$ ╳ |≡|. . 3,	»	22,000	....	....
il $\frac{1}{3}$ piacente 3,	»	27,000	....	70,000

La 1 $\frac{1}{2}$ ╳ $\frac{1}{2}$ \|≡\|, e $\frac{3}{4}$ V^a, una decima e mezza metà scalata e tre quarti di quintina; da pagarsi, tre registri della ╳ \|≡\| di contanti, uno d' interessi del 7, 4, 3 per cento. Tre registri della Quintina con beneficio, due di paghe del 7, 4, 3, e uno di paghe del 14 per cento; gli altri di contanti; e con lo sconto al di sotto di fiorini cinque, di soldi tre per lira; da fiorini 5 a 15, sconto di soldi 2 denari 6 per lira; e da fiorini 15 in su, sconto di soldi due:

Registri.				
la 1 $\frac{1}{2}$ ╳ |≡| 6,	26 Aprile 1501.	57,000	29,000	28,000
i $\frac{3}{4}$ V^a. 5,	»	48,000	19,000	29,000

Le 2 × ½ |≡| e 1 Va, le due decime mezze scalate, e una quintina, ovvero un piacente, a scelta dei cittadini; e tutti i registri da pagarsi cogli interessi del 7, 4, 3 e 8 per cento; e uno solo registro coi frutti del Monte Comune:

		Data.	gettò in tutto Fiorini.	di contanti senza beneficio.	di contanti con beneficio, o di paghe.
le 2 × ½ |≡|	8,	10 Giugno 1502.	76,000	....	....
la Va.	4,	»	70,000	....	146,000

La ×× ⅔, una ventina e due terzi, e con lo sgravo:

Registri	8,	19 Giugno 1502.	40,000	40,000	....

Oltre le gravezze descritte qui sopra, e che furono imposte ai soli cittadini, nell'agosto del 1498 si ordinò pel contado un balzello di fiorini ventimila larghi; ma non fu distribuito che tra sole due mila poste, e gettò fiorini 20,000. Nel maggio del 1499 fu posto un altro balzello al contado, di quindici mila fiorini, ed a sole cinque mila poste, ma a quelle che non ebbero a pagare il primo; produsse fiorini 15,000. Si accattarono ancora dalle ventun' Arti, nel dicembre del 1499 fiorini 20,000. Furono vendute le mulina, cioè il loro introito al Magistrato della Parte guelfa, per fiorini 10,000. Infine in vari tempi e da diversi cittadini, stati per ciò eletti Officiali del Monte, si accattò in tutto per più di fiorini 400,000.[1]

La istituzione della decima non fu però abbandonata in quegli anni e neppure nei seguenti, malgrado che il governo popolare venisse astretto del continuo alle imposte straordinarie ed anche alle progressive; e noi verremo ricordando le leggi ed i provvedimenti

[1] Arch. Rifor. Cl., VII, N° 27.

presi non solo durante il periodo del reggimento democratico, ma ben anche dopo la cacciata del Soderini e il ritorno dei Medici in Firenze, al fine di estendere sempre più la decima e darle perfezionamento.

IV.

LE POSTE BIANCHE, LA DECIMA ALLE TESTE, E ORDINAMENTI DEGLI OFFICIALI, 1495-1518.

La decima non si mantenne per lungo tempo quale era stata primitivamente istituita, imperocchè avesse subíto alcune alterazioni non appena fu condotta a fine nel 1498 l'opera della decimazione di tutti i beni immobili appartenenti ai cittadini, e vennero incamerati i libri o registri decimali. Il Pagnini non fa menzione delle più rilevanti modificazioni introdotte dopo la promulgazione della legge del 1494-95, nè delle aggiunte recatevi in appresso; per cui stimiamo nostro debito di accennarle brevemente.

In primo luogo il nostro autore non tenne discorso della decima posta alle *teste*, e la quale fu ordinata nello stesso anno in cui si ultimarono i registri della decima pei cittadini. Difatti dopo che venne terminata l'opera di decimazione di tutte le rendite degli stabili, risultò che un gran numero di *poste* non potevano essere decimate, per la ragione che molti cittadini non avevano denunziato e non possedevano che soltanto la casa di abitazione e la bottega dell' esercizio, oppure se godevano qualche bene immobile, i carichi però che lo gravavano erano tali che aggiunti

alle spese per la pigione della casa d'abitazione, se non ne tenevano di propria, riducevano a poco ed anche a nulla la rendita imponibile. Molti ancora non possedevano immobile alcuno, e quindi nessuna entrata da poter essere decimata; per cui avveniva che un numero grande di cittadini non erano tenuti a contribuire in proporzione dei loro mezzi e guadagni alle spese dello Stato. Laonde nel 1498 si venne nella deliberazione, onde procurare che ancora questi potessero in qualche modo sopportare i pubblici carichi, di mettere un'imposta anche alle teste, la quale dalla nuova denominazione già invalsa, si chiamò la *decima sulle teste;* e nel distribuirla s'imitò in parte quanto era stato praticato al tempo che vigeva il catasto.

Vedemmo più sopra come a forma degli ordinamenti del catasto, si riconoscessero tre specie o categorie di contribuenti; quelli che avevano sovrabbondante ed ai quali, anche dopo fatte dalla sostanza tutte le detrazioni già da noi indicate dei carichi che costituivano *i bisogni della vita,* restava un capitale o rendita *di avanzo,* che sola veniva aggravezzata a ragione del mezzo per cento calcolato sul valsente; quelli inoltre i quali, sbattuti dai loro beni tutti i carichi e bisogni, rimanevano senza sovrabbondante o con così poco da non poterlo imporre, e questi venivano tassati mediante la *composizione*, se concordavano la quota con gli officiali del catasto, altrimenti erano nonostante imposti e tassati ad *arbitrio;* e finalmente quelli che non possedevano beni immobili nè mobili, e che vivevano delle loro industrie ed esercizi: e questi tali o consentivano di contribuire alle pubbliche spese e s'impone-

vano di loro volontà, od erano anche tassati in vigore della legge, alla *testa* e in pochi soldi, ma erano dichiarati miserabili, e come tali sendo scritti alle loro poste, non potevano essere astretti al pagamento della imposizione.

Ma oltre di questo, correva una notabile differenza tra l'istituzione e l'ordinamento del catasto e quello della decima; perchè nel primo comprendevansi non solo tutti i capitali e le rendite degli immobili, ma ben anche la ricchezza mobile, il commercio, i crediti privati e mercantili, le industrie ed esercizi d'ogni sorta, i contanti, i luoghi e le paghe di Monte; nella decima al contrario non sono compresi che i soli beni immobili, per cui ne avveniva che le così dette poste *bianche*, quelle cioè che non offrivano sostanza immobile da decimare, dovevano essere in numero molto maggiore che nel catasto; e il governo democratico si avvide della grande quantità di poste bianche non appena furono compilati i libri decimali nel 1498.

Difatti gli officiali deputati a formare i registri della decima, cominciarono da prendere per norma i libri catastali che datavano fino dal 1427, e non dovevano trasportare nei nuovi libri che quelle poste solamente dove erano segnati i beni immobili; per cui risultò una grande quantità di poste bianche, cioè senza rendita fondiaria da decimare. Oltre di che venivano pur anche escluse tutte quelle poste nuove venute dopo il 1427, e le quali pei loro commerci, esercizi, industrie e per le rendite di beni mobili di cui godevano, potevansi sempre riguardare siccome in grado di contribuire ai pesi dello Stato; avvegnachè per lo

innanzi simili poste erano state catastate e sopportarono al pari di quelle che possedevano sostanza sovrabbondante, le gravezze della Repubblica; eppure nonostante che la loro facoltà contributiva fosse riconosciuta, dovevano a forma della legge sulla decima esserne esclusi, e quindi non descritti nei nuovi registri decimali. Però in quello stesso anno 1498, attesa la risoluzione presa di ridurre Pisa con la guerra, le condizioni particolari della Repubblica all'interno, e quelle esterne molto più pericolose pei rivolgimenti politici a danno del nuovo governo, che in alcuni Stati d'Italia procuravano di suscitare i Medici fuorusciti ma sempre potenti, v'era più che mai bisogno di ammassare ingenti somme di denaro; e considerando che con gli ordinamenti della decima molti cittadini rimanevano liberi da ogni imposta e quindi dal sovvenire al dispendio sempre più crescente della Repubblica, e considerando che questi per tal modo esenti da ogni peso, erano quasi tutti stati imposti per lo addietro e fino allora consueti a contribuire alle spese dello Stato, la Signoria prese una deliberazione per la quale fece vincere prima nel Consiglio degli Ottanta e poi nel Consiglio Grande una provvisione nel giugno del 1498; in virtù della quale era ordinato agli officiali d'imporre alle poste bianche *la decima alla testa*, a ragione di mezzo fiorino fino a sei, a loro discrezione, giudizio e coscienza, ma ragguagliando la tassa ai mezzi ed alle facoltà degli imposti. Con questo però, e qui la differenza dal catasto è notabile, che mentre in questo tutte le teste erano tassate dai diciotto ai sessant'anni, con la legge del giugno rispetto alla decima, non po-

tevasi imporre che una sola testa per ogni posta.[1] Più tardi e in vigore d'una provvisione del 1529 fu stabilito, che agli imposti nella tassa personale, qualora acquistassero beni immobili, sia levata la *decima alla testa* e sia portata sui beni, purchè questa non risulti minore della prima.[2] Ma sotto il principato, per quelli che non possedevano beni da decimare e volevano godere del beneficio della cittadinanza, la decima alla testa non poteva essere minore di lire sei e sino alle dieci.

Non appena istituita la decima in vigore della legge del 1494, e nominati gli officiali alla formazione dei registri decimali, essi promulgarono diversi ordini, dei quali verremo ricordando le disposizioni più importanti, di quelli almeno che furono emanati dal 1495 al 1498, e che sono relativi, per la maggior parte al modo di portare le *denunzie* dei beni immobili, nonchè ad ottenere la più scrupulosa esattezza e sincerità delle medesime. Gli ordinamenti degli officiali della decima hanno la forma di bandi, che venivano sparsi per la città e per tutti i popoli, pivieri e comuni del contado.

Col primo bando pubblicato sino dal 1495, viene inflitta a chi non portava le scritte a tempo debito, la penale dell' uno per cento, se possedeva beni stabili fino al valore di mille fiorini; e del venticinque per cento per quelli che godevano immobili d'un valsente maggiore.

Prima però di fissare la quota della imposta, gli officiali intimavano ai cittadini di comparire al loro of-

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1498; Legge dei 12 giugno.
[2] Arch. Rifor. Provvisioni 1529.

ficio entro un breve spazio di tempo ch' era determinato, onde verificare le denunzie e stabilire la rispettiva decima; in caso contrario le portate ed i registri erano compiti e chiusi, in vantaggio sempre dello Stato.

Venne per loro cura affissa nelle piazze e vie più frequentate della città, ed anche trasmessa pei luoghi del contado una modula di denunzia, a norma della quale tutti i cittadini ed i comitatini, ossiano possessori abitanti nel contado, erano tenuti di scrivere le loro portate, con la descrizione e confini degli immobili, da chi gli avessero comprati ed a qual prezzo; e lo stesso dovevasi osservare rispetto alle case od altri edificii, segnando quanto rendevano di pigione. Rispetto ai terreni era inoltre obbligo notificare da chi fossero lavorati, dare l' indicazione esatta e specificata dei vari prodotti e ricolte, e la loro quantità, come in grano, vino, olio, lino, legna, zafferano, biade d' ogni sorta, bestiame ec.; e finalmente accennare tutti i *carichi* che pesavano sui beni, aggiuntavi la dichiarazione degli stabili alienati e dove e in quali persone fossero trasferiti.

Ma dacchè venne imposta la decima alle teste, le denunzie furono prescritte anco a quelli che non possedevano beni immobili, ed erano tenuti di specificare che esercizio o arte facevano, ed a qual titolo avevano per lo innanzi e fino allora sopportate le gravezze della Repubblica; inoltre dovevano deporre se tenevano casa di proprio ovvero a pigione, e quanto pagavano della pigione tanto per la casa d' abitazione quanto per la bottega dell' esercizio. Gli officiali emanarono anche formule di denunzie particolari per gli

ecclesiastici, pei contadini, pei privilegiati o per quelli che venivano *composti*, e infine per gli Israeliti.

Nello stesso modo che praticavasi col catasto, così anche per la decima i beni immobili erano estimati sulla quantità e qualità dei diversi frutti e prodotti, dei quali gli stessi officiali pubblicavano anche i prezzi, che quasi sempre erano quelli che correvano nei mercati più vicini ai luoghi dove erano situati i beni. E a norma di questi prezzi soltanto gli officiali calcolavano la rendita degli stabili, ritrovavano la somma totale delle diverse rendite e quindi di tutta l'entrata di una posta, e procedevano infine alla sua decimazione.

Per provvisione del 1504 la decima venne estesa anche al contado, vale a dire ai possessori abitanti il contado fiorentino, e della quale avremo in seguito occasione di tener discorso. Ma soltanto dopo il ritorno dei Medici avvenuto nel 1512 con la cacciata del Soderini, e per legge del 1518 la decima fu posta anche ai beni posseduti dagli ecclesiastici e luoghi pii, e dopo avere ottenuta da un pontefice della loro casa, Leone X, nel 1516 la bolla che la concordava.[1] Però a forma della legge che stabilisce d'imporre la decima anche ai beni immobili appartenenti al clero ed ai luoghi pii, gli officiali non avevano facoltà che di decimare soltanto i beni che gli ecclesiastici acquistassero dai non sopportanti le gravezze e fazioni reali e personali della Repubblica, ma non quelli già acquistati o posseduti; per questa ragione fu emanata una legge in vigore della quale era vietato di trasferire i beni decimati negli ecclesiastici.[2] Inoltre i

[1] Questa Bolla venne pubblicata dal Pagnini, tomo I, pag. 240.
[2] Arch. Rifor. Provvisioni del 1516.

beni immobili dei quali venissero in seguito in possesso gli ecclesiastici, non potevano essere aggravati che per la somma di *due decime* all' anno; nel mentre, e come avvenne spesso col catasto, i beni spettanti ai cittadini, e in seguito al tempo che vigeva la decima, quelli pure dei sopportanti le gravezze, e quindi anco dei sudditi del distretto, vennero talvolta imposti più volte all' anno, ed altresí per la somma di tre e quattro decime; e ciò non solo durante il governo repubblicano, ma ben anche sotto i primi duchi Alessandro e Cosimo I. Perchè la decima era non solo l' imposta, ma per qualche tempo anco la base e la norma di tutte le imposizioni straordinarie come lo fu il catasto; cessò più tardi di avere questo carattere più proprio del catasto, anzi non rimase nei secoli posteriori che semplice imposta; soltanto unitamente alla decima ebbe luogo l' arbitrio, e furono fatti gli aumenti del quarto e del ventesimo, come vedremo in appresso.

A tenore d' un' altra legge del 1518, fu ordinato di sottoporre alla decima tutti i beni ch' erano suscettibili della decimazione dal tempo decorso dal 1498, nel qual anno erano stati incamerati i libri della prima decimazione degli immobili appartenenti ai cittadini. Inoltre fu prescritto di aggiungere nei libri decimali quei beni esistenti nel distretto fiorentino, al quale non era per anco estesa la decima, che fossero dopo quell' anno stati acquistati da cittadini e che a loro appartenessero.

A forma della stessa legge gli officiali erano tenuti di esaminare e di correggere i registri della prima decimazione del 1498, e di arrogere e decimare i beni

che non fossero stati compresi ed estimati dagli officiali predecessori.

Lo stesso dovevasi praticare per tutti quei beni che nell'intervallo di tempo fossero passati dai *non sopportanti* ai sopportanti le gravezze e fazioni della Repubblica.

Incombeva ancora l'obbligo agli officiali di decimare i beni dei non sopportanti che fossero tenuti in affitto o a livello dai sopportanti; di detrarre i rispettivi carichi dalla sostanza, e far sopportare la decima al rimanente della rendita; con questo però, che se i carichi fossero maggiori o equivalessero alla somma della entrata, non abbia luogo la detrazione. Infine è loro ordinato di decimare e di aggiungere nella nuova decimazione tutti gli stabili situati nella città, che pei cambiamenti sopravvenuti, per ragione di pigioni, di compre, vendite, non fossero stati decimati nel 1498.[1]

Ma siccome la decima venne estesa anche ai possessori comitatini ed ai sudditi del distretto fiorentino, così noi daremo ragguaglio anche degli ordinamenti emanati per la decimazione del contado.

V.

LA DECIMA DEL CONTADO.

La istituzione della decima a tenore della provvisione dell'anno 1504 venne estesa, come abbiamo avvertito, anche al contado; e venendo a parlare in appresso circa alla pratica della decimazione, vedremo

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1518; Legge del marzo 1518.

il modo diverso tenuto nel decimare i beni dei cittadini, quelli appartenenti ai comitatini o dimoranti nel contado, e quelli posseduti dal clero. Ma siccome nel Capitolo secondo abbiamo fatta menzione del modo di accatastare ed aggravezzare i cittadini, qui sarà pregio dell' opera dare alcuni ragguagli relativi alla forma di accatastare ed imporre i comitatini, e nello stesso tempo fornire alcuni dati statistici, e le regole tenute rispetto all' estimo o catasto ed alla decima degli abitanti il contado, perchè rispetto a questo erano indistintamente usate le denominazioni di catasto, d' estimo o di decima. Tanto più che dai ragguagli che daremo qui sotto, risulta il modo differente praticato nell' estimare ed imporre al tempo che vigeva l' estimo ed il catasto, e dopo che venne introdotta la decima; e tra altre terre abbiamo scelto Prato, luogo del contado fiorentino, dando un estratto dell' estimo degli uomini della porta di San Giovanni, i quali sono estimati ed imposti nella seguente forma, durante l' anno 1437.

	Lire.	Soldi.	Den.
Andrea di Bartolo Ciani, pel valsente.	5	10	6
per la testa di Giuliano suo figlio.	-	3	-
	5	13	6
Antonio di Cosimo Martini, non ha valsente; per la testa sua.	-	4	-
Bernardo Bandinelli, pel valsente.	2	7	-
per quattro teste.	-	10	-
Antonio di Migliore, cimatore; (non ha testa) pel valsente.	3	2	-
Cristofano di Pagolo, pel valsente.	25	13	11
per tre teste.	-	12	9

	Lire.	Soldi.	Den.
Lapo Bartolini, non ha valsente, per tre teste. . .	-	12	6
Luca di Salvestro fabbro, non ha valsente; per la testa.	-	3	6
Stefano di Ser. Piero di Giovanni, pel valsente. . .	4	11	-
per tre teste.	-	9	-
Fazio Corsi, non ha valsente, per tre teste.	-	9	-
Nello di Rinuccio Mazzei, pel valsente.	-	1	8
non ha testa; per la testa di Stefano suo figlio.	-	3	-
	-	4	8
Giorgio di Stefano di Francesco Cini, pel valsente.	-	8	6
per la testa sua.	-	3	-
Vannozzo Pieri, speziale, pel valsente.	2	15	9
per la testa sua.	-	3	2
	2	18	11
Piero d'Antonio, non ha valsente; per la testa sua.	-	3	6
Antonio di Stefano Lippi, non ha valsente; non ha teste; per la testa di Niccolò suo figliuolo.	-	3	-
Figli, eredi e beni che rimasono di Simone e Bartolomeo e Monna fu sua donna, pel valsente, non ha testa.	-	1	3
Michele di Messer Michele di Messer Lapo, pel valsente.	7	-	10
per la testa sua.	-	4	4
	7	5	2
Niccolò, lanaiuolo, pel valsente.	13	13	6
per due teste.	-	8	-
	14	1	6

Tutti i registri dell'estimo di Prato continuano in questa forma, e basti il saggio che abbiamo dato per

dimostrare il modo d' estimare e d' imporre.[1] Qui aggiungeremo, come abbiamo fatto per l' estimo ed il catasto della Città, alcuni dati statistici sull' estimo o catasto del contado; avvertendo che il suo territorio dividevasi in quattro quartieri, i quali prendevano il nome da quelli della stessa Città.

Nel 1459–1460 l' estimo di tutto il contado venne distribuito nelle seguenti poste, e tassato nelle teste o nei beni nella forma seguente:

	Poste.	Teste.	Valsente imposto sulle teste. Lire.			Valsente imposto sui beni Lire.		
Quartiere di Santo Spirito.	5,945	8,517	1307	14	4	1,805	1	10
» di Santa Croce.	4,057	6,221	838	3	10	1,242	17	13
» di S. M. Novella.	6,458	9,935	1424	4	–	2,286	17	7
» di San Giovanni.	5,874	8,218	1091	10	5	1,884	2	6
Poste. . . .	22,434	teste 32,891			Totale lire.	11,880	2	5

Dieci anni dopo, cioè nel 1469, l' estimo del contado stava in questa forma:

Poste.	23,851	
Teste.	32,581	
Valsente o valore dei beni.	Fiorini	925,168
La massa gettò. . . . . Lire	12,440	

Ma dall' anno 1469 in poi si sono tassati quattro popoli nel castello di Firenzuola, due in Palazzuolo ed altri in Civitella del Vescovo, che importarono d' estimo lire 150; ed inoltre fu prescritto dalla legge che si sbatta

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 38.

per le abitazioni delle castella la metà del valore delle case, che in tutte montavano di valsente fiorini 80,000, e per la detrazione della metà riducendosi a fiorini 40,000, l' estimo fruttò lire trecento quaranta circa. Per la provvisione del 1469 l'estimo del contado si pose a ragione di soldi 17 per cento.

Da un prospetto del 1471 rilevasi il numero dei *popoli* del solo contado fiorentino, il valore o capitale dei beni immobili, e quello che produceva l'estimo posto sui beni e sulle teste:

Popoli.	1,017			
Poste.	23,900			
Teste.	32,445			
Estimo alle teste.	4,666	9 11		
Valsente o valore dei beni. . . . . . Fiorini		922,966	-	7
e . . . . Lire	7,851	6 8		
Valeva in quel tempo il fiorino d' oro lire cinque, per cui importano. . . . . Fiorini		1570	5	4
Ondechè il valsente o valore dei beni, montava a . . . . Fiorini		944,536	5	11
L' estimo del valsente. . . . . . Lire	12,517	16 7		

L' estimo del contado del 1471 fu incamerato li 19 maggio dello stesso anno; e qui giova dare la distinta delle poste, della tassa alle teste, e di quella sul valsente:

	Poste.	Teste.	Valsente.		
Quartiere di Santo Spirito. . .	6576	9079	fiorini 247,403	3	8
» di Santa Croce. . . .	4417	5365	» 155,525	2	8
» di S. M. Novella. . .	6988	10,000	» 273,306	-	-
» di San Giovanni. . .	6119	8000	» 246,731	-	-

Estimo alle teste				Estimo al valsente							
Lire	1253	7	14	Lire 2004	14	9	in tutto	3358	2	8
»	858	19	4	» 1322	12	8	»	2181	12	–
»	1448	8	6	» 2326	19	9	»	3775	7	3
»	1104	14	2	» 2097	—	–				
Totale lire. . .				12,517	16	7				

Ma in vigore della legge del 1471 molte poste di cittadini, ch' erano a gravezza e perciò scritte nel catasto della città, vennero portate nell' estimo del contado, e per la ragione, dice la legge, « che non hanno osservato quanto promisono quando ebbono facoltà di potere essere prestanziati dentro la città; » e dagli officiali dell' estimo del 1471 furono chiariti essere in gravezza nel contado; la quale s' incamerò li 20 giugno dello stesso anno:

Quartiere	Poste	In tutte	Lire			Totale Lire
Quartiere di Santo Spirito.	Poste 127	in tutte 367	Lire 171	13	8	Totale Lire 625 5 1
» di S. M. Novella.	» 101		» 156	—	4	
» di Santa Croce..	» 41		» 61	13	9	
» di San Giovanni.	» 98		» 235	17	4	

Infine l' estimo o catasto del contado stava in questo modo nell' anno 1490, che noi riassumiamo nei seguenti dati:

Poste 25,395, teste 35,570, valsente Fiorini 1,029,844
la cui massa gettò Lire. . . 13,140

Per cui v' è una differenza tra questo estimo e quello del 1469-70; nello spazio cioè di vent' anni s' aumentarono 1544 poste, 1544 teste, il valsente di 104,676 fiorini, e la massa dell' estimo di lire 700. Dicemmo inoltre

che l'estimo o catasto del contado fu posto nel 1469-70 a ragione di soldi 17 per cento; nel 1490 invece fu ridotto a soldi 16, 8; di modo che a denari quattro per cento meno, mancarono d'estimo circa lire 150. E inoltre gli officiali non hanno saldato nè incamerato varie scritte in nome di cherici che sopportarono la gravezza nel 1469, e pel valsente di fiorini 10,000, che sono circa lire 80 d'estimo.

E qui torna a proposito il conoscere l'ordine e la regola che verso quell'epoca dovevano tenere i popoli, pivieri e comuni del contado nel riscuotere le loro imposte, così per conto di quello ch'erano obbligati pagare alla Repubblica, come per conto de' stipendii di Vicari, Potestà, e di altre spese ordinarie e straordinarie; regola che fu poi rinnovata per provvisione dal 1489-1490.

Ogni comune, popolo o piviere eleggeva un Rettore o Camarlingo, il quale dava malleveria a termini della legge, ed esigeva l'estimo o la decima a ragione del dieci per cento della rendita dei beni situati nel popolo o comune e appartenenti a comitatini; e più tante lire di piccoli dai comitatini che lavoravano i beni suddetti, ancorchè fossero lavorati dai propri padroni, e più una lira di piccoli per fiorino largo di grossi *di decima*, da tutti quei comitatini o altri che lavoravano e tenevano beni decimati spettanti a cittadini, luoghi pii od a qualunque altra persona. Così se un popolo aveva tanti beni di comitatini che portassero di decima fiorini dieci larghi di grossi (che equivalgono a lire cento di piccoli pel motivo che pagavasi a ragione di *dieci lire la lira* cioè il fiorino di decima) e più altrettanti beni di cittadini o

ecclesiastici o di altri non sopportanti, il Rettore di quel popolo era tenuto di riscuotere dai lavoratori di detti beni lire 120 di piccoli, e nel modo che segue: lire cento di piccoli da quei comitatini che posseggono quei beni sottoposti alla decima; e lire dieci di piccoli da quei comitatini possessori che lavorassero i propri beni, o da quelli altri che li coltivassero per i detti comitatini; e più altre lire dieci da quei comitatini o altri che lavorassero o tenessero beni decimati di cittadini o di altri non sopportanti l' estimo o la decima del contado. Della somma di lire cento venti, i tre quarti spettava alla Repubblica, cioè 90 lire, che il Rettore doveva rimettere in tre paghe o rate; ed il quarto della somma rimaneva in mano del Rettore o del Camarlingo, per assegnamento di quel popolo, per far fronte cioè alle spese ordinarie e straordinarie del popolo, comune o villa.

Ma siccome accadeva che la quarta parte rilasciata dalla Repubblica a' popoli e comuni del contado non bastasse alle spese, in allora era ordinato che tutte le teste dai diciotto ai sessantacinque anni finiti *che dormivano in quel popolo o Comune*, debbano pagare soldi venti per ciascuno ed ogni anno; di modo che se un contadino aveva di decima sopra i suoi beni un fiorino largo, e li lavorava da sè in compagnia di tre o quattro uomini, quel tale doveva pagare per conto dei beni lire dieci, e lire una per conto della sua testa, e più tante lire quanti lavoratori teneva sul suo podere.

Però in vigore della provvisione dei 13 febbraio 1489–1490 fu stabilito, che non s' imponesse nella testa chi abitava familiarmente fuori del contado; e che i cittadini selvatici sieno imposti a forma degli or-

dini, particolarmente quelli i quali non erano nella condizione che i loro antenati avessero esercitato qualche officio in Firenze, ed abitassero da lungo tempo il contado; così le vedove discese da cittadini fiorentini maritate in contado, dovevano pagare l'estimo o la decima del contado se vi hanno fatta dimora per lungo tempo, ma se abitavano Firenze, venivano scritte nella decima della città. Nel giugno del 1491 fu ordinato dai XVII Riformatori del Monte, che i beni situati fuori del contado fiorentino pagassero d' estimo o decima a ragione del dodici per cento. Fu anche confermato che i cittadini selvatici fossero ridotti all' estimo del contado, ma furono eccettuati quelli che fossero *originari fiorentini antichi*. Rispetto ai cittadini selvatici sono frequenti le riforme e le derogazioni alle leggi; perchè nel febbraio del 1492 fu statuito che non fossero levati dalle gravezze della città se anticamente le avevano sopportate, ma fossero obbligati alle fazioni reali e personali di quei popoli o comuni dove abitavano; e nell' agosto seguente fu concesso, che venissero levati dalle fazioni del contado quei cittadini selvatici i quali avessero avuto nella loro *consorteria* qualche dignità della Repubblica, e dimorato gli ultimi cinque anni familiarmente in Firenze.

La decima per provvisione dell' anno 1503–4 fu, come abbiamo avvertito, estesa anche ai possessori abitanti il contado, ma il modo di decimare i loro beni e così quello del distretto era diverso, come sarà detto in appresso. A forma adunque della legge precitata si ordinò che tutti quelli o loro discendenti ch' erano usitati di dare la scritta dei loro beni dal 1458 in poi.

debbano denunziare tutti i loro beni mobili ed immobili e tutte le teste dai quindici anni ai settanta, eccettuati però quelli che fossero dopo quell' epoca venuti a gravezza in Firenze. Difatti dal 1458 sino al 1503 erano usciti dall' estimo o decima del contado, e vennero a porsi nelle gravezze della città molti comitatini, dei quali vogliamo indicare il numero, comprese le poste *bianche*, quelle cioè che non erano tassate:

	Poste.	hanno di ×		Poste bianche.
Santo Spirito.	874	Fiorini	837	176
Santa Croce.	304	»	483	21
Santa Maria Novella. .	624	»	649	78
San Giovanni.	958	»	1161	138
Sommano le Poste.	2759			
Hanno di decima.		Fiorini	3130	
Poste bianche.	99			
Poste di cittadini selvatici. . . .	493			

A forma della legge tutti i comitatini furono ancora obbligati di dare la scritta dei loro beni mobili e immobili che possedevano nel distretto fiorentino; e nello stesso modo i forestieri che abitavano familiarmente nel contado o nei sobborghi. Notisi che l' obbligo pei comitatini di fare la portata anche dei beni mobili, a proposito della decima la quale non imponeva che gli stabili, aveva per ragione la tassa da porsi alle teste, perchè non erano sottoposti alle gabelle o contribuzioni indirette che pagavano i cittadini. E qui vuolsi osservare che nell' anno 1496, i beni dei comitatini gettavano d' estimo ossia di decima la somma di fiorini 8,560; ma debbesi anche avvertire che rispetto ai comitatini, la loro decima dovrebbesi raddoppiare, perocchè l' entrata di

quei beni apparteneva a loro quasi per lo intero, sendo pochi coloro che non lavorassero il proprio, mentre i cittadini danno i loro terreni a coltivare, rilasciando la metà dei prodotti.

In seguito e a tenore d' una provvisione del marzo 1505, stile comune 1506, fu ordinato, che pel tempo di un anno l' estimo o la decima del contado si dovesse pagare a ragione di otto lire la lira, cioè l'otto per cento della rendita estimata;[1] ma qualche mese dopo, per legge del giugno dello stesso anno, fu stabilito che « a beneficio del comune ed a conservazione del contado, l' estimo o la decima del contado fosse ridotta, e per l' avvenire si abbia a pagare nel modo seguente:

Che in luogo dell' estimo consueto porsi ai possessori abitanti il contado, sia posto cominciando dal 1506 e da continuare per lo avvenire, ed a ciascun *popolo* dove sono situati i beni immobili, una X¾ cioè una decima e tre quarti, la quale però debbasi pagare a ragione di lire sei di piccoli per ogni fiorino largo di grossi, da quelli comitatini che lavorano i terreni di proprio, o altrimenti tengono beni appartenenti a cittadini decimati; e la decima e tre quarti sia da loro saldata in tre paghe.

Inoltre a tutti i possessori del contado venne imposta la tassa a ragione di lire dodici la lira del loro estimo, e ciò per conto dei beni immobili, bestiame, traffichi, ed anche per conto dei beni immobili ch'essi posseggono e sono posti fuori del contado di Firenze.

Ma in luogo dell' estimo o della decima che usa-

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1505-1506.

vasi porre ai comitatini per conto delle teste, sia d'ora innanzi tassato ciascun popolo del contado in tante lire di piccoli quanti fiorini larghi di grossi hanno di decima tutti i beni posti in ciascun popolo, così spettanti a cittadini come a contadini, od a qualunque altra persona, comunità, collegio, ma in effetto che per ciascun fiorino largo di grossi debbasi pagare una lira di piccoli; e per quelle poste dove il fiorino non fosse intero, è prescritto di pagare la rata dovuta ed all'avvenante. Egli è aggiunto altresì, che simile tassa debbasi pagare una volta all'anno da quelli comitatini che lavorano o altrimenti tengono terreni decimati, e in tre paghe.[1]

I libri dell'estimo per tutto il contado sommavano a settandue, ed ogni sindaco o rettore di popoli, comuni, ville, era tenuto di pagare da quell'anno in poi, ed ogni quattro mesi, cinque soldi di piccoli per lira di tutto quello che montava l'estimo, così per conto delle teste come dei beni immobili; lo che equivale all'imposta di soldi quindici per lira d'estimo o di decima. Ed acciocchè, dice la provvisione, ciascun popolo possa più facilmente fare il suo dovere verso la Repubblica, e conoscere quanto beneficio in virtù di quella legge gli è fatto, fu ancora provveduto:

Che tutte le teste del contado dagli anni diciotto ai sessantacinque compiti, e le quali per non possedere o per non lavorare terreni propri decimati o spettanti ad altri, non fossero comprese in quella nuova provvisione e quindi nella distribuzione dell'estimo o

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1505-1506; Legge dei 5 giugno 1506.

decima, e similmente tutte quelle teste alle quali a forma della legge citata e della imposizione e distribuzione non toccasse per conto proprio o insieme con altri di pagare annualmente lire una di piccoli per fiorino largo di decima sui beni immobili, siano tenute di pagare ogni anno a quello *popolo* dove abitano, sino a soldi venti di piccoli per testa e in tre paghe. E quella tassa s' intenda essere e sia d' allora in poi assegnamento del popolo ove dimorano; il quale assegnamento, e così pure i cinque soldi meno per lira d' estimo o di decima dei quali è loro fatto abbuono, come abbiamo veduto più sopra, siano computati per soddisfare allo stipendio dei sindaci, rettori, camarlinghi delle comunità, ed il rimanente da applicarsi alle spese occorrenti a detti popoli.[1]

Ma come abbiamo avvertito, diverso era il modo di decimare i beni immobili dei cittadini, e quelli dei comitatini e degli ecclesiastici, il che dimostreremo in appresso parlando della pratica di decimazione; perchè prima occorre di menzionare gli aumenti fatti alla decima, dapprima sotto il governo repubblicano e in seguito al tempo del principato, durante il quale soltanto può dirsi, che la decima con le variazioni accennate rimanesse l' unica forma e base della imposta fondiaria.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni degli anni 1503-1506; e Cl. VIII, N° 38.

VI.

L' ARBITRIO E LA DECIMA.

Le variazioni introdotte nella nuova forma e base dell' imposta fondiaria cominciarono al tempo dello stesso governo popolare che l' aveva istituita, e la prima alterazione fu quella che si denominò l' *arbitrio*, il quale unito alla decima durò per molti anni anche sotto il principato mediceo; nè fu levato che per decreto di Cosimo I nel 1561. E l' arbitrio, ch' era un modo d' imposizione antichissimo ed usato fino dal tempo che vigeva l' estimo, e che fu rinnovato ancora più di frequente durante il catasto, come abbiamo avuto occasione di dimostrare nel corso di questo libro, venne altresì aggiunto alla decima ed insieme con questa ordinato e riscosso nell' anno 1508, a motivo del prodigioso dispendio a cui andava incontro la Repubblica per ridurre la città di Pisa alla sommissione. Però non ci sembra esatto quanto lasciò scritto il Varchi, che l' arbitrio cioè fosse posto la prima volta nel 1508. Avanti il 1427, egli dice, si ponevano le gravezze ordinarie e straordinarie anche alle persone, onde avveniva che la maggior parte erano poste agli uomini di mediocre sorte e ai poveri, perchè i grandi erano riguardati e non pagavano nulla o poco; perocchè romoreggiando il popolo quei cittadini ch' erano più amatori del giusto, ordinarono che le gravezze che doveansi pagare ogni anno, si dovessero porre non più alle persone ma ai beni, i quali si dovessero stimare, e

pagare di tutto quello rendevano dieci per cento. E soggiunge che la gravezza detta l'arbitrio fu posta nel 1508 « per le spese che si erano fatte e si facevano per la guerra di Pisa; e perchè la non si pose in sui beni stabili ma in sugli esercizi e in sulle faccende dei cittadini, e per congettura di quello che potevano guadagnare l'anno con le industrie loro, fu chiamata l'arbitrio; e durossi a pagare fino al 1561, come gravezza non molto utile, perchè le inimicizie di quelli che la ponevano, avevano troppo luogo, e si potevano anche facilmente ingannare avendo a procedere per congettura. »[1] Abbiamo veduto come dalla fine del 1499 e sino al 1507 il governo si fosse appigliato alla decima scalata; e nel seguente anno 1508, quella forma d'imposizione che si denominò l'arbitrio, usitato già del continuo nella Repubblica fiorentina, non fu che rinnovata, onde sopperire al grande dispendio che cagionava la guerra di Pisa; ed anzi fu rimessa in vigore anche dopo la sommissione di quella città, e s'impose per molti anni durante il governo della Repubblica, ed anche come abbiam detto, al tempo del principato.

Oltre l'arbitrio posto nel 1508, erasi anche il 13 agosto del 1509 ordinato un accatto di cinquanta mila fiorini, ai descritti e compresi nelle poste della decima che correva; con questo però che non dovevasi distribuire che in sole seicento poste, e non tassando più di trecento fiorini nè meno di dieci larghi d'oro per ciascuna posta. Ma nello stesso mese ed anzi pochi giorni dopo si ritornò all'arbitrio, e s'imposero due

[1] Varchi, *Storie fiorentine*, libro XIII.

arbitri e ½ X, nel modo e per le ragioni addotte nella provvisione, di cui diamo il sunto. « Conoscendo i magnifici ed eccelsi Signori essere necessario fare con prestezza qualche somma di denari per potere satisfare a' debiti per la vostra Repubblica, massime per conto della recuperazione di Pisa contratti, e per potere osservare la fede pubblica a chi s' è promessa, e per levare la città da ogni pericolo e disordine in che potrebbe incorrere quando a' debiti tempi non si satisfacesse a chi ha a avere, provvidono ed ordinarono: Ai cittadini fiorentini siano imposti due arbitrii di quelli che al presente corrono, e a chi non ha detto arbitrio, sia imposta una mezza decima, da pagarsi in dodici registri, cioè in dodici mesi. Inoltre i Signori possano accattare senza costo o interesse alcuno del pubblico, sino alla somma di trenta mila fiorini larghi d' oro, dai creditori del Comune del sei per cento, e dai creditori del Monte delle Doti del sette per cento, metà per ciascun membro; ma quelli presteranno, abbino a riavere quel tanto che presteranno e la metà più per conto de' capitali del loro credito vecchio; e la detta metà si debba mettere a conto de' capitali de' loro crediti vecchi o delle doti. Si aggiunge ancora che se non si raccoglie l' intera somma di trenta mila fiorini, si debba venire alla elezione di cinque officiali di Monte che debbano fornire il resto. [1]

D' allora in poi seguitò l' arbitrio ad essere aggiunto alla decima, invece della scala o della decima progressiva, la quale dopo quell' epoca non ricomparisce che

[1] Arch. Rifor. Provvisione dei 23 agosto 1509; Cl. II, Dist. II, N° 202.

una sol volta, e ciò fu nel 1529 al tempo che Firenze si preparava a sostenere l'assedio; però in luogo della decima scalata si usò sovente l'arbitrio, e senza citare molti esempi ci limiteremo ad accennare l'arbitrio che troviamo imposto nell'ultimo anno del governo del Soderini. Difatti per provvisione dell'ottobre 1511 fu ordinata 1 ½ X e 1 ½ arbitrio, cioè l'imposizione di una decima e mezza e di uno arbitrio e mezzo; e nello stesso mese si tassarono i cherici e luoghi pii per più di venticinque mila fiorini d'oro. E qui vogliamo notare che nell'aprile dell'anno seguente 1512, vennero deliberati nuovi provvedimenti in favore dei debitori delle gravezze, e tra le altre facilità si concesse loro la composizione. [1]

Anche sotto il principato vediamo rinnovarsi l'arbitrio ed unirlo alla decima, e per non ricordare tutte le volte che venne posto, diremo che nel 1532, all'occasione che si riformò il Monte e la decima, fu ordinato che per l'anno avvenire 1533, i cittadini pagassero una decima ed un arbitrio in dodici registri « nello stesso modo che solevansi pagare gli anni decorsi le decime e gli arbitri. » [2]

L'arbitrio fu di nuovo rimesso in vigore nel 1537, nel qual anno venne decretata l'imposizione di una decima con l'arbitrio, da pagarsi al solito in dodici registri; con questo però che dalla legge è concessa la facoltà di sodisfarla di contanti o di paghe di Monte del sette, quattro e tre per cento, ed anche del Monte

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. III, N° 55 dei Protocolli, seconda numerazione. Leggi dell'ottobre 1511, e dell'aprile 1512.
[2] Anch. Rifor. Provvisione dei 21 marzo 1532-1533.

delle discrezioni, il cui interesse era in quel tempo ridotto al sei per cento, con quelle cioè guadagnate l'anno prima o che si guadagnassero nel susseguente; e potevasi anche pagare coi crediti della gravezza posta nel 1512 e nel 1527.[1]

In fine l'arbitrio fu abolito dal duca Cosimo I, per legge del 9 settembre 1561;[2] e a questo proposito il nostro Pagnini soggiunge: fu soppressa questa gravezza perchè riconosciuta dalla Provvidenza del gran duca Cosimo I per la più incerta, la più scomoda e più diseguale di tutte, e fu proibito d'imporla nell'avvenire. Ma il Pagnini è uno di quei soliti eruditi, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, laudatori dei prepotenti, senza punto avvertire alle calamità della patria, alla perduta libertà, alla conculcata indipendenza, spenta e distrutta col braccio degli stranieri, nè alla più sozza e feroce tirannia, fosse pur quella d'un Cosimo I. Il quale dopo avere inalzato il suo trono sul cadavere della Repubblica fiorentina e sulla rovina d'ogni libera istituzione, *scorticò* i nuovi sudditi per trar denari onde sottomettere anche la Repubblica di Siena; moltiplicò le imposte e le tasse, le quali divennero eccessive negli anni 1553 e 1554, per impiegarle alla rovina di quella città; la quale caduta nelle sue mani, ordinò sul principio del 1557, una imposizione straordinaria, pagabile, egli

[1] Provvisione dei 28 febbraio 1536, stile comune 1537. Veggasi anche la Raccolta dei bandi e leggi emanate sotto il principato; e Cantini, *Legislazione toscana,* tomo I.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. I, N° 82. Veggansi anche le Leggi e i Bandi del principato; e Cantini, *Legislazione toscana,* tomo IV; Varchi, *Storie fiorentine,* libro XIII.

è vero, un terzo di contanti e due di crediti e paghe di Monte, ma di quelle dell'accatto posto negli anni precedenti dal 1553 al 1554; e doveva pagarsi a perdita, cioè senza scriverla al Monte per le somme versate di contanti; e questa anzi fu una delle prime imposizioni a perdita che siano state ordinate sotto il principato, nel mentre che al tempo della Repubblica quasi tutte le gravezze e le imposte straordinarie erano scritte al Monte.[1]

Ma quale fosse la *provvidenza* di Cosimo pel comodo de' suoi sudditi, basterà il riflettere che l'arbitrio aggiunto alla decima, variava da uno a due soldi per lira, cioè dal ventesimo al decimo, mentre lo stesso duca, e il Pagnini ne fa menzione, aveva già riconfermato l'aumento del quarto alla decima e poi del ventesimo ed altre addizioni, che vedremo meglio in appresso discorrendo intorno alla pratica della decimazione, dove torneremo a parlare anche degli aumenti alla decima. Difatti l'aumento del quarto rimonta all'anno 1531, ma fu rimesso in vigore nel 1539-40, e in seguito vi fu aggiunto anche il ventesimo; ma Cosimo quando abolì l'arbitrio aveva già sottomessa Siena, e dopo aver ordinato l'accatto del 1557, nel luglio di quello stesso anno 1561, impose un altro accatto col pretesto di rendere ai creditori le somme prestate per *sostenere la guerra contro Siena;*[2] due mesi dopo aboliva, egli è vero, l'arbitrio, manteneva però gli aumenti del quarto e del ventesimo.

[1] Provvisione dei 21 gennaio 1556, stile comune 1557; Leggi e Bandi; e Cantini, *Legislazione toscana*, tomo III.

[2] Leggi e Bandi del principato; Cantini, *Legislazione toscana*, tomo III; Legge dei 30 luglio 1561.

Ma oltre l'essere stata la prima istituzione della decima alterata al tempo della Repubblica, e da quello stesso governo democratico che l'aveva stabilita con l'aggiunta non solo dell'arbitrio ma ben anche con l'applicazione della scala, le imposte straordinarie ordinate e riscosse da quel reggimento furono ancora queste molteplici ed eccessive. E lo stesso avvenne al tempo dell'ultimo governo popolare, di quello cioè che si costituì dopo l'ultima cacciata dei Medici nel 1527, e che durò fino alla caduta della Repubblica; perchè quantunque vigesse sempre la decima semplice ed assisa soltanto sui beni immobili, e si mantenesse l'arbitrio, il bisogno della propria difesa, gli armamenti e i preparativi per sostenere l'assedio, lo astrinse ad usare di ogni maniera imposizioni straordinarie, ad appigliarsi alla progressione dell'imposta, e infine a quei modi e forme di gravezze che vedemmo praticate in tutti i tempi nella Repubblica fiorentina.

Già sino dal primo anno della recuperata libertà e del restaurato Consiglio Grande, incominciarono le enormi gravezze; e nello stesso anno 1527, vennero eletti cinque officiali ad imporre un balzello dagli ottanta ai settantamila fiorini, con questo però che non potessero tassare nessuna posta in più di trecento fiorini; e dovevasi pagare in quattro mesi e in quattro registri, e chi pagava la sua quota intera nel primo mese, godeva lo sconto di due soldi per lira. Le somme maggiori di quell'accatto furono poste ai partigiani Medicei; laonde le osservazioni del Guicciardini, che abbiamo riportate, sugli errori del governo popolare. Inoltre nominaronsi venti cittadini, ad ognuno dei quali

fu ingiunto di somministrare entro otto giorni la somma di cinquecento fiorini d'oro.[1]

Ma negli ultimi mesi di quello stesso anno, sendo l'accatto già speso, fu proposta e vinta nel mese d'ottobre una provvisione, che il Varchi chiama acerbissima e dura, in vigore della quale vennero eletti cinque cittadini a porre un accatto a tutti i luoghi pii ed ecclesiastici del contado e del distretto fiorentino, eccettuati però i monasteri di donne, per la somma di cento mila fiorini.[2] Alcuni mesi dopo si tornò alla decima, e nel marzo del 1527, stile comune 1528, fu decretato, dopo essere stata vinta la legge nel Consiglio Grande, che per l'avvenire s'intendessero ordinate a tutte le poste dei cittadini due decime; si deliberò altresì che a tutti quelli ai quali era toccato il balzello, e pel quale dovevasi riscuotere al meno cinquanta ed al più sessanta mila fiorini, fosse imposta la quarta parte più della rata dell'accatto posto, la quale spettò loro l'ultima volta; ed era obbligo di saldare l'intera somma in dodici mesi, o in dodici registri. Inoltre furono tassati dieci cittadini in cinquanta mila fiorini.[3]

Nel luglio dello stesso anno s'impose un altro accatto di quarantamila fiorini, a soli sessanta cittadini; a venti di loro, mille ciascuno; ed a quaranta, cinquecento. E poco dopo fu ordinato quella decima scalata di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. E nel-

[1] Arch. Rifor. Libro di Provvisioni del 1527. Veggasi anche il Varchi, *Storie fiorentine*, lib. IV.

[2] Arch. Rifor. Libro citato. Varchi, libro V.

[3] Arch. Rifor. Provvisione dei 21 marzo 1527-1528; e Varchi, libro V.

l'anno medesimo, malgrado i travagli di quel governo, i pericoli di cui era minacciata la Repubblica, furono eletti cinque officiali per riformare la decima, e per ritrovare tutti i beni venduti, alienati od a qualunque titolo pervenuti da persone non sopportanti tanto ecclesiastiche che secolari in persone sopportanti le fazioni e le gravezze dello Stato, dal 1498 in poi.[1] Erano gli officiali tenuti di far descrivere quei beni immobili nei nomi e sotto le poste di quei tali sopportanti, ed inoltre provvedere che tutti i beni suddetti fossero tirati a gravezza; dovevano ancora rinnovare tutte le poste descritte in persone morte, e segnare quelle poste sotto i nomi di coloro che possedevano siffatti beni. Erano però eccettuate le poste dei padri e degli avi ancorchè morti, quando tali poste potessero essere descritte sotto i medesimi nomi. E questa è l'ultima riforma della decima ordinata al tempo della Repubblica. Aggiungeremo che nello stesso anno furono nominati altri cinque cittadini per imporre una tassa a tutti i cittadini, comitatini e distrettuali, come pure a tutti i non sopportanti le gravezze; e finalmente a tutti gli esenti per privilegi, a qualunque titolo fossero ed ai quali viene derogato; imposta che doveva servire per le fortificazioni della città, la quale si preparava a sostenere l'assedio.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1528-1529; Varchi, libro VI.

VII.

LE IMPOSIZIONI NEGLI ULTIMI ANNI DELLA REPUBBLICA.

Caduto nel 1512 quel governo popolare ch' erasi stabilito fino dal 1494, e ritornati i Medici, con la perdita della libertà Firenze fu pure costretta a soffrire tutti i danni e le estorsioni che i papi Leone X e Clemente VII non cessarono di commettere contro la loro patria; ed anzi la invilupparono in tutti i traviamenti, le ingiustizie e le violenze della loro politica, obbligandola a sopportare prodigiosi sagrifici di denaro per condurre a compimento disegni e imprese che quei papi non lasciavano nemmeno conoscere ai Fiorentini; finchè nel maggio del 1527, rivendicatisi in libertà, e cacciato il Cardinale che governava la città in nome del papa, si restaurò quel governo democratico che introdusse e si mantenne in una forma di Repubblica, meglio ordinata che forse non era mai stata, disse il Balbo, fino alla caduta di Firenze. Ma quest' ultimo reggimento trovossi in maggiori e più duri travagli del primo, imperocchè già nel seguente anno 1528 erasi accorto che le condizioni della Repubblica per la perfidia del papa divenivano sempre più difficili; ed era anzi minacciata la sua stessa esistenza, quando Clemente VII, malgrado l' oltraggio, il sacco, e tutte le immanità e l' orribile scempio contro i suoi propri sudditi, volle far pace coll' imperatore, purchè fosse a lui abbandonata e ridotta in suo potere la misera Firenze; per cui i Fio-

rentini dovettero prepararsi alla guerra mossa loro dal pontefice, il quale in quello stesso anno 1529 voltò contro la sua patria quelle medesime orde che lo avevano fatto prigione, e ritornavano dal sacco di Roma. Ma con grandi sagrifici di denaro e di sangue, Firenze sostenne quel glorioso assedio che rese immortale la sua caduta; e così dopo una difesa di dieci mesi, che sarebbe bella, osserva il Balbo, in qualunque tempo, che fu bellissima, unica in quelli, si spense quella Repubblica fiorentina, la più nobile e la più nazionale di tutte.

Le imposizioni durante questo breve periodo furono enormi e frequenti, cioè dal maggio 1527 all'agosto del 1530 in cui Firenze capitolò. E noi abbiamo già notato che quantunque vigesse la decima, il governo ricorse quasi sempre alle imposte straordinarie, e ad ogni forma e specie di gravezza, ed anche alla imposta progressiva; senza contare gli accatti o balzelli che dovevansi restituire. Vedemmo ancora che nel penultimo anno della Repubblica, si pensò alla riforma della decima; ma nello stesso tempo tutti gli antichi modi d'imposizione furono rinnovati onde far fronte al continuo dispendio ed alle ingenti somme di denaro che doveva consumarsi in quegli ultimi anni. E qui faremo menzione delle imposte straordinarie più notevoli, e dei prestiti fatti dal 1527 al 1530, notando nello stesso tempo le somme imposte, e quelle riscosse; per cui sarà sempre più manifesto, quale immensa ricchezza mobile possedeva ancora la città, ed a quali sacrifici con animo determinato ed animoso volle sottoporsi in difesa della sua indipendenza.

Le imposizioni dal 1527 al 1530 furono le seguenti:

Balzello, questo fu posto per provvisione degli 11 giugno 1527, e poi raddoppiato per altra dei 26 luglio; in tutto per la somma di fiorini. 160,000

La decima, ordinata nello stesso tempo del balzello, ma sui beni di quei cittadini che non contribuirono al balzello, e per fiorini. 10,000

Accatto, fu posto a venti cittadini, li 14 giugno; ciascuno dei quali doveva somministrare la somma di 1500 fiorini. 30,000

Altro accatto, fatto li 15 novembre dello stesso anno, ma imposto ad alcuni cittadini, colla promessa di restituzione, e in pagamento furono loro assegnati i residui del balzello ancora da riscuotersi; in tutto fiorini. 60,000

Un quarto del balzello sopradetto, il 12 marzo 1527, stile comune 1528, ma fu pagato con le quote delle gravezze ordinarie; in tutto fiorini. 20,000

Altro accatto; li 17 marzo dell' anno medesimo fu ordinata la riforma del Monte, e furono eletti dieci officiali ad amministrarlo, imponendo a ciascuno di loro fiorini 5000, fiorini. 50,000

Accatto al contado, cioè ai possessori abitanti in quello, per legge dei 17 marzo, anno suddetto, e per la somma di fiorini. 10,000

L' accatto di 22,000 fiorini; per provvisione dei 14 maggio 1528 furono eletti undici cittadini che si radunarono nel Convento di Santa Maria degli Agnoli, per farne il reparto; fiorini. 22,000

Accatto di 40,000 fiorini; posto li 10 luglio dello stesso anno a venti cittadini, ed a ciascuno per la somma di 1000 fiorini; ad altri quaranta per la somma ognuno di fiorini 500; totale dell' accatto fior. . 40,000

Due quinti dell' accatto suddetto; posto da alcuni cittadini eletti a distribuirlo li 22 febbraio 1528, stile comune 1529, che si riunirono nel Convento di Santa Maria degli Agnoli, ma che fu pagato con la quota della gravezza ordinaria; somma dei due quinti, fiorini. 28,000

Imposta al contado, che fu ordinata li 7 marzo 1529 ai possessori comitatini, e per la somma di fior. 14,000.

L' accatto sopradetto, posto di nuovo li 24 febbraio 1528, stile comune 1529, e repartito anche questo dai cittadini a ciò deputati che si riunirono un'altra volta in Santa Maria degli Agnoli, per la somma di fiorini. 22,000

Accatto, posto lo stesso giorno a venti cittadini, ed a ciascuno di loro di 1000 fiorini; e più ad altri venti, di 500 ciascuno; in tutto fiorini. 30,000

Accatto, ai medesimi quaranta cittadini, li 26 giugno 1529; fu loro imposto di prestare ancora la metà di quello che avevano già somministrato, e più a dieci di loro di pagare ciascuno 1000 fiorini; a venti, ciascuno 500; ed a quaranta, 250 fiorini per uno; totale dell' accatto fiorini. 45,000

L' accatto sgravato; per provvisione dello stesso giorno fu rinnovato il medesimo accatto che venne distribuito in più volte dai deputati in Santa Maria degli Agnoli; ma per provvisione dello stesso giorno 26 giugno, si ordinò che vi fosse fatto uno sgravo di 12,000 fio-

rini; di modo che l'accatto il quale si chiamò *sgravato*, fu ridotto alla somma di fiorini. 60,000

Altro accatto; li 6 agosto dello stesso anno furono nominati sedici cittadini ad officiali di Banco, quello cioè dove facevansi i pagamenti del soldo ai Condottieri ed alle milizie; ed a quei cittadini fu imposto di pagare, ciascuno di essi, la somma di 5000 fiorini; che in tutto fanno fiorini. 80,000

L'accattino: il medesimo giorno dai deputati riuniti in Santa Maria degli Agnoli, furono tassati in piccole somme quei cittadini che non furono compresi nell'accatto sopradetto, posto e distribuito già in quel convento; e per ciò fu detto l'accattino, e produsse fiorini. 10,000

Imposizione alle Arti, compagnie ed altre corporazioni: per provvisione dei 13 settembre fu ordinato loro di vendere i loro beni stabili, almeno in parte, e di pagare la somma di fiorini. 160,000

Accatto, posto li 3 ottobre ad alcuni cittadini per la somma di 30,000 fiorini, e fu loro assegnata per la restituzione l'imposta del contado; fiorini. 30,000

Altro accatto; il 20 dicembre dello stesso anno furono imposti quaranta cittadini, ciascuno di essi in 1000 fiorini; ed altri quaranta, ciascuno in 500; montò in tutto fiorini. 60,000

Imposizione agli ecclesiastici; per legge dei 20 gennaio 1529, stile comune 1530, fu ordinata la vendita di parte de' beni spettanti ai cherici e luoghi pii, e di pagare la somma di fiorini. 66,000

Imposizione di salina; il 13 gennaio dello stesso

anno si decretò che sia levato tanto sale e al prezzo fissato, per la somma di fiorini. 20,000

Altra simile era già stata imposta fino dal 1527, e per la medesima somma di fiorini. 20,000

L' accatto sgravato; fu posto una seconda volta, il 21 gennaio dell' anno stesso; fiorini. 60,000

L' accatto del Vescovado; il giorno suddetto vennero nominati quindici cittadini a porre un accatto di 60 mila fiorini, che per distribuirlo si radunarono nel Vescovado; donde la denominazione del medesimo; fiorini. 70,000

Tassa ai privilegiati; fu ordinata sino dal 13 maggio 1529, a tutti i non sopportanti, ovvero esenti per privilegio, e per la somma di fiorini. 10,000

Altro accatto; il 9 marzo 1529–1530 venne imposto a venti cittadini di pagare ciascuno 500 fiorini; ad altri cinquanta, ciascuno 200; ed a cento di essi, 100 fiorini per uno; montò in tutto fiorini. 26,000

L'accatto del Vescovado; fu ordinato per la seconda volta, e posto per provvisione dei 13 aprile 1530, e per la somma di fiorini. 70,000

L' accatto del Vescovado per la terza volta, e imposto li 17 luglio dello stesso anno; in tutto fiorini. 70,000

La mezza decima; fu decretata lo stesso giorno a tutti quelli che contribuirono all' accatto suddetto; e

La decima intera agli altri cittadini ai quali non toccò l' accatto; fruttò fiorini. 15,000

Il 18 giugno dell' anno medesimo venne ingiunto ai cittadini di portare gli ori e gli argenti alla Zecca; gettò fiorini. 54,000

La salina; imposta di nuovo ai 13 aprile 1530, per la quantità di sale e pel valore di fiorini. . . . 20,000

La mezza decima agli ecclesiastici; e più fu imposto ai medesimi un accatto e due quinti, in tutto fiorini. 100,000

L' imposizione, così detta dei Lotti, per la somma di fiorini. 10,000

Ultimo accatto; imposto li 31 agosto del 1530, dopo la capitolazione della città che fu tassata in 80,000 fiorini, e prima della mutazione dello Stato avvenuta nel seguente settembre. Furono imposti cento cittadini a somministrare ciascuno mille fiorini; in tutto fiorini.[1] 100,000

Ma tutte le imposizioni ordinate in quei tre anni memorabili che furono gli ultimi della Repubblica fiorentina, non vennero riscosse interamente, e l' introito di quasi tutte soffrì qualche diminuzione; il perchè importa dopo avere menzionate le somme imposte, di vedere altresì quanto invece gettarono:

Il balzello, posto li 11 giugno 1527, e raddoppiato il 26 luglio, invece di 160,000, fruttò. 148,000

Di otto imposizioni fatte a diversi cittadini, che una di 30 mila fiorini, una di 60 mila, un' altra di 40 mila, la quarta di 30, la quinta di 45, la sesta di 30, la settima di 60 e l' ottava di 26 mila, e che in tutte dal 14 giugno 1527 ai 9 marzo 1529–1530 dovevano

[1] Veggasi anche Varchi, *Storie fiorentine;* e Rastrelli, *Storia di Alessandro de' Medici primo duca di Firenze;* Tomo I, pag. 120 e seg.

produrre 321 mila fiorini, si riscossero soltanto fiorini. 237,875

La decima posta a quelli che non ebbero a pagare l'accatto, ascese a fiorini. 4,313

Del quarto di balzello, posto li 12 marzo 1527, e che si pagò con la gravezza ordinaria, manca la cifra.

Dai dieci officiali del Monte, eletti li 12 marzo 1527, si riscosse l'intero, fiorini. 50,000

Delle due imposizioni ordinate al contado, una li 17 marzo 1527-1528 e l'altra li 7 marzo 1528-29, che insieme dovevano fruttare fiorini 24 mila, gettarono fiorini. 6,870

L'accatto posto in Santa Maria degli Agnoli, li 14 maggio 1528, e poi raddoppiato li 24 febbraio 1528-29, e che in tutte due le volte fu repartito per la somma di 144 mila, invece montò a fiorini. 125,257

Dei due quinti dello stesso accatto, ordinati li 22 febbraio 1528-29, e che furono pagati con le gravezze ordinarie; invece di 28 mila fiorini, si riscossero fiorini. 22,500

Il primo accatto sgravato, posto li 26 giugno 1529, in luogo di 60 mila, gettò fiorini. 43,729

L'imposizione d'un accatto fatta ai sedici cittadini eletti officiali di Banco, li 6 agosto del 1529, e di 5 mila fiorini per ciascuno, non produsse che fiorini. 78,710

L'accattino ordinato nello stesso giorno, fruttò fiorini. 3,282

La vendita dei beni delle Arti e delle compagnie e di altri collegi, fiorini. 160,000

La vendita dei beni ecclesiastici, li 20 gennaio del 1529-30, fiorini. 66,000

La salina, posta nel 1527, fiorini. 17,964

L'imposta fatta li 13 gennaio del 1529–30, fiorini. 19,805

L'accatto sgravato, ordinato la seconda volta, fiorini. 37,828

L'accatto primo del Vescovado, dei 21 gennaio 1529, invece di 70 mila, produsse fiorini. 39,682

La tassa posta ai privilegiati ed altri esenti, li 31 maggio del 1529, fiorini. 2,818

La salina ordinata li 13 aprile del 1530, fiorini. 13,143

L'accatto secondo del Vescovado, posto nello stesso giorno 13 aprile, fiorini. 32,588

L'accatto terzo del Vescovado, dei 17 luglio 1530, fiorini. 29,516

La decima posta a chi non toccò l'accatto suddetto, e la mezza decima a chi fu distribuito, fiorini. 5,680

Gli argenti e li ori portati alla zecca, gettarono fiorini. 54,000

La decima agli ecclesiastici, e l'accatto posto ai medesimi, e più i due quinti dello stesso accatto, produssero fiorini. 9,668

L'imposizione detta de' Lotti; manca la cifra.

L'accatto posto a cento cittadini, fu riscosso per lo intero, fiorini. 100,000

Ma oltre alle sopra enunciate somme riscosse dalle imposizioni decretate dal 1527 al 1530, altri denari si trassero, cioè:

Da resti di vecchi accatti che rimontavano sino all'anno 1516, si cavarono fiorini. 14,682

Molti cittadini contribuirono gratuitamente per la somma di fiorini. 5,922

Si procurò ancora di riscuotere ogni residuo di somme dai Sindachi generali del Comune, e si ottennero fiorini. 48,874

Da un accatto che fu posto dalla Signoria, ma che non andò innanzi, si trassero nonostante fiorini. 8,100

Da quanto abbiamo fin qui esposto rilevasi, come fosse prodigioso il dispendio fatto in quelli tre anni e quanta ricchezza restava ancora in quella città; ricchezza che non fu del tutto consumata come vedremo in seguito. Inoltre è da notarsi che le ingenti spese furono in massima parte sostenute dalla borsa dei soli cittadini; il perchè a ragione può dirsi che in quella suprema lotta a difesa della libertà e della indipendenza, spendessero i Fiorentini il loro sangue e le loro sostanze.

VIII.

GLI AUMENTI DEL QUARTO E DEL VENTESIMO, E LE DIVERSE DECIME.

Dopo le variazioni e gli aumenti fatti alla decima quale era stata primitivamente istituita, e particolarmente dacchè venne accresciuta del quarto e del ventesimo, importa di stabilire il modo tenuto nel decimare i beni immobili, perchè dalla pratica della decimazione meglio può arguirsi l'ordine e la forma della imposta fondiaria. E in primo luogo conviene determinare, in termini e con esempi più chiari che nol

fece il Pagnini, il metodo seguito nel calcolare la rendita e nel decimarla, per la ragione che siffatto metodo di decimazione non era eguale per tutti i beni, ma differiva per quelli appartenenti ai cittadini, per quelli dei comitatini o possessori del contado, e per quelli posseduti dagli ecclesiastici; e quindi ne risultava una diversa operazione aritmetica nell' estimare e aggravezzare la rendita.

Sulle portate o denunzie dei beni immobili, nelle quali doveva essere specificata la quantità e qualità di ciascun prodotto o frutto, veniva trovata la rendita a norma dei prezzi degli stessi prodotti che di quando in quando erano pubblicati, avvertendo che tutti i frutti erano calcolati al loro più basso valore; e quanto agli edifici dati in affitto od a pigione, l' entrata desumevasi dagli stessi contratti o istrumenti ch' erano esibiti agli officiali della decima.

Trovata la rendita nel modo suddetto, venivano sottratti i carichi che gravavano gli immobili, come sarebbe a dire canoni, livelli, censi, legati e simili, e più la parte della rendita o dei prodotti dei terreni che secondo il sistema di mezzeria quasi universale in Toscana, spettava alla famiglia colonica. Fatta questa detrazione, la somma che restava e che computavasi sempre a lire, veniva ridotta a fiorini d' oro di suggello, che sulla fine del secolo XV valevano lire cinque e mezza, e nel XVI e XVII dalle sei alle sette; e così calcolata l' entrata a fiorini, era decimata, ma segnando l' importare della decima in fiorini larghi d' oro, i quali valevano un quinto più; e per ciò in luogo di dividere per dieci ed ottenere anche il decimo della rendita

netta in fiorini d' oro di suggello, partivasi per *dodici*, onde ritrovare il decimo in fiorini larghi d' oro, per la ragione che ogni dodici fiorini di suggello equivalevano a fiorini dieci larghi. Così a modo di esempio, se la rendita, dopo fatte tutte le detrazioni, risultava in lire 100, che ridotte a fiorini d' oro di suggello importavano fiorini venti, questi divisi per dodici, davano la decima delle cento lire d' entrata in fiorini larghi d' oro $1 \frac{2}{3}$. Ma la decima di fiorini $1 \frac{2}{3}$ era da capo ridotta a lire, e quindi l' imposta veniva fissata in lire dieci.

In appresso oltre i carichi accennati per testamenti, canoni, censi che pesavano sui beni, furono anche sbattute lire dieci per cento a titolo di spese per acconcimi delle case e di altri stabili; salvo però che riguardo alle mulina, gualchiere ed altri edifici, le somme che potevano sottrarsi dovevano essere giustificate, previa verificazione delle spese fatte per la loro reparazione e manutenzione. Ciò non doveva intendersi nè valere per gli immobili condotti a livello, le cui spese stavano a carico del possessore diretto. Notisi inoltre che il frutto del bestiame non era compreso nella decimazione dell' entrate dei beni, perchè consideravasi siccome una rendita d' industria.

Rispetto ai beni situati nel distretto variava il modo di decimazione, per la ragione che, attesa la loro lontananza, non venivano estimati dagli officiali; e la loro decima era calcolata sul valore, che verificavasi con l' esame de' contratti ed altri istrumenti, ed era fissata a ragione di lire 41, 15 per mille fiorini. Però a questa quota, e quando i beni appartenevano a cit-

tadini fiorentini, aggiungevasi l'aumento del quarto, più tardi anche del ventesimo, siccome aggio del fiorino d'oro; perchè per ritrovare la decima dell'entrate e per fissare la quota in fiorini larghi d'oro continuavasi, egli è vero, a dividere per dodici; ma in progresso di tempo il fiorino d'oro crescendo continuamente di valore, e si può dire di una lira ogni mezzo secolo, alla decima ed agli altri aumenti vi fu aggiunto anche il ventesimo. Però pei beni spettanti ai possessori del contado, non ebbe luogo l'aumento del quarto, e soltanto quello del ventesimo, e ciò come abbiamo avvertito, a motivo che il prezzo del fiorino d'oro andava sempre ascendendo. Di modo che i beni posseduti dai cittadini pagavano di decima lire 57. 7. 8 per ogni mille fiorini, e quelli tenuti dagli abitanti del contado, lire 42. — 9.

Trovavasi, come abbiamo detto, il valore o la stima dei terreni, calcolandone le entrate sui prezzi dei prodotti, ma a ragione del sei per cento. Così a tenore delle leggi del 1534 e del 1570,[1] la decima era fissata in denari uno e mezzo per fiorino, lo che importava lire 41 soldi 3 per mille fiorini, quantunque dalla legge del 1571 rilevasi, che d'allora in poi la rendita valutavasi a ragione del cinque per cento, perchè lo scudo che al tempo delle prime leggi spettanti alla decima, equivaleva al fiorino, restò in seguito inferiore di prezzo, mentre invece il fiorino continuava a crescere di valore.[2] Ed appunto le oscillazioni continue del valore

[1] Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana.*

[2] Decreto dei 31 maggio 1571; Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana.*

delle monete, e il continuo salire di prezzo del fiorino d'oro, alterava nello stesso tempo la quota della imposta fondiaria, continuandosi a dividere per dodici le lire d'entrata per ridurre la decima a fiorini larghi d'oro; i quali siccome aumentavano sempre di valore, così accrescevano per conseguenza la decima. Citeremo per esempio la decima di una casa, per la quale sbattevasi il dieci per cento a motivo delle spese di manutenzione, e si avrà:

Rendita d'una casa. . . . . Lire			140	—	—
Detratto il 10 per cento, restano.			126	—	—
Ridotte le lire a . . . . fiorini d'oro.	25	4			
Questi divisi per dodici.	2	2			
Laonde la decima della casa o delle 140 lire di rendita, è di fiorini larghi d'oro.	2	2			
Ma questi valevano già nel secolo XVI lire 7; per cui la decima sarebbe in. . . . . Lire			14	14	
L'aumento del quarto.			3	13	6
L'aumento del ventesimo.			1	6	4
			19	12	10
Più tardi fu posto un diritto pel Registro. Lire			—	16	—
Per cui la decima di . . . . »			140	—	—
e di rendita netta. . . . . »			126	—	—
sarebbe. . . . . »			20	8	10

E qui debbesi avvertire che l'aumento di soldi sedici fatto alla decima per diritto di registro, aveva luogo indistintamente per tutte le poste, qualunque fosse la somma della rendita e qualunque la quota della decima fissata sui beni; il diritto di registro rimaneva sempre eguale per tutti. E qui onde meglio chiarire

questa materia della decima, crediamo opportuno di aggiungere altri ragguagli a quelli dati dal Pagnini.

Da quanto abbiamo esposto rilevasi che la decima era di tre specie, e quindi differente pei cittadini, pei comitatini, e per gli ecclesiastici e luoghi pii. La decima dei cittadini era fissata a ragione del 10 per cento, per le case, ed a ragione dell' 11 $\frac{2}{3}$ per cento pei terreni; ma a questa debbesi aggiungere il *quarto*, di modo che per la decima sulle case ne risultava col quarto più per cento di rendita, lire 13. 2. 6. Più tardi fu accresciuta d' un soldo per lira, ossia del *ventesimo*, e ciò come si disse, a motivo dell' aumento di valore del fiorino largo d' oro. Dovevasi pagare al tempo del principato *una volta l' anno*, ed in tre rate o registri, un terzo per rata, nei mesi di maggio, agosto e dicembre. Ma spirato *il buon dì* o tempo utile, aggiungevasi il decimo, o il dieci per cento; e nel caso che gli officiali dovessero procedere agli atti di esecuzione pei pagamenti arretrati, accrescevasi di un altro decimo. Infine bisognava pagare anche il diritto per registro, a ragione di quattro quattrini il mese, o soldi sedici l' anno, per tutta la massa e a qualunque somma montasse.

L' operazione aritmetica e la regola seguìta nel decimare l' entrata, tenuto ragguaglio delle monete, venne più sopra dimostrata, ma crediamo che torneranno utili maggiori schiarimenti. Calcolavasi il fiorino di decima a lire sette; i soldi di decima, soldi sette, e così i denari di decima, denari sette; di modo che la decima di una rendita fissata in fiorini 3. 7. 8, dovendosi pagare in moneta corrente, e volendosi deter-

minare la quota, procedevasi ad una operazione che spiegheremo meglio più sotto con l'aiuto delle cifre.

La quota dell'imposta o la decima in fiorini 3. 7. 8 dividevasi per quattro, ed aggiungevasi la quarta parte alla prima cifra, cioè aumentavasi di soldi 16 denari 11 di fiorino, e questo era, come si è veduto, l'aumento del *quarto*. Moltiplicavasi poi per sette, onde ridurre i fiorini a lire, e il prodotto dividevasi per venti, e ciò per ritrovare il *ventesimo*, ed anche questo era aggiunto alla quota; veniva in seguitò il diritto di registro, e più tardi altri soldi due per diritto di ricevuta. Ora daremo le cifre quali risultano dalle carte dell'archivio e dai libri decimali, le quali faranno meglio conoscere e spiegheranno con più evidenza quale era la decima che pagavasi dai cittadini, realmente e in moneta corrente; decima la quale risulta maggiore di quella che sarebbe determinata con la operazione indicata dal Pagnini. Perchè una volta decimata la rendita nel modo infrascritto, e segnata la cifra della quota, ne risultava pel contribuente una somma maggiore di quella scritta alla posta; l'operazione aritmetica stava in questa forma;

Una decima di.	Fiorini	3	7	8
L'aggiunta del quarto.		—	16	11
Ridotti a lire, moltiplicando per 7. . . .	Lire	29	12	1
L'aggiunta del ventesimo.		1	9	8
		31	1	9
Diritto di registro.		—	16	9
Diritto di ricevuta.		—	2	-
	Lire	32	—	6

Di modo che la *decima* segnata alla posta del contribuente in fiorini 3, 7, 8, ossiano Lire	23	13	8
Pagava nel secolo XVI per le aggiunte fatte. »	32	—	6

E questa era la *decima* che dovevano pagare i cittadini.

Ma diverso era il modo tenuto per la decimazione dei beni appartenenti ai possessori abitanti del contado.

Questa decima era bensì determinata alla stessa ragione e regola che quella osservata pei beni dei cittadini, cioè il 10 ½ per cento per le case ed altri edifici, e l' 11 ⅝ per i terreni; ma con questa differenza che non fu aggiunto l'aumento del *quarto* ai beni dei comitatini, nè quello dei sedici soldi per diritto di registro. Soltanto venne aumentata la loro decima d'un soldo per lira, ossia del ventesimo.

Inoltre la decima del contado non era pagata che in una sola volta, ed ogni anno nel mese di luglio; i morosi non venivano sottoposti a nessuno aumento, salvo che si assoggettavano agli atti di gravamento e quindi alle spese di esecuzione; e pel diritto di ricevuta non erano tenuti che ad un soldo. E qui ritenendo la cifra suddetta anche per esempio della decima del contado, mostreremo l'operazione che praticavasi onde ritrovare la quota che i comitatini dovevano pagare per la decima a loro scritta nella posta:

Una decima di contado in. . . . . Fiorini	3	7	8
Questi moltiplicati per sette e ridotti a. . Lire	23	13	8
Aggiunto il ventesimo. . . . . »	1	3	9
Lire	24	17	5
Aggiunto il diritto per la ricevuta.	—	1	-
Lire	24	18	5

In questo modo la decima segnata in fiorini 3. 7. 8, pagavasi nel secolo XVI in moneta corrente con lire 24. 18. 5.

Diverso era anche il modo stabilito per decimare gli immobili posseduti dagli ecclesiastici e luoghi pii, come conventi, monasteri, capitoli, congregazioni, cappelle, chiese, compagnie, spedali ec. Allorchè Firenze governavasi in nome di Leone X, questi per bolla del 1516, concesse che venissero decimati anche i beni degli ecclesiastici e luoghi pii, mentre prima non erano tenuti di pagare la decima; quantunque di frequente fossero stati obbligati di fatto a contribuire alle spese straordinarie della Repubblica e pel corso di molti secoli. Egli è vero che a forma della provvisione del 1495 che stabilì per la prima volta la decima, anche i beni degli ecclesiastici e luoghi pii vennero descritti nei libri decimali, ma non pagarono l' imposta prima del 1516; e solo d' allora in poi vennero regolarmente decimati e nel modo che siamo per dimostrare.

I beni immobili degli ecclesiastici e luoghi pii furono dal 1516 in poi decimati alla stessa proporzione che quelli dei cittadini, cioè al 10 $\frac{1}{2}$ per cento rispetto alle case ed altri edifici, e dell' 11 $\frac{2}{3}$ pei terreni. Essi ancora non pagavano la decima che una sol volta all' anno, come i contadini, ed entro il mese di luglio; ai morosi aggiungevasi un soldo per lira, e pel diritto di ricevuta soldi 1 e denari 8. Ma con questa differenza dalla decima dei cittadini e dei comitatini, che nell'operazione aritmetica praticata per fissare in moneta corrente la decima segnata in fiorini, questi erano calco-

lati a ragione di lire 7 ½, il soldo di fiorino soldi 7 ½ e così il denaro in denari 7 ½. Per cui la decima dei beni d' un convento o d'una chiesa, tassata in fiorini 3. 7. 8., veniva ridotta in moneta corrente, nel modo seguente:

Decima degli ecclesiastici.	Fiorini	3	7	8
Divisi per 20, per trovare la mezza lira d'aumento del fiorino, ossia il ventesimo.	Lire	1	13	8
Ridotti i fiorini a lire.		23	13	8
Diritto di ricevuta.		—	1	8
		25	9	2

La differenza adunque della decima dei cittadini, dei comitatini e degli ecclesiastici, stava in questa proporzione:

Decima dei cittadini.	Lire	32	—	6
» dei contadini.	»	24	18	5
» degli ecclesiastici. . . .	»	25	9	2
» dei mezzaiuoli.	»	3	7	8

Intorno alla decima di questi ultimi nulla ritrovasi nel Pagnini; per cui stimiamo utile darne breve ragguaglio. La famiglia colonica o i lavoratori dei terreni e poderi tenuti a mezzeria, e che godevano quindi della metà dei prodotti, furono ancor essi sottoposti alla decima; e qui debbonsi distinguere i mezzaiuoli dai possessori abitanti il contado, e chiamati ancora questi contadini.

La decima venne dunque estesa anche ai mezzaiuoli sulla parte che toccava loro dei prodotti del podere, e fu detta il *decimino;* perchè la medesima quota o cifra

che ai possessori o padroni dei poderi era segnata in fiorini, per la famiglia colonica ragguagliavasi e determinavasi in lire; dimodochè i mezzaiuoli venivano a pagare la *settima parte della decima pagata dal possessore,* e sulla metà solamente che toccava loro della rendita del medesimo podere. E la stessa quota, cioè tante lire quanti erano i fiorini di decima del padrone, pagavano i lavoratori dei beni di cittadini quanto quelli di poderi spettanti ai contadini possessori, luoghi pii ed ecclesiastici; cosicchè per la decima d'uno stesso podere, pagavano:

Il possessore cittadino.	Lire	32	—	–
Il possessore contadino.	»	24	18	5
Il possessore ecclesiastico. . . .	»	25	9	2
Il mezzaiuolo.	»	3	7	8

Quest' ultimo pagava quindi la settima parte, e senza gli aumenti; e il suo *decimino* in lire corrispondeva alla cifra della quota del padrone, scritta in fiorini.

Ma in siffatta materia non saranno inutili ulteriori ragguagli e schiarimenti, e verremo esponendo la regola che seguivasi nel trovare la decima della rendita. Le varie somme dei diversi prodotti o frutti riducevansi da fiorini a lire:

Posta che fosse la rendita in fiorini larghi d'oro. . . .		100
Sbattuto il dieci per cento per acconcimi, restano	fior.	90
Ridotti a.	lire	630
Queste riducevansi a fiorini d'oro di suggello, di cinque lire l'uno.	fior.	126

I quali dividevansi sempre per 12; prima cioè per dieci onde ritrovare la decima, e poi per due per la riduzione di fiorini di suggello a fiorini larghi d'oro, come fu già avvertito; laonde la decima sarebbe in fiorini larghi d'oro 10. 10, e quindi il 10 $\frac{1}{2}$, e non il 10 $\frac{1}{10}$ stando al Pagnini; perchè sono dieci soldi di fiorino, e non di lira.

Dopo avere determinata in questa guisa la rendita e la decima, vi si aggiungevano gli aumenti dei quali abbiamo più sopra parlato; ma a questo proposito debbesi notare che i terreni non godevano la detrazione del decimo per acconcimi, la quale facevasi soltanto alle case ed altri edifici; per cui la decima dei terreni o poderi, senza gli aumenti venuti in appresso, era stabilita in lire 11. 13. 4., lo che equivale all'*undici e due terzi* per cento; ma la rendita calcolavasi secondo le raccolte annuali ed a norma delle tariffe o prezzi dei prodotti, i quali erano sempre stimati al più basso valore; e nel secolo XVI, calcolavasi:

Il grano, lo staio.	Lire	1	3	4
Vino, il barile 1, 15 e al più. .	»	2	–	–
Quello di Chianti.	»	3	–	–
Olio, il barile.	»	6	–	–
Il più fine.	»	7[1]	–	–

Altre regole ed altri metodi erano tenuti nella decimazione dei beni, secondo che fossero condotti in affitto, a livello, a mezzeria ed a pigione, e dei quali importa che sia data particolare notizia.

[1] Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana*, Tomo I, III, IV.

IX.

LA PRATICA DELLA DECIMAZIONE.

Prima di fornire ulteriori ragguagli sul modo d'impostazione o sulla pratica della decimazione, non che intorno alle regole osservate pei beni condotti in affitto, e per quelli a livello, a mezzeria ed a pigione, importa vedere quali ordinamenti vigessero rispetto alle volture dei beni. E in primo luogo era prescritto dalle leggi, che qualunque acquirente d' immobili fosse tenuto di farli descrivere nei libri della decima in suo nome, facendoli levare dalla posta del venditore entro il termine di due mesi dal giorno della compra, altrimenti incorreva nella multa. Lo stesso obbligo fu esteso anche agli ecclesiastici, senza però che venissero sottoposti alla penale; ma a forma della legge del 1532 fu ordinato, che se i beni acquistati dagli ecclesiastici erano lasciati in conto ed alla posta del venditore, e se questo contraeva de' debiti, i *beni venduti rimanevano impegnati*, ossia ipotecati a tali debiti contratti con qualsiasi persona, siano pure i beni stati comprati da persone ecclesiastiche o secolari: era dunque regola generale stabilita già al tempo che vigeva il catasto dalla provvisione del 1434, e più tardi da quella del 20 novembre 1532, ed anche da altre leggi successive, che chiunque ometteva di fare la voltura, se dal venditore si contraevano debiti, i beni rimanevano obbligati, ancorchè il dominio di essi fosse passato nel

compratore.[1] Le leggi prescrivono inoltre, che se un cittadino o comitatino compra un immobile da persona ecclesiastica, questo debba essere trascritto e messo alla posta nei libri della decima dei cittadini, se l'acquirente è cittadino, e nei libri della decima del contado, se il compratore è comitatino; altrimenti l'ecclesiastico doveva continuare a pagare la *sua decima*, perchè questa, come abbiamo detto, s'impose, dopo avere ottenuta la bolla di Leone X sopra gli immobili, che da quell'epoca venissero in proprietà degli ecclesiastici. Aggiungeremo ancora che se un ecclesiastico acquistava da un altro ecclesiastico un immobile *esente* dalla decima, non aveva luogo la voltura; mentre che il venditore continuava a pagare la sua *decima* per quelli immobili ch'erano riguardati siccome sottoposti alla *decima* degli ecclesiastici. Nel caso poi che un ecclesiastico comprasse da un cittadino un immobile, rimaneva in sua facoltà di pagare per quello la decima del *contado*, cioè senza l'aumento del *quarto*. Infine se un comitatino acquistava uno immobile da un cittadino, i beni comprati erano trasferiti nella decima del contado, e per conseguenza la loro decima veniva diminuita dell'aumento del *quarto*. Importa altresì notare che verso la fine del secolo XVI e il cominciare del XVII, la *decima alle case* a motivo degli aumenti e degli altri diritti di cui si è parlato, era salita al *quattordici per cento*. L'importo della decima sui terreni appartenenti a cittadini, la quale nei primi anni del principato produceva da cento mila scudi o fiorini di lire sette l'uno, un secolo dopo non montava che a

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1434, e del 20 novembre 1532.

soli sessanta mila; la decima sulle terre spettanti ai comitatini, dieci mila; e quella dei sobborghi della città, cinquemila.[1]

Ma la pratica della decimazione seguíta durante il primo secolo del principato, venne d'allora in poi sempre più alterata, e per altre ragioni. Vedemmo che quantunque la decima, quale venne istituita nell'anno 1494-1495, importasse la gravezza del decimo della rendita netta dei carichi, nondimeno non conservò quella prima regola e forma a cagione degli aumenti, e maggiormente per le variazioni delle monete; variazioni le quali, anche pel solo modo di tenere le scritture e i registri decimali, portavano la decima al dieci e mezzo sulle case per ogni cento di entrata, e dell'undici e tre quarti della rendita dei terreni non diminuita de' suoi carichi. Ma dall'epoca dell'introduzione della decima e fino alla prima riforma dei libri decimali che ebbe luogo nel 1534, non usavasi di scrivere nei libri ed alle rispettive poste la somma precisa della decima che decorreva annualmente, ma soltanto quella della rendita e in fiorini; e su questa cifra segnata in fiorini veniva assisa e determinata ogni anno la *gravezza proporzionale:* donde i modi di dire *pagare la lira*, *pagare il fiorino*, per soddisfare alla imposizione fondiaria. Ma come si è avvertito, d'allora in poi si fecero gli aumenti del *quarto* e poi del *ventesimo*, oltre all'*arbitrio* continuato fino al 1561,[2] per cui non era più mantenuto il decimo delle entrate; e pel motivo che gli officiali stabi-

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. I, N° 82; Leggi e bandi del Principato; e Cantini, *Legislazione toscana.*

livano e segnavano la rendita in fiorini, e i ragionieri calcolavano la *decima* a proporzione dell'entrate in lire, ne avveniva che, attesi ancora gli aumenti, l'imposta era notabilmente accresciuta. Però dal 1534 in poi, nei libri non fu più registrata la rendita, ma la sola decima, e ciò dopo avere eseguita l'operazione aritmetica tra l'entrata da trovarsi e la decima da fissarsi che abbiamo più sopra dimostrata; quella cioè di valutare il fiorino di rendita in lire sette, e riducendo la entrata da fiorini in lire, ritenerne il quinto per calcolare e scrivere a fiorini di lire cinque l'uno e che chiamavansi di suggello,[1] e infine prendere di questi la duodecima parte, la quale costituiva la cifra dell'imposta, cioè la somma dei fiorini di decima. Ondechè la rendita di cento fiorini, ridotti a lire sommano lire settecento, e queste divise per cinque e producendo centoquaranta fiorini di suggello, davano fiorini di decima 11. 13. 4, ossia 11 e due terzi d'imposizione. Ma a tenore della legge, per le case ed altri edifici dovevansi sbattere le spese di acconcimi, a ragione del dieci per cento; così i cento di rendita restavano novanta, i quali gettando seicento e trenta lire, e fiorini di suggello centoventisei, ne risultava la decima per le case, a ragione del dieci e mezzo per cento. E ciò aveva luogo nel caso solamente che le spese di acconcimi rimanessero a carico

[1] Sino dal 1294 era stato istituito un Officio di Saggiatore o pesatore, che risedeva da principio presso Sant' Andrea sulle rovine dell'antica torre di Bardalone, e più tardi in Mercato Nuovo nella casa dei Seminetti. L'Officiale veniva deputato dai Sei di Mercanzia, e presso lui dovevano pesarsi ed assaggiarsi tutti i fiorini d'oro, s'erano *legali*, cioè di conio fiorentino, *veri e di buon peso;* i quali poi siccome usavansi mettere in sacchetti suggellati, erano detti *di suggello*.

del possessore, che se lo erano invece del pigionale, non seguiva la detrazione, ma praticavasi la stessa operazione aritmetica che usavasi fare per la decima dei terreni; e in questo caso per ogni dieci di pigione, segnavasi la decima di fiorini 1. 3. 4. Siccome però, generalmente parlando, non era cosa facile nè frequente che venisse alterata la decima stata posta e scritta ai terreni, così accadeva raramente il caso che si dovessero decimare di nuovo; ma venendo il caso, quando cioè alcuno comprava terreni i quali non fossero stati denunziati per incuria del possessore o dei suoi antenati, o per negligenza di voltarli si fossero perdute le traccie dei passaggi da un possessore all' altro: lo che succedeva più di frequente, come sarebbe a dire nel fare la voltura dalla posta di chi possedeva l'immobile ad un altra erroneamente e viceversa, di modo che riuscisse difficile di ritrovare nei libri la rispettiva posta; in questi casi praticavasi la decimazione in due modi diversi e promiscuamente, una a proporzione di prezzo, l' altra a proporzione di rendita. Ma questo secondo modo era più conforme alle leggi, quantunque non sempre fosse consentito di porlo in atto; ed in allora seguivasi il primo modo. Nel caso però che lo stabile fosse stato affittato con responsione in contanti, la decimazione tornava facile, applicando la quota o cifra sopradetta di 11. 13. 4 per cento; che se il canone pagavasi in grasce, l' operazione non riusciva tuttavia difficile, tenendo per norma la tariffa dei prezzi di tutti i prodotti che conservavasi nell' officio. Ma incontravasi maggiore difficoltà se il possessore non faceva la portata o denunzia della rendita in modo chiaro ed esatto, e quindi

generasse sospetto negli officiali; dovendosi in allora e prima di scrivere la posta, procedere alle investigazioni, visite, stime, dispendii ec., motivo per cui osservavasi in antico, come abbiamo veduto, la regola d'imporre o di decimare a proporzione del valsente; il perchè nei casi accennati, tenevasi la stessa regola per nuovamente decimare la rendita. Ma codesto metodo era difettoso e difficile, per la ragione che i beni immobili aumentavano continuamente di valore; ondechè si venne a calcolare per ogni cento di valsente, sette e mezzo di rendita, e così il duodecimo della rendita costituiva la somma o il *fiorino di decima;* vale a dire:

Valsente.	Fiorini	100	
Rendita.	»	7 ½	
Decima.	»	— 12	6

E calcolavasi il prodotto degli immobili al netto, a ragione di cinque e un terzo per cento, quanto cioè importavano fiorini sette e mezzo di suggello, ragguagliati a lire cinque l'uno.

Altri casi occorrevano per cui bisognava decimare di nuovo i beni, e questi casi erano: quando un cittadino e qualunque altro sottoposto alla decima, acquistava beni *non decimati* per l'addietro, sia perchè posseduti da ecclesiastici esenti, sia perchè situati nel distretto, cioè fuori del contado fiorentino, e per lo innanzi tenuti sempre da persone non sopportanti le gravezze.

Restaci a dire della pratica che usavasi per la decimazione degli immobili condotti a livello. O il do-

minio diretto di questi spettava anticamente ad ecclesiastici e quindi non erano stati sottoposti alla decima; o apparteneva a persone sopportanti, e in questo caso i beni allivellati erano già decimati; e rispetto a quelli di dominio diretto di ecclesiastici, tenevasi nel decimarli il modo seguente: detraevansi dalla rendita gli annui canoni che la gravavano, e più sbattevasi la decima che prima era stata segnata, e scrivevasi alla posta ed imponevasi soltanto la decima *pel residuo.* Ed ancorchè, così per la prima categoria, come per la seconda, non restasse sopravanzo da decimare di nuovo, pure correva sempre l'obbligo della denunzia e della descrizione nei libri.

Abbiamo veduto come fossero fatti gli aumenti alla decima, prima del quarto, il quale dal 1534 in poi rimase fisso pei cittadini, di modo che chi era impostato di decima in fiorini quattro, dopo la riforma dei libri lo fu per cinque; in seguito venne il secondo aumento, al quale furono sottoposti anche i possessori del contado, e aggiunto in luogo del così detto *arbitrio*, cioè il soldo per lira della decima o il ventesimo; e infine quello pei registri, ch' era eguale per qualunque posta, in soldi sedici; ondechè giova conoscere anche la regola che tenevano i ragionieri nelle loro *ragioni* o *fatture* nel determinare la decima alle poste. Essi scrivevano la decima alla posta in fiorini; vi aggiungevano il quarto e il ventesimo, e i soldi sedici; e dopo avere moltiplicato per sette onde ridurre i fiorini a lire, tiravano la somma, e questa era la decima da pagarsi annualmente. Ma oltre quelli già accennati v'era anche l'aumento di soldi due, come emolumento

al cassiere per la ricevuta; e per dare un altro esempio, la decima durante il secolo XVII era costituita nel modo che segue:

Decima.	Fiorini	20		
Il quarto.	»	5		
		25		
Ridotti a.	Lire	175	—	-
Il ventesimo.	»	8	15	-
Registri.	»	—	16	-
La decima.	»	184	11	-
Ricevuta.	»	—	2	-
		184	13	-

Debbesi per ultimo notare che nel secolo XVII la *decima* correva annualmente anticipata, ma con facoltà di pagarla in tre rate, che scadevano in febbraio, giugno e ottobre; concedevasi però il comporto, di modo che v' era tempo tutto maggio per quella scaduta in febbraio, agosto per quella di giugno, dicembre per la rata d' ottobre. Quelli poi che la saldavano in una sol volta, potevano posticipare una rata; ma per godere degli offici e onori dello Stato, era obbligo di pagare la decima anticipatamente, vale a dire ai primi di maggio la rata di giugno, in agosto quella d' ottobre, e in gennaio quella di febbraio: avvertasi che l' anno cominciava il 25 marzo; e chi ritardava il pagamento oltre l' ultimo giorno dei mesi concessi pel comporto, cadeva nella multa del dieci per cento.[1]

[1] Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana.*

X.

I LIBRI DECIMALI.

L'ordine della decima venne del continuo e talmente alterato in progresso di tempo, che verso la fine del secolo XVII già computavasi a ragione del quattordici per cento; ma il peggio si è che non davasi e quindi non potevasi seguire una regola certa, sicura e generale, perchè la quota della decima non solo variava pei beni della città, per quelli del contado, degli ecclesiastici e del distretto, ma ben anche per le case ed altri edificii in tutto il dominio fiorentino. E la differenza non consisteva soltanto nella cifra della gravezza rispetto ai beni, ma tenevasi inoltre diverso modo d'imporre le poste riguardo alle persone, perchè pagavano il quarto meno tutti coloro che non erano cittadini, ai quali fu fatto l'aumento per la ragione che godevano i beneficii e gli utili della cittadinanza; e per di più, diversa era pure la decima dei beni condotti in affitto, e di quelli a livello, a mezzeria ed a pigione. Però onde meglio comprendere la diversità delle gravezze e della impostazione nei registri, i quali portavano la quota o *ragione proporzionale* delle rendite dei beni immobili e della decime che dovevano sopportare, quota che poi veniva trascritta in altri registri, cioè alle *ragioni* o libri dei ragionieri, sui quali in ultimo la decima era ridotta a contanti, è necessario esaminare la descrizione generale della *Decima*, ch'era distribuita in quattro sorta di libri, ciascuno de'quali

comprendeva e dimostrava esattamente la decimazione di tutti i beni, terreni, case ed altri edifici della città, del contado e del distretto, insieme coi passaggi nei successivi possessori, e ciò distintamente; per cui da quelli meglio rilevasi la differenza che risultava nella imposizione.

La prima serie di libri comprende i beni che i luoghi pii ed ecclesiastici possedevano avanti l'anno 1495, e i quali non sopportavano la gravezza della decima per essere stati acquistati in tempi in cui erano esenti, e come tali dichiarati dalla bolla di Leone X. La seconda categoria di libri era chiamata per antica tradizione, il catasto dei libri della città, e in quella erano descritti ed allibrati tutti i beni dei cittadini fiorentini, e quelli già appartenenti ad ecclesiastici e luoghi pii ed acquistati da' medesimi cittadini sopportanti le gravezze; ed inoltre quei beni che questi comprarono da' forestieri o dai distrettuali. Questa categoria di libri era divisa pei quartieri e pei gonfaloni o contrade della città; di modo che in ogni gonfalone si descrivevano non solo i cittadini che abitavano in quello, ma quelli altresì che desideravano *andare per quel gonfalone*, tanto per le fazioni reali che per le personali, cioè per gli offici e servizi dello Stato, e per le gravezze; andavano quindi coi loro beni, sebbene posti in qualunque altro luogo, e con la loro decima, pel gonfalone che sceglievano. La terza specie di libri, chiamavansi i *libri a parte;* e in questi venivano descritti quelli che non erano cittadini fiorentini, non avevano alcuna dipendenza nel contado, ed abitavano familiarmente la città. Infine la quarta specie di libri

erano quelli che per uso antico dicevansi il catasto della decima del contado, e comprendevano tutti quelli che non essendo cittadini, possedevano però nel contado di Firenze; e questi libri con la descrizione dei beni venivano distinti in vicariati, Comuni, e popoli. Le due ultime categorie siccome riguardavano i non cittadini, così la decima loro era minore, e diverso il modo di decimazione. Rispetto ai libri dei cittadini, gli officiali erano tenuti di scrivere il nome del possessore, e quello del padre e dell'avo; quindi le sostanze, e prima quelle già poste a gravezza, in qualche catasto anteriore, o dallo stesso cittadino che faceva la portata, o da' suoi antecessori; poi quelle nuovamente acquistate, con la data del fatto acquisto, e la descrizione esatta di tutti gli immobili, sito, popolo, piviere o Comune, confini ec.; come pure l'annua rendita, dalla quale erano detratti i carichi. Ma siccome l'entrate dei terreni consistevano maggiormente in grasce, così incombeva l'obbligo agli officiali di ridurre con la scorta delle tariffe dei prezzi, la qualità e quantità dei vari prodotti in contanti, scrivendo la rendita nel margine destro della pagina, e nel sinistro la somma corrispondente alla rendita, dopo avere sbattuti gli aggravi: per le case, botteghe ed altri edifici, detraevansi le spese di acconcimi, a ragione del dieci per cento. Perciò in calce alla posta segnata nel sopradetto modo, era lasciato spazio per descrivere gli acquisti che in seguito fossero fatti, ed anche i nomi di quelli ai quali venissero scaricate le poste per siffatte alienazioni. E siccome i libri decimali ordinati fino dal 1494-1495 non furono condotti a compimento e incamerati che nel 1498,

così tutti i registri della decima presero la denominazione di *libri della decima* del 1498; e parimente i *corredi* e gli estratti del 1505 e 1506, i libri *quarti* e *quinti* del 1511 e 1520, e infine tutti i libri di *campione* e di *arroto* che furono compilati fino al 1534, vennero chiamati *della decima del* 1498.

Ma pel motivo delle continue compre e vendite, e quindi delle nuove descrizioni da farsi alle poste, avendosi riconosciuto che moltiplicavansi di troppo i libri, a forma della provvisione del marzo 1520–1521 fu stabilito, che d'allora in poi i libri fossero tenuti per gonfaloni o per le sedici contrade, e da quell' epoca presero la intitolazione dall'insegna del gonfalone, come del *Leon bianco, Leon rosso, Leon d'oro, Leon nero, il Drago, la Scala, la Vipera, il Carro* ec.[1]

Più tardi e sotto il principato fu provveduto, che fosse eseguito uno spoglio generale di quei libri, e che d'allora in poi la descrizione intera de' beni, le ragioni delle accese, i saldi ec. non dovessero più farsi nei libri maestri o campioni, ma venissero ridotti a forma di scrittura, *per bilancio di dare ed avere*, e in fiorini; e la descrizione avesse luogo a parte, per ciascuna voltura dei beni voltati da un possessore all' altro, o di quelli nuovamente decimati, con le ragioni di simili accese, coi saldi e riscontri necessari, affinchè servissero di corredo; e si denominarono le *scritte*, che poi venivano riunite a libri, anno per anno: questo nome di *scritte* in progresso di tempo si mutò in quello di arroti.

Pei libri della decima del contado, rinnovati a

[1] Arch. Rifor. Provvisioni degli anni 1520-1521; Legge dei 20 Marzo 1520, stile comune, 1521.

tenore della provvisione del marzo 1517, stile comune 1518, osservasi la stessa regola che per quelli dei cittadini; ma come si disse, invece di essere distinti per gonfaloni, lo erano sotto il principato per giudicarie o preture, cioè vicariati, potesterie ec., e per popoli e Comuni; più tardi al nome dei popoli fu sostituito un numero progressivo.[1] Dicemmo come la decima non fosse veramente condotta a perfezione che in vigore della legge del 1534 che ordinò i *campioni*, i quali poi continuarono sino al principio del secolo XVII, perchè vennero in allora rinnovati per decreto del 1618; e in quella ultima forma continuarono fino al 1714, ed anche dopo finchè cessò l'officio della decima.[2]

Ogni cittadino e qualunque altro sottoposto alle gravezze era tenuto a forma degli ordini della decima, di fare la portata, entro due mesi, dei beni di cui avesse acquistato il *dominio* a qualunque titolo, anche il solo dominio utile e non il diretto, ed altresì se l'acquisto non fosse perpetuo, ma temporaneo e a patto resolutivo; e parimente dentro il termine suddetto doveva portare nella denunzia l'*utile nuovo* che ricavasse dalle case, botteghe ed altri edifici ch'erano già posti alla sua decima, sia perchè la casa e bottega servissero prima di abitazione e al suo esercizio, o per lo innanzi recassero un profitto diverso; e ciò a forma delle stesse leggi del 1494-1495, del 1504, 1509 e del febbraio 1516-1517, sotto pena del terzo della decima segnata all'immobile, e più dell'arbitrio.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1517-1518; Legge dei 12 Marzo 1517, stile comune, 1518.

[2] Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana.*

Pel disposto degli ordinamenti della decima, questa, una volta inscritta alla posta, rendeva gl' immobili obbligati alla gravezza in perpetuo; e per questa ragione ogni qual volta il dominio dell' immobile trasferivasi anche in non sopportanti o privilegiati, era nondimeno sottoposto alla decima, che dovevasi pagare nella stessa forma e modo dei beni spettanti ai cittadini e sopportanti; con questa differenza, che laddove gli officiali della decima in tutti gli altri casi dirigevano l'azione contro i beni ed anche contro le persone, nel caso in discorso esercitavano tutta l' autorità e il diritto accordato dalle leggi, sopra i beni soltanto e non sopra le persone. E questa è la ragione per cui le poste di tali beni non erano accese sotto i loro nomi, ma bensì sotto quello del sopportante predecessore: aggiungevasi però anche quello dei non sopportanti, dai quali furono prima posseduti e poi alienati; e per la stessa ragione non venivano sottoposti alle penali, nè alle esecuzioni contro le persone, ma solamente al sequestro delle entrate ed alla confisca dei beni.

Occorre per ultimo notare in quali casi cessava la decima o la gravezza una volta imposta sopra uno stabile; e questi erano lo spigionamento o cessazione di locazione, la demolizione o sommersione, la rovina o l' incendio totale dell' edificio; ma il possessore che ne chiedeva la radiazione dalla sua posta, doveva presentare entro lo spazio di tre anni i documenti in giustificazione. Lo spigionamento però o il disaffitto delle case, botteghe ec., non portava seco immediatamente la cancellazione dalla posta, e quindi la cessazione della decima; perchè a conseguire tale effetto bisognava che

gli stabili rimanessero infruttiferi almeno per un anno, e fossero disaffittati anche all'atto dell'abbuono. E riguardo ai terreni, cessava la decima col cessare dei livelli, di beni di dominio diretto di privilegiati, se la decima fosse stata segnata sul sopravanzo al conto del livellario. Oltre i casi sopra enunziati di estinzione della decima, e che denominavasi la cancellazione dalla posta, davasi anche quello di sospensione temporanea; lo che riferivasi soltanto ed aveva luogo rispettivamente alle persone. Benchè talvolta divenisse perpetua in virtù di privilegi, come quelli che furono concessi allo spedale di Santa Maria Nuova, a quelli di Bonifazio e degli Innocenti.[1]

XI.

I DIFFALCHI, L'ARBITRIO E GLI ACCATTI.

Dopo avere dimostrato l'ultima forma delle gravezze ordinata dalla Repubblica fiorentina, e che divenne la base regolare e perpetua dell'imposta fondiaria durante il principato; e dopo avere esposti i principali ordini e disposizioni spettanti alla decima, non che le alterazioni e variazioni introdotte in progresso di tempo dapprima dal governo repubblicano e in seguito da quello dei duchi medicei, occorre accennare per ultimo ai così detti diffalchi, e alle regole tenute rispetto ad essi, onde fornire altre notizie in aggiunta a quelle dateci dal Pagnini.

[1] Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana*, Tomo I, III, IV.

E in primo luogo è da notarsi che i beni immobili dello Stato erano, oltre alla decima, gravati di altri pesi, per sopperire alle spese dei rispettivi Comuni nei quali erano situati. Varie erano le spese alle quali andavano sottoposte le Comunità dello Stato fiorentino sotto i Medici nei secoli XVI e XVII; e queste potevansi dividere in due categorie, le spese proprie e le spese generali; per cui i beni immobili, oltre alla decima erano obbligati di sopportare anche i carichi delle Comunità. Inoltre egli è da considerarsi che in quei secoli sendo in decadenza l'industria ed il commercio, i Fiorentini voltarono il numerario all'acquisto di possessi nel distretto, e coll'andare del tempo divennero sempre più frequenti le compre, in modo che i beni acquistati da cittadini fiorentini, e per questo titolo sottoposti alla decima della città, trovavansi contemporaneamente aggravati di tutti i pesi ai quali erano soggetti i Comuni dove erano posti; per cui si venne a nuovi provvedimenti ed ai diffalchi.

Ma a maggiore schiarimento di quanto lasciò scritto il Pagnini, importa conoscere i vari pesi che gravavano le Comunità dello Stato.

I più antichi erano i tributi o censi che i Comuni s'obbligarono di pagare a Firenze in segno di accomandigia, sommissione, dedizione, seguimento ec., e che costituivano quelle che chiamavansi le *tasse particolari* del Comune.

Venivano le *tasse universali*, così dette perchè a queste andavano soggette tutte le Comunità dello Stato, come stipendii dei cancellieri rispettivi, passaggio di principi, ambasciatori, di milizie ec.

V' era anche la così detta *tassa de' cavalli*, che nell' anno 1561 ascendeva a scudi 9707; e dieci anni dopo, a 10,882.

Seguono quelli che denominavansi i *conti a parte;* e questa era una tassa che fu imposta nel 1568 per la somma di scudi 2280, e nel 1576 di 4998: simile tassa doveva servire al soldo della *gente d' armi* dei duchi; e l' imposta s' intitolò dei *conti a parte* per distinguerla dalla universale.

Era pure in vigore la tassa dei *Bargelli*, che montava a scudi 4967, e questa pure pesava sopra tutte le Comunità dello Stato.

Infine i così detti *Residui;* e questi non erano che le tasse già imposte, e non per anco interamente pagate, ossiano gli arretrati.

A motivo adunque di tutte le tasse sopraindicate universali e particolari, i beni immobili situati in qualunque Comunità dello Stato, ma posseduti da cittadini fiorentini, siccome venivano già gravati dalla *decima* di Firenze, la cui quota, come abbiamo veduto, risultava maggiore che quella della decima dei comitatini, dei distrettuali ed altri, non furono sottoposti che alle antiche gravezze delle Comunità, cioè a quelle per tributi e censi dovuti ab antico alla città di Firenze; ma per la quota dell' imposta che loro toccava onde contribuire alle altre spese delle Comunità, ottennero un *diffalco* sulla *decima* di Firenze, nei cui libri ed alla rispettiva posta dei cittadini, erano descritti e decimati i beni posti nel distretto.

Però gli abitanti dei Comuni dello Stato trovavansi aggravati oltremodo, perchè col progresso di tempo

gran parte dei loro terreni passarono, come si disse, in possesso dei Fiorentini, e quei Comuni divenuti più poveri, e coi pochi terreni che loro rimasero ancora in proprio, erano costretti di sostenere soli i gravi pesi delle imposizioni particolari ed universali; per questa ragione e in vigore dei decreti del 1571 e del 1587, e di uno posteriore del 1590, fu tolto il *diffalco* ai cittadini, ma nello stesso tempo i terreni posti nelle Comunità e ad essi appartenenti vennero esonerati dalla *tassa universale;* e solo per la *tassa dei cavalli*, per le spese cioè di cavalcature d'ogni genere in servizio dello Stato, della posta ec., e per la minore delle spese universali, fu accordato ai cittadini un *diffalco* sulla loro decimazione, vale a dire sulla quota che dovevano pagare per la decima di Firenze. Ma il diffalco in cotesta forma o parziale non continuò a motivo dei continui ricorsi; per cui fu emanato nel 1668 un decreto, in vigore del quale venne stabilito il diffalco per le tasse universali, per quelle dei cavalli, de' bargelli, e del conto a parte e residui. Con questo però che se per ragione del diffalco in discorso si veniva ad estinguere e cancellare la *decima*, o se il diffalco eccedeva la quota di essa decima, in questo caso era soppressa la *decima della città*, ma obbligavasi il cittadino a sopportare tutte le spese comunitative, perchè altrimenti lo Stato avrebbe dovuto perdere, e inoltre pagare il soprappiù alle Comunità.

Dalle date più sopra riferite rilevasi che la controversia dei diffalchi fu lungamente agitata; difatti i distrettuali oltre alla loro decima dovevano nello stesso tempo sottostare non solo alle spese particolari ma ben anche a quelle generali dei loro Comuni; nel mentre

che gran parte dei beni del distretto era passata in proprietà di Fiorentini, i quali da principio erano esenti dalle spese particolari delle Comunità; ma dopo che furono a quelle sottoposti, vennero anco sgravati da tutte le altre. Laonde i molti ricorsi nel secolo XVII e sul principio del XVIII, e le diverse relazioni e informazioni in proposito ai granduchi, che esistono tuttora in Archivio, ma che non stimiamo utile di qui riferire, perchè a noi basta di avere citato le principali leggi che regolarono i diffalchi, tralasciando di far menzione delle ulteriori disposizioni puramente disciplinarie e prescritte in tempi più vicini ai nostri; chè anzi il sistema generale delle imposizioni dirette ebbe più tardi un diverso, più uniforme e più generale ordinamento. Del rimanente altri minuti regolamenti ed ordini disciplinari possono vedersi nel Pagnini, il quale nel suo breve scritto di pressochè cento pagine, distendesi per circa settanta sulla decima soltanto, accennando appena nelle altre trenta pagine, all'estimo, al catasto ed alle gravezze; ondechè può dirsi che quasi nulla trovasi in quel piccolo trattato *della decima e di varie altre gravezze*, rispetto all'imposta sulla ricchezza mobile e sulle paghe di Monte, sulla progressiva e sulle stime; delle quali ultime è nostro intendimento chiarire il metodo e le differenze.

Volendo ora riassumere il modo e la forma della decima al tempo del principato, ricorderemo come l'*arbitrio* fu introdotto e riscosso unitamente alla decima fino all'anno 1561, ma talvolta fu ordinato un arbitrio e un quarto, uno e mezzo, ed anche due; e ch'esso consisteva in una somma, che variava secondo i bisogni

dello Stato, ma non oltrepassava quella dei dieci in quindici mila fiorini, quando era congiunto con la decima; veniva anzi unito alla quota ordinaria di essa, e repartito a discrezione e coscienza degli stessi officiali della decima, sopra quelle poste e per quelle rate che stimavano poterle aggravare in ragione della loro ricchezza mobile, commerci, industrie, esercizi ec. La decima produceva nel secolo XVI, e termine medio, e pei soli beni immobili posseduti dai cittadini di Firenze, senza calcolare quelli appartenenti agli abitatori del contado e del distretto, e senza quelli spettanti agli ecclesiastici, dai trentadue ai trentaquattro mila fiorini.

Soppresso l'arbitrio, fu però, come avvertimmo, aumentata la decima del quarto, del ventesimo e delle altre aggiunte che abbiamo accennate; ma le imposte straordinarie ed ogni sorta di gravezze, senza contare i balzelli e gli accatti, continuarono nel primo secolo del principato, ed anche dopo, quantunque più raramente; ma più frequenti furono gli accatti sotto il duca Alessandro, sebbene il suo governo fosse di corta durata, e sotto Cosimo I, e quasi tutti ordinati per somministrare ingenti somme di denaro all'imperatore ed ai suoi ministri perchè l'aiutassero a sottomettere la Repubblica di Siena. Gli accatti, come si disse, dovevansi generalmente restituire, e fruttavano interesse; ma qualche volta furono posti anche a perdita.

L'anno dopo l'assedio e la caduta della Repubblica fiorentina, e quindi nel primo anno del governo mediceo, l'entrata ordinaria dello Stato ascendeva a trecento e cinquanta mila ducati; e nel secolo XVI, la decima saliva a cento mila scudi, quella dei soli citta-

dini; a diecimila quella dei possessori del contado; a cinque mila quella dei sobborghi. Ma verso la fine di quel secolo e sul principio del XVII, la decima dei cittadini non gettava più di sessanta mila scudi.[1] La decima e l'arbitrio furono imposti e riscossi contemporaneamente dall'anno 1531 in poi; ma si statuì però riguardo all'arbitrio, che questo dovevasi, egli è vero, distribuire per rata e secondo le facoltà, ma non potevasi porre meno di uno scudo per posta.

La decima e l'arbitrio vennero ordinati nel modo seguente fino all'anno 1561:

LA DECIMA E L'ARBITRIO.

Nel 1530 un balzello di ottanta mila fiorini, e una × e questa due volte.
» 1531 una × e un arbitrio.
» 1532 una × e un arbitrio.
» 1533 una × sola.
» 1534 una × e un arbitrio.
» 1535 una × e $\frac{1}{2}$ e due arbitrj.
» 1536 una × e un arbitrio.
» 1537 una × e un arbitrio.
» 1538 una × e un arbitrio.
» 1539 una × e $\frac{1}{4}$ e uno arbitrio.
» 1540 tre × metà d'un arbitrio.
» 1541 una × e $\frac{1}{4}$ e un arbitrio.
» 1542 una × e un arbitrio.
» 1543 una × e un arbitrio.

D'allora in poi si continuò nello stesso modo fino al 1551 che fu levato l'arbitrio, e da quell'anno

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. I, N° 28; e Cl. VIII, N° 27.

s'impose la decima con gli aumenti del quarto, del ventesimo e gli altri che abbiamo più sopra notati; però in vigore d'un decreto del 1553, venne concessa facoltà di liberarsi ed esentarsi dalla imposta fondiaria, col pagare cento fiorini ogni tre di decima e d'arbitrio. E qui debbesi avvertire che la decima era ordinata ed assisa secondo la riforma dei libri decimali introdotta nel 1532, e condotta a compimento soltanto nel 1534; i quali d'allora in poi rimasero come norma della decima, e per lungo spazio di tempo, perchè non furono più riordinati che per decreto del 1618, e per altro del 1714; contuttociò pare che non ne risultasse generalmente che una copia informe e poco diversa di quelli ultimati nel 1534, i quali restarono sempre in officio, facevano autorità, ed erano reputati siccome gli originali. Ma quantunque la decima, anche cogli aumenti del quarto e del ventesimo avesse assunta una forma regolare e stabile della imposta fondiaria, pure divenne nello stesso tempo la base e la norma di tutte le imposizioni straordinarie e delle gravezze che i duchi fecero pesare sui loro sudditi, e delle quali torna qui a proposito di accennare le più importanti.

Appena caduta la Repubblica nel 1530, furono imposti quaranta mila scudi, e pagati all'imperatore Carlo Quinto.

Cosimo I nel 1538, ordinò un accatto a tutti i cittadini ed anche agli artefici, a ragione del sette per cento.

Nel 1541, fu posto un accatto, pel quale furono tassati anche i mercatanti fiorentini residenti all'estero per ragione di commercio, quantunque non possedessero beni fuori dello Stato.

In seguito e per ottenere la restituzione delle fortezze del littorale guardate da Carlo V, fu posto un altro accatto, come si disse, ma era a perdita, cioè senza che i cittadini fossero scritti al Monte e ne divenissero creditori.

Già nel 1545 anche le Comunità dello Stato vennero tassate per le spese di alloggio e passo delle milizie straniere.

Seguono le gravezze imposte alla città di Pisa, la quale dopo lunga resistenza sendosi nel 1509 sottomessa a Firenze, aveva però ottenuto, tra gli altri patti della capitolazione, di essere esentata da qualunque gravezza. Ma sino dal 1541, Cosimo I ordinò la revisione dell'estimo o decima dei Pisani, che fu condotta a termine nel 1551; e i soli beni del contado pisano senza contare quelli della città, vennero stimati al valore di 2,594,000 ducati, ai quali s'impose la decima sulla rendita. Non furono esentate dalla decima che le famiglie coloniche. Cosimo I, nel 1556 volle fare egli stesso il bilancio dello Stato, e dal calcolo scritto di sua mano rilevasi che la rendita ordinaria fruttava in quell'anno scudi 437,934, e netta d'ogni spesa di esazione, scudi 367,902. Nonostante due anni dopo cioè nel 1552, ordinò una gabella generale sulle farine che venivano portate alle macine, da durare tre anni; impose un altro accatto di dugento mila scudi tre anni dopo, che colpì l'universale della cittadinanza, perchè venne distribuito tra 42,603 poste, ch'erano distribuite in diverse classi, e quello che più monta doveva pagarsi a perdita. Coll'accatto del 1558 furono imposti anche tutti i cittadini sparsi per l'Italia e pel

resto d'Europa a motivo della mercatura; ondechè può dirsi che gli accatti furono frequentissimi sotto Cosimo I, senza contare le tasse straordinarie sul macinato, sulla carne; l'aumento della gabella delle porte, le tasse nuove alle Comunità, e persino l'imposta alle teste; le quali tasse solamente, senza contare gli accatti, produssero dal 1554 al 1558, ducati 662,994: il solo accatto del 1555, fruttò ducati 150,757. Si disse che alcuni di questi accatti erano a perdita, altri invece rendevansi ma non erano fruttiferi; e gli interessi dei soli crediti fruttiferi ascendevano nel 1557 alla somma di ducati 63,473.[1] Gli accatti e balzelli continuarono, ma non è nostro assunto di tener discorso in questo libro, dovendone parlare in seguito a proposito delle gabelle, dei prestiti, del debito pubblico e dei bilanci; perchè fin qui abbiamo inteso di discorrere soltanto delle varie forme e modi d'imposta, e de' suoi caratteri più singolari, al tempo della Repubblica fiorentina e nei primordii del principato mediceo. Del rimanente tutte le imposte straordinarie che vennero ordinate sotto il governo dei Granduchi nei secoli XVII e XVIII, e perfino la *imposizione universale* del mezzo per cento sopra qualunque guadagno, dell'anno 1692, e così la *Colletta universale* del 1702, come pure la *progressiva*, di cui abbiamo tenuto discorso nel Capitolo terzo, furono basate, regolate e distribuite secondo i modi e le forme antiche, e che rimontano, come vedemmo, ai secoli XIV e XV; e ne rivestirono pure

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, libri diversi; Leggi e bandi del Principato; Cantini, *Legislazione toscana;* Galluzzo, *Storia del granducato,* Tomo I, e II.

tutti i caratteri, quelli cioè dell'arbitrio, della proporzione ed anche della progressione.

Ma siccome i beni immobili, la ricchezza mobile e le rendite sullo Stato erano in diversa proporzione imposte, a motivo anche del diverso metodo delle stime, così restaci a parlare di queste, che costituiscono una parte assai importante degli ordinamenti relativi alle imposizioni.

CAPITOLO V.

DELLE STIME.

I.

I BENI IMMOBILI.

Prima della istituzione del catasto non apparisce chiaramente con qual metodo di stima, e per conseguenza in quali proporzioni venissero calcolate e quindi imposte, meno che l' entrate de' beni immobili, le varie rendite che costituivano la ricchezza mobile, come esercizi, traffichi, crediti, numerario e rendite sullo Stato. E quantunque tutte le imposizioni straordinarie e gravezze che variavano continuamente di forma, di modo e di denominazione, avessero nel loro reparto per base l' estimo, pure non sembra che, eccetto pei beni immobili, si osservassero regole fisse nello estimare la rendita de' beni mobili, si tenesse cioè un metodo di stima ordinato e regolato dalle leggi; per cui vigente l' estimo ogni qual volta insieme coi beni immobili era anche imposta la ricchezza mobile, veniva questa estimata ed allibrata, vale a dire tassata alla posta e nel suo complesso in una determinata ed unica tassa, a discrezione e coscienza degli officiali, vale a dire ad arbitrio. Solo la tassa alla testa era determinata e scritta a parte, e corrispondeva ai mezzi e facoltà individuali, agli esercizi, industrie ec. Inol-

tre, siccome con la istituzione della decima non venivano calcolate ed imposte che le rendite dei beni immobili, così rispetto alla ricchezza mobile ed alle rendite sullo Stato, la stima ed i suoi diversi metodi sono meglio regolati ed anzi stabiliti dalle leggi durante il tempo che vigeva il catasto. Difatti allora soltanto noi troviamo essere state fissate le norme per le stime, e quindi i pregi non solo della entrata degli immobili, ma ben anche della ricchezza mobile, e quello che più importa, i pregi ossiano le stime dei diversi crediti, denari e paghe di Monte, cioè degli interessi del debito pubblico, e così pure le stime o pregi delle paghe di Monte sostenute, con le quali potevasi in tutto o in parte pagare le imposizioni; per cui diverse erano le stime, secondo le diverse entrate. Ma prima di dar ragguaglio della stima e de' suoi metodi rispetto alla ricchezza mobile, ed ai denari e crediti di Monte, importa conoscere in qual modo procedevasi alla stima dei beni immobili.

Nel capitolo dove abbiamo esposto gli ordinamenti del catasto, fu detto che i beni immobili erano imposti a ragione del mezzo per cento del valsente, calcolato a ragione di cento per ogni sette di rendita, la quale era trovata e determinata dai prezzi dei vari frutti e prodotti dei terreni e degli edifici, e rispetto ai terreni a norma bensì delle tariffe o prezzi che correvano sui mercati più vicini, ma sempre stimata dagli officiali al più basso valore dei prodotti; e circa alle case, botteghe ed altri edifici, sui contratti di pigione, d'affitto ec. E a questo proposito è chiara la legge del maggio 1427, la quale tra le altre disposizioni,

contiene che « la valuta e stima de' beni immobili, rustichi o vero cittadineschi, si debba fare in questo modo, cioè che *ridotta la rendita, frutto ovvero utilità*, i quali si piglieranno nell' anno o verisimilmente aver si potranno, *a quantità di pecunie numerate*, ogni sette fiorini di frutto, rendita e utilità che per anno si pigliasse, *facciano i beni* dai quali si avranno o trarranno i detti frutti, *essere di pregio e valuta di fiorini* cento; e così alla detta regola e valuta de' detti beni immobili, si ordini e si faccia. »[1]

Al valsente tratto e desunto, nel modo come sopra, dalla rendita degli stabili, aggiungevasi il valsente o capitale ritratto dalla rendita della ricchezza mobile, commerci, esercizi, numerario, crediti e danari di Monte, ma con altre norme di valutazione, vale a dire con diverse regole di stima; per cui ne avveniva che fossero imposte in diversa proporzione le varie rendite della ricchezza mobile; dalle quali, dopo essere state secondo differenti stime calcolate, formavasi un valsente unico o capitale insieme con quello ridotto dalla rendita fondiaria, e questo imponevasi a ragione del mezzo per cento.

Abbiamo veduto che la rendita dei beni immobili e particolarmente dei terreni, calcolavasi sui prezzi correnti dei frutti ma sempre al loro più basso valore, e che gli officiali ne pubblicavano di mano in mano le tariffe; ma noi ci limiteremo a riportare per saggio una di queste tariffe, la quale ci fa conoscere la stima che gli officiali osservavano nel valutare ed accatastare le entrate nel secolo XV; non che i prezzi di varie gra-

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; Legge dei 22 Maggio 1427.

sce e frutti in quel secolo, i quali possono servire a ritrovare il valore comparativo delle monete, e ragguagliato a quelle dei tempi moderni.

PREGI DELLE POSSESSIONI, 1427-1431.

PREGI DI GRANI.

	lire.	soldi.	den.
Grano, dalle cinque miglia in qua, lo staio. . .	—	17	-
Grano, dalle cinque alle dodici miglia, lo staio.	—	16	-
Grano, dalle dodici alle venti miglia, lo staio. . .	—	15	-
Grano di Pisa e suo contado, eccetto le Maremme, lo staio.	—	15	-
Grano della Maremma di Pisa, lo staio.	—	12	-
Grano del Valdarno di Sotto, e Val di Nievole, dalle venti miglia in su, lo staio.	—	14	-
Grano di Chianti e di Valdelsa, dalle venti miglia in su, lo staio.	—	14	-
Grano di Valdarno di Sopra, dalle venti miglia in là, lo staio.	—	14	-
Grano del contado di Arezzo, alla loro misura. .	—	12	-
Grano del Casentino, lo staio.	—	14	-
Grano di Valdichiana e Cortona, lo staio.	—	10	-

PREGI DI BIADE.

	lire.	soldi.	den.
Fave, Orzo, Veccie, Miglio e Panico, in qualunque luogo, lo staio.	—	8	-
Spelda, Saggina, Lupini, in qualunque luogo. .	—	5	-
Fichi secchi, dove si raccolgono, lo staio. . . .	—	20	-
Ceci, lo staio.	—	40	-
Civaie d' ogni ragione, lo staio.	—	20	-
Carne di porco, di fuori, le cento libbre. . . .	5	—	-
Capponi, l' uno.	1	—	-

	lire.	soldi.	den.
Oche grasse, l'una	1	—	-
Pollastri, il pajo	—	10	-
Pippioni, il paio	—	4	-
Uova, l'uno	—	—	2
Zafferano, l'oncia	—	12	-
Marroni, lo staio	—	8	-
Castagne, lo staio	—	4	-
Mandorle e nocciuole, lo staio	—	20	-
Noci, lo staio	—	6	-
Olio, di fuori, l'orcio	5	—	-
Canne, il fastello	—	4	-
Legne, a discrezione degli officiali.			
Lino vernio, la libbra	—	2	-
Lino stio, la libbra	—	3	-
Frutte e ogni altra cosa, a discrezione degli officiali.			
Vinciglie, il fastellino	—	—	3

PREGI DI VINO AL TINO.

Di Piano di Ripoli	il cogno.	Lire	12
Antella. Paterno. Ruballa.	idem.	»	16
San Donato in Collina	idem.	»	17
Val di Robiano	idem.	»	18
Meleto	idem.	»	15
Piano de' Franzesi	idem.	»	15
San Leonino, Galatrona, Ciercina e luoghi circostanti	idem.	»	18
Trebbiani de' sopradetti luoghi	idem.	»	20
Trebbiani di San Giovanni e Montevarchi	idem.	»	20
Vermigli di detti luoghi	idem.	»	12
Pozzolatico. Giogoli. Galluzzo. Montebuoni.	idem.	»	13

Luoghi		Misura		Prezzo
San Casciano. Val di Pesa.		il cogno.	Lire	12
Tutta Valdelsa, bianchi e vermigli, eccetto i grechi.		idem.	»	11
Grechi di detti luoghi di Vald' Elsa, a discrezione degli officiali.				
Panzano. Badia a Montemurlo.		idem.	»	18
La Collina. Mercatale a Beccamorto.		idem.	»	16
Chianti e tutta la provincia.		idem.	»	18
Legnaia. Settimo. Signa. San Martino. Gangalandi. Collina. San Friano.		idem.	»	10
Montelupo. Quarantola. La Licia. Piano di Colle.		idem.	»	12
Piano di Pontorno. Piano d' Empoli. Tutto il Vald'Arno di sotto		idem.	»	6
Monte Rappoli.		idem.	»	8
San Miniato. Monte Topoli.		idem.	»	10
Rovezzano. Piano di San Salvi. Remoli. Le Falle. Porta alla Croce fino al Ponte a Sieve.		idem.	»	11
Val di Sieve. Nipozzano.		idem.	»	12

Friano	il cogno. Lire	16
Magnale	idem. »	18
Tutta la Montagna	idem. »	14
Castel Franco.		
Loro.	idem. »	16
La Montagna sopra Loro.		
Terranuova	idem. »	16
Casentino	idem. »	14
Camerata.		
Fiesole.		
San Chimento.	idem. »	14
Monte Reggi per infino alla Badia.		
Monte Reggi, bianchi e vermigli	idem. »	12
Careggi.		
Trespiano.	idem. »	14
L'Uccellatoio.		
Vitigliano	idem. »	15
In Vallecarsa	idem. »	14
Capolona	idem. »	20
Castiglione	idem. »	18
Casale	idem. »	18
Piaggia di Monte Morello, tutta	idem. »	16
Mugello, Piano di Barberino infino a Decomano, Montagna di Mugello	idem. »	12
Monte di Barberino e Mangona	idem. »	10
Monte sopra la Scarperia	idem. »	10
Grezzano	idem. »	12
Pulicciano	idem. »	16
Ronta	idem. »	14
Santa Agata	idem. »	13
Costiere sopra Vicchio e Monte di San Cresci e Uliveto	idem. »	14
Corella, Polverosa	idem. »	10
Macioli, Sesto	idem. »	12
Peretola, Petriuolo	idem. »	13
Brozzi	idem. »	10
Campi, San Donnino e Piano di Prato	idem. »	8
Piano di Calenzano	idem. »	8

Piano di Carmignano e di Corazzano. . .	il cogno.	Lire	10
Coste di Prato.	idem.	»	10
Castello e Quarto.	idem.	»	14
Val di Marina, infino al Mugello.	idem.	»	8
Val di Bisenzio, infino a Vernio.	idem.	»	7
Agliano, Serravalle, Piano di Pistoia. . .	idem.	»	7
Montagna di Pistoia e Val di Nievole. . .	idem.	»	13[1]

Questi erano i prezzi dei prodotti e frutti dei terreni nella prima metà del secolo XV, e sui quali veniva estimata la rendita, ridotta a ragione di sette per cento a capitale e valsente, e questo imposto nel mezzo per cento, detratti però tutti i carichi di cui abbiamo discorso, e ridotto al sovrabbondante. E ciò basti rispetto alla stima dei beni immobili osservata nell'accatastarli ed imporli durante l'epoca in cui vigeva il catasto.

II.

LA RICCHEZZA MOBILE.

La stima della ricchezza mobile per calcolarne o dedurne la rendita imponibile, rendita però che riducevasi a valsente e sul quale veniva assisa l'imposta, era diversa; tenevasi cioè un differente metodo di valutazione, sendochè le rendite fossero di varie specie, e molti pure i modi e le forme che rivestiva la ricchezza mobile, come traffichi, esercizi, crediti mercantili, crediti privati fruttiferi e non fruttiferi, più o

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; e Cl. VIII, N° 38.

meno buoni, denari contanti ec. Perciò in vigore della legge del 22 maggio 1427, e per bando degli officiali dello stesso anno, fu ordinato di fare esattamente la portata nelle *denunzie* « dei traffichi, mercanzie, crediti, dovendo ogni cittadino descrivere ciascun traffico, bottega, esercizio, compagnia, separatamente, con la denominazione propria e la qualità di commercio ed industria; come pure il capitale impiegato, i crediti, i debiti di ciascun traffico, bottega e compagnia. »[1] E come abbiamo veduto, grandi erano le pene per le omissioni o le frodi, la confisca cioè della metà di quanto era stato omesso o falsamente denunziato.

Malgrado il disposto della legge fu verificato, che nel primo catasto molte erano le omissioni e le frodi state commesse; che i mercatanti avevano realmente occultato buona parte dei loro capitali o valsenti e delle rendite rispettive, e così dei guadagni e del denaro contante; per cui al tempo del secondo catasto venne per legge ingiunto ai mercatanti ed alle compagnie di portare agli officiali del catasto *i bilanci e i libri* delle compagnie e dei traffichi; e quest'ordine fu rinnovato nel 1433, nei termini seguenti: « Ciascuno mercatante il quale per la presente distribuzione del catasto non rappresenterà il bilancio de'libri della compagnia o traffico, il quale avesse detto avere nella sua *scritta*, data per la presente distribuzione del catasto dei cittadini fiorentini, sia tenuto quello rapportare infra il termine e sotto le pene, delle quali e come sarà deliberato dagli officiali del catasto, avendo ri-

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; Legge dei 22 Maggio 1427.

spetto alla distanza del luogo e qualità dei traffichi. Così sia tenuto ciascuno mercatante che avesse compagnia o traffico, del quale facesse menzione nella *scritta* della sua sustanza, la quale per alcuna futura distribuzione del catasto de' cittadini desse innanzi alla conclusione della scritta, e infra il termine che si debba assegnare come sopra, rapportare *il bilancio e il saldo* de' libri della compagnia e traffico predetto, sotto le pene ordinate contro i non rapportanti i beni in frode del catasto. »[1]

Contuttociò e malgrado i rigori delle leggi onde ottenere la sincerità e la integrità delle denunzie rispetto a tutta la ricchezza mobile, ma particolarmente la portata de' traffichi e delle compagnie, dei capitali, crediti e numerario, i mercatanti ne occultavano sempre una parte; e siccome fu avvertito, avevano moltiplicato i libri commerciali e trovato un altro modo per la tenuta dei medesimi, per cui anche con la esibizione e l'esame di essi, riusciva difficile verificare tutte le varie specie di capitali e guadagni; ed anzi alcuni si ritiravano dagli esercizi e dai traffichi piuttosto che dover mostrare i libri ed i bilanci. Ondechè si venne più tardi nella determinazione di trovare un altro modo nello stimare ed imporre i mercatanti e loro traffichi, e questo fu, a tenore della legge del 1458, la *composizione;*[2] e in allora si conferì piena facoltà agli officiali di poter comporre a loro discrezione, ed aggravando in ciò le loro coscienze, qualunque cittadino avesse traffico, mer-

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; Legge dei 12 Aprile 1433.
[2] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 13; e Legge dei 22 Agosto 1458, e Cl. II, Dist. IV, N° 7.

catanzia o danari contanti, e di mettersi d'accordo sull'importare della ricchezza mobile; non potevano però gravarlo in somma minore di quella in cui venisse tassato a forma della denunzia stessa da lui scritta e portata; « e ciò si provvide, dice la legge, considerato che la città si è fatta grande mediante le industrie ed esercizi di mercatanti; ed essendosi da un tempo in qua molti cittadini ritratti dalla mercatanzia, è necessario incitarli ad esercitarsi, e levar via tutti gli ostacoli che li avesse a ritardare, come è l'avere a mostrare libri e dare bilanci. » Le composizioni però dovevano farsi entro il termine stabilito dalle leggi, altrimenti procedevasi ad un altro modo nello stimare ed imporre la ricchezza mobile, ed era il seguente: Deputavansi dieci cittadini, ciascuno dei quali separatamente stimava e scriveva a sua discrezione e coscienza l'imposta sopra i *non composti;* da queste dieci diverse quote o cifre levavansi le tre maggiori e le tre minori, e delle rimanenti quattro pigliavasi la media aritmetica, la quale costituiva l'imposizione al *non composto.* In seguito però in luogo della esibizione dei libri e de' bilanci, e della stessa composizione, fu statuito che si dovesse stare al giuramento dei mercatanti « il quale dare si dovesse loro strettamente, giurando eglino sopra l'anima loro. »[1] Ma dalle relazioni fatte dagli officiali del catasto, che in quell'anno venne rinnovato, si rilevò che poco valeva il giuramento, e si dovette ricorrer di nuovo alla composizione, a forma della legge del 1470.[2] Rispetto ai crediti privati o mercantili, le denunzie dovevano spe-

[1] Arch. Rifor. Legge del 1469. Cl. II, Dist. IV, N° 7.
[2] Loc. cit. Legge dei 2 Ottobre 1470.

cificare se portavano o no interesse; e quanto alla stima di essi e al dichiararli più o meno buoni, bisognava stare alla discrezione o arbitrio degli officiali, che veniva preso dopo matura deliberazione; e nel ridurli a valsente o capitale per scriverli al catasto, la stima di essi crediti, secondo ch' erano non fruttiferi o meno buoni, riducevasi per lo più alla metà ed anche a un terzo meno, e seguivasi codesto metodo a tenore del decreto del 1430.[1] I crediti buoni e fruttiferi erano calcolati per la loro *vera sorte* e interessi; ma generalmente stimavansi a ragione del cinque per cento di rendita.

I denari contanti dovevano essere denunziati separatamente, e distinti quelli ch' erano a cambio, a interesse, in deposito o a discrezione; e se nella denunzia non era fatta questa distinzione, perdevasi il *diritto di esigere gl' interessi o il cambio*, ed era inoltre multato non solo chi li avesse riscossi, ma ben anche chi ne pagasse il cambio o l' interesse.[2] Ed era obbligo di osservare queste distinzioni rispetto al numerario per la ragione, che dalla differenza dei frutti desumevasi anche la differenza della rendita, la quale ridotta a capitale scrivevasi al catasto ed alla rispettiva posta.

Le doti erano in virtù della prima legge del catasto, stimate e scritte per lo intero, ma siccome si riconobbe che ciò ritardava o diminuiva i matrimoni, così più tardi e a forma della legge del 1458, vennero stimate soltanto per la metà.

La stima de' frutti dei denari contanti era ragguagliata a ragione del cinque per cento d'interesse, quan-

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7, decreto dei 14 Giugno 1430.
[2] Arch. Rifor. Legge dei 21 Aprile 1434, loc. cit.

tunque i mercatanti e i banchieri fiorentini ritraessero il dodici, quindici, venti ed anche il trenta per cento; e così i guadagni dei traffichi, commerci, esercizi, sebbene, come vedremo altrove, ascendessero talvolta ai quindici, venti, trenta, ed anche più per cento del valsente o del capitale impiegato, pure nell'accatastarli per la rendita, non erano stimati che a ragione del cinque per cento di profitto; ed anche, siccome non sempre e non tutti i guadagni potevansi constatare, venivasi alla composizione per stimarli ed imporli; ondechè può dirsi che mentre i beni immobili erano stimati a ragione del sette per cento di entrata, tutta la ricchezza mobile invece stimavasi a ragione del cinque per cento della rendita, la quale poi tirata a valsente o capitale, e questo desunto a ragione di cento per ogni cinque di rendita, veniva accatastato ed aggiunto al valsente degli immobili, ossia a tutta la sostanza, la quale poi era imposta del mezzo per cento.[1] Abbiamo più sopra indicato il metodo di stima seguito rispetto ai denari di Monte incettati nel commercio, a differenza di quelli tenuti al Monte, dei quali ultimi faremo menzione in appresso.

Vedemmo nel capitolo secondo, parlando dell'imposta sui *traffichi* dei soli cittadini fiorentini al tempo del secondo catasto 1431-34, che questa produsse soltanto cinquemila cinquecento fiorini, stimando, come facevasi, il profitto a ragione del cinque per cento, mentre invece può giudicarsi che fosse del doppio ed anche del triplo; quantunque nel 1458, e dai considerandi della legge di

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7. Legge del 1458, e dei 17 Luglio 1469.

quell' anno si scorga, che fosse alquanto diminuito il catasto dei traffichi, e che *volendo investigare si otterrebbe al più la stima di cinque mila di lucro.*[1] Per cui ne verrebbe, che stando unicamente alle denunzie o ai capitali mobili confessati e stimati al solo cinque per cento di frutti, ascenderebbe il guadagno alla somma di circa cento mila, e il capitale a due milioni di fiorini d'oro, ch'erano della bontà di 24 carati e del peso di 72 grani; e stando ai valori comparativi delle monete del secolo XV e del nostro, monterebbe alla somma dai cinquanta a sessanta milioni di lire, secondo i calcoli di Cibrario, e secondo quelli di Leber, a cento e più milioni: lo stesso Cibrario però asserisce che il capitale posto in commercio dai Fiorentini, era di ventiquattro milioni di lire.[2] Avvertasi inoltre che le stesse leggi constatano la poca sincerità delle denunzie, i capitali occultati, la tenuta dei libri de' mercatanti cangiata, e sempre le denunzie date in frode e danno del catasto.

III.

LUOGHI E PAGHE DI MONTE.

Di maggiore importanza egli è il conoscere in quali proporzioni venivano tassati i luoghi e le paghe di Monte o interessi del debito pubblico, per qual valore o pregio erano cioè inscritti a catasto dopo essere stati ridotti a valsente, che unito a quello dei beni immobili e della ricchezza mobile formava un unico capitale, il quale

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 7; Legge dei 22 Agosto 1458.
[2] Cibrario, *Storia dell' Economia politica nel Medio-evo.*

imponevasi a ragione del mezzo per cento. Perchè diversa era la stima delle rendite sullo Stato, tenevasi cioè un altro metodo, sendochè venissero estimate, per accatastarle ed imporle, a un valore molto al di sotto dell'effettivo o nominale, e la stima dei crediti e degli interessi aveva regole certe e determinate, le quali erano le tariffe dei *pregi di Monte* che pubblicavansi ad ogni riforma del catasto: come lo furono nel 1427 e poi nel 1431, 1458 e 1469-1470 ec. E questi pregi di Monte erano stabiliti dalle stesse leggi nel prescrivere la norma per la stima di tutte le varie rendite sullo Stato. Daremo più sotto la nota o tariffa di questi pregi; ma prima vuolsi considerare il disposto della legge del 1433, la quale prescrive agli officiali il modo che dovevano tenere nel valutare gl'interessi del debito pubblico prima di porli a catasto. La regola della stima era di prendere la media dei loro valori corsi in tre diverse epoche dell'anno, ed a questa media aggiungere due *punti;* ma qui torna più a proposito dare testualmente il sunto della precitata disposizione.

La legge *quomodo extimentur denarii Montis ad catastum*, emanata dalla Balía del 1433, statuisce che gli officiali siano tenuti di stimare i crediti e i denari di Monte, i quali tutti erano inscritti a fiorini, secondo il valore comune, più l'aggiunta di due fiorini per cento; e il valore comune debbasi trovare col prendere i valori ragguagliati e corsi nei mesi di aprile, agosto e dicembre, sommandoli e sterzandoli, e la media aritmetica intendasi e sia il *valore comune* al quale aggiungansi due fiorini per cento; e questa sia la stima dei denari e crediti del Monte Comune. Con

questo però che il valore comune non possa essere nè computarsi al di sotto di fiorini trenta per cento, ai quali in ogni caso erano aggiunti altri due; talchè la stima non poteva mai farsi al di sotto di fiorini trentadue.

La media dunque dei pregi corsi in un anno più due punti, era la regola secondo la quale dovevansi stimare le rendite sullo Stato prima di ridurle a capitale e questo scrivere alla posta.[1] Ma codesta stima non doveva valere che per le rendite o paghe del Monte Comune, ch' era il più antico e che portava invariabilmente l' interesse del cinque per cento, salvo la ritenuta del quarto ch' ebbe luogo in seguito, e di cui vedremo più sotto. Ma rispetto ai pregi degli altri Monti, quelli cioè del sette, quattro e tre per cento, quello delle *discrezioni*, che da principio fruttava quattordici e che poi fu ridotto a otto, e di altri che denominavansi o dall' anno della fatta prestanza andata a Monte, o dalla quota dell' interesse che rendevano; per tutti questi la stima doveva farsi secondo le tariffe stabilite dalle leggi e pubblicate dagli stessi officiali.

E qui importa di vedere quale fosse la stima che doveva servire di norma ai primi officiali del catasto allorchè venne per la prima volta ordinato nel 1427, e a norma della quale furono valutate e quindi imposte a ragione del mezzo per cento, dopo essere state ridotte a capitale, le varie rendite sullo Stato ossiano gl' interessi dei vari Monti.[2]

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 8; Legge della Balìa dei 5 Novembre 1433.

[2] Arch. Rifor. Bando degli Officiali del 1427; Cl. II, Dist. IV, N° 7.

PREGI DELLE PAGHE DI MONTE.

1427.

Monte Comune, del cinque per cento, interi,	Fiorini	60	per cento.
Monte Comune, del cinque per cento, che ritiene il quarto.	»	50	idem.
Monte del Prestanzone.	»	70	idem.
Monte di Pisa, dell' otto per cento.	»	70	idem.
Monte d'accatti, d'Aprile e Maggio 1415-16.	»	87 $\frac{1}{2}$	idem.
Paghe sostenute (o interessi arretrati) dall' anno 1411 al 1415.	»	100	idem.
Paghe sostenute dal 1415 al 1416.	»	100	idem.
Paghe sostenute dal 1415 al 1419, da mille fiorini fino a cinquanta mila.	»	75	idem.
Paghe sostenute dal 1415 al 1419 e dalle cinquanta alle cento mila.	»	60	idem.
Paghe sostenute dal 1415 al 1419, dai cento mila fiorini in su.	»	40	idem.
Paghe sostenute dal 1419 al 1423, da fiorini mille a cinquanta mila.	»	33 $\frac{1}{3}$	idem.
Paghe sostenute dal 1419 al 1423, dai cinquanta ai cento mila.	»	20	idem.
Paghe sostenute dai cento mila fiorini in su.	»	15	idem.

Ed a proposito dei Monti che costituivano il debito dello Stato nella Repubblica fiorentina, debbesi avvertire, che a forma delle leggi del luglio e del novembre 1428 era ordinato di fare la denunzia esatta degli *acquisti, permute o compre dei denari di Monte,* sotto pena di soldi dodici per lira, ossia dei tre quinti delle quantità omesse e denunziate con frode. Ma non ostante il disposto della legge, molte rendite tenevansi

occultate in danno del catasto. Però dopo il ritorno di Cosimo vennero rinnovate le disposizioni di quella legge, e prescritta la rigorosa osservanza; e noi abbiamo veduto, parlando dell'imposta progressiva denominata la graziosa e che fu introdotta nel 1442, come si dovessero estimare e accatastare i crediti verso lo Stato, cioè i denari di Monte incettati nei traffichi; contuttociò nel 1447, quando si venne al secondo modo d'imposta progressiva detta la *decina dispiacente*, sembra che un gran numero di cittadini non avessero denunziate le rendite sullo Stato, per cui ne risultava una rilevante diminuzione di catasto ossia d'imposizione; ma in forza d'una legge del seguente anno 1448, fu ingiunto di fare le denunzie esatte e sincere, aggravando la pena, sottoponendo cioè per le omissioni o le frodi alla confisca dell'intero.[1] Atteso, dice la legge, che molte frodi si dicono commesse in diminuzione della presente distribuzione della decina, e moltissimi beni e crediti di Monte (*bona et credita Montium*) furono soppressi, occultati e impediti, ed anche non denunziati agli ultimi officiali in danno del Comune e della detta gravezza, e desiderando provvedervi perchè il Comune non sia defraudato, statuirono, che per tutti i crediti di Monte descritti nei libri degli atti del Monte e appartenenti a chiunque sopportante le gravezze, il quale era obbligato denunziarli agli officiali, e se li denunziò non si trovò riscontro, e per questa ragione non fu rispetto ad essi imposta la gravezza che di presente corre della decina, sia concesso il tempo di un mese per denunziarli, e di due

[1] Arch. Rifor. Cl. II, Dist. IV, N° 10. Legge dei 16 Febbraio 1447-1448.

mesi per quelli che fossero lontani da Firenze oltre le dugento miglia; però in caso contrario e che la denunzia non si facesse, è provveduto che tutti i *beni e crediti* di Monte non denunziati siano descritti in un libro a parte, appositamente a ciò ordinato, ed issofatto quei beni e crediti siano confiscati in favore del Monte, e da convertirsi alla *diminuzione* del debito pubblico. E qui è da notare che la cassa della diminuzione, o come ancora dicevasi, della estinzione del Monte, veniva pure fornita di frequente con le multe e le confische, e più colle imposizioni ai sudditi, come a quelli di Pisa nel 1406-1409, e di Volterra nel 1429.[1]

Al tempo del secondo catasto, ossia per la riforma di esso avvenuta nel 1431-32, fu data anche la regola per la stima delle rendite sullo Stato, e vennero notificati i *pregi* secondo i quali dovevansi stimare i denari di Monte e le paghe sostenute; e come si vedrà dalla nota che qui riportiamo, la stima è molto più bassa di quella del primo catasto del 1427.

PREGI DEI DANARI DI MONTE.

1431-32.

Monte Comune del cinque per cento, con la ritenuta del quarto.	Fiorini	35	per cento.
Monte Comune del cinque per cento, interi.	»	42 ½	idem.
Monte dell' otto per cento.	»	50	idem.
Monte vecchio.	»	30	idem.
Monte di Pisa.	»	45	idem.
Monte del 1431 al cinque per cento, con la ritenuta del quarto.	»	30	idem.

[1] Vedi più sopra a pag. 127 e 128.

Monte de' Prestanzoni, del 1431.	Fiorini	40	per cento.
Accatto del 1427.	»	100	idem.
Accatti di sette catasti.	»	—	idem.

PREGI DELLE PAGHE SOSTENUTE

DAL 1415 AL 1429.

Paghe dalle cinquanta alle settantacinque mila.[1]	Soldi	16	il fiorino.
Paghe dalle settantacinque alle cento mila. . .	»	14	idem.
Paghe dalle cento mila alle cento venticinque. .	»	12	idem.
Paghe dalle cento venticinque alle cento cinquanta.	»	10	idem.
Paghe dalle cento cinquanta mila in là.	»	8	idem.

Abbiamo dimostrato quale fosse la grande riforma del catasto, ordinata nel 1458; e qui vogliamo riportare la stima dei denari di Monte e delle paghe sostenute che servirono di norma agli officiali al tempo di quella innovazione. Furono anche in allora notificati i pregi di stima, i quali a vero dire vanno diminuendo; per cui la stima essendo sempre più inferiore, venivano per conseguenza anche le rendite sullo Stato accatastate e imposte in proporzione molto minore dei beni immobili e della ricchezza mobile.

PREGI DI DENARI DI MONTE.

1458.

Monte Comune, del cinque per cento.	20	per cento.
Monte Comune, del 1453.	8	idem.
Monte dei non sopportanti.	14	idem.

[1] Cioè per l'importo dai cinquanta ai settantacinque mila fiorini.

PREGI DELLE PAGHE SOSTENUTE.

Paghe sostenute, da fiorini venticinque mila ai trentatre mila	25	per cento.
Paghe dai trentatre ai quarantun mila.	20	idem.
Paghe dai quarantun mila ai quarantanove.	15	idem.
Paghe dai quarantanove mila ai cinquantasette mila.	10	idem.

Infine al tempo dell'altra importante riforma del 1469-70, di cui abbiamo a suo luogo fatta menzione, e pel nuovo catasto di quell'anno, le stime furono fissate come segue:

PREGI DEL MONTE.

1470.

Monte Comune.	24	per cento.
Monte del 1466.	24	idem.
Paghe che il Monte rendeva.	66 $\frac{2}{3}$	idem. [1]

Vennero anche rinnovate le leggi contro le frodi e le omissioni nelle denunzie, e quelle rispetto ai denari e crediti di Monte *permutati* e sotto nomi fittizi comprati e venduti; e così pure le leggi relative ai crediti inscritti sotto un nome, e l'interesse o la rendita condizionata sotto un altro; ma di ciò sarà parlato altrove. Solo aggiungeremo nel por fine a questo capitolo sulle stime e sui diversi metodi seguíti riguardo agli immobili, alla

[1] Arch. Rifor. Leggi dei 17 Luglio e del 7 Settembre 1469, Cl. II, Dist. IV, N° 7; Cl. II, Dist. II, N° 162; Cl. II, Dist. IV, N° 8, 10, 12.

ricchezza mobile ed alle rendite sullo Stato, che quanto era maggiore la somma dei denari di Monte da doversi scrivere al catasto ed imporsi, tanto più bassa era la stima, e quindi comparativamente alle altre specie di beni, minore l' imposizione; che le rendite sullo Stato, una volta accatastate a norma della stima più o meno alta, e quindi in proporzione più o meno grande ridotte a valsente o capitale e aggravezzate nel mezzo per certo, erano poi sottoposte non solo alla imposizione ordinaria del catasto, ma ben anche a tutte le straordinarie, e come abbiamo dimostrato, anche alla progressiva o scalata; infine, che ogni qual volta veniva data facoltà di pagare le imposizioni cogli interessi del debito pubblico, in tutto o in parte, questi però pel pagamento delle imposte erano accettati e contati per il prezzo o valore stabilito dallo stesso governo, ed a norma di tariffe o di stime ch' esso pubblicava.

IV.

CREDITI DI MONTE IN PAGAMENTO DELLE IMPOSTE.

Le frequenti e varie gravezze del secolo XV, e così le imposte straordinarie ed anche le progressive erano, come fu notato, riscosse a registri, che per lo più corrispondevano ad altrettanti mesi, e pagavansi a rate, delle quali parte in contanti e parte cogli interessi dei diversi Monti che costituivano il debito della Repubblica. I pagamenti in contanti facevansi talvolta senza sconto, ed in allora dicevasi pagare *di contanti e senza beneficio;* talvolta godevasi dello

sconto del quattro, sette ed anche del dieci per cento, e in questo caso pagavasi *di contanti e con beneficio:* alcune gravezze ed imposizioni, ed altresì solamente alcune rate o registri delle medesime, *andavano a Monte* e fruttavano interesse; altre erano pagate a perdere e considerate siccome imposte ordinarie; di altre restituivasi la vera sorte cogli interessi, ed assegnavasi l'introito di qualche gabella o contribuzione indiretta.

Nel capitolo terzo noi abbiamo chiaramente dimostrato in quale proporzione le gravezze erano pagate in contanti, e in quale cogli interessi dei vari Monti; ed abbiamo anche indicata la stima degli interessi o il valore pel quale erano accettati in pagamento delle imposizioni, perchè in questo caso diminuivansi in forza della stessa legge, i pregi dei Monti. Erano però eccettuati i frutti del Monte Comune, i quali più raramente furono ricevuti in pagamento delle imposte, e in tal caso, sempre a ragione del valore in corso. Ma al tempo ch'era gonfaloniere Pier Soderini, fu vinta nel Consiglio degli Ottanta una provvisione, in virtù della quale concedevasi di pagare le imposizioni con le paghe di Monte guadagnate, ossia con quelle scadute, stimando i denari e le paghe per quanto il Monte rendeva, ed anche con gli sconti ch'erano corsi e *come si poteva nel buon dì* o a tempo utile, cioè parificando quasi gli interessi del debito pubblico al numerario contante. Inoltre fu concesso che i registri delle rate scadute e pagabili in contanti, ma che andavano a Monte, e così quelle del *Prestanzone*, potessero sodisfarsi con qualunque sorta di paghe di Monte o di discrezioni,

e con quelle così proprie che in nome d'altri, e *fiorino per fiorino*, come dice la legge, stimando cioè i denari e interessi del debito pubblico per quello che il Monte rendeva; e fu accordato altresì di saldare fino al sesto delle imposizioni scadute anche con le paghe del Monte Comune che fruttava il cinque per cento.[1]

Ma per facilitare sempre più il pagamento delle gravezze, e così avvantaggiare il pubblico erario, oltre all'avere permesso ai debitori dei registri o rate scadute la *composizione*, e levate ancora le pene, multe, aumenti o sconti in favore del tesoro, e specialmente per agevolare la *compra e la permuta delle paghe di Monte*, con le quali potevasi soddisfare alle imposte arretrate, e nello stesso tempo per innalzare e mantenere il credito di alcuni Monti, come quello delle Doti e quello del Comune, si tenne più alta la stima dei loro pregi, e più bassa quella degli altri Monti. Difatti a forma della legge dell'ottobre 1504[2] fu accordato di pagare le imposte corse fino a tutto febbraio, la metà come all'ordinario, sia di contanti o cogli interessi dei Monti stimati alla pari, cioè per quanto rendevano; e l'altra metà coi crediti di Monte, la cui stima perciò venne alzata o abbassata pel disposto della legge precitata.

Però giova avvertire, che in regola generale i pregi dei Monti furono tenuti, come si è veduto, molto più bassi per lo innanzi, ogni qual volta era data facoltà di soddisfare alle gravezze ed imposte con le pa-

[1] Veggasi la provvisione del tempo del Soderini, emanata li 30 Dicembre 1502, e della quale abbiamo discorso nel Capitolo terzo.
[2] Arch. Rifor. Provvisione dei 23 Ottobre 1504.

ghe di Monte; ma al tempo del Soderini, in vigore della legge del 30 dicembre 1502 e di quella dell'ottobre 1504, fu provveduto che la stima dei Monti fosse tenuta o alla pari o più elevata, e solamente quella di alcuni al disotto del valore. E qui onde meglio conoscere la stima tenuta in quegli anni, daremo la nota dei pregi dei crediti di Monte stabiliti dalla legge.[1]

STIMA DEI CREDITI DI MONTE

DEL 1504.

Crediti del sette per cento, del *Monte delle Doti*, stimaronsi a ragione di
fiorini — soldi 9[2] denari 3 per fiorino.

Crediti del quattro per cento, del *Monte delle Doti*, a ragione di
fiorini — soldi 12 denari - per fiorino.

Crediti del tre per cento, del *Monte delle Doti*, a ragione di
fiorini — soldi 15 denari 1 per fiorino.

Crediti degli *Accatti*,[3] a ragione di
fiorini 1 soldi 5 denari - per fiorino.

Crediti derivanti da *paghe ite in capitale*, al Libro del sette per cento del *Monte delle Doti*, a ragione di
fiorini 1 soldi — denari - per fiorino.

Crediti d'interessi iti a capitale al Libro del quattro per cento del *Monte delle Doti*, a ragione di
fiorini 1 soldi 6 denari 8 per fiorino.

[1] Arch. Rifor. Provvisioni del 1503-1504; Legge dei 23 Ottobre 1504.

[2] Debbesi intendere soldi di fiorino, e denari di fiorino.

[3] Di quelli posti dal 1494 in poi, e dei quali abbiamo dato ragguaglio.

Crediti del *Prestanzone*, a ragione di
fiorini — soldi 17 denari 5 per fiorino.

Crediti delle *Ventine*, [1] a ragione di
fiorini 2 soldi 10 denari - per fiorino.

Crediti del *Monte Comune*, a ragione di
fiorini 2 soldi 13 denari 4 per fiorino. [2]

Altre più minute notizie potrebbersi fornire su questo argomento, ma noi abbiamo dovuto limitarci a dimostrare soltanto i caratteri principali e i diversi metodi delle stime rispetto alle varie specie di ricchezza, mobile, immobile e rendite sullo Stato; e stimiamo che quanto fu da noi esposto, possa sufficientemente chiarire questa parte così importante della legislazione finanziaria.

[1] Veggansi più sopra le notizie sul *Prestanzone* e sulle *Ventine*.
[2] Arch. Rifor. libro citato; Provvisione dei 23 Ottobre 1504.

CAPITOLO VI.

PROPOSTE O DISEGNI D'IMPOSIZIONE.

I.

SQUITTINIO DELLA SOSTANZA MOBILE.

Noi abbiamo fin qui dimostrato quali fossero le diverse forme e modi della imposta sulla sostanza mobile e immobile, trovati e posti in pratica dal governo della Repubblica e da quello dei primi Medici, non che le varie basi o norme di essa; e quello che più importa, i suoi diversi caratteri, che furono l'arbitrio, la proporzione e la progressione; per cui tutte le imposizioni che soglionsi chiamare dirette, e che furono ordinate pel corso di quasi quattro secoli, rivestirono una delle forme o de' modi, ed assunsero uno dei caratteri che vennero da noi specificati. Nessun altro modo o forma nuova, o differente carattere di gravezza ci fu dato di riscontrare nella storia finanziaria della Repubblica fiorentina e dei primi secoli del principato; e tutte anzi vengono comprese in uno o nell'altro dei modi, forme, basi e caratteri, dei quali noi abbiamo fiducia di avere con chiarezza e sufficientemente discorso: di quelle imposte però che modernamente diconsi indirette, avremo occasione di parlare altrove, allorchè faremo parola del debito pubblico e de' bilanci. Qui intanto crediamo di

avere fatto il nostro cómpito; senonchè prima di por fine a questo libro, nel quale ci siamo limitati a dimostrare soltanto la parte più importante della legislazione e di quei provvedimenti governativi che più tornino a proposito per argomentare alla scienza ed all'arte della finanza, stimiamo ancora opportuno di far conoscere alcuni dei molti ricordi, bozze, proposte o disegni d'imposizione che trovansi tra le carte dell'archivio, e che per la maggior parte furono scritti da officiali del Monte, o da cittadini deputati a ritrovare nuovi modi di gravezza, a regolarla od a distribuirla, ed anche da altri che spontaneamente li presentavano alla Signoria sotto titolo di ricordi, e sui quali di frequente venivano in seguito deliberate le leggi finanziarie. Così vedemmo più sopra, che la forma della X |≡| del 1480 è tratta a un dipresso dalla nota o informazione di ser Piero Cennini, e che la provvisione la quale stabilì la *decima* stretta o semplice nel 1494, fu portata nel Consiglio Maggiore dopo avere considerati i ricordi di vari cittadini: lo che del resto in una repubblica democratica avveniva per quasi tutte le provvisioni d'importanza. Noi abbiamo già dato ragguaglio della proposta o disegno del Cennini, per cui ci crediamo dispensati di qui riportarlo; e tra le molte altre proposte che riscontransi nelle carte e negli atti del governo al tempo della repubblica ed anche del principato, noi abbiamo scelto soltanto quelle che ci parvero meglio chiarire alcuni fatti, rivelarne altri poco accertati o affatto ignoti, e fornire finalmente singolari notizie sopra alcuni usi e pratiche di quei tempi; di modo che riescono si può dire anche di commento alla stessa legislazione.

Proposte o bozze d' imposizioni trovansi a stampa anche in altri libri, e tra le altre quelle di Lodovico Ghetti e di Guido de' Ricci; il quale ultimo era uno degli officiali al Monte delle Doti, a quello cioè del sette per cento, e la cui bozza leggesi impressa, non sappiamo per qual motivo o relazione che potesse avere, insieme alle Opere del Machiavelli; in questa però del Ricci non parlasi di nuova forma d' imposta, ma dell' erezione d' un nuovo Monte. Proposta o disegno di vera imposizione è quello di Lodovico Ghetti, che porta per titolo *Invenzione di una imposizione di nuova gravezza*, e che fu pubblicato anche tra i documenti alla vita di Lorenzo de' Medici;[1] ma dopo tutto ciò che fu discorso in questo libro, nulla si rinviene di nuovo nel disegno anzidetto. Difatti il Ghetti propone nel suo scritto la decima sopra tutte le rendite dei beni immobili e della sostanza mobile, e sopra quelle dei Monti; sulle industrie, commerci ed esercizi; e la decima a perdere, senza cioè essere scritta al Monte, conchiudendo che in tutto getterebbe 475,815 fiorini; ondechè egli è manifesto che quanto contiene il ricordo o disegno del Ghetti, fu, come dicemmo, messo in pratica pel corso di quasi un secolo.

Era del resto in quei tempi la scienza e l' arte della finanza più universale fra gli Italiani, e particolarmente nelle nostre grandi città marittime e commerciali, come Genova, Venezia e sopra tutte Firenze; ed anzi dai nostri fu portata durante i secoli XV e XVI presso le maggiori nazioni dell' occidente. Ma più numerosi trovavansi i banchieri fiorentini sparsi in tutte le

[1] Roscoe, Vita di Lorenzo il Magnifico, Tomo II, *Appendice*.

capitali della Europa, dove maneggiavano la pecunia e le finanze dei principi e dei governi; e dopo la caduta della Repubblica, noi vediamo per più d'un secolo ancora i fiorentini fuorusciti e altri che frequentavano le Corti e specialmente quella di Francia al tempo di Caterina e della Maria de' Medici, divenire inventori di nuove imposte e di provvedimenti finanziarii d'ogni sorta, ed anche appaltatori di molte branche delle pubbliche entrate, amministratori, tesorieri e quasi sempre i banchieri dello Stato.[1] V'erano pure i Genovesi, ed anche i Lombardi, ma non vuolsi dimenticare che i Veneziani ancora erano molto addentro nelle cose di finanza, e che il governo veneto non solo valevasi dei disegni o ricordi di nuovi modi d'imposta, ma concedeva altresì agli inventori un premio per pubblico decreto, che venne in seguito meglio regolato e confermato da altri posteriori del 1547 e del 1554; decreti che meritano di essere qui riportati. Difatti nel Consiglio dei Dieci, li 14 giugno del 1547 fu deliberato: « Si trovano diverse supplicazioni presentate alli capi di questo Consiglio, di molti che ricordano modi di trovar danari; alle quali dovendosi dare espedizione, l'anderà parte: Che per tutti i ricordi che saranno accettati con li due terzi delle ballotte di questo Consiglio, quelli che li avranno dati o che li daranno, abbino cinque per cento, riuscendo li suoi ricordi, delli danari che si trarranno per li predetti ricordi suoi; *dummodo* non siano ricordati da altri, nè scritti sopra

[1] Archivio Mediceo; Legazioni degli Ambasciatori fiorentini in Francia dei secoli XVI e XVII, e delle quali è sotto il torchio della stamperia imperiale in Parigi il Tomo III.

i libri nostri, nè d'intacchi e rubamenti, nè di gravezze. » E per altro dei 24 dicembre del 1554 si aggiunge: « Fu preso in questo Consiglio ai 14 del mese di giugno del 1547, che tutti quelli che dessero ricordi di trovar danari alla Signoria nostra, li quali ricordi fossero accettati con li due terzi delle ballotte di questo Consiglio, dovessero avere, del tratto di quelli, cinque per cento, con le condizioni in essa deliberazione contenute; e perchè in quella non è dichiarato se questi cinque per cento se gli devono dare per una fiata o altrimenti, essendo di quelli che hanno ricercato dichiarazione della deliberazione predetta, l'anderà parte:

« Che per autorità di questo Consiglio sia preso, che li detti cinque per cento siano dati a quelli, li ricordi dei quali saranno, *ut supra*, accettati con li due terzi delle ballotte di questo Consiglio, delli stessi denari che si trarranno delli detti ricordi suoi, per tutta la somma di denari che si trarrà da quelli, cioè di quelli che daranno utilità più d'una volta, abbino li detti cinque per cento per tutto quel tempo che continuerà il beneficio nel dominio nostro, con tutte le altre condizioni però dichiarate nella deliberazione soprascritta.[1] »

Ma in una repubblica democratica come quella di Firenze, le proposte, i ricordi ed i disegni inviati alla Signoria dai cittadini che facevano parte dei Consigli, e da quelli dei collegi o commissioni deputate a trovar nuovi modi d'imposta, a regolarla ed anche a distribuirla, senza contare i disegni o ricordi che venivano scritti dagli officiali del Monte, o presentati da singoli

[1] Archivio Mediceo; Legazioni degli ambasciatori del Granduca a Parigi; Legazione di Sinolfo Saracini.

cittadini, dovevano essere, come avvertimmo, più frequenti; e tra i molti noi ne abbiamo scelto alcuni in numero di dodici, i quali datano dall' epoca che fu introdotta la decima e vanno fino al 1516,[1] siccome quelli che offrono nuovi ragguagli in materia d' imposizioni; ed anzi è notevole il primo da noi qui riferito, perchè ci fa conoscere in tutti i suoi particolari il modo di squittinare la sostanza mobile di ciascun cittadino.

1°.

La × *a tutti i beni, traffichi ed entrate,*
e modo a ritrovare il vero ed altri ricordi.

« Primo, perchè la ×[2] posta ha molte imperfezioni e massime in beneficio,[3] fare dieci uomini che correcghino e arroghino la gravezza ingiusta, e che chi non avessi la debita somma, questa si rinnoverebbe facilmente per le tamburagioni;[4] e faccino fare, che chi tamburasse avesse il terzo di ×, di quello s'aumentasse, e fusse tenuto secreto.

» Fare pagare la × a tutti i religiosi e contadini.

» Tutti quelli che abitano la città e fanno bottega drento alla città, avessino a venire a × de' cittadini,[5]

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 34 e 27.
[2] Intendasi la *Decima* ordinata nel 1494-1495.
[3] Qui debbesi intendere in beneficio del contribuente e in danno dello Stato.
[4] Denunzie segrete poste nei tamburi.
[5] La quale, come fu avvertito, era maggiore.

ed essere levati dallo estimo di contado: questo avessino a fare i dieci uomini di sopra.

» Quanto all' arbitrio, bisogna avere grande avvertenza e discrezione; e pure è giusto che chi sta in su l' arbitrio[1] di denari o d' esercizio, paghi la gravezza come li altri; e questa gravezza ridurre a decima.

» La città ha due capi principali d' industria, lana e seta: stabilire pregio a ciascuna sorta di panni, e paghi a ragione di mezzo per cento del pregio di detti panni, e così la seta: e tutti i panni e drappi abbino a essere marchiati, e al marchio paghino la ×; con pena gravissima a chi commettesse fraude.

» Li altri esercizi decimare in questo modo: che e' si stimi il corpo o le sostanze di chi esercita arti o esercizio alcuno, e che tali sustanze esercitate abbino ad avere mezzo fiorino di ×;[2] tanto i danari contanti, si cambiassino o si depositassino, come le altre industrie.[3]

» Che tutte le ventun'Arti mandino a partito tutti li uomini delle arti d'anni diciotto in su, per discernerli se sono cambiatori e depositatori o mercanti estraordinarii.

» Quelli hanno esercizio pubblico e manifesto, come speziali, merciai, linaiuoli e simili: che i Consoli delle Arti facessino raunare tutti li uomini di ciascuno membro, come verbigrazia l'Arte delli speziali[4] faccia

[1] Chi non esercita un' arte qualunque, pubblica e manifesta, o non era matricolato in nessuna delle arti.

[2] Mezzo fiorino per cento del capitale o valsente.

[3] Si sottintende abbino il mezzo per cento del capitale.

[4] Questa comprendeva il commercio delle spezierie e di tutti i prodotti dell' Oriente.

raunare tutti quelli uomini che esercitano le botteghe delli speziali, tanto maestri come giovani da anni venticinque in su; e tutti questi raunati squittinare fra loro, e quelli cinque aranno più fave nere degli altri, restino eletti impositori della X di quell'Arte di tutti li speziali; li quali si abbino a distribuire insieme e col Cancelliere dell'Arte delli speziali presenti; e i Consoli comincino a squittinare tutti li speziali, traendoli da una borsa a sorte, e mettere a partito venticinque fiorini, poi cinquanta, poi cento, e salendo a cento, dugento, sino a dugento cinquanta; e da cinquecento in su salino fiorini dugento per partito fino a mille, e da mille in su, fiorini trecento per partito fino a due mila; e da due mila in su salino fiorini cinquecento per partito, fino a che abbino quattro fave nere o cinque; e quando il partito è vinto, quella sia la forma[1] delle sostanze di quello speziale; la quale forma abbi a essere mezzo fiorino di X; di che il cancelliere facci nota.

» E fatto questo, i Consoli delle Arti s'abbino arrogere co'compagni per squittino nel Consiglio dell'Arti,[2] che ciascuno Consolo n'abbi a nominare due, e quelli del Consiglio di quell'Arte uno per uno, e mettere a partito fra loro; e quelli dieci delle più fave nere siano insieme coi Consoli eletti a esaminare. E tutte quelle poste saranno deliberate dai cinque speziali impositori, mandare a partito fra loro a una a una; e tutte quelle poste che aranno la metà delle fave nere e una più, restino approvate; e quando qualche posta restasse

[1] Cioè il valsente o capitale imponibile.

[2] Ogni Arte, oltre i propri Consoli, aveva anche un Consiglio, ch'era assai numeroso.

che non fosse approvata, faccino chiamare i cinque officiali impositori d'essa imposta, e faccino due partiti, uno dello sgravo e uno dello aggravo; e bisognando aggravare salino con l'ordine di sopra, e bisognando sgravare, ritornino indietro con le medesime somme, fino a quando una posta arà i due terzi delle fave nere de' Consoli e arroti impositori: quello sarà determinato, sia il valsente della tale posta.

» E così fare di tutti li altri mestieri, membri di ciascuna Arte;[1] e questo è l'ordine con quelle facultà, che il fatto della utilità deriva dal capitale.

» E perchè molti altri sono che hanno poco corpo e la persona guadagna assai, e ancora a questo bisogna avere rispetto, come dire beccai, fornai, trecconi, pescivendoli ec., che ogni dì una volta vendono il loro corpo; a questi sia posto da loro medesimi, per stima di guadagno a ragione di dieci per cento.

» I notai medesimamente: i guadagni loro siano giudicati da cinque da loro eletti, e faccisi il partito cominciando a fiorini venti, salendo a dieci a dieci fino a cento; e da cento a dugento, fiorini venti per partito; e da dugento a cinquecento, fiorini cinquanta per partito; e da cinquecento in là fino a mille, a fiorini cento per partito, con l'approvazione della metà delle fave e una più, di quindici dottori eletti da tutto il corpo

[1] Grande era il numero delle arti, ma tutte sottoposte a ventun Magistrati o Consolati; sette di essi comprendevano le arti maggiori, quattordici le minori. Ciascuno di questi Magistrati pigliava il nome da una delle Arti e dalla principale. Ogni Arte o Magistrato dell'Arte aveva giurisdizione sopra molte altre; così, a modo d'esempio, all'Arte della seta, erano sottoposti gli orafi, i pittori ec.; le Arti dipendenti da un medesimo Magistrato, chiamavansi membri di quell'Arte.

del Proconsolo;[1] e quelli restassino nè fussino approvati, che insieme con l'impositori abbino a fare un partito dello sgravo e aggravo, salendo per le ultime somme e sgravando per le medesime somme, fino abbino i due terzi delle fave nere.

» I dottori[2] abbino a eleggere fra loro cinque impositori, e le poste loro siano approvate da dieci altri dottori da loro eletti; e quelle poste non fussino approvate, s'abbino a squittinare fra detti dieci con li altri cinque, approvandosi pei due terzi delle fave nere. La scala loro s'abbi a cominciare a cinquanta fiorini, e salire a fiorini venticinque per partito fino a fiorini cento; e da cento fino a dugento, fiorini cinquanta; e da dugento fino a cinquecento, fiorini cento per partito; e da cinquecento in là, fiorini dugento per partito; e provando e riprovando come sopra.

» I medici abbino a essere sindacati da cinque speziali, con la medesima scala di somme che i dottori; e approvati con i Consoli delle Arti con li arroti, nel modo che la stima delli speziali.

» E che ciascuna Arte abbi avere rapportata alla Signoria fra due mesi la X di ciascun membro,[3] a essere sottoposta;[4] sotto pena a' Consoli di fiorini cento per uno.

» E i Signori e Collegi abbino a esaminare dette X;

[1] Il Proconsolo era tratto dall'Arte de' Giudici e Notai; le altre Arti o Magistrati avevano solamente i loro consoli.

[2] Qui debbesi intendere dottori in legge.

[3] Cioè di tutte quelle arti, mestieri, esercizi, industrie sottoposte all'Arte, vale a dire al Magistrato di essa.

[4] Qui s'intende ad essere sottoposta alla *Decima*.

e fra loro fare un partito di ciascun membro di ciascuna Arte, e per i due terzi delle fave nere sia approvata detta ×; altrimenti si rimandi ai Consoli perchè fra venti dì abbino a rimandare corretta detta ×, in modo sia approvata dai Signori e Collegi, sotto pena.

» E perchè ci sono molti depositatori e cambiatori e mercanti estraordinari che comprano e vendono varie mercanzie e vittuaglie, quelli saranno per le loro arti giudicati d' una di queste industrie. S' abbi a eleggere cinquanta uomini per ciascun' Arte, che abbino a stimare insieme con i Consoli, le sustanze travagliano, cominciando a fiorini cento, e fino a cinquecento salire fiorini cento per partito; e da fiorini cinquecento a fiorini mille, fiorini dugento per partito; e da fiorini mille a due mila, fiorini quattrocento per partito; e da fiorini due mila a quattro mila, fiorini cinquecento per partito; e da fiorini quattromila a fiorini diecimila, fiorini mille per partito; e da fiorini diecimila in là, fiorini due mila per partito. E quando il partito ha i due terzi delle fave nere, quella sia la sostanza che quello tale travaglia; in su la quale abbi mezzo per cento di decima. E questi siano approvati posta per posta dai Signori e Collegi; e quelle poste non fussino approvate, siano rimandate alle Arti, come di sopra; con pene convenienti, che sarebbe a deliberare.

» Le case che non sono intercluse dalla ×, farle estimare quello meritano di pigione, e in su la stima della pigione mettere la ×; e questo potrebbono fare i correttori della ×; ai quali si darà premio conveniente secondo l' aumento faranno, e che il premio nasca dall' aumento.

» Il Monte abbi la ×, la quale sia ritenuta delle paghe, così al Monte Comune, come dei sette, quattro e tre per cento; che questo sarebbe facile.

» A tutti questi tali dare solenne sacramento che giudicheranno rettamente; e fare ogni cosa che ciascuno paghi.

» La × dello arbitrio ritrattare[1] ogni due anni, perchè somma spesso fa moto nelle sostanze mobili.

» Nelle entrate pubbliche sono molti disordini; e il farne ministrare dai ministri di quelle; levare i vermini donde sono, chè non è luogo alcuno dove non sia chi fa male suo debito; fare ogni costo non siano fraudate l'entrate.

» Nel sale sono disordini grandi di contrabandi, e non si gastiga persona che erri; fare vivo questo membro d'entrata con diligenza.

» Questa comodità dei sobborghi getta danno alle gabelle gran somma, e sono causa di frodi pubbliche e secrete; ma pure a passo a passo destramente credo che chi vendesse una parte delle entrate delle porte a cittadini particolari, che le farebbono assai valere; che sono fraudate gran somma e strascurate.[2]

» Il substituire cittadini alle porte, dove si manda il forte fanciulli o smemorati o bisognosi, che sono o strascurati o toccano mano a frode, fare che tutti quelli hanno il beneficio del Consiglio[3] vi possino andare, e

[1] Cioè rinnovare lo squittinio ogni due anni per porre l'arbitrio.

[2] Quasi sempre e la maggior parte delle *gabelle* o contribuzioni indirette erano vendute, o come direbbesi date in appalto.

[3] Gli abili al Consiglio Grande erano da circa tremila; e qui si propone di scegliere tra loro i gabellieri alle porte.

netti di specchio, e non possino mandare altri; che con altro amore e fede faranno il bisogno, che non si fa di questo beneficio; ancora che e' sia minimo, darlo a tutti quelli hanno il beneficio del Consiglio, perchè ciascuno participi della distribuzione.[1]

» Avere avvertenza se ci è chi non sia matricolato, che eserciti arbitrio alcuno: ordinare chi ha a stimare le loro sostanze, per porre loro la decima. »[2]

II.

LA DECIMA UNIVERSALE, E L'IMPOSTA UNICA SUL VALSENTE.

Quasi tutti i disegni o ricordi sono scritti, come fu detto, al tempo del primo governo democratico, e durante la guerra di Pisa che cagionava un prodigioso dispendio; e dei tre che seguono, uno propone la decima universale, l'altro di Antonio da Cignano, l' arbitrio gravato e sgravato, e il terzo l' accatto agli officiali del Monte. Il primo consiglia d' imporre la *decima universale* ai beni immobili, o a norma delle rendite, o sui frutti secondo le ricolte, oppure sul valsente degli stessi beni; e rispetto alla sostanza mobile, o sui guadagni, o sul valsente, o altrimenti ad arbitrio. Confessa che la decima sui soli beni immobili produce poco, e che molto più potrebbesi ritrarre dalla ricchezza mobile; per cui conchiude che la decima sia universale ed assisa anche sulla sostanza mobile.

[1] Cioè della distribuzione dei pubblici offici e benefici.
[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

Il Cignani è d'avviso di porre l'arbitrio gravato e sgravato, modo di cui abbiamo le molte volte discorso; ma sembra che anche lo squittinio per lo sgravo e l'aggravo alle singole poste, andasse per le lunghe, come lo era pur quello che praticavasi onde determinare *la sostanza mobile;* per cui opina che sia meglio lo stabilire un termine, quanti giorni cioè e quante volte al giorno si potesse mandare a partito. Abbiamo veduto che talvolta una provvisione andava a partito nel Consiglio anche cento e più volte prima di essere vinta; e sembra che tanto nel votare le leggi, quanto negli squittini concernenti altri oggetti ed anche le persone, i partiti si ripetessero in numero straordinario prima di passare.

Nel terzo disegno parlasi del solito modo di accatto, di quello cioè che imponevasi a pochi cittadini, i quali in tal caso venivano espressamente eletti ed accettavano di essere officiali di Monte. Nella proposta raccomandasi che siano tali da poter accettare, perchè come in essa rilevasi, talvolta non facevano il debito; e si aggiunge « vogliate risparmiare il popolo quanto si può, e non aggravarlo e fargli il peggio si può; » e per questa ragione dallo scrittore vien proposto l'accatto invece della gravezza. In quest'ultimo disegno è da notarsi inoltre, che avevano luogo le *soscrizioni* pei prestiti che gli officiali del Monte si obbligavano di fare al governo.

Importante è pure il quarto disegno, imperocchè questo contiene, come direbbesi, l'imposta unica sul capitale, somministra nello stesso tempo alcune notizie che invano cercansi altrove, e rivela altresì al-

cuni fatti di molto rilievo. L' autore della proposta comincia dal confessare che la decima semplice o stretta, così chiamata per distinguerla dalla scalata, produceva trentatre mila fiorini, che importano la rendita di trecento e trenta mila, ma osserva che dovrebbesi contare un terzo più. Stima bensì la rendita il cinque per cento, ma pei beni del contado egli la valuta a ragione del quattro, e calcola che questi ultimi offrono il valsente ossia capitale di circa sei milioni e seicento mila fiorini, ma in realtà ascendeva ai sette milioni. Osserva ancora ch' è più facile trovare la valuta che l' entrata, e che se ne aveva la riprova *della gabella de' contratti.* Dà inoltre la stima dei pregi di Monte, e dimostra che ridotti a capitale secondo la stima da lui proposta, davano il valsente di ottocento mila fiorini. Vuole ridurre a capitale anche tutta la sostanza mobile, come crediti, traffichi, esercizi, denari contanti; afferma che il capitale de' preti montava a tre milioni, e quantunque la loro decima non frutti che dodici mila fiorini, è d' avviso che invece ne darebbe ventidue mila.

Dopo avere ridotta a capitale la rendita dei beni immobili, della sostanza mobile, e dei pregi di Monte, vorrebbe s' imponesse a ragione dei due terzi per cento, assicurando che questa forma di gravezza produrrebbe allo Stato settantasette mila fiorini; e prova che in fatto non si verrebbe che a pagare 1 ½ × stretta, cioè una decima e mezza semplice.

2°.

Resoluzione di più modi di gravezza. [1]

« A me pare che di tutti i sopradetti modi ed altri che si potessino dare, si cavi questo effetto, che uno di questi tre modi e vie bisogni pigliare per fare nuova imposizione, cioè:

» O vero la × a' beni, secondo le loro entrate e frutti, posta o da porsi per gli ufficiali sopra ciò deputati.

» O vero la × a' frutti e alle raccolte, anno per anno, secondo che ciascheduno arà ricolto in su sua beni.

» O vero un tanto per cento del valsente di tutti tali beni, da stimarsi per chi ne arà autorità.[2]

» D'uno di questi tre modi, per conto de' beni immobili, si può poco uscire.

» Restaci il porre a' beni mobili e traffichi e esercizi, o vero per via di × secondo il guadagno, o per via di tassa all'arti, o per via di valsente, come è detto de' beni immobili, o veramente per via d'arbitrio, come più volte s'è usato.

» E perchè a pigliare il miglior modo e più laudabile è cosa difficile, e bisogna tempo e esamine di qualche buono giudicio e savio discorso per asso-

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

[2] Verosimilmente è uno dei tanti ricordi o disegni proposti nel 1495, al tempo cioè che si trattava del modo e forma della *Decima*.

darsi a qualche cosa ferma e continua, dimostrando che il Comune ha bisogno di fare imposizione e gravezza per valersi tempo per tempo di quello occorre per difesa e conservazione della Repubblica, giudicherei essere bene fare la imposizione universalmente di tale X, e poi ordinare il modo a riscuoterla, e per chi, e come e secondo che la esperienza ne dimostrerà, mutare e variare il modo di tale esazione, come di sotto brevemente si narra.

» Che per virtù della presente provvisione s'intenda essere e sia imposto ogn'anno, infino a tanto che altrimenti non sia proveduto, a tutti i beni immobili posti nella jurisdizione e dominio del Comune di Firenze, eccetto che a' beni de' tassati, privilegiati ed esenti,[1] la decima parte di tutti i frutti, proventi e entrate di tali beni, cioè la decima parte del grano, vino, olio e biade di qualunque ragione, che ogn'anno in su detti beni si ricôrrà.

» E così da ora tale decima parte s' intenda essere e sia incorporata e confiscata pel Comune e nel Comune di Firenze, e a detto Comune s' appartenga e aspetti ogn'anno in perpetuo, o a chi per detto Comune si concedesse e consegnasse, liberamente e pienamente.

» La quale decima parte di beni e frutti predetti si debba anno per anno riscuotere pel Comune di Fi-

[1] Questi tali non erano sottoposti alle fazioni reali ed ai pesi dello Stato, pur nonostante erano obbligati nei grandi bisogni a contribuire alle spese straordinarie, e venivano *composti,* ma in modo che pagavano a un dipresso il *decimo* delle entrate.

renze, in quel modo e forma e per quello ufficio o magistrato, ed a quelli tempi e termini, e con quelli sconti d' incarichi [1] o di bocche che pel Consiglio Maggiore [2] o chi da lui avessi autorità, in una volta o più sarà proveduto, ordinato e deliberato.

» Potendo nondimeno ciascuno in luogo di tale decima di frutti ed entrate, pagare al Comune di Firenze in danari contanti le quantità infrascritte, cioè:

Per ogni staio di grano di tal decima parte. .	Lire	1	—	–
Per ogni barile di vino.	»	1	10	–
Per ogni barile d' olio.	»	5	—	–
Per ogni staio di biada, di qualunque ragione.	»	–	10	–

» La medesima imposizione e incorporazione di s' intenda ancora essere e sia fatta di tutte le entrate, frutti e guadagni de' beni mobili e semoventi, traffichi, esercizi e industrie, ogni anno una volta, da riscuotersi nel modo e forma, e come e per chi altra volta, come di sopra è detto, sarà proveduto e ordinato.

» A questo modo sarà fatta la imposizione una volta per sempre, e potrassi riscuoterla e farla viva secondo che sarà di bisogno, e come e quando e in quel modo, che tempo per tempo più facile sarà giudicato.

[1] Qui sta per carichi che gravavano la sostanza e ch' erano detratti, come al tempo del Catasto.

[2] Quello che fu istituito nella mutazione dello Stato del 1494, e detto in seguito Consiglio Grande; durò fino al 1512, fu rinnovato nel 1527, e finì con la caduta della Repubblica.

» E non bisogna nella imposizione eccettuarne i beni de' tassati, privilegiati ed esenti;[1] perchè si possono eccettuare nel modo di riscuotere da quelli, o per via di tassa o d' accordo, come sono i distrettuali e religiosi; purchè una volta tutti i beni sieno obbligati a tal decima universalmente, sieno di chi si voglia. »

3°.

Arbitrio gravato e sgravato,
di Antonio da Cignano.[2]

« Pongasi una gravezza per via d' arbitrio, il quale arbitrio sia regolato;[3] monterà fiorini ventiquattro mila circa, con uno sgravo e aggravo, come di sotto si dirà; e per fare detta gravezza e aggravo e sgravo, si facciano dieci uomini.

» I quali abbino a porre detto arbitrio in questo modo, cioè una delle tre gravezze, e la minore che gli abbia delle tre cose, 1 × sgravata, una ×× $\frac{1}{6}$ (una ventina e un sesto) o $\frac{4}{9}$ V; (quattro noni di quintina)[4] e montando detto arbitrio più di fiorini ventiquattro mila, scemino a lira e soldo; montando meno, rimanga in quel meno.

» Qualunque posta non avesse tutte e tre dette

[1] I loro beni non erano, come si disse, estimati, accatastati o decimati, ma contribuivano d' accordo e per *composizione*.

[2] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

[3] Sia posto cioè secondo una regola, e mediante lo squittinio.

[4] Cioè uno *Piacente;* la forma d' imposizione ch' è qui indicata, fu introdotta in luogo della progressiva dal 1498 al 1500.

gravezze, tolghino la maggiore;[1] avendone una sola, tolghino quella sola, a utile di Comune, e sotto nome suo o d'altri avesse detta gravezza.

» E in su detta gravezza e arbitrio che toccasse, si facci uno sgravo di fiorini quattro mila a tutte quelle poste giudicheranno meritare sgravo, ottenendo il partito fra loro per otto fave nere, non potendo sgravare se non il quarto per loro soli, e sgravando più, abbi a essere approvato pei Signori e Collegi per ventotto fave nere, proponendosi solo uno dì tre volte per dì; non vincendo rimanga sgravato nel quarto.

» E nel ricorrere a detti Signori e Collegi, abbino detti sgravati tempo quindici dì poi sarà incamerata, pagando di tassa nel ricorrere e nell'ottenere quello giudicheranno i Signori e Collegi per venticinque fave nere.[2]

» Debbino tutti detti sgravati dare mallevadori agli ufficiali del Monte, di pagare la presente imposizione, e ciascheduno per la rata sua; e non vaglia lo sgravo se non danno detti mallevadori infra quindici dì; ma rimanga debitore di quello che gli toccasse.

» E tutto quello sgravo, che avessino fatto a dette poste, e ne avessino dati mallevadori infra esso tempo, si faccia a tutte le poste che avessino dati mallevadori, a lira e soldo, secondo che fosse montato detto sgravo.

» E per detti ufficiali si faccia uno aggravo di fiorini quattromila, a tutte quelle poste che al presente

[1] Vale a dire un *Dispiacente.*

[2] Simili tasse in generale andavano a Monte e nella cassa della diminuzione od estinzione del debito pubblico; e così pure la tassa o assegnamento al Monte per le *composizioni* dei debiti di gravezze.

sono comprese nella X semplice, e non avessino avuto XX incamerata l'anno 1496; [1] eccetto a quelle vedove che avessino preso in pagamento alcuno bene dal detto anno in qua, e stando co' figliuoli; ponendo loro [2] a tutti gli altri detto aggravo, quello parrà loro conveniente secondo la qualità della persona.

» E per fare vivo detto aggravo, tutti quelli che non pagheranno detto aggravo o gravezza con detto aggravo a' debiti tempi, come di sotto si dirà, abbino a riscuotere i Massai della Camera di Conti, ogni volta fussino iti nelle pene, ed abbino per loro diritto danari sei per lira; ed abbino detti Massai tutta quella autorità che hanno gli ufficiali delle vendite sopra i debitori del Comune.

» Abbino avere detti ufficiali incamerata detta gravezza d'aggravo e sgravo, infra due mesi, ed abbino di salario fra tutti fiorini dugento d'oro in detto tempo. »

4°.

Accatto agli Officiali di Monte. [3]

« Magnifici ed eccelsi Signori,

» Credendo che le E. S. V. voglino con tutti i rimedi opportuni provedere a' bisogni del Comune e necessità nelle quali si trova al presente, più per no-

[1] La XX (ventina) fu posta di gennaio 1496, stile comune 1497; e durò sedici mesi.

[2] Cioè gli officiali deputati a distribuire l'imposta.

[3] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 34.

stra disgrazia che perchè così in verità dovesse essere secondo il dovere; considerato che Iddio sempre ci ha aiutato, e per danari non è restato, però che s'è speso, anzi gittato via un tesoro da poco tempo in qua; e se i cittadini avessino voluto fare il debito loro, colla metà manco spesa si riaveva le cose perdute con grandissimo onore della città nostra.[1] Ma qualche cagione si sia, che buona non può essere, avete lasciato andare tutte le occasioni di far bene, e la vittoria si è convertita in perdita manifesta. Iddio il quale tutto vede, rimedii a tutto, benchè non ha ora a cominciare; ma la cecità degli uomini non lascia intenderlo, e tiene gli animi ostinati.

» Volendo adunque far provvedimento di danari le S. V., bisogna pigliare quelle vie, le quali sieno più da riuscire. E questo è, che voi vogliate risparmiare il popolo quanto si può, e non aggravarlo e fargli peggio si può. E pertanto bisogna por mano a tutti quei modi i quali manco aggravano quello; dipoi non restando altro modo, non è dubbio che il popolo non s'abbandonerà.

» Quanto al presente bisogna ritrarre i fiorini 6,000 avanzano dallo stanziamento fatto per gli ufficiali del Monte vecchi, i quali sono vivi e maneschi, e furono ordinati per provedere a' bisogni del Comune, e non per rimborsare.

» Dipoi fare un ofiziale di Monte che accetti o sia

[1] Qui sembra che accenni all'assalto dato a Pisa e mancato, ed anche alla rotta che i Fiorentini toccarono dai Pisani.

di qualità da accettare, che saranno fiorini 5000, che con i sopradetti fanno fiorini 11,000.

» Aggiugnevisi quelli presta Lorenzo Strozzi, che sono fiorini 12,500 in tutto.

» Dipoi si fece a tempo de' Signori passati una soscrizione di più di cento settanta cittadini agli ufficiali del Monte nuovi,[1] con intenzione che prestassino al Comune qualche buona somma di denari. Non hanno per ancora fatto nulla.

» E però bisogna che le S. V. gli faccino osservare, o vero ci rendino la scritta, e gettisi in sul fuoco. E questo bisogna che le S. V. faccino vivamente e con effetto, altrimenti non saremo mai di buona voglia a fare provedimento alcuno.

» E più s'intende, come se n'è fatto vedere il conto, e' ci avanza fiorini 80,000 delle quintine poste; cioè oltre a quello ch'è assegnato agli ufficiali del Monte nuovi, di che sono coperti e sicuri a 25 fiorini per cento, ci avanza fiorini 80,000; i quali benchè siano obbligati a detti ufficiali, niente di manco furono posti perchè il Comune se ne potessi valere, e debbe bastare loro avere assegnamento a fiorini 25 per cento; il restante debbe supplire a' bisogni del Comune. E il dovere sarebbe che loro vi prestassino su, e così gli dovrebbe stringere le S. V.; ma pure se loro non vogliono e non possono, debbono credere che il Comune se ne possi valere per altri.

» E questo è che si tirino innanzi con tal benefi-

[1] Questo modo di soscrizione ai prestiti dello Stato, rassomiglia a quello che praticasi nei tempi moderni.

cio, che i cittadini sieno incitati a pagare vivamente, come per la provisione ordinata pel Cignano [1] si dispone. La quale quando avesse effetto, si farebbe tal somma di danaro che si sodisfarebbe alle prestanze de' soldati ed a' presenti bisogni. E quando di questi danari si vedesse qualche frutto e che si spendessino con utilità della città, e non per dire o non far nulla, come s' è fatto per insino a qui, il popolo concorrerebbe poi a fare ogni provedimento e imposizione, perchè non potrebbe essere più facile a fare quanto a lui s' aspetta.

» Appresso si ricorda alle S. V., che si facci una provisione, che gli ufficiali del Monte da quinci innanzi abbino divieto a tre maggiori e all'uficio de' Dieci, [2] perchè così si è veduto per esperienza essere espediente alla città. E più che le spese che fanno i Dieci, si stanzino pe' Signori e Collegi insieme co' Dieci, come per legge ultimamente fu disposto. La quale cosa quando s'intendesse pel popolo, crediamo essere molto per giovare. »

[1] È quell' Antonio da Cignano di cui abbiamo riportato un disegno; ed un altro del medesimo, ma di data posteriore, è l' ultimo di questa serie.

[2] Il divieto era per un tempo determinato dopo usciti dall' officio. I tre maggiori offici erano il Gonfaloniere, la Signoria e i Collegi; i *Dieci* erano quelli della guerra e balía.

5°.

Modo di gravezza per via di valsente.[1]

» Magnifici Signori, desiderando le V. S. di trovare un modo di gravezza universale, e che ogni grado di cittadini pagasse secondo la sua facultà, così il ricco come il povero e i mezzani, ognuno secondo la loro possibilità; la quale gravezza fusse posta dalla legge e gettasse, e non potesse essere giustamente da nessuna qualità di cittadini recusata; e intendendo, che tutto quello che io di sotto vi dirò, provarlo in modo che ognuno ne sarà capace che la getteria, e appresso che ognuno la potrà facilmente pagare e sopportare, cioè in prima:

» Certa cosa è che la decima stretta vista e posta da' nostri cittadini più tempo fa,[2] getta fiorini trentatre mila larghi in circa, che vengono i nostri cittadini d'entrata l'anno, secondo s'è per detti cittadini visto, fiorini trecento trentamila larghi; con tutto che sia opinione che la detta decima sia defraldata a danno di Comune il meno la terza parte. Ma io la voglio presupporre che la sia giustamente posta; e voglio mostrarvi quanto di necessità e' bisogna che detti beni vaglino, presupponendo che ogni centinaio di fiorini di beni renda l'anno fiorini cinque ragguagliato, benchè la maggior parte de' beni del nostro contado si

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.
[2] Accenna alla *Decima*, istituita per legge del 1494-1495.

stimino a quattro per cento. Ma ragionando che li stieno a cinque per cento, come è detto di sopra, l' uno per l' altro, e a questo conto ogni cento mila fiorini di beni rendono l' anno, a fiorini cinque per cento, come è detto, fiorini cinque mila larghi; e ogni milione di fiorini di beni rendono l' anno fiorini cinquanta mila a cinque per cento, che a volere ascendere alla sopradetta entrata l' anno di fiorini trecento trenta mila, bisogna che tutti i beni di detto contado, visti come di sopra, vaglino sei milioni e due terzi in circa; stimando che rendino cinque per cento l' uno per l' altro, come di sopra è detto; e questo non si può negare perchè si riprova con la detta ragione della decima posta da detti cittadini.

» Onde le S. V. possono provedere che tutti i Rettori de' popoli, cioè i contadini, rapportino tutti i beni de' cittadini del loro popolo, e quanto sia la loro valuta a punto; con quelle pene e pregiudici parrà alle S. V. se non rapportano la verità della loro vera valuta. I quali beni, avendone la verità della loro valuta, varranno più di sette milioni di fiorini; perchè e' si può molto meglio avere la loro valuta de' beni che i frutti di detti beni, perchè la valuta è più comune a tutti i contadini e a' cittadini; e puossene avere la riprova dalla *gabella dei contratti*, delle vendite e compre che ogni dì si fanno; e se i contadini, cioè il Rettore del popolo non rapporterà il vero, e sia riprovato, sarà più facile a gastigarlo che i cittadini; però terrei questo modo per brevità e per più sicuro.

» Appresso farei stimare nella città e ne' sobbor-

ghi tutte le case e siti di botteghe d' ogni qualità, cioè così quelle delle abitazioni, come quelle che si appigionano ad altri; e così tutti i Monti li stimerei in questo modo, cioè:

Il Monte dei sette per cento, de' liberi delle doti, fiorini	45	per cento.
Gli Accatti, fiorini	40	per cento.
I tre e quattro per cento, fiorini	30	per cento.
Il Monte Comune, fiorini	10	per cento.

» Le quali cose tutte essendo giustamente stimate, getterebbe la loro valuta di fiorini ottocentomila larghi in circa.

» E così provederei che ognuno desse la scritta di tutti i sua crediti, traffichi e incarichi, e da chi e' tiene i denari. E se e' vi paresse meglio, per non aversi a vedere lo stato de' mercatanti, e' si distribuisca infra tutte le arti fiorini dieci mila larghi;[1] pigliate qual più vi piace.

» E accozzata a ognuno sotto il suo nome la valuta delle sue possessioni e sue case di abitazione, e siti è Monti,[2] si ponga di catasto in su ogni centinaio di detto suo valsente fiorini tre quarti; che come v' ho con la ragione mostro, saranno, tutta la valuta de' sopradetti beni, sette milioni e mezzo o più, che a tre quarti di fiorino per cento getta fiorini cinquanta cinque mila larghi in circa.

[1] Vale a dire l' arbitrio invece della esibizione dei libri e bilanci dei mercatanti e delle compagnie.

[2] Crediti e paghe dei diversi Monti.

E di poi vi sono fiorini diecimila larghi all' arti, o sì veramente fare dare ad ognuno il credito suo, e appresso gl' incarichi, a cagione di chi non desse il suo mobile vero, abbia riscontro con chi darà gl' incarichi.[1]

Pigliate uno de' due modi, quale più vi piace, e facendo così la getterà fiorini sessantasette mila larghi in tutto; e nessuno se ne potrà giustamente dolere, perchè e la pone la legge e va a lira e soldo. E chi ha de' beni assai, paga assai; e chi n' ha pochi, paga poco; e chi non ha nulla, non paga nulla. E sarà riscuotibile perchè ell' è posta in sul vero e non è in sull' opinione; getta fiorini. 67,000

» La decima de' preti vista come di sopra, getta fiorini dodicimila larghi in circa; che stimando i detti loro beni col medesimo ordine che si dice di sopra, e così le loro case e botteghe e siti, saranno di valuta di fiorini tre milioni in circa, e ponendo a ogni centinaio tre quarti di fiorini larghi l'anno, getterà ventidue mila fiorini in circa; e saranno riscuotibili e giustamente posti, fiorini. 22,000

» Notando a ciascheduno, che ponendo a questo modo, e' si pone a lira e soldo; e conservansi i miserabili e non si fa fogna.[2] Quando ognuno farà il conto suo, e' non pagherà se non una decima e mezza semplice l' anno; perchè s' egli è uno che abbia uno podere di

[1] Le denunzie dei crediti, dei debiti e dei carichi stavano a riscontrare e verificare la sincerità l' una dell' altra.

[2] Cioè poste perdute e non riscuotibili.

fiorini mille, e' paga a tre quarti per cento, fiorini sette mezzo l'anno; e pagando a entrata, di che renderebbe detto podere l'anno fiorini cinquanta larghi a cinque per cento, che verrebbe avere di decima fiorini cinque, che a uno e mezzo l'anno fanno appunto fiorini sette e mezzo larghi, come di sopra v' ho mostro. Per questo nuovo modo e per essere universale, ella sarà da ognuno commendata e sopportata, e getterà.

» E come io ho detto di sopra, egli è più facile avere la valuta de' beni che i frutti di detti beni; e pertanto terrei questi soprascritti modi, contentandosene le Vostre Eccelse Signorie, alle quali umilmente mi raccomando. »

III.

SQUITTINIO DEI DEBITORI DELLE GRAVEZZE.

È facile il comprendere che cotesti ricordi o disegni contengono bensì, almeno in parte, quelle forme e quei modi d'imposizione che vennero posti in atto a tenore delle stesse leggi e provvisioni, ma sono molto preziosi per altri rispetti, facendoci conoscere nuovi particolari e rischiarando nello stesso tempo alcuni fatti che nelle leggi sono talvolta appena menzionati.

Così nelle due proposte o bozze che seguono, scorgesi il modo tenuto nello squittinare i debitori delle gravezze, ch'erano sempre in grandissimo numero, e però raccomandavasi spesso di far *grazia per fare paganti*, e di *rendere il buon dì ai debitori*, cioè assegnar loro un termine utile; e venivasi talvolta alla composizione, tal altra alla diminuzione del debito, ed anche

concedevasi di sodisfarlo in parte cogli interessi del Monte. Ma siccome molti erano in grado di pagare, ed altri di essere composti, usavasi un generale squittinio di tutti i debitori, il quale doveva farsi tra i Signori e Collegi, i Dieci della guerra o balía e gli Otto di guardia, oppure tra i Signori e Collegi e il Consiglio degli Ottanta; e quei debitori pei quali ottenevasi il partito, erano astretti al pagamento del debito, e quelli per cui non vincevasi il partito od avevano di *decima* meno di quattro fiorini, venivano obbligati alla *composizione.* Rilevasi inoltre dal primo ricordo, che il Monte riscuoteva un assegnamento sulle *composizioni;* e che i cittadini i quali possedevano *paghe di Monte proprie* o *paghe comprate*, non potevano riscuotere gl' interessi del debito pubblico se non erano netti di *Specchio*, vale a dire se non pagavano le imposte.

Vorrebbe inoltre l' autore del disegno, ossia la maggioranza dei cittadini deputati pel quartiere di Santa Maria Novella, che fossero levate le vendite di grasce e civaie fuori di porta alle tre miglia, e non si permettesse che un solo mercato per ciascuna delle porte principali. Quanto a una nuova forma di gravezza, viene proposta la $1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ |≡| (una decima e mezza metà scalata), di cui abbiamo più sopra discorso.

Anche nella seconda bozza o disegno d' imposta parlasi dello squittinio dei debitori, e raccomandasi di risparmiare i poveri, « perchè la massa grande della gravezza cade sopra di essi, e ingrassa cavallari, messi ed esattori, e i poveri sono crocefissi. » È notata la ricchezza dei possessori del contado, i quali godevano di molta rendita, e sopportavano poca spesa. Laonde

si propone la tassa a' fuochi, la tassa ai bovi che lavorano i terreni, e la tassa agli affitti e pigioni; tasse che abbiamo vedute poste in vigore nel secolo XIV. Lo scrittore consiglia anche di risparmiare le industrie, traffichi ed esercizi, perchè i mercatanti e artefici sono l'aiuto della città; e finisce affermando « che la gravezza col tempo caccia sotto ogni tesoro, ed a fatica restano ai figliuoli le doti delle loro madri. » Questi due disegni entrano pure in molti particolari, ed appartengono al tempo del governo democratico che sostenne la lunga guerra di Pisa; nel secondo trovasi la nota di tutte le imposizioni ordinate dal 1427 al 1500, di cui noi abbiamo già fatta menzione, ma che qui sono riferite con qualche leggera differenza.

6°.

Nota brieve di quello si ricorda per gli uomini deputati pel Quartiere di Santa Maria Novella, o la maggior parte di loro, circa la gravezza.[1]

« Che si ponga 1 ½ × ½ |≡| (una decima e mezza con la metà della scala); secondo la provisione designata altra volta ultimamente.[2]

» E più si ponga una tassa agli esercizi, di fiorini dieci mila circa, secondo la detta provisione.

» E più si ponga una tassa alle case della città, di fiorini cinque mila larghi, non passando la stima

[1] Arch. Riform. Cl., VIII, N° 27.
[2] Nel 1501; veggasi più sopra al Capitolo terzo, pag. 267-278.

d' una casa fiorini tremila, e ponendo a ragione di soldi [1] quattro per cento fiorini di stima, come in detta provisione si contiene.

» Che si faccino ufficiali sopra a correggere la ✕, ed aggiungere i beni non decimati e fraudati, nel modo che per detta provvisione si ordinava.

» Che si faccia lo sconto delle bocche [2] in sulla detta ✕, nel modo e forma, e con quelle condizioni che in detta ultima provisione si narra.

» Che i siti fuori di Firenze fra le tre miglia, che vendono grasce e altre cose gabellabili, si levino; rimanendo solamente un sito per ciascuna delle porte principali, che possino vendere per logorare nel sito e non fuori di quello, come altra volta fu disegnato.

» Che tutti quelli venuti a gravezza in Firenze o ne' subborghi, ed erano in contado o in detti subborghi da anni quaranta in qua, i quali non pagheranno il debito loro infra quattro mesi dopo la vinta provisione, debbino essere rimessi in contado o ne' subborghi, dove erano loro o loro antecessori; [3] e tali cose procurino i Conservatori delle leggi. [4]

[1] Vale a dire soldi a oro, o soldi di fiorino.

[2] Le detrazioni delle bocche o teste non avevano luogo che al tempo del Catasto: con la istituzione della Decima non erano sbattute.

[3] L' essere posti a gravezza, quantunque maggiore, in città, importava l' esercizio dei diritti politici; divenivasi cioè abile a tutti gli onori, offici e benefici della Repubblica.

[4] Magistrato composto di dieci cittadini, tratti dalle borse, dove erano posti fino dal principio del secolo XV, gli abili al Consiglio dei Dugento, e tanto per le Arti Maggiori che per le Minori. Se ne estraevano venticinque, e i dieci che ottenevano il partito, rimanevano in officio, e per sei mesi. Informavano se i cittadini deputati agli offici avevano l' età e gli altri requisiti, e s' erano posti a gravezza e netti

» Chi avesse paghe dei sette, quattro e tre per cento di crediti comprati o di gravezze pagate,[1] eccetto le paghe de' crediti di *Doti*, che sono in nome di fanciulle maritate o non maritate, non le possa riscuotere se non sarà netto *di Specchio* per le gravezze.

» Ed acciò che da' debitori delle gravezze si riscuota, si deputi uno de' Magnifici Signori, due per Collegio, uno dei Dieci ed uno degli Otto a sorte, per otto dì per volta, e così successive; i quali mandino per tutti i debitori che avessino di × fiorini quattro o più, e quelli stringhino personalmente a pagare quella rata di debito che giudicheranno potersi pagare, traendo tali debitori a sorte, tanti per dì, e mandare per loro per fare tale effetto.

» E quali sieno i debitori che abbino a essere stretti e imborsati, e che possino pagare tutto o parte, si dichiari pe' Signori e Collegi, Dieci e Otto, o vero pe' Signori e Collegi e Ottanta,[2] come fussi giudicato meglio, ottenendosi il partito per la metà delle fave nere e una più. E quelli che non ottenessino il partito o avessino meno di fiorini quattro di ×, si restino a essere composti per gli ufficiali delle vendite o altri

di Specchio; facevano escludere i bastardi, e quelli condannati per falso o baratteria; sorvegliavano i Rettori forestieri, Capitano, Potestà ec.; procuravano il pagamento delle multe ec. Sotto il principato fu loro concessa facoltà di sollecitare presso i Tribunali le cause dei poveri, e di fare compromessi.

[1] Molte imposizioni o gravezze andavano a Monte, in tutto o in parte, e fruttavano interesse.

[2] Dieci di Guerra e balìa; Otto di guardia; il Consiglio degli Ottanta, il quale era il Consiglio stretto o moderatore al tempo del Consiglio Grande, cioè dal 1494 al 1512, e dal 1527 sino alla caduta della Repubblica.

deputati o da deputarsi sovra il riscuotere da' debitori delle gravezze; salvo sempre l' assegnamento degli ufficiali del Monte in sulle composizioni.

» Che tutti li uffici di fuori, cioè Vicari, Capitani e Potestà, stieno in ufficio il sesto del tempo più, cioè quelli che stanno sei mesi stieno sette, e chi sta un anno stia quattordici mesi; e il sesto del salario rimettino al Comune, poichè saranno usciti a quel tempo, e dove e come sono tenuti rimettere e pagare i denari nove per lira.[1]

» Gli altri uffici di drento, o di fuori che non sono pagati dal contado, eccetto gli Ambasciatori, siano tenuti lasciare al Comune la decima parte del loro salario, e così sia loro ritenuto per quelli che gli avessino a pagare, computando i denari nove per lira in denari dieci.

» E questo ordine duri un anno prossimo, cominciando agli uffici che s' hanno a deputare. »

7°.

Bozza di gravezze.[2]

YHS.

« Magnifici ed eccelsi signori,

» Avendosi a ricercare di nuovo modo per fare danaro per via d'imposizione a' nostri cittadini per difesa de la libertà, gli effetti della quale sia viva e riscotibile e non prospettiva, perchè ponendo a' poveri e a' mi-

[1] Era la solita ritenuta sugli stipendi.
[2] Arch. Rifor. Cl., VIII, N° 34.

serabili la massa grande, il Comune non se ne potrebbe valere, e ingrassasi cavallari, messi e esattori, e da loro i poveri sono crocifissi; e pure ne' bisogni de la città ciascuno amorevole e buon cittadino ci debbe concorrere per bene universale, e però

» Molti e diversi modi si trova essere stati trovati e tuttodì se ne ricercano, de li quali le S. V. credo n' abbino notizia, pure per ridurle a memoria quel ch'è, sotto brevità le narreremo, e prima:

CATASTO del 1427, di 43 registri e 54 catasti.

SECONDO CATASTO del 1431, di 43 registri e 78 catasti.

DENARO PER LIRA, accatto e balzello.

TERZO CATASTO, del 1433, di 27 registri e 29 catasti, e ⅔ del denaro per lira.

NOVINA del 1434, di 16 registri e 13 novine; e prima dando le XX (ventine) dispiacenti del 1434 e 1435, sopra alla novina del terzo catasto.

RISIDUI de la novina del 1436.

XX (ventina) del 1437, di 47 registri e 61 XX e ½; e prima dando la

SETTINA del 1440, di 40 registri e 54 settine.

RISIDUI della settina.

ACCATTO del 1440, di fiorini sessanta mila.

V (quintina) del 1442, di 25 registri e 33 quintine.

GRAZIOSA del 1442, di 17 registri e 30 decine.

V (quintina) sgravata in su le decine del 1444, di 12 registri e 24 quintine.

DECINA NUOVA del 1444, di 43 registri e di 67 decine.

BALZELLO, primo d' accatto, del 1446, di fiorini 40 mila.

DECINA NUOVA NUOVA del 1447, di 33 registri e 48 ½ decine.

DISPIACENTE NUOVO NUOVO del 1448, di 7 registri, e 17 dispiacenti.

Piacente del 1449.

Decina nuova nuova, con l'aggiunta, del 1450, di 25 registri e 25 decine.

Valsente del 1451, di 9 registri e 3 valsenti.

Quintina del 1452, di 37 registri e 64 quintine.

Dispiacente del 1453, di 8 registri e 3 dispiacenti.

Balzello del 1454, a' graziati di fiorini 25 mila.

Quinto Valsente del 1455, di 17 registri e 16 quinti.

Catasto del 1459, di 73 registri e 72 catasti.

Denaro per lira, del 1459, di 23 registri, e 11 $\frac{1}{2}$ denari per lira.[1]

Duodecimo del 1467, furono 16 e $\frac{1}{2}$ duodecimi.

XX (ventina) del 1468, furono 13 ventine.

Catasto del 1470, furono 25 $\frac{1}{2}$ catasti.

Decima del 1470, di 44 $\frac{2}{3}$ decime.

Sesto dispiacente del 1472, dal 1° al 13° dispiacente.

Sesto nuovo dispiacente del 1474, 43 dispiacenti e $\frac{1}{2}$, e sgravato.

Grazie del 1475.

Dispiacente del 1479, furono 12 dispiacenti.

Sesto dispiacente, sgravato, del 1480, furono 11 sesti.

X |≡| (decima scalata) del 1480, furono dalla 1ª alla 42 $\frac{1}{2}$, e $\frac{1}{2}$ pel grano.

Dispiacente del 1482, dal 1° al 44°.

|≡| del 1487, dalla 1ª alla 42ª per l'anno 1494.

Accatto di fiorini 200 mila a' eittadini.

Decime, incamerate per 2 $\frac{2}{3}$, per fiorini 55 mila, in 6 gravezze per terzo.

XX (ventina) del 1496; 8 ventine in 16 registri.

Decime due, per fiorini 60 mila, in 8 registri, per quarto.

Ventina del 1498, in 25 registri; di poi se ne tirò innanzi, in certi modi.

Piacente del 1499, per decimo per uno, dipoi

[1] Cioè undici gravezze e mezza, ossia altrettante volte riscosse.

DECIMA SCALATA del 1500.

ACCATTO, cioè ($1 \frac{1}{4}$ $\times$ e $\frac{1}{3}$ $\surd$) una decima e un quarto semplice, e un terzo di quintina; in un registro e ad uno per cento.

ACCATTO del 1500, a tutti i matricolati; e a' cittadini beneficiati non si può porre più che $\frac{2}{3}$ di quintina in 4 registri. [1]

» E pertanto ricordovi uno nuovo modo che non generasse sospetto al Consiglio, e sì gli uscisse e più e meno secondo i pareri de' savi cittadini, e con quelli riguardi e rispetti che i poveri che non hanno casa in Firenze e hanno assai figliuoli e figliuole sanza dota e poche sostanze, e stanno a pigione in Firenze, che solo sale, legne, gabelle, vetture, hanno de le fatiche assai da potere vivere, oltre a' debiti particulari.

» Ècci poi un' altra sorta ha assai possessioni e poca famiglia, e stannosi in contado, e bestiame e fosse di grano, e non hanno spese di gabelle, nè di Monte, nè di casa a pigione; e molti contadini ricchi si sono fatti cittadini e stannosi in contado in su le composizioni, e il contado nè la città non servono in altro.

» E chi si trova in carichi di figliuoli e ha traffichi, denari e possessioni, e altre buone facoltà, e se ha figliuoli sono abili e da utile.

[1] Veggasi nei Capitoli secondo e terzo la storia di queste imposizioni. Del resto esistono molte note in Archivio le quali offrono qualche leggera variazione; però noi abbiamo riportato le note officiali. Matricolati s' intendono quelli ascritti ad una delle Arti; beneficiati quelli i cui padri o avi avessero ottenuto uno dei tre maggiori Offici della Repubblica, Gonfaloniere, Signori e Collegi; e perciò godevano ancora il beneficio del Consiglio Grande, e n' erano dichiarati abili. Era il Consiglio composto di circa tre mila cittadini, ma non sedevano che mille alla volta.

» A tutto si facci distinzione da' poveri a quelli che sono più facultosi.

» E per tanto porrei per via di accatto, tanto per fuoco a capi di famiglia; ma faccisi differenza da fuoco dei poveri a quello de' ricchi.[1]

» E appresso a detta posta, tanto per paio di buoi, con quelli riguardi.

» E appresso a detta soldi due per lira de' fitti e pigioni.

» E traffichi e botteghe onestamente, secondo le qualità degli uomini e facultà loro, perchè i mercatanti e gli artefici sono l'aiuto de la città, sì che porre regole non si possi fare loro mali confini.

» Io ho veduto che la gravezza col tempo caccia sotto ogni tesoro, e a fatica restono a' figliuoli le doti de la madre.

» E credo che se le V. S. facessino una certa imborsazione per certi ufici, quasi come di quelli che di già si è fatta; e non potessi essere imborsato se non è chi arà pagato tutte le gravezze e accatti posti, e corsi i termini per insino al dì di tale imborsazione si facesse, credo se ne trarrebbe assai danaro:[2] pure questo è ricordo per levare disagio a le V. S. e Collegi e al Consiglio. »

[1] L'imposta detta la *Sega* e dei fumanti, è molto antica; e noi la vedemmo al Capitolo primo, pag. 63-71.

[2] Dovevasi prima di deputare i cittadini pei diversi offici ai quali venivano estratti, verificare s' erano netti di Specchio. Vedemmo come il Soderini facesse uscire dal Consiglio Grande un buon numero di cittadini, invocando la Legge dello *Specchio*.

IV.

LA DECIMA CORRETTA.

Altre notizie noi ritroviamo nelle tre bozze o proposte che qui riportiamo, la prima delle quali presenta il disegno d'una decima corretta e regolata, come vi si dice; ma questa non è altro che la × ½ |≡|, cioè la decima mezza scalata che venne introdotta e posta in vigore per alcuni anni dopo il 1500. A tale decima corretta, l'autore della bozza aggiunge l'arbitrio, ed a questo proposito egli ci fa conoscere il modo di squittinio che praticavasi nel porre l'arbitrio, e ch'era in uso sino dal secolo XIV nel distribuire la imposta. Crede ancora utile che vincendosi tale provvisione, il Monte dovesse rendere le paghe un mese prima, ed altrettanto più quanto più fruttava la decima scalata; facesse cioè il Monte minore ritenuta delle paghe guadagnate, e ne rendesse in maggior quantità. Rilevasi inoltre da questo scritto che i bandi, oltre ai luoghi consueti, e alla porta dell'Officio che gli emanava, stavano appiccati a San Piero Scheraggio.

Nella seconda proposta invece prevale l'opinione che sia meglio ordinare la decima e mezza, ma stretta; la quale ragionasi che produrrebbe ottantun mila fiorini. Osserva lo scrittore ch'esistevano tra case e siti, ossiano luoghi per tener bottega, banco o vendita di grasce e civaie, nella città e nel contado, da circa venti mila siti che non erano decimati, e i quali getterebbero da venti mila fiorini. Chiede che sia posta la decima ai

preti, ai contadini, la tassa alle arti ec., calcolando che in tutto si caverebbero più di cento mila fiorini; e raccomanda onde sia posta la decima anche ai preti « perchè non aiutando loro la città, non si può fare alcuno buono disegno. »

Con la terza di queste bozze promettesi l'introito di cento mila fiorini; ma in luogo della decima stretta è proposta la scalata, la quale, con poca variazione, rassomiglia a quelle *regole* o distinzione di scaglioni di cui si è parlato nel capitolo terzo. In questa pure ripetesi la raccomandazione di ordinare la decima ai *beni occultati nei preti;* e inoltre a quelli situati nel distretto e appartenenti a cittadini fiorentini. L'autore della proposta esprime il parere di porre una tassa a tutti gli offici della Repubblica, dentro e fuori della città, che ricevono stipendio; e finisse coll'aumentare la gabella del sale e delle farine.

8°.

X |≡| E ARBITRIO.

Due modi, cioè uno vecchio per il presente anno che segue, ed uno per lo avvenire. [1]

MODO DATO DI FEBBRAIO 1504, STILE COMUNE 1505.

« Crederei che per quest' anno (1505) fosse più vincibile nel Consiglio Maggiore che e' si ponesse 1 ½ X ½ |≡| e XX ½, sgravata (vale a dire, una decima e mezza, mezza scalata, ed una ventina e

[1] Arch. Rifor. Cl. VIII, N° 27.

mezza, sgravata¹, da porsi in dodici registri.[1] Con condizione di rifare gli ufficiali di Monte, e di essere serviti uno mese innanzi delle paghe, come diceva l'ultima provvisione. E che e' s'accresca alle paghe quello tanto più che nella provisione passata s'era ordinato, quanto gettasse più la scala della decima e mezza detta di sopra, per fare quel più di beneficio a' cittadini, e mantenere la reputazione al vostro Monte.

» E che la imposizione nuova a' secolari, sia in questo modo, cioè una ✕ ½ |≡| a chi avesse scala, e chi non l'avesse, abbia una ✕ semplice; nel modo che debba essere acconcia per tutto il presente mese di febbraio.

» Aggiuntovi un arbitrio di fiorini dieci mila larghi in oro, il meno; nè possa passare la somma di undici mila larghi detti, sotto pena. In questo modo, da farsi da tre mani di uomini di dodici per mana[2] pel Consiglio Maggiore, per via di elezione, dando la rata alla Minore.[3] E stiano ciascuna parte separata, e non possino uscire dal luogo ove saranno deputati, insino che e' non l'hanno posta; sotto pena.

» E che per ciascuno di detti ufficiali sia posto a qualunque posta di per sè, e suggellate; e così si osservi per ciascuna delle tre mani di detti uomini; le

[1] Difatti simile imposizione fu ordinata e riscossa per alcuni anni. Veggasi nel Capitolo terzo, pag. 267-278.

[2] Mana per mano; qui sta per collegio, commissione, deputazione di cittadini eletti dal Consiglio.

[3] Dovevano cioè appartenere alle Arti maggiori e Minori; ma quasi sempre, e per tutti gli Offici ancora, soltanto il terzo ed anche il quarto del numero, toccava a quelli delle Minori.

quali così suggellate siano date a sei religiosi Osservanti, i quali debbino levare di ciascuna delle dette dodici poste, le quattro maggiori e le quattro minori,[1] e le altre dividerle per quattro; e di poi debbino accozzare le dette tre mani divise come di sopra, e di nuovo sterzarle, e tanto s' intenda detto *arbitrio;* il quale a chi fosse posto si debba mescolare con la decima sua nel modo disopra, e tanto sia la sua gravezza.

» La quale imposizione si debba nominare la *decima corretta e regolata;* la quale in tal forma non possa adoperarsi più che tre anni prossimi avvenire in nessun modo, sotto pena.

» Debbasi deputare uno Magistrato che stia del continuo,[2] il quale sia sopra i beni fraudati; e che esso Magistrato sia tenuto mandare i bandi pei luoghi consueti, e di poi tenerli appiccati a San Pier Scheraggio e all' uscio della loro residenza, di chi avesse fraudati beni che gli sia lecito fra uno tempo ragionevole ricorreggerli; altrimenti qualunque beni di poi saranno trovati che non siano stati dati a gravezza, saranno per detto ufficio fatti perduti e venduti, e il terzo messo in Comune, e il terzo sarà consegnato allo accusatore segreto o palese, e il terzo attribuito a detti ufficiali; il quale Magistrato abbia ancora autorità di ricorreggere tutte le rendite che disonestamente fussino state date ed acconcie in danno di Comune.

» E più che detto Magistrato abbi autorità con-

[1] Qui debbesi intendere le somme scritte alle poste.

[2] In margine leggesi scritto *Conservatori;* ed è il Magistrato dei Conservatori di Legge, di cui abbiamo parlato più sopra.

tinuamente di due mesi in due mesi, di levare e porre la decima così a chi permutasse beni come a chi appigionasse, stringendo i notai che facessino tale rogo; così come chi vende o chi compra o quello che alluoga, come a chi è allogato, a doverlo manifestare a detto ufficio, sotto pena. E che e' non se ne possa riscuotere pigione se non è fatto noto a detto ufficio.

» E simile siano tenuti detti ufficiali fra due mesi, finita detta allogagione, farlo levare da suo conto; e che gli ufficiali e lo accusatore ed il Comune abbia ciascuno il terzo della pena che si ordinasse.

» E che si facci ogni cosa di condurre che i religiosi paghino una decima l'anno, massime nel tempo che ne avessimo di bisogno; perchè non aiutando loro la città, e' non si può fare alcuno buono disegno. »

9°.

Modi di gravezzà; X e tassa.[1]

1507.

« Che si ponga una decima e mezza incamerata, secondo ch' ell'è posta universale, a ogni uomo, fa la somma di fiorini. 81,000

» E più sia posta una decima a tutte le case e siti nella città di Firenze e nel contado e nelle castella che non fussino comprese nella decima; che si stima che siano più di ventimila siti, che a uno fiorino di decima ragguagliato per ogni sito, getterebbe fiorini. 20,000

[1] Arch. Rifor. Cl., VIII, N° 27.

» E più sia posta una tassa a tutte le arti della città di Firenze e castella del contado, cioè come tanto per panno e tanto per pezza di drappo; e così come segue a tutte le altre arti che hanno peso e misura; che si stima ad ogni modo getterà più che fiorini. 5,000

» Getta questa somma di sopra fiorini . 106,000

» Netta, del sopradetto modo la decima de' cittadini si è fiorini 32,000

» Quella de' preti si è fiorini 14,000

» Quella de' contadini si è fiorini 7,000

» Le case e siti che non fussino compresi nella sopradetta decima, nel contado e nella città, si stima siano venti mila siti, che a un fiorino per sito, getterebbe fiorini 20,000

» E più una tassa a quelli esercizi, come è detto di sopra, cioè getterebbe fiorini 5,000

» E più ci pongo suso la somma della mezza decima detta di sopra, fiorini 26,500

» E raccozzando ogni cosa in tutto fiorini. 104,000

» Arebbesi a contare le bocche nel modo che nella decima isgravata si contiene, che stimo getti fiorini 5,000

10°.

Sunto da gravezza universale.[1]

Poste 8201, da fiorini 1 a 5 di ×, che ragionano 4272 dal fiorino in qua, paghi ½ × per posta l'anno, che sono a buon conto, fiorino mezzo per posta, fiorini.	2136
Poste 3929 da fiorini 1 a 5 paghi 1 ×, ragionano fiorini 2 ½ per posta, fiorini.	9822
Poste 954 da fiorini 5 a 10, paghi 1 ¼ ×, ragionano getti, fiorini.	7432
Poste 300, da fiorini 10 a 15, paghi 1 ½ ×, ragionano getti, fiorini.	5400
Poste 141 da fiorini 15 a 20, paghi 1 ¾ ×, ragionano getti, fiorini.	4317
Poste 45, da fiorini 20 a 25, paghi 2 ×, ragionano getti, fiorini.	2024
Poste 22, da fiorini 25 a 30, paghi 2 ¼ ×, ragionano getti, fiorini.	1361
Poste 55, da fiorini 30 in su, paghi 2 ½ ×, ragionano getti, fiorini.	5550
Somma la × a questo modo, circa fiorini.	37,992

Accompagnasi con queste cose, e prima agli esercizi,[2] a lira e soldo, fiorini.	6000
Paghino le farine per drento soldi 1 lo staio, getta, fiorini.	8000
A' beni che non sono descritti alla decima, che sono in nome de' preti occultati, fiorini. .	2000

[1] Arch. Rifor. Cl., VIII, N° 27.
[2] Cioè la tassa alle Arti.

A' beni del distretto, de' cittadini, la [illegible] con sbattere quello pagasse dove sono detti beni,[1] fiorini.	1000
Alle farine per di fuora, soldi uno per staio, sbattute le bocche,[2] ragionasi che sia, salvo il vero, fiorini.	20,000
A tutti gli uffici di drento, una tassa secondo quei di fuori, fiorini.	1000
Al sale si potrebbe accrescere danari 8 la libbra, che questo getterebbe a buon conto, fiorini.	14,000
La × al clero, ragionano fiorini.	10,000
Somma, salvo il giusto, fiorini. . . .	99,992

» Fare grazie per far paganti, e levare debito al Monte secondo le possibilità de' debitori, a giudizio dei Signori e Collegi, o a comodità de' debitori con mallevadori. »

V.

LA SCALA ONESTA.

Vengono per ultimo due disegni, uno di Francesco Manelli, l'altro di Antonio da Cignano, ed ancora in questi s'insiste perchè siano imposti i beni degli ecclesiastici; e nello stesso tempo si dà la forma d'una decima scalata ed onesta. Rilevasi dal primo di

[1] Erano i diffalchi per le imposizioni che dovevano pagare nel contado, e per le spese delle Comunità.

[2] Aveva luogo una detrazione per quelli in bassa età.

essi che la decima semplice fruttava trentaduemila fiorini, e con la scala onesta sarebbe aumentata di dodici mila, che lo scrittore però riduce a soli sei mila. Egli afferma inoltre che non tutte le case erano decimate, ed anzi ne restavano da circa altre diciotto o ventimila. Crede conveniente che le case debbansi stimare secondo il numero delle stanze, ma non oltrepassando la stima di mille fiorini, ed è d'avviso che produrrebbero dai dieci ai venti mila fiorini. Propone di ordinare la tassa agli esercizi, benchè « ella sia cosa perniciosa il porre arbitrio e battere quello membro che fa viva la città. » Avverte ancòra che molti non esercitano alcun' arte o industria palesemente, non erano cioè matricolati e quindi sottraevansi alle gravezze della Repubblica; « molti non fanno bottega, ma col mantello in dosso fanno mercatanzia o danno a cambio e depositano, e molte altre cose, di che si vagliono assai. » Ed a questi vorrebbe che s' imponesse la tassa alla testa, e non meno di fiorini quattro. In questo disegno è notato altresì che non potevano riscuotere gl' interessi del debito pubblico quelli che non pagavano le gravezze. Confessa che l' imporre il decimo sugli interessi del debito pubblico, gli sembra cosa giusta, ma torna di gravissimo danno ai cittadini; e afferma che i *pregi* dei Monti sono rovinati, e che la tassa li ridurrebbe a nulla. Difatti nei primi anni del secolo XVI i valori dei luoghi e danari di Monte erano straordinariamente diminuiti.

Abbiamo veduto come in tutti questi ricordi o disegni domandasi che venissero imposti anche gli ecclesiastici; ed il Manelli consiglia « di porre un termine

al clero che non ampliasse più nel comperare beni, che si conosce che in breve tempo piglieranno quello poco che ci è rimasto. » Pare che gli ecclesiastici siano sempre stati solo intenti all' impinguare e ritrosi al soccorrere la patria.

L' ultima proposta è di quell' Antonio da Cignano di cui abbiamo già riferita un' altra di data anteriore; questa invece è del 1515, al tempo che la città di Firenze era governata in nome di papa Leone X. Egli indica il modo di cavare dugento mila fiorini d'oro, e questo è il prestito ad alcuni de' più facoltosi, i quali al solito dovevansi creare officiali di Monte; un altro prestito a sessanta cittadini, e un terzo di trentamila ai cherici, metà a rendere e metà a perdere. Fa conoscere che v' erano sempre da circa dieci mila debitori di gravezze; e consiglia di far grazia, cioè di venire alla composizione, stimando che se ne trarrebbero trenta mila fiorini. E qui debbesi avvertire, che con la cacciata del Soderini e il ritorno de' Medici, erasi mutato il governo e annullato il Consiglio Grande e il reggimento popolare; ondechè il Cignani non parla più dell' interesse del popolo e della Repubblica, ma della *Signoria* e dello Stato de' Medici, e conchiude « che gli Stati e le Signorie non si mantengono se non col mezzo del denaro. » Erano i cherici in allora come sempre, più adoratori della roba che della divinità, e il Cignani insiste ancor egli come gli altri, onde siano imposti, e lo furono; perchè trattandosi degli interessi materiali del papa e de' suoi nipoti, da Roma veniva il beneplacito e non più la solita scomunica.

11°.

Disegno di gravezza di 157 mila fiorini
di Francesco Manelli. [1]

« Modo di gravezza da farsi viva in modo che ponendone l' una all' anno, sarebbe a sodisfazione della città, e a quiete universale de' vostri cittadini.

» Una decima, sempre che getta fiorini trentadue mila, corroborata con la sottoscritta, che fa fiorini. 32,000

» Aggiunto alla detta decima una scala onesta, che dove la decima scalata che oggi veghia, ricresce circa fiorini dodici mila, che si faccia tanto onesta che ricresca fiorini. 6,000

» Aggiungasi ancora una decima al clero, con licenza del papa, che getta fiorini. 12,000

» Ancora si ponga una tassa a tutte le case secondo le stanze delle dette case, non potendo però passarle di stima fiorini mille per casa, lasciando però indrieto quelle case che avessino la gravezza in su la decima; che si stima sieno sedici o diciotto mila case, che getterebbe a farla grassa più che dodici mila fiorini, ma la voglio fare fiorini. 10,000

» Ancora sarebbe da porre una tassa a tutti gli esercizi di Firenze, di fiorini ottomila, e fiorini duemila agli esercizi di fuori di Firenze, benchè ella sia

[1] Arch. Rifor. Cl., VIII, N° 34.

cosa perniciosa il porre arbitrio e battere quello membro che fa viva la vostra città, fiorini. 10,000

» Ancora sarebbe da porre fiorini due mila in su la testa, per cagione che sono molti che non fanno bottega, ma col mantello in dosso fanno mercatanzia e depositano, e molte altre cose, di che si vagliono assai; non potendo però passarla fiorini quattro per testa; e non possino comprendere quelli in chi *dicessino* i traffichi,[1] perchè il detto arbitrio non gli trovasse due volte; fiorini. 2,000

» Ancora sarebbe bene provedere che i beni dei contadini, e de la città, e de' rubelli che sono pervenuti nei cittadini di poi si pose la decima, s'acconciassino a loro conto,[2] che farebbe crescere detta decima più che fiorini. 2,000

» Tutta la detta imposizione getterebbe settantaquattro migliaia di fiorini, e per cagione ch'ella non farebbe il bisogno della città, si aggiunga quello che di sotto si dirà.

» Sarebbe bene ricrescere il quarto alle gabelle di dogana della mercatanzia, eccetto quelle che fussino per passo, che getterebbono l'anno fiorini. . . 15,000

» Ancora sarebbe da vedere quello che avessino gettato tra le porte e la dogana i tre anni passati, e isterzarle, e vedere di pigliare per campione quello che avessino gettato l'anno, o due mila fiorini più a vantaggio del Comune; e di quello che per l'avvenire

[1] Abbiamo veduto come erano imposti i trafficli e le compagnie, e per la rata che toccava ai compagni delle società o *Ditte*.

[2] Quello che poi fu detto la voltura dei beni.

ella gettasse più che la detta somma, trarne soldi due per lira, e quelli si distribuissino a' grascieri delle porte e agli stradieri e a' veditori di dogana, e a quelli ministri che fussino per favorire le gabelle, che credo che getterebbe l'anno più che fiorini venti mila, ma gli fo fiorini. 15,000

» Ancora sarebbe da crescere il sale denari quattro la libbra, così nella città come nel contado, che getterebbe fiorini otto mila l'anno, fiorini. . . . 8,000

» Ancora sarebbe da provedere che non si potesse vendere l'olio, nè farne mercato alcuno in grosso se non in Firenze, e massime per chi lo volesse cavare del contado, in modo che lo comperassino gabellato, getta fiorini. 8,000

» Ancora sarebbe di fare rimedio alla *gabella dei contratti*, [1] che vi si provegga di notaio o altro, in modo che il Comune non patisca; migliorerà l'anno fiorini. 3,000

» Ancora sarebbe da dividere la gabella del sale da quella del vino e macello, come già soleva essere, perchè uno Magistrato solo non può a tante cose provedere, come farebbono essendo dua; e fareste più uffici a' vostri cittadini, e migliorereste l'anno fiorini. 8,000

» Ancora sarebbe da provedere a' cittadini salvatichi, che pel contado c'è di belle ricchezze, e non pagano le loro gravezze, perchè *si compongono* con piccola cosa, e al contado non sono obligati. [2] Miglio-

[1] Di questa e delle altre imposte che soglionsi chiamare indirette, sarà discorso nella seconda parte.

[2] Non sono cioè sottoposti alla *Decima* del contado, come non lo erano a quella dei cittadini; ma erano *composti*.

rerebbe il Comune più che fiorini dieci mila l'anno; fiorini. 10,000

» Ancora parrebbe cosa giusta porre una decima a tutti gl'interessi che paga il Comune, così dei sette, quattro e tre per cento, come dei quattordici e del dodici per cento, che getterebbe fiorini dodici mila, benchè questo io non lo affermerei che fussi da farlo; perchè al privato ne tornerebbe grandissimo danno, rispetto che i pregi di tutti i Monti sono rovinati, e dandogli tale alterazione sarebbe uno fargli valere nulla, che a tutta la città sarebbe uno infinito danno; fiorini. 12,000

» Ancora sarebbe da fare che chi non paga il Comune non potesse riscuotere le paghe,[1] e questo parrebbe che avesse in sè più giustizia; migliorerebbe fiorini. 4,000

» Ancora sarebbe bene porre termine al clero che non ampliasse più nel comperare beni, chè si conosce che in brieve tempo piglieranno quello poco che c'è rimasto; fiorini. 16,000

» Somma in tutto fiorini cento cinquanta sette mila, e a farla grassa e andare in sul sicuro, se ne farebbe vivi fiorini cento venti mila l'anno o più, non ponendo più che una gravezza all'anno.

» E per dare cagione a quelli che sono *a Specchio* per le gravezze, che per l'avvenire pagassino, sarebbe da *comporli* del vecchio, e con mallevadori o altro modo e col tempo pagassino; e levarli da *Specchio* con modo che per l'avvenire e' pagassino la nuova imposizione.

[1] Qui debbesi intendere le paghe o interessi di Monte.

12°.

Memoria di Antonio da Cignano, scritta questo dì 4 di Giugno 1515.[1]

» Ricordasi a Vostra Signoria per me Antonio da Cignano servidore di quella, e con ogni debita riverenza, fede e amore, e a ben comune e a difesa degli Stati, ch' egli è di necessità stare provisto a danari, che in fatto suonino di contanti in fra oggi e mesi sei, e dì per dì, e mese per mese, oltre all' ordinario speso dal Comune, che è al presente a . . . . e io Antonio detto ho pensato senza troppo carico del Comune e senza troppo carico dell' universale della città, perchè è stracca per le lunghe guerre e spese fatte; perciò io do ordine che Vostra Signoria si vaglia in esso tempo di mesi sei almeno di fiorini dugento mila larghi d' oro di danari, e ne' modi di sotto in brevità scritti, benchè a bocca si direbbono meglio e con più ragione che in scritti; e prima:

» Per valersi di fiorini dugento mila, detti di sopra, avanza al Comune in sul presente anno 1515 che finisce per tutto febbraio di detto anno, fiorini settanta mila d' oro almeno, come per bilancio si potrà mostrare di questo anno, pagate l' ordinarie spese del Comune, che sono quelle del Monte, e le straordinarie spese dependenti dalla guerra, che sono insino alla

[1] Arch. Rifor. Cl., VIII, N° 34.

somma di ottanta mila d'oro; avanza detta somma di fiorini settanta mila, di che il Comune se ne può valere in mesi tre, e mese per mese, con accattarvi suso in su detto assegnamento, cominciando in questo mese e facendo legge e ordini.

» In prima in su detto assegnamento prestino gli uficiali del Monte fiorini venticinque mila d'oro, come sono obligati per la loro legge quando furono creati; e questi sieno i primi danari che servino in su detti assegnamenti di sopra..

» Il resto di detto assegnamento che sono fiorini quarantacinque mila, la Signoria deputi a prestare cittadini o altri, non più numero di sessanta persone, che prestino i detti fiorini quarantacinque mila, tassando a prestare detta Signoria ciascheduno in quello giudichino possino prestare, e dal dì tassati li paghino e prestino in quel modo dai Signori sarà ordinato; e abbino quello interesse che hanno gli uficiali del Monte,[1] e abbino avere quegli assegnamenti medesimi che hanno gli uficiali del Monte.

» E per loro assegnamento insieme con gli uficiali del Monte, abbino avere e levino della dogana e sale, che entreranno in ufficio dal dì primo di settembre in là in sino che siano pagati, detti capitali di fiorini settanta mila e interessi, che serviranno come di so-

[1] Generalmente i prestiti fatti da alcuni cittadini, che perciò venivano eletti Officiali del Monte, e pei quali, come si è veduto, trovavano molti soscrittori, godevano del sei per cento.

pra; e di questo se ne faccia legge in buona forma come altra volta si è fatto.

» E per valersi detta somma di fiorini dugento mila, che di sopra è ordinato, che ne manca fiorini cento trenta mila, Vostra Signoria si vagli per via d'accatto da' non sopportanti, cioè da' preti, di fiorini trenta mila, come si valse l'anno passato; abbino a riaverli la metà, che sono fiorini quindici mila, il resto a perdere, come gli anni passati; e riscuoterli detti preti in sulla medesima imposta ch'hanno pagato l'anno 1514. E detta metà, che sono fiorini quindici mila, ne sieno fatti creditori ne' libri de' Proveditori del sale, loro o altri che pagassino; e abbino a levare, loro e altri, tanto sale che monti detta somma, il quale abbino a pagare quello che al presente pagano i cittadini; ma abbino a levarlo al dì 1° di marzo 1515 a tutto agosto 1516, insino a quello che fussino creditori. E così se ne facci legge e acconci le scritture in buona forma.

» E per valersi del resto di fiorini dugento mila, che manca fiorini cento mila, Vostra Signoria faccia grazia universale a tutti i debitori del Comune, pagando prima alcuna *composizione* ch' avessino in su tali debiti. Caverassi di tal grazia fiorini trenta mila in questo anno, come si mostrerà per una legge per ciò ordinata; e farete ben contente più di dieci mila persone, e il Comune non ne farà male, perchè s' assicurerà da loro di debiti che per l' avvenire faranno, che al presente non gli pagano, e faretegli vivi; e arrecheretevi benevoli dette persone, che l'hanno aspettato parecchi anni.

Il Comune non perderà e non guasterà sua assegnamenti; come di bocca si mostrerà a Vostra Signoria.

» E per valersi del resto di fiorini dugento mila, che manca fiorini settanta mila, Vostra Signoria se ne vagli per via di accatto da tutti quelli cittadini o altri che fu loro imposto il primo accatto, imposto del luglio 1512, e il secondo accatto imposto d' ottobre di detto anno, che prestorono detta somma e riebbongli. Ma perchè è necessario di detto accatto, per la variazione di tempi, e gli uomini chi è diventato ricco e chi povero, vi si facci in su tali accatti uno aggravo e sgravo per cinque uomini; aggravando dette poste quella somma che vogliono, e sgravando quella somma che vogliono, e accendendo nuove poste come a loro parrà, non scemando o crescendo in tutto d' imposte e d' accatto la somma che al presente fanno detti accatti due, e così del riscuotere detta somma; e così gl' incamerino in fra oggi a dì quaranta, e incamerino tutti a fiorini larghi d' oro. E abbingli a riscuotere detti uficiali, come gli riscuotettono i detti uficiali che posono detti accatti; e chi gli pagherà ne' tempi che per la legge si ordinerà, ne sieno pagati, detti loro o altri per loro, da' Camarlinghi del sale e dogana che entreranno in uficio a dì 10 di settembre 1516, e dagli altri Camarlinghi succedenti, insino sieno pagati. Ma i loro interessi che sono fiorini sei per cento all' anno, sieno pagati tempo per tempo dal Camerlingo del Monte, come e in quel modo che si pagano le paghe di sei per cento de' denari accattati da cittadini più tempo fa.

» Farò fine al mio dire di detti fiorini dugento mila che Vostra Signoria si può valere, come è detto; ma bisogna distendere le provisioni in buona forma e con prestezza farle come si dirà a Vostra Signoria, che sapete che gli Stati e le Signorie non si mantengono se non col mezzo del danaro, e bisogna usare diligenza e udire ognuno che su tale materia volesse parlare. »

FINE DEL VOLUME.

INDICE DEL VOLUME.

Capitolo III. — La Scala o l'Imposta progressiva.

Capitolo IV. — La Decima.

Capitolo V. — Delle Stime.

Capitolo VI. — Proposte o disegni d'Imposizione.

Prezzo del Volume: Lire 7 e 50 cent.